

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

Corso di dottorato in Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”

**TESI DI DOTTORATO
IN
STORIA DEL DIRITTO ITALIANO ED EUROPEO**

Diritto penale e strategie di mantenimento dell'ordine pubblico nel regno di Sardegna
(1814-1861). Il delitto di “grassazione”.

Tutors:

Chiar.ma prof.ssa Sara Parini

Chiar.mo prof. Enrico Genta

Dr. Matteo Traverso

Matricola R10996-R31

XXX° Ciclo

ANNO ACCADEMICO 2016/2017

INDICE

Premessa

p. 5

I. L'evoluzione della normativa penale e dell'ordinamento giudiziario sabaudo nella prima metà del XIX° secolo.

1. Introduzione, p. 6. - 2. Una normativa penale di Ancien Régime: Le Leggi e Costituzioni di Sua Maestà, p. 7. - 2.1. Il sistema sanzionatorio delle Regie Costituzioni, p. 14. - 3. Le riforme di inizio secolo: l'occupazione francese e la breve parentesi austro-russa, p. 20. - 3.1. Il ritorno dei francesi, il decreto del 9 ottobre 1801 e le Règles générales sur l'administration de la justice et sur l'organisation des tribunaux dans le Piémont e la progressiva assimilazione del diritto sostanziale francese in Piemonte, p. 28. - 3.2. Qualche osservazione complessiva sulla metamorfosi dell'ordinamento giudiziario nel periodo dell'occupazione e poi dell'annessione francese, p. 38. - 4. La restaurazione legislativa di Vittorio Emanuele I, p. 40. - 4.1. Il ripristino di un sistema giudiziario e penale di Ancien Régime, p. 43. - 4.1.2. La competenza delle magistrature ordinarie penali, p. 44. - 4.1.3. Il perno dell'amministrazione giudiziaria subalpina: la magistratura senatoria, p. 50. - 4.2. Aneliti di riforma: le Osservazioni sulla legge penale dell'avvocato Gambini, p. 57. - 5. I primi (falliti) timidi tentativi di riforma e l'editto del 1822 di Carlo Felice, p. 66. - 6. Le riforme di Carlo Alberto: a) la codificazione del diritto civile e penale sabaudo, p. 69. - 6.1. Segue: b) Il Magistrato di Cassazione, p. 83. - 6.2. Segue: c) Lo Statuto Albertino: tra "ordine" e "potere" giudiziario e la scomparsa dei Senati sabaudi, p. 89. - 7. Le ultime innovazioni preunitarie: l'ordinamento giudiziario "Rattazzi" ed il codice penale del 1859, p. 93. - 8. L'applicazione della normativa penale: la progressiva emersione della motivazione e del dato giuridico nelle sentenze delle magistrature sabaude, p. 101. - 8.1. L'Arbitrium del Senato: alcune osservazioni sulle Regie Costituzioni e sulla giurisprudenza del Senato di Torino, p. 108.

II. I nuovi strumenti di mantenimento dell'ordine pubblico nel regno di Sardegna nel XIX° secolo.

1. Il Settecento feudale, p. 115. - 2. Le riforme francesi tra bande armate e insurrezioni antigiacobine, p. 122. - 3. Le strategie di mantenimento dell'ordine pubblico nella prima Restaurazione: il Ministero di Polizia ed il Corpo de'

Carabinieri Reali, p. 128. - 3.1. I moti del 1821: La soppressione del Ministero di Polizia e la riforma del Corpo dei Carabinieri Reali, p. 138. - 4. I tentativi di insurrezione di inizio anni '30 e le riforme sulla polizia di Carlo Alberto, p. 145. - 5. L'istituzione della Guardia nazionale e le ultime riforme preunitarie sull'ordine pubblico, p. 149.

III. Il reato di grassazione nella giurisprudenza delle supreme magistrature piemontesi e sabaude.

1. Introduzione, p. 153. - 2. L'inquadramento normativo del crimine di grassazione, p. 154. - 2.1. Banditi e grassatori: una chiarificazione terminologica, p. 154. - 2.2. I cataloghi dei banditi e i propalatori: un esempio di giustizia penale "premiale", p. 156. - 2.3. Gli elementi costitutivi ed il trattamento sanzionatorio del crimine di grassazione nelle Regie Costituzioni e nel codice penale albertino, p. 168. - 2.4. Grassazione consumata, grassazione mancata e grassazione tentata, p. 174. - 2.5. Grassazione e rapina: un confine non sempre chiaro, p. 181. - 2.6. Le magistrature competenti a conoscere il crimine di grassazione nell'esperienza sabauda, p. 185. - 3. Il crimine di grassazione nella giurisprudenza del Senato di Piemonte e delle supreme magistrature sabaude, p. 187. - 3.1. Una comparazione diacronica delle sentenze emanate dalle magistrature piemontesi, p. 187. - 3.2. L'onere della prova ed il convincimento del giudice nelle sentenze di grassazione, p. 197. - 4. Il processo alla "banda Artusio", p. 204. - 4.1. I fatti e gli accusati, p. 205. - 4.2. Le propalazioni di Pietro Artusio: una faida familiare, p. 208. - 4.3. Il processo e la sentenza del Magistrato d'appello di Torino, p. 209.

Conclusioni p. 213.

Bibliografia p. 218.

Premessa

Questo lavoro rappresenta il frutto di una ricerca svolta sul diritto penale sabaudo della prima metà del XIX° secolo e sulle strategie di contrasto alla criminalità adottate in Piemonte nel medesimo periodo, con particolare attenzione alla repressione di un particolare reato, ovvero la grassazione.

Per svolgere questo studio mi sono prevalentemente basato sulle sentenze emanate tra il 1814 ed il 1861 dalle supreme magistrature del regno di Sardegna (specie da quelle che operarono in Piemonte), ovvero dai Senati, dai Magistrati d'appello e dalle Corti d'appello. Per quanto, per far ciò, abbia dovuto affrontare una lunga (e a tratti frustrante) ricerca d'archivio (esaminando, nel complesso, decine di migliaia di provvedimenti giudiziari¹), ho ritenuto imprescindibile partire dalla "prassi", nella assoluta convinzione che essa, più che lo studio della sola normativa, possa restituire un quadro attendibile ed euristicamente fecondo del tema affrontato.

Certo, approcciandosi al fenomeno criminale (come a qualunque fenomeno non solo giuridico ma, in ultima analisi, sociale), bisogna essere consapevoli che il problema non può esaurirsi nell'esame della giurisprudenza. L'insopprimibile tendenza della società ad autoregolarsi ed a risolvere in un modo o nell'altro i conflitti insorti tra i propri membri senza ricorrere ad un giudice (tendenza, tra l'altro, assai superiore nel periodo studiato rispetto ad oggi, stante l'indubbia minor pervasività del sistema giudiziario ed amministrativo) porta infatti a pensare che i casi contenuti nelle sentenze non siano in realtà che una minima parte rispetto a quelli effettivamente occorsi, soprattutto in una società (come quella sabauda della prima metà del XIX° secolo) in cui lo Stato ancora faticava ad imporsi come l'unico legittimo depositario dell'uso della forza. Anche di questo aspetto ho cercato di dar conto nel corso del lavoro.

Prima di concludere mi permetto di ringraziare in particolare la prof.ssa Sara Parini ed il prof. Enrico Genta per il supporto costantemente prestatomi in corso d'opera.

Non posso inoltre esimermi dal ringraziare il prof. Gian Savino Pene Vidari per il molto tempo che ha voluto dedicarmi e per i preziosi consigli fornitimi per proseguire la ricerca.

Da ultimo ringrazio infinitamente mio padre, a cui dedico queste pagine.

¹ Si pensi che, solo per dare un'idea, la produttività media del Senato di Piemonte si aggirava intorno alle mille sentenze penali annue.

I

L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA PENALE E DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO SABAUDO NELLA PRIMA METÀ DEL XIX° SECOLO.

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Una normativa penale di *Ancien Régime*: Le Leggi e Costituzioni di Sua Maestà. - 2.1. Il sistema sanzionatorio delle Regie Costituzioni. - 3. Le riforme di inizio secolo: l'occupazione francese e la breve parentesi austro-russa. - 3.1. Il ritorno dei francesi, il decreto del 9 ottobre 1801 e le *Règles générales sur l'administration de la justice et sur l'organisation des tribunaux dans le Piémont* e la progressiva assimilazione del diritto sostanziale francese in Piemonte. - 3.2. Qualche osservazione complessiva sulla metamorfosi dell'ordinamento giudiziario nel periodo dell'occupazione e poi dell'annessione francese. - 4. La restaurazione legislativa di Vittorio Emanuele I. - 4.1. Il ripristino di un sistema giudiziario e penale di *Ancien Régime*. - 4.1.2. La competenza delle magistrature ordinarie penali. - 4.1.2. Il perno dell'amministrazione giudiziaria subalpina: la magistratura senatoria. - 4.2. Aneliti di riforma: le Osservazioni sulla legge penale dell'avvocato Gambini. - 5. I primi (falliti) timidi tentativi di riforma giudiziaria e l'editto del 1822 di Carlo Felice. - 6. Le riforme di Carlo Alberto: a) la codificazione del diritto civile e penale sabaudo. - 6.1. Segue: b) Il Magistrato di Cassazione. - 6.2. Segue: c) Lo Statuto Albertino: tra "ordine" e "potere" giudiziario e la scomparsa dei Senati sabaudi. - 7. Le ultime innovazioni preunitarie: l'ordinamento giudiziario "Rattazzi" ed il codice penale del 1859. - 8. L'applicazione della normativa penale: la progressiva emersione della motivazione e del dato giuridico nelle sentenze delle magistrature sabaude. - 8.1. L'Arbitrium del Senato: alcune osservazioni sulle Regie Costituzioni e sulla giurisprudenza del Senato di Torino.

1. Introduzione.

Nel corso della prima metà dell'Ottocento, il regno di Sardegna, dopo secoli di consolidamento, subì una serie di imponenti e progressive riforme che ne ridefinirono ogni struttura amministrativa e lo stesso equilibrio istituzionale. Dopo la fine dell'esperienza francese e la restaurazione che ne conseguì (con il brusco ritorno alle istituzioni di *Ancien Régime*), in pochi decenni gli Stati sardi furono interessati da una serie di epocali cambiamenti istituzionali che ebbero come momenti "tòpici" il passaggio dalla monarchia assoluta ad una forma di monarchia costituzionale (con l'emanazione dello Statuto Albertino) e, infine, la costituzione del regno d'Italia.

Tale inarrestabile e repentino processo ebbe naturalmente fortissime ripercussioni anche sul sistema giuridico subalpino che, da esso, ne uscì letteralmente sconvolto: l'emanazione di nuovi codici di diritto civile, penale e commerciale (oltre ovviamente a quelli procedurali) pose fine al secolare sistema dello *ius commune* allineando su tale aspetto (seppur con qualche anno di ritardo) il regno di Sardegna agli altri Stati italiani ed europei.

Il diritto penale fu forse toccato più di altre branche del diritto da queste innovazioni. I grandi principi della cultura giuridica illuministica e delle codificazioni napoleoniche (categoricamente banditi negli anni successivi al 1814) riuscirono lentamente ad imporsi anche nella penalistica piemontese. Ecco che il codice penale napoleonico del 1810, già vigente in Piemonte e repentinamente abbandonato (insieme agli altri codici francesi) dopo il ritorno di Vittorio Emanuele I, venne quanto alla sostanza di fatto “reintrodotta” (seppur riveduto e corretto sulla base delle specificità sabaude) con l’emanazione del codice penale carloalbertino del 1839. Ovviamente la questione non può essere efficacemente resa in poche battute, perché non si trattò “solo” di emanare un codice penale (di contenuto più o meno originale) ma di ripensare la concezione stessa di tale diritto e le modalità di applicazione dello stesso.

Questo primo capitolo è quindi dedicato proprio all’analisi delle “tappe evolutive” fondamentali che interessarono l’ordinamento giudiziario sabaudo (segnatamente le magistrature penali, anch’esse “sconvolte” da analoghe radicali innovazioni) e il diritto penale; si tenterà di individuare e analizzare, partendo dall’imprescindibile esperienza francese di inizio secolo, i momenti fondamentali e i personaggi principali che permisero, in Piemonte e negli altri territori del regno, di superare lo “stallo” successivo alla restaurazione per proiettarsi verso il futuro.

2. Una normativa penale di *Ancien Régime*: Le Leggi e Costituzioni di Sua Maestà.

In Europa, nel corso del Settecento, lo studio e l’interesse per il diritto penale e la procedura penale conobbe un rinnovato sviluppo¹. Pensatori, giuristi e *philosophes*, illuministi e preilluministi, incentrarono molte delle loro ricerche proprio sul diritto e sulla procedura criminale, che fu oggetto di critiche, suggerimenti di riforma, fughe in avanti (e talvolta anche brusche retromarcie) che culminarono con le codificazioni francesi del 1791, del 1795 e con quelle napoleoniche del 1808 e del 1810².

¹ Per quanto su molti punti superato da studi successivi, offre una convincente sintesi U. SPIRITO, *Storia del diritto penale italiano. Da Beccaria a Carrara*, I, Roma, 1925, C. De Alberti editore, pp. 7-47.

² Sulla normativa penale francese post rivoluzionaria e napoleonica cfr. R. MARTUCCI, *Logiche della transazione penale. Indirizzi di politica criminale e codificazione in Francia dalla Rivoluzione all'impero (1789-1810)*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXXVI (2007), I, pp. 188-204, 250-274.

Nel regno di Sardegna di *Ancien Régime* tali fermenti culturali non attecchirono mai, né si distinsero voci favorevoli ad un rinnovamento (anche solo teorico) del sistema penale³ che pur si registrarono in altri Stati italiani, su tutti nella Toscana degli Asburgo-Lorena nella quale, grazie al diretto impegno del granduca Pietro Leopoldo, vide la luce nel 1789 la nota “Leopoldina”⁴. Pertanto alla fine del XVIII° secolo il diritto penale sabaudo presentava ancora una pluralità di fonti: il diritto del principe, le decisioni delle supreme magistrature subalpine (sostanzialmente i Senati e la Camera dei Conti) e il *ius commune*. Tali fonti erano gerarchicamente ordinate fra loro, nel senso che a prevalere era tendenzialmente il diritto principesco cui supplivano, in caso di lacuna, le decisioni giurisprudenziali, mentre il diritto comune era la fonte residuale che fungeva da chiusura (e completamento) dell’intero sistema penale.

All’inizio del 1700 il sovrano Vittorio Amedeo II, pochi anni dopo aver ottenuto il titolo regio a seguito della pace di Utrecht⁵ (1713), si rese protagonista, nel 1723, di un’importante opera legislativa emanando le *Leggi e Costituzioni Sua Maestà* (anche dette semplicemente *Regie Costituzioni*) che furono poi modificate - dallo stesso sovrano - nel 1729 e, successivamente, da Carlo Emanuele III nel 1770⁶. Tale normativa, che divenne la principale fonte del diritto penale sabaudo, non solo servì a Vittorio Amedeo II per confermare la propria preminente potestà legislativa nei confronti del diritto comune (sulla scorta di quello che aveva già cominciato a fare,

³ Come ha osservato Nicomede Bianchi, proprio con riferimento all’assoluta impermeabilità dell’*élite* sabauda rispetto al fermento che nella seconda metà del XVIII° secolo caratterizzò la scienza penalistica europea, «Il re di Sardegna Vittorio Amedeo III rimase, più che indifferente, avverso a quel grande moto d’innovazione negli ordini legislativi europei. Quasi si direbbe che per lui era divenuto un obbligo sacro la strana pretensione che il re Vittorio Amedeo II aveva promulgata nelle sue Costituzioni, di inceppare e limitare la podestà sovrana dei suoi successori sul trono in fatto di leggi, quasi esse fossero un fedecommesso»; N. BIANCHI, *Storia della Monarchia piemontese. Dal 1773 al 1861*, 4 voll., Roma-Torino-Firenze, Fratelli Bocca, 1880, vol. I, p. 128.

⁴ Sui progetti di quest’importante consolidazione di diritto penale e sul ruolo di promotore ricoperto dal granduca cfr. M. DA PASSANO, *Dalla “mitigazione delle pene” alla “protezione che esige l’ordine pubblico”. Il Diritto penale toscano dai Lorena ai Borbone*, Milano, Giuffrè, 1988, (La “Leopoldina”, criminalità e giustizia criminale nelle riforme del ‘700 europeo, 3), pp. 11-16, 183-211. Si veda sul punto anche A. WANDRUSZKA, *Pietro Leopoldo. Un grande riformatore*, Firenze, Vallecchi Editore, 1968 (nella traduzione italiana di G. Cosmelli), pp. 521-525, che individua quali punti principali della riforma della legislazione criminale toscana l’abolizione della pena di morte, l’abolizione della tortura, l’abolizione della confisca dei beni e l’esclusione dei cd. delitti di lesa maestà (p. 522).

⁵ A seguito della suddetta pace, che sancì la fine della guerra di successione spagnola, il regno di Sardegna raddoppiò la sua estensione territoriale. Oltre alla Sicilia (che verrà poi ceduta nel 1716 per acquistare la Sardegna) esso riottenne infatti il controllo di alcuni territori che, nel corso del ‘600, erano finiti sotto il dominio francese quali il Monferrato, la città di Alessandria, Valenza, Lomellina e Valsesia, oltre ai feudi delle Langhe e del Vigevanasco; cfr. M. E. VIORA, *Le Costituzioni piemontesi. (Leggi e costituzioni di S.M. il Re di Sardegna) 1723-1729-1770*, Savigliano, L’Artistica Savagliano, 1996 (rist. anast. dell’edizione del 1927), pp. 19-20; sul punto cfr. anche F. IEVA, *I trattati di Utrecht: una pace di dimensione europea*, Roma, Viella, 2016, pp. 129-146.

⁶ La ricostruzione delle vicende che portarono all’emanazione delle *Regie Costituzioni* e la descrizione dei protagonisti principali e dei falliti tentativi che le precedettero sono contenute in M. E. VIORA, *Le Costituzioni piemontesi...cit.*, pp. . Un’interessante sintesi della politica legislativa attuata da Vittorio Amedeo II è inoltre offerta da G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna, Vol. I: Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, Società editrice il Mulino, 1976, pp. 197-202, che evidenzia la volontà del sovrano di ottenere, consolidando la previgente normativa, «la coerenza normativa, un ordine chiaro, la limitazione dell’arbitrio del giudice, la proporzionalità della pena, l’eliminazione delle questioni più litigiose» (p. 200).

nella seconda metà del '500, il duca Emanuele Filiberto con l'emanazione degli *Ordini Nuovi*⁷), ma rappresentò un importante tassello del più ampio progetto di accentramento delle istituzioni statali sabaude che fu pervicacemente perseguito in ogni campo della pubblica amministrazione per tutto il XVIII° secolo⁸.

Pur non mancando di suscitare il plauso di illustri esponenti dell'illuminismo giuridico come Ludovico Antonio Muratori⁹, le *Regie Costituzioni* manifestavano ancora tutte le caratteristiche ed i difetti tipici di una "consolidazione" di *Ancien Régime* (al pari, ad esempio delle *Ordonnances* di Luigi XIV e di Luigi XV). In primo luogo esse presentavano una forte disomogeneità di fondo in quanto, oltre a regolare (come detto sopra) il diritto penale, disciplinavano anche altre branche del diritto pubblico e privato. Esse si dividevano infatti (nell'edizione del 1770, in vigore al momento dell'occupazione francese di fine '700), in 6 libri (a loro volta suddivisi in numerosi titoli, capi ed articoli) che erano dedicati rispettivamente alla religione cattolica e ai rapporti con i sudditi ebrei (libro I), all'ordinamento giudiziario (libro II), alla procedura civile (libro III), al diritto ed alla procedura criminale (libro IV), al diritto successorio e ad altri istituti privatistici quali l'ipoteca e l'enfiteusi (libro V) e alla giurisdizione della Camera dei Conti e ad altre questioni di diritto pubblico e feudale (libro VI)¹⁰. In secondo luogo esse si presentavano più che altro come una compilazione (per quanto ordinata e in parte "sistematizzata") di norme precedenti con poche aggiunte, la più parte delle quali di contenuto per nulla innovativo¹¹. Come in effetti si evince dalle stesse parole utilizzate nel proemio dell'edizione del 1770 da Carlo Emanuele III per descrivere quanto fatto dal suo predecessore nelle precedenti edizioni, Vittorio Amedeo II non aveva mai pensato di "stravolgere" il diritto patrio sabaudo ma, semplicemente, di riorganizzarlo in un solo testo:

⁷ Cfr. G.S. PENE VIDARI, *Legislazione e giurisprudenza nel diritto sabaudo*, in I. BIROCCHI- A. MATTONE, *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, Atti del convegno internazionale tenutosi ad Alghero il 4-6 novembre 2004, Roma, Viella, 2006, p. 201. Sulle riforme istituzionali introdotte nel ducato di Savoia da Emanuele Filiberto dopo la pace di Cateau-Cambrésis (1559) cfr. P. MERLIN, *Emanuele Filiberto. Un principe tra il Piemonte e l'Europa*, Torino, Società editrice internazionale, 1995, pp. 78-101, 88-98; in particolare sulle riforme introdotte dal duca di Savoia nel diritto penale (cui venne dedicato il libro IV degli Ordini Nuovi), cfr. C. PECORELLA, *Introduzione*, in ID. (a cura di), *Il libro quarto degli "Ordini Nuovi" di Emanuele Filiberto*, Torino, G. Giappichelli Editore, 1994, pp. XVII-XXIX.

⁸ Cfr. G.S. PENE VIDARI, *Legislazione e giurisprudenza nel diritto sabaudo...*cit., pp. 207-208.

⁹ Cfr. L. A. MURATORI, *Dei difetti della giurisprudenza*, Trento, Stamperia Paroniana, 1743, pp. 258-260. Cfr. anche A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna, Società editrice il Mulino, 2007, pp. 368-369 e M. CARVALE, *Storia del diritto nell'Europa moderna e contemporanea*, Roma-Bari, Editori Laterza, 2012, pp. 174-175.

¹⁰ Cfr. *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Stamperia reale, 1770, vol. I, pp. 495-504 e vol. II, pp. 565-574.

¹¹ Con alcune eccezioni, come per esempio il diritto successorio e la disciplina dei fondi agricoli, cfr. G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna, Vol. I: Assolutismo e codificazione del diritto...*cit., p. 201.

Fra le leggi de' Nostri Predecessori, colle quali hanno essi formato, sulla base della Romana giurisprudenza il sistema del loro governo, il fu Re mio Signore, e Padre dopo maturo consiglio avendo fatta scelta di quelle, che conobbe essere le più proprie ad assicurare la pubblica felicità, le ridusse insieme con le sue in un volume di *Costituzioni* [...] per facilitarne la osservanza, e rendere in tal guisa sempre più rispettabile a pro' de' Sudditi la Sovrana Legislazione.¹²

Da queste poche affermazioni di Carlo Emanuele III emerge inoltre un'altra caratteristica intrinseca di queste *Costituzioni* che (forse più delle altre) le differenzia da una "codificazione" intesa in senso moderno, ovvero la loro pacifica "eterointegrabilità". Non vi fu infatti nelle intenzioni dei sovrani sabaudi alcuna pretesa di completezza, e le *Regie Costituzioni*, al pari degli altri editti e regie patenti emanati, rappresentarono una delle tante fonti del diritto esistenti, certamente la principale ma non l'unica poiché, come già accennato, in caso di lacuna l'ordinamento giuridico sabauda (ancora inserito nell'ordinamento generale europeo di diritto comune) consentiva al giudice di far ricorso, in campo penale, alle *decisiones* emanate dai supremi magistrati, allo *ius commune* (la «Romana Giurisprudenza» evocata nella citazione sopra riportata quale "base" di tutto il sistema giuridico) oltre che, per il solo diritto civile, pure al diritto statutario locale¹³.

Da ultimo, le *Costituzioni* non avevano neanche la pretesa (neppure per il diritto penale) di trovare uniforme applicazione in tutti i territori del regno, dal momento le edizioni del 1723 e del 1729 fecero espressamente salve, per il Ducato di Aosta, le *Coutumes générales du Duché d'Aoste* (che risalivano al 1588) e nemmeno furono pubblicate nei territori (di recente acquisizione) della Valsesia. Inoltre, ancora dopo la restaurazione, le *Regie Costituzioni* continuarono a non essere applicate in Sardegna¹⁴ e neppure nel territorio ligure appena annesso¹⁵.

¹² *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Stamperia reale, 1770, vol. I, pp. III e IV.

¹³ Cfr. I. SOFFIETTI-C. MONTANARI, *Il diritto negli Stati sabaudi: fonti ed istituzioni (secoli XV-XIX)*, Torino, Giappichelli Editore, 2008, pp. 60-61.

¹⁴ Nell'atto di remissione della Sardegna alla dinastia sabauda, del 1720, l'imperatore Carlo VI d'Asburgo pretese infatti che nell'isola fosse mantenuta inalterata la legislazione previgente. Per tale ragione in tutte le edizioni delle *Regie Costituzioni* (compresa l'ultima del 1770) si fece riferimento esclusivamente ai soli "Stati di terraferma", cfr. *ivi*, pp. 55-56.

¹⁵ L. SINISI, *Giustizia e giurisprudenza nell'Italia preunitaria. Il Senato di Genova*, Milano, Giuffrè editore, 2002, pp. 24-36.

Le disposizioni relative al diritto penale erano contenute, in particolare¹⁶, nel libro IV, il quale si suddivideva in 35 titoli. Il primo elemento che risalta dall'analisi di esso è l'assoluta compresenza di norme di diritto penale sostanziale e di norme di diritto processuale penale. Tale circostanza ovviamente non stupisce, essendo assolutamente tipica delle consolidazioni di *Ancien Régime*, mentre si riscontra assai raramente nei codici penali emanati nel corso del XIX° secolo¹⁷.

I primi 30 titoli del libro IV (di contenuto prevalentemente processuale) disciplinavano la competenza delle varie magistrature penali (I-II), le modalità di presentazione e ricevimento delle querele (III), le regole da seguirsi nell'indagine, nell'escussione dei testimoni, nelle perizie mediche, nell'ispezione del corpo del reato, nell'emissione del mandato di cattura dell'accusato, nella confisca dei beni, nelle visite carcerarie, nell'interrogazione dei detenuti (IV- XI) e infine le regole sulla difesa dell'accusato nel processo, sulla tortura, sulla contumacia, sulle sentenze criminali, sulle appellazioni, sulle pene, sulle spese di giustizia, sul rilascio dei detenuti, sulla custodia degli atti criminali (XII- XXX). Solamente 5 titoli erano invece dedicati al diritto penale sostanziale e, fra questi, spiccava per importanza il titolo XXXIV rubricato «Di vari delitti e della loro pena» nel quale erano descritte appena 15 “macrofattispecie” (latamente intese) e cioè la bestemmia (capo I), il delitto di lesa Maestà (capo II), il conio di monete false (capo III), l'infanticidio (capo IV), il duello (capo V), la grassazione e il sequestro di persona (capo VI), l'ingiuria e l'avvelenamento¹⁸ (capo VII), il suicidio¹⁹ (capo VIII), il furto (capo IX), il peculato ed alcuni altri delitti contro la pubblica amministrazione (capo X), il falso in atto pubblico (capo XI), la

¹⁶ Diciamo “in particolare” poiché, in realtà, molte importanti fattispecie penali si riscontrano anche in altri libri. Si pensi solo, ad esempio, che la più parte dei reati contro il sentimento religioso (violazione dei divieti stabiliti per il tempo di quaresima, del precetto pasquale etc...) o di vilipendio dei luoghi di culto e dei ministri di culto erano contenuti nel libro I, cfr. *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Stamperia reale, 1770, vol. I, lib. I, pp. 1-39.

¹⁷ Invero questa commissione la riscontriamo ancora nei codici rivoluzionari “Le Peletier” (1791) e “Merlin” (1795), che non a caso la maggioranza della dottrina (con tuttavia illustri eccezioni) è propensa a non considerare ancora codici in senso “moderno”. Integralmente dedicato alla disciplina sostanziale è invece il codice penale napoleonico del 1810, che venne preceduto, nel 1808, da un codice di procedura criminale; cfr. M. DA PASSANO, *Emendare o intimidire? La codificazione del diritto penale in Francia e in Italia durante la rivoluzione e l'impero*, Torino, Giappichelli Editore, 2000, pp. 29-50, 139-157.

¹⁸ Per una descrizione di due casi di assassinio giudicati dal Senato di Nizza nei primi anni della Restaurazione (correlati da una attenta analisi delle pene comminate per questo tipo di delitto) si veda M. ORTOLANI, *Quelques affaires d'assassinat devant le Sénat de Nice durant la Restauration Sarde 1814-1848*, in G.S. PENE VIDARI (a cura di), *Les Sénaats de la Maison de Savoie (Ancien régime - Restauration)*, Torino, Giappichelli Editore, 2001, pp. 55-97, in particolare pp. 84-97.

¹⁹ Il termine suicidio, troppo diretto ed inopportuno, nell'edizione in italiano delle *Regie Costituzioni* non era presente; per definire il delitto esse usavano l'espressione «quelli che si uccidono da sè stessi», cfr. M. RIBERI, *Droit criminel et peine capitale en Piémont de l'Annexion à la Restauration*, in F. BRIEGEL et S. MILBACH (sous la direction de), *Les Sénaats des Etats de Savoie. Circulation des pratiques judiciaires, des magistrats, des normes (XVI-XIX siècles)*, Roma, Carocci editore, 2016, pp. 198 e 199. Sulla repressione del delitto di tentato suicidio si veda il contributo di M. ORTOLANI, *Circulation des pratiques judiciaires entre Sénaats: l'exemple de la répression de la tentative de suicide sous la Restauration*, pp. 169-187, pubblicato nel volume appena citato.

diffamazione a mezzo di scritti e pubblicazioni (capo XII), il porto di armi vietate (capo XIII), l'usura e altri contratti illeciti (capo XIV) e il vagabondaggio e delitti annessi (capo XV). Va detto poi che, a livello di tecnica legislativa, le norme dedicate alle suddette "macrofattispecie" erano del tutto disomogenee e, infatti, se talune di esse erano minuziosamente regolate, la disciplina di altre era appena abbozzata e lasciava ampio spazio alla libertà interpretativa del giudice od all'integrazione da parte del *ius commune*. Ad esempio in tema di furto (fattispecie - quantitativamente- largamente predominante nella giurisprudenza) le *Regie Costituzioni* ponevano una normativa molto articolata ed accurata, non così diversa da quella contenuta in uno dei successivi codici che furono poi introdotti nel corso dell' '800 se non forse per una peculiare predilezione a regolare fattispecie particolari e settoriali e a rifuggire definizioni astratte (tendenza che, per altro, si manifesta nel legislatore ancora oggi, in campo penale ma non solo). Il capo IX del titolo XXXIV²⁰ riportava un'ampia casistica sanzionando il furto semplice, il furto domestico, il furto in luoghi sacri (modulando in questo caso la pena a seconda che il furto avesse avuto ad oggetto cose sacre²¹, ovvero cose non sacre ma destinate al culto²² o ancora cose né sacre né destinate al culto), il furto di piante o frutti nelle campagne, il furto commesso in occasione di incendi, naufragi od altre calamità naturali, l'abigeato e stabiliva inoltre i criteri per modulare la pena a seconda della eventuale recidività del ladro e dell'età dello stesso.

Per altri reati invece, pure gravi e molto diffusi, tale analiticità e completezza mancavano del tutto, mentre per altri ancora, come ad esempio l'adulterio o lo stupro²³, le *Regie Costituzioni* non contenevano alcuna normativa: ciò però non significava ovviamente che tali fattispecie non venissero considerate reati, semplicemente la disciplina di esse era lasciata alla giurisprudenza senatoria ed al diritto comune.

Vietato espressamente dalla legge sabauda (fin dalla seconda edizione del 1729) era invece il riferimento da parte dei giudici nelle proprie sentenze a «veruna opinione dei dottori....», ovvero

²⁰ Cfr. *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Stamperia reale, 1770, vol. II, lib. IV, tit. XXXIV, cap. IX artt. 1-19.

²¹ «Si avranno per sacre quelle cose, che sono consacrate, o solite a servire per usi sacri», *ivi*, art. 14, pp. 236 e 237.

²² «Per cose dedicate, o destinate al culto divino s'intenderanno i paramenti, i voti d'oro, o d'argento, le tovaglie, le candele, e i quadri, che sono degli Altari, il Cereo Pasquale, le lampade, i candellieri, o altri ori, ed argenti, o i denari d'elemosine», *ibidem*.

²³ Cfr. G.M. REGIS, *Dizionario legale teorico-pratico ossia corso di giurisprudenza civile e criminale*, 8 voll., voce *Adulterio, stupro, indizi*, vol. I, Torino, Nuova Stamperia di Giuseppe Favale, 1816, pp. 24 e 25, in cui l'autore afferma che «Negli adulterii concominati da ratto e violenza usò il Senato di estendere il di lui arbitrio insino alle pena capitale». Per un'analisi della repressione di questo tipo di crimini in età medievale negli Stati sabaudi si veda P. LEHMANN, *La répression des délits sexuels dans les Etats savoyards. Châtellenies des diocèses d'Aoste, Sion et Turin, fin XIII-XV siècle*, (Cahiers Lausannois d'Histoire médiévale, 39), Lausanne, Agostini Paravicini Bagliani, 2006, pp. 59-163.

alle tesi formulate dai giuristi²⁴. L'obiettivo lodevole di tale disposizione (poi ripresa dai codici successivi, e confluita nelle disposizioni del vigente codice di procedura civile²⁵), era evitare di attribuire, nella sostanza, valore "normativo" alle opinioni dei grandi autori della dottrina giuridica romana e medievale, e rendere così il sistema giuridico più certo, anche se non va taciuto che, nella prassi, essa fu talvolta disattesa²⁶. Ad esempio, ancora nel 1852, ricercando tra le sentenze emesse dal Magistrato d'appello di Torino è possibile riscontrare una sentenza relativa ad un processo per infanticidio in cui venne riportata una massima del giurista romano Paolo sull'impossibilità di condannare un imputato sulla base della sola confessione, quando vi siano oggettivi elementi che depongano verso la soluzione opposta: «sentenziava la Romana Giurisprudenza, per bocca del Giureconsulto Paolo "Non omnimodo confessus condemnari debet rei nomine, quae an in rerum natura esset incertum sit"»²⁷. Non va d'altronde dimenticato che i membri dell'alta magistratura sabauda continuarono ad avere, anche dopo la codificazione albertina del 1839, una solida e prevalente formazione romanistica.

Altro elemento che caratterizzava il diritto penale delle *Regie Costituzioni* era la decisa repressione di ogni forma di offesa alla religione cattolica con pene più severe delle coeve legislazioni degli altri Stati italiani ed europei, come poté rilevare un grande penalista lombardo della prima metà del XIX° secolo come Pellegrino Rossi:

Nelle leggi e costituzioni del Piemonte trovasi una disposizione penale contro coloro che danno carne da mangiare durante la Quaresima, e si minaccia la pena di morte ai giudei che osassero profferire un'imprecazione contro qualche Santo. Un giudeo che si fa lecito di danzare e di suonare un istrumento in sua casa durante la settimana Santa è condannato alla pena della frusta in pubblico. Tutti coloro che per un impeto d'ira profferiranno qualche ingiuria contraria al rispetto dovuto a Dio ed ai Santi, saran puniti con un anno d'imprigionamento; e se il reato è stato commesso per proponimento deliberato, si applicherà la pena di morte.²⁸

Gravi erano in effetti le sanzioni previste per i bestemmiatori e per chi avesse oltraggiato in pubblico le immagini dei santi o della Vergine (per i casi più gravi e "scandalosi" potevano arrivare

²⁴ Cfr. I. SOFFIETTI-C. MONTANARI, *op. cit.*, pp. 61-62.

²⁵ Cfr. C. FERRI (edizione a cura di), *Codice di procedura civile*, Bologna, Zanichelli editore, 2009, art. 118 disp. att. co. 3.

²⁶ Cfr. I. SOFFIETTI-C. MONTANARI, *op. cit.*, p. 61.

²⁷ ARCHIVIO DI STATO DI TORINO (d'ora innanzi A.S.TO.), *Sezioni Riunite*, fondo *Sentenze penali (dal 1848 al 1921)*, mazzo n. 1870, ff. 267 *recto* e *verso* e 268 *recto*. Proprio applicando tale noto brocardo, nel caso di specie il Magistrato d'appello di Torino dichiarò non convinta del reato di soppressione di infante la sig.ra Beretta Passeri Maria, nonostante la confessione resa questa.

²⁸ P. ROSSI, *Trattato di diritto penale*, nuova traduzione italiana con note ed addizioni dell'avvocato Enrico Pessina, Torino, Tipografia di Gaetano Bozza, 1859 (la prima edizione del trattato è del 1829 ed è in lingua francese), p. 35.

alla galera perpetua o alla morte), senza contare il processo postumo che era previsto per i suicidi i cui cadaveri (o talvolta le effigi) venivano appesi per spregio alla forca²⁹. Ciò ovviamente rispecchiava una società ancora nel complesso profondamente e radicatamente cattolica e i secolari rapporti tra la dinastia sabauda e la chiesa Cattolica, che si incrinarono seriamente solo a metà del XIX° secolo.

2.1. Il sistema sanzionatorio delle Regie Costituzioni.

Prima di descrivere le pene (e le regole che ne sottendevano l'applicazione) previste nelle *Regie Costituzioni* è necessario premettere (onde non incorrere in semplicistici fraintendimenti) che l'analisi di tale disciplina non è di per se sola sufficiente a fornire una rappresentazione completa del sistema sanzionatorio penale sabauda del XVIII° secolo. Come sopra esposto infatti le *Regie Costituzioni* erano ben lungi dal costituire un codice in senso moderno che, tra le sue peculiarità, ha la pretesa di vincolare alle sue disposizioni il giudice, riducendolo ad un supino applicatore della legge. Al contrario infatti la disciplina in esse contenuta costituiva solo la “base legale”³⁰ sulla quale si innestava poi l'interpretazione e l'autonomia dei magistrati i quali, con l'*arbitrium* loro attribuito, potevano in una certa misura aumentare, diminuire o addirittura mutare il tipo di sanzione rispetto a quella indicata nella legge principesca³¹.

Al netto della suddetta imprescindibile premessa, l'analisi delle pene contenute nelle *Costituzioni* è ugualmente utile poiché da esse emerge con chiarezza quale fosse l'ideologia che permeava l'ordinamento penale sabauda.

In un suo famoso saggio Francesco Mario Pagano definì la “pena” come la «pubblica vendetta» che veniva comminata contro il criminale dalla legge per «vendicare l'offeso e lo Stato», e che consisteva nella «perdita di un diritto per un diritto violato»³². Tale definizione descrive abbastanza bene la funzione che, anche nella legislazione settecentesca sabauda, la pena doveva

²⁹ Cfr. N. BIANCHI, *Storia della Monarchia piemontese...*cit., vol. I, pp. 132 e 134. Ovviamente il processo postumo al suicida si sarebbe concluso con un'assoluzione nel caso in cui fosse emerso che il defunto imputato si era tolto la vita in un momento in cui era privo del pieno possesso delle proprie facoltà mentali, trovandosi in stato di demenza o pazzia, cfr. A. LANGUI- A. LEGRIBE, *Histoire du droit pénal*, 2 voll., Paris, Cujas, vol. I, p. 12.

³⁰ S. BLOT-MACCAGNAN - M. ORTOLANI, *La peine dans les Royales constitutions du royaume de Piémont-Sardaigne au XVIII^e siècle*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», CXI (2013), 2, pp. 660-661.

³¹ Il concetto di *arbitrium* e l'applicazione di esso nei giudizi penali sabaudi sarà oggetto di più approfondite riflessioni negli ultimi paragrafi di questo capitolo dedicati allo studio dell'applicazione del diritto penale da parte della magistratura senatoria.

³² F. M. PAGANO, *Considerazioni sul processo criminale*, Milano, Dalla stamperia e fonderia al genio tipografico, 1801, p. 23.

assolvere, ovvero quella di una vendetta pubblica³³ volta a retribuire il reo per il “male” commesso e volta nel contempo a farne un esempio che potesse disincentivare gli altri consociati dal commetterlo in futuro³⁴.

Il titolo del libro IV delle Regie Costituzioni specificamente dedicato alle pene (e rubricato proprio «Delle pene») era il venticinquesimo. In esso vennero per prima cosa inserite una serie di disposizioni di carattere generale relative alla modulazione della pena.

La principale circostanza che poteva determinare un aumento od una diminuzione della sanzione prevista era l'età del reo. Il discrimine individuato dall'art. 1 del predetto capo era 20 anni: se si fosse commesso un reato prima di aver raggiunto tale età non sarebbe stata comminata la pena prevista in via ordinaria per quel dato crimine ma «altre proporzionate all'età, malizia, e circostanze dei delitti, eccettuatine i casi, ne' quali è stata per essi specialmente prescritta una pena certa»³⁵. Tale norma di carattere generale non trovava ovviamente applicazione per le fattispecie penali per cui le *Regie Costituzioni* stabilivano delle sanzioni *ad hoc* in caso di loro commissione da parte di “giovani” criminali. Un meccanismo assai più complesso era per esempio stabilito per il furto: se il ladro al momento della commissione del furto avesse avuto tra i 20 e i 25 anni andava incontro alle pene ordinarie per esso previste, se avesse avuto tra i 18 e i 20 anni beneficiava di una prima diminuzione quantitativa di pena, se avesse avuto tra i 14 e i 18 anni veniva sottoposto ad un'altra tipologia di pena (ovvero la catena a tempo invece della galera) e se avesse infine avuto meno di 14 anni sarebbe stato punito ad arbitrio del Senato³⁶. E' interessante notare che il diritto sabaudo non contemplava (differentemente ad esempio dal diritto francese) un'età sotto il quale un soggetto era considerato penalmente non imputabile ed anche sotto i 14 anni si era in ogni caso passibili di sanzione, seppur ridotta³⁷.

Oltre all'età del reo, anche il sesso e la classe sociale influivano nella determinazione della pena. Le donne infatti non erano quasi mai soggette alle pene ordinarie, ma godevano di un trattamento privilegiato poiché se avessero commesso un delitto comportante la pena della galera, della catena o dei tratti di corda, tali sanzioni sarebbero state convertite nelle meno gravi pene della

³³ Cfr. N. BIANCHI, *Storia della Monarchia piemontese...cit.*, vol. I, p. 130.

³⁴ «Si suole la pena definire un castigo, che il Sovrano minaccia contro quelli tra i suoi sudditi, che sono disposti a violare le Leggi [...] specialmente per la sicurezza e la tranquillità della società», G.M. REGIS, *Dizionario legale teorico-pratico ...cit.*, 8 voll., vol. VII, voce *Pena*, p. 93.

³⁵ *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Stamperia reale, 1770, vol. II, lib. IV, tit. XXV, art. 1, p. 144.

³⁶ *Ivi*, tit. XXXIV, cap. IX, art. 2, p. 230.

³⁷ S. BLOT-MACCAGNAN - M. ORTOLANI, *op. cit.*, p. 670.

fustigazione, del bando o del carcere per il tempo «che si stimerà corrispondente, e proporzionata alla qualità del sesso, delle persone, e del caso»³⁸.

I nobili invece non potevano essere condannati a pene infamanti (sanzione che in sostanza comportava l'impossibilità di ricoprire qualunque incarico o ruolo pubblico o onorifico) e le stesse sarebbero state «permutate in altre più proprie, ma conformi al loro delitto [...]»³⁹.

Dal punto di vista strettamente giuridico appare invece assai interessante l'art. 5 del titolo dedicato alle pene, che disciplinava il concorso di reati:

Occorrendo, che un reo abbia commesso più delitti, la pena del più grave di essi non assorbirà quella, che resta prescritta per gli altri, ma si condannerà in tutte le pene, ove siano eseguibili, prescritte per ognuno de' suddetti delitti⁴⁰.

In sostanza la condotta criminosa posta in essere dal reo non veniva mai considerata unitariamente, ma ciascun delitto eventualmente commesso manteneva la propria autonomia e la sanzione finale si doveva calcolare sommando le singole pene comminate per ciascuna delle violazioni integrate.

Dall'analisi di tale articolo (e mutuando alcuni istituti e concetti propri dalla penalistica contemporanea) si può affermare che le *Regie Costituzioni* risolvessero il problema del concorso di reati applicando la regola del cd. "cumulo materiale" e del divieto dell'istituto dell' "assorbimento"⁴¹: in tal modo reati formalmente distinti ma uniti, ad esempio, da un unico disegno criminoso, sarebbero stati puniti autonomamente "sommando" poi semplicemente le sanzioni per ciascuno di essi comminate. Quanto fosse penalizzante tale meccanismo è lampante, ed è indicativo di un sistema penale che aveva come primario obiettivo quello di retribuire il reo per la propria condotta anche con condanne del tutto sproporzionate rispetto al fatto e al danno sociale e privato effettivamente arrecato.

³⁸ *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà*, 2 voll., Torino, Stamperia Reale, 1770, vol. II, lib. IV, tit. XXV, art. 3, p. 145.

³⁹ *Ivi*, art. 4, p. 145.

⁴⁰ *Ivi*, art. 5, p. 146.

⁴¹ L'attuale ordinamento penale italiano applica tale regola solo nel caso di concorso materiale di reati, ovvero quando ci si trova a giudicare reati commessi con «più azioni o omissioni» (art. 71 c.p.), mentre fa ricorso all'istituto -assai più favorevole per il condannato- del cd. "cumulo giuridico" (che si risolve nell'applicazione della pena prevista per il reato più grave aumentata sino al triplo, cfr. art. 81 c.p.), in caso di concorso formale di reati, che si ha quando più reati sono stati commessi con una sola azione od omissione. Ancora diverso è il cd. "principio dell'assorbimento" o della "consunzione" sulla base del quale «la commissione di un reato che sia strettamente funzionale ad un altro e più grave reato comporta l'assorbimento del primo reato nel reato più grave», G. MARINUCCI- E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale*, Milano, Giuffrè editore, 2006, pp. 390-391 e pp. 400-414.

Passando poi all'analisi delle sanzioni previste dalle *Regie Costituzioni* non si può che cominciare dalla pena di morte.

Come ci si può aspettare da una normativa di *Ancien Régime* (dove a prevalere era senz'altro la volontà di fare del reo un esempio che potesse dissuadere tutti gli altri sudditi dal recare turbamento all'ordine sociale costituito⁴²), tale pena veniva comminata in un numero rilevante di fattispecie quali ad esempio bestemmie, omicidi, grassazioni, infanticidi, falsi monetari, furti sacrileghi e in caso -di recidiva- anche per i furti semplici⁴³. Essa veniva prevalentemente eseguita con l'impiccagione del reo (con l'eccezione dei falsari, per i quali le *Regie Costituzioni* prevedevano lo strangolamento e il successivo rogo del cadavere⁴⁴) ed il dispositivo delle condanne era generalmente del seguente tenore:

Il Senato [...] pronunzia doversi condannare, come condanna [...] per gli avanti ascritti delitti, ad essere pubblicamente appiccato per la gola, sinché l'anima sia separata dal corpo⁴⁵.

Ad essere precisi, l'impiccagione era l'ordinaria modalità di esecuzione della condanna a morte per i casi meno gravi poiché invece, qualora il delitto fosse stato commesso con modalità particolarmente feroci e barbare⁴⁶, la giustizia sabauda rispondeva in modo parimenti barbaro riportando in auge un supplizio (di medievale memoria) quale quello della ruota⁴⁷, reso ancora più cruento dalla previa tortura del condannato con le tenaglie infuocate⁴⁸. In entrambi i casi, prima

⁴² Cfr. J. -M. CARBASSE, *Histoire du droit pénal et de la justice criminelle*, Paris, Presses Universitaires de France, 2000, pp. 260-261.

⁴³ S. BLOT-MACCAGNAN - M. ORTOLANI, *op. cit.*, pp. 662-663.

⁴⁴ Cfr. *ivi*, p. 667.

⁴⁵ Sentenza pronunciata dal Senato di Torino il 19 aprile 1817 contro Guglielmo Vassallo, imputato di una grassazione commessa a Mondovì il 12 gennaio dello stesso anno e condannato alla pena di morte per impiccagione, A.S.TO., *Sezioni riunite*, fondo *Senato di Piemonte*, *Sentenze*, mazzo 131, f. 280 *recto*.

⁴⁶ Si veda ad esempio la sentenza pronunciata dal Senato di Torino il 23 giugno 1817 contro Antonio Sartore, imputato di essere l'autore di due grassazioni (una delle quali conclusasi con l'omicidio della vittima) e condannato alla pena della morte a mezzo della ruota, A.S.TO., *Sezioni Riunite*, fondo *Senato di Piemonte*, *Sentenze*, mazzo n. 131, f. 480 *recto*.

⁴⁷ Secondo quanto riporta il Pertile, la pena della ruota era, tra tutte le modalità d'esecuzione della condanna a morte, «a ragione reputata il massimo dei tormenti; nella quale si rompevano le membra al condannato e poi, legatolo colle braccia e colle gambe aperte e distese sopra una ruota che piantavasi in cima ad un palo lo si lasciava così miseramente finire», A. PERTILE, *Storia del diritto italiano. Dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, vol. 5, *Storia del diritto penale*, Padova, Premiata stabilimento tipografico alla Minerva dei fratelli Salmin, 1876, p. 267.

⁴⁸ Tale feroce modalità di esecuzione della pena di morte fu applicata per i casi più gravi sino al 1831, quando venne abolita da Carlo Alberto. Il supplizio delle tenaglie sembra invece che fosse reso (per quanto possibile...) meno tremendo grazie all'opera della Confraternita della Misericordia, cui veniva concesso di coprire le tenaglie roventi con una spugna inzuppata d'acqua, cfr. C. DIONISOTTI, *Storia della Magistratura piemontese*, vol. II, Torino, Roux e Favale, 1881, p. 11, nota 1.

dell'estremo supplizio, era inoltre prescritto che il condannato avrebbe dovuto subire la tortura per ottenere informazioni sull'esistenza di eventuali complici del delitto. Quando poi la tortura venne abolita, con il regio editto del 10 maggio 1814, essa venne sostituita con un semplice interrogatorio; proprio l'editto appena citato infatti prevedeva (all'art. 3) che

Qualora nelle nostre costituzioni veniva prescritta la tortura nel capo de' complici, supplirà alla medesima un interrogatorio da darsi ai rei dopo la lettura della sentenza, in cui dopo aver rappresentato ai medesimi che per essi la lor sorte è decisa, e la causa è finita, si ammoniscano a dichiarare la verità, scoprire i complici non tanto dei delitti per cui furono condannati, quanto di tutti gli altri, che potessero aver commessi, e non dedotti in processo⁴⁹.

Non potendo più utilizzare la tortura per “estorcere” informazioni dagli imputati si pensò infatti con tale sistema di far leva sulla naturale propensione dei condannati di volersi sgravare la coscienza, e non è difficile avvertire in questa disposizione un significato (soprattutto quando la condanna consisteva proprio nella morte) quasi religioso.

Alcune esemplarità seguivano anche dopo la morte del condannato poiché nelle sentenze veniva sempre previsto (almeno sino al 1831) che il cadavere fosse letteralmente squartato in modo da poter poi appendere i resti delle spoglie nei luoghi in cui il reo si era reso protagonista di azioni criminose⁵⁰. Va però detto che secondo il Dionisotti «la riduzione del cadavere in quarti si ordinava, ma non si eseguiva; e ciò sin dalla metà dello scorso secolo [settecento; n.d.r.], essendosi fatto servire di pretesto che il cadavere dovesse servire per la scuola anatomica»⁵¹.

Per ordine di gravità, dopo la pena di morte seguivano le pene detentive, ovvero, la galera (perpetua o a tempo) e la pena della catena (sempre a tempo).

La galera consisteva anticamente nell'imprigionamento dei condannati su delle navi in cui gli stessi erano costretti a svolgere la funzione di rematori (da qui il nome della sanzione, che deriva proprio dalle “galee”⁵²), tuttavia nel regno di Sardegna, già a partire dal XVIII° secolo⁵³, i condannati a questo tipo di pena venivano rinchiusi, sulla terraferma, in dei “bagni penali”, ovvero

⁴⁹ *Regio editto del 10 giugno 1814 portante l'abolizione della tortura ed infamia con indulto*, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti ed altri provvedimenti de' Magistrati ed Uffizi*, vol. I, Torino, Della Stamperia Davide e Picco, 1814, p. 46.

⁵⁰ Sempre nel dispositivo della sentenza contro Antonio Sartore (vedi nota 42) leggiamo, dopo la comminazione del supplizio della ruota: «...e, fatto il suo corpo cadavere, [il Senato; n.d.r.] manda ridursi in quarti da affiggersi ai luoghi, e ne' modi soliti», A.S.TO, *Sezioni Riunite*, fondo *Senato di Piemonte*, *Sentenze*, mazzo n. 131, f. 480 *recto*.

⁵¹ C. DIONISOTTI, *Storia della Magistratura piemontese...cit.*, p. 11, nota 1.

⁵² Cfr. J. -M. CARBASSE, *Histoire du droit pénal...cit.*, pp. 266-267.

⁵³ Cfr. S. BLOT-MACCAGNAN - M. ORTOLANI, *op. cit.*, p. 663.

in strutture convertite in luoghi di contenzione (spesso siti in prossimità di porti) in cui i “galeotti” erano sottoposti ai lavori forzati.

La “catena” consisteva invece nella semplice condanna ai lavori forzati, che i detenuti dovevano svolgere, per l'appunto, incatenati. A differenza della galera, che sovente era perpetua o che comunque veniva comminata per un numero considerevole di anni (a seconda del reato commesso), la catena era sempre a tempo e quasi mai superiore a qualche anno. Se la galera veniva quindi utilizzata per sanzionare delitti gravi, quali le grassazioni (sempre che le circostanze del delitto non suggerissero di comminare la pena della morte) e i furti recidivi, la catena veniva comminata in casi meno gravi, quali, ad esempio, i furti semplici⁵⁴. Anche l'esecuzione delle suddette pene detentive veniva nuovamente accompagnata da talune esemplarità, quali, ad esempio quella «di essere condotto per li luoghi soliti colla catena al piede»⁵⁵ (nel caso di condanna alla catena) oppure «di essere condotto per i luoghi soliti con remo in spalla»⁵⁶ (nel caso di condanna alla galera) allo scopo di mostrare a tutti i sudditi il destino che spettava ai rei (talvolta in caso di condanna alla galera perpetua, i condannati dovevano recarsi, trascinati dal boia, fin sotto il patibolo portando un remo in spalla e un laccio al collo⁵⁷).

Ancora a fine '700 (e successivamente dopo la restaurazione) erano inoltre ancora applicate, seppur in un numero assai ristretto di casi, alcune pene corporali quali la fustigazione in pubblico⁵⁸ e i tratti di corda, supplizio quest'ultimo che rappresentava, nel XIX° secolo, quasi un *unicum* proprio della legislazione sabauda⁵⁹.

⁵⁴ Cfr. *ivi*, p. 665.

⁵⁵ Sentenza pronunciata dal Senato di Torino il 6 dicembre 1817 contro Giovanni Battista Fiorio, imputato di un tentato furto e condannato alla pena di catena per anni due, A.S.TO, *Sezioni Riunite*, fondo *Senato di Piemonte*, *Sentenze*, mazzo n. 131, f. 998 *verso*.

⁵⁶ Sentenza pronunciata dal Senato di Torino il 22 ottobre 1817 contro Irene Patetta, imputata di complicità in un furto aggravato e condannata alla pena della galera per anni 5, A.S.TO, *Sezioni Riunite*, fondo *Senato di Piemonte*, *Sentenze*, mazzo n. 131, ff. 855 *recto* e *verso*.

⁵⁷ Cfr. sentenza pronunciata dal Senato di Torino il 18 aprile 1820 contro Giovanni Battista Ardara, imputato di complicità omicidio e condannato alla pena della galera perpetua, A.S.TO, *Sezioni Riunite*, fondo *Senato di Piemonte*, *Sentenze*, mazzo n. 134, f. 459.

⁵⁸ Si veda ad esempio la pronuncia del Senato di Nizza del 3 marzo 1815 con cui venne condannato Paulin Rainaud alla «duplice fustigazione» per aver rubato due ruote di un carro, cfr. ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DES ALPES-MARITIMES (d'ora innanzi A.D.A.-M.), Senat de Nice, "Sentenze criminali" (jugements en matière criminelle et correctionnelle) (23 août 1814 - 30 décembre 1817), 1 registre, 02 FS 0875, f. 6, n. 12.

⁵⁹ Cfr. S. BLOT-MACCAGNAN, M. ORTOLANI, *op. cit.*, p. 663.

Vi erano infine delle sanzioni pecuniarie che colpivano i delitti più leggeri⁶⁰ o che invece, come la confisca⁶¹, costituivano pene accessorie di reati più gravi, ma esse erano decisamente contenute nel numero, come tipicamente accadeva nella gran parte delle legislazioni penali principesche sei-settecentesche⁶².

L'apparato penale appena delineato aveva quindi come scopo primario quello di intimidire i rei, prevedendo sanzioni dure, sproporzionate rispetto alla gravità del delitto commesso, e "spettacolarizzate"⁶³. La pena, come ebbe a rilevare Mario Sbriccoli, in un simile contesto assume il significato di «*signum imperi seu potestatis*, dispositivo di giustizia, mezzo di esempio e dissuasione, oggetto ed occasione di *arbitrium*»⁶⁴, strumento indispensabile non solo per mantenere l'ordine pubblico ma soprattutto per manifestare l'autorità del sovrano.

3. Le riforme di inizio secolo: l'occupazione francese e la breve parentesi austro-russa.

Il 9 dicembre 1798 (19 frimaio anno VII) Carlo Emanuele IV, pressato dall'avanzare delle truppe francesi, firmò dinnanzi al generale Barthélemy Joubert (comandante dell'Armata d'Italia) il proprio atto di abdicazione, formalizzando così la perdita dei propri dominî "continentali" e fornendo una valida copertura giuridica agli occupanti (lo stesso atto di abdicazione recava infatti

⁶⁰ Veniva per esempio sanzionato con la pena di 100 scudi chi avesse stampato un libro senza aver previamente ottenuto la licenza dalla autorità pubbliche a ciò preposte, cfr. *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Stamperia reale, 1770, vol. II, lib. IV, tit. XXXIV, cap. XVI, art. 11, p. 285.

⁶¹ Tipico esempio era la confisca dei beni del reo di lesa maestà che accompagnava la condanna a morte di quest'ultimo, cfr. *ivi*, cap. II, art. 5, pp. 202-203.

⁶² L'uso delle sanzioni pecuniarie in campo penale, assai diffuse nel medioevo, era tra l'altro sostenuto dai pensatori giusnaturalisti e illuministi (come ad esempio Montesquieu e Bentham) ma solo a condizione che l'ammontare delle stesse fosse proporzionato al patrimonio del reo, di modo da evitare l'insorgere di sperequazioni di fatto tra i condannati abbienti e non abbienti, cfr. L. GOISIS, *La pena pecuniaria. Un'indagine storica e comparativa. Profili di effettività della sanzione*, Milano, Giuffrè editore, 2008, pp. 16-19.

⁶³ Cfr. N. BIANCHI, *Storia della Monarchia piemontese...cit.*, vol. I, pp. 130-137.

⁶⁴ M. SBRICCOLI, *Giustizia criminale*, in M. FIORAVANTI (a cura di), *Lo stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Bari, Edizioni Laterza, 2002, p. 171.

l'espresso ordine, rivolto ai sudditi sabaudi, di obbedire al Capo dell'armata francese)⁶⁵. Dopo appena tre mesi lo stesso Carlo Emanuele IV disconobbe dal proprio esilio in Sardegna la suddetta abdicazione, adducendo quale motivo di invalidazione la minaccia delle armi cui sarebbe stata sottoposta la sua persona e la stessa famiglia reale⁶⁶, ma era tardi: anche i territori del Piemonte, dopo quelli di Nizza e Savoia (già caduti senza troppa difficoltà nel 1792⁶⁷), erano oramai sotto il controllo francese.

Lo stesso giorno in cui venne sottoscritto l'atto di abdicazione del Re, il generale Joubert si preoccupò di nominare un Governo Provvisorio scegliendone i componenti tra i cittadini piemontesi «che coi loro sperimentati talenti della libertà hanno data la più sicura garanzia del loro amore per lo pubblico bene, e dello zelo, che metteranno a soddisfare ai sagri doveri, che verranno loro confidati»⁶⁸. Per ricoprire questa nuova istituzione (cui venne affidato il compito di governare tutto il Piemonte, con l'eccezione delle città e delle zone direttamente occupate dall'esercito francese⁶⁹), il Comandante dell'Armata francese selezionò alcuni esponenti di spicco della società sabauda, tra

⁶⁵ Merita, per la rilevanza che questo atto («consentito e decretato» da Carlo Emanuele IV ed «Approvato, ed accettato» dal generale Joubert) ha rivestito, riportare il testo degli articoli più significativi. Il testo integrale dello stesso è consultabile in *Raccolta delle Leggi, Provvidenze, e Manifesti pubblicati dai governi francese e dalla municipalità di Torino unitamente alle lettere pastorali del citt. arciv. di Torino*, Torino 1799 (anno VII), pp. 4-6:

«Articolo 1. Sua Maestà dichiara di rinunciare all'esercizio di qualunque potere, e prima di tutto ordina a tutti i suoi Sudditi, qualunque essere possano, d'ubbidire al Governo provvisorio, che sarà stabilito dal Generale Francese.

Articolo 2. Sua Maestà ordina all'Armata Piemontese di riguardarsi come parte integrante dell'Armata Francese in Italia, e di ubbidire al suo Generale in capo, come se fosse la sua stessa persona. [...]

Articolo 4. Sua Maestà ordina al Governatore della Città di Torino di ricevere, e fare eseguire esattamente tutti gli ordini, che il Generale Francese Comandante la Cittadella giudicherà a proposito di dargli per mantenere la pubblica tranquillità.

Articolo 5. Non si cambierà nulla a tutto ciò, che ha rapporto al culto Cattolico, ed alla sicurezza degli individui, e delle proprietà.[...]. I Piemontesi non potranno sotto di alcun pretesto essere accusati, o richiesti per discorsi, scritti, o fatti politici anteriori al presente atto». Chiudevano il breve atto, composto in tutto da 10 articoli, una serie di assicurazioni per il Re e per la Famiglia Reale, affinché potessero trasferirsi in sicurezza in Sardegna».

⁶⁶ Cfr. M. CARASSI, *Metamorfosi delle forme di Governo nel Piemonte Repubblicano*, in A.A.V.V., *Dal Trono all'albero della Libertà*, Atti del convegno, Torino 11-13 settembre 1989, 1, Roma 1991, p. 110.

⁶⁷ Sembra anzi, da quanto riportato da Nicomede Bianchi, che i francesi siano stati accolti -almeno in Savoia- come dei liberatori: «I Savoiaardi accolsero i Francesi come liberatori. Luccicavano ancora fuor dalle mura le baionette piemontesi, che già in Ciambèri si festeggiava la caduta del Governo regio. Montesquieu vi fece il suo ingresso il 24 settembre a capo di mille cinquecento soldati e quattro cannoni. Il Sindaco, nel presentargli le chiavi delle porte della città, gli disse: "noi non siamo un popolo conquistato, ma un popolo liberato»; N. BIANCHI, *Storia della Monarchia piemontese. Dal 1773 al 1861*, 4 voll., Roma-Torino-Firenze, Fratelli Bocca, 1878, vol. II, p. 16.

⁶⁸ *Decreto del Generale in Capo dell'Armata d'Italia*, 19 frimaio anno VII (9 dicembre 1798), in *Raccolta delle Leggi, Provvidenze, e Manifesti pubblicati dai governi francese...cit.*, pp. 6-7.

⁶⁹ *Ivi*, p. 7.

cui Giacomo Ugo Botton di Castellamonte, Luigi Colla, Giuseppe Cavalli conte di Olivola e Pietro Gaetano Galli conte Della Loggia.⁷⁰

Il giorno successivo al proprio insediamento (10 dicembre 1798), con un proclama decisamente polemico contro il passato regime nei toni, ma assai conservativo nella sostanza, il Governo Provvisorio ordinò a tutti i cittadini di osservare (almeno provvisoriamente) le «Leggi dell'antico Governo» e confermò *in toto* il già vigente ordinamento giudiziario, con la sola precisazione che gli atti dei magistrati avrebbero dovuto essere effettuati «a nome della Nazione Piemontese» e datati secondo il calendario rivoluzionario francese⁷¹.

Pertanto in questo primo momento, a differenza di quanto era accaduto in Savoia e nel Nizzardo, il Senato di Piemonte, le Prefetture, le Giudicature, e la miriade di magistrature speciali risultanti dalle *Regie Costituzioni* (nell'edizione emanata nel 1770 da Carlo Emanuele III) sopravvissero e, in effetti, non subirono alcuno spoglio significativo delle proprie attribuzioni.

Le ragioni di quella che, a prima vista, potrebbe apparire un'anomalia sono presto dette: il neo-insediato Governo Provvisorio si trovò a dover fronteggiare problematiche assai più impellenti della riforma dell'ordinamento giudiziario quale -ad esempio- la tragica situazione finanziaria in cui versava il Piemonte⁷²; inoltre esso fu costretto ad operare sin dalla sua genesi in un contesto assai “precario” poiché, da un lato, a Parigi il Direttorio doveva ancora prendere una decisione definitiva circa l'eventuale annessione del Piemonte alla Francia⁷³, e dall'altro in molte parti del territorio si registravano in continuazione dei focolai di insurrezione contro il nuovo Governo e contro i francesi, che aumentavano di intensità con l'avvicinarsi dell'armata austro-russa inviata in Piemonte in opposizione all'espansione francese⁷⁴. Non va infatti dimenticato che in questo periodo il Piemonte (al di là dei retorici e fin troppo ottimistici proclami dei francesi e del Governo provvisorio) fu nei fatti interessato da una vera e propria guerra civile, che vide contrapporsi (con

⁷⁰ Gli altri membri, oltre a quelli citati, che vennero chiamati a comporre la prima formazione di questo Governo furono Francesco Favrat barone di Bellevaux, Felice Giovanni San Martino conte della Motta, Felice Clemente Fasella, Giovanni Battista Bertolotti, Giuseppe Fava, Giovanni Battista Agostino Bono, Francesco Brayda, Stefano Giovanni Rocci, Innocenzo Maurizio Baudisson e Giuseppe Felice Sartoris. Cfr. *Decreto del Generale in Capo dell'Armata d'Italia*, 19 frimaio anno VII (9 dicembre 1798), in *ibidem*.

⁷¹ *Proclama del Governo Provvisorio al popolo piemontese*, 20 frimaio anno VII (10 dicembre 1798), in *ivi*, pp. 8-10.

⁷² G. VACCARINO, *Introduzione*, in F. BONGIOANNI, *Mémoires d'un Jacobin (1799)*, Torino, Deputazione subalpina di Storia patria, 1958, p. XXXI. Significativa appare in quest'ottica i molteplici interventi legislativi che verranno adottati in politica monetaria.

⁷³ *Ivi*, p. XXX.

⁷⁴ Come era in effetti prevedibile, le sollevazioni anti-francesi più significative si registrano nei territori di più antica dominazione sabauda, mentre non si verificarono in quelle province di più recente acquisto strappate allo stato di Milano a metà del XVIII° secolo, cfr. G. VACCARINO, *Torino attende Suvarov (aprile-maggio 1799)*, Torino, Deputazione subalpina di Storia patria, 1971, p. 7.

forze abbastanza equilibrate) da un lato gli occupanti transalpini ed i vecchi giacobini piemontesi (che già avevano partecipato alle congiure antimonarchiche del 1794 e del 1797 e che, tra l'altro, erano guardati con sospetto da Parigi perché considerati troppo estremisti) e dall'altro i nostalgici della monarchia e gran parte dell'aristocrazia, del clero e della popolazione rurale⁷⁵.

Ciononostante, tra il 1798 ed il 1799 qualche significativo intervento nel campo del diritto da parte del Governo Provvisorio ci fu, come dimostra, ad esempio, il decreto del 17 dicembre 1798 (27 frimaio anno VII) con cui venne abolita la tortura «di ogni specie, e in qualunque caso» essendo essa «fra le barbare istituzioni la più analoga al genio crudele del dispotismo», e con cui parimenti furono aboliti «tutti i vincoli di Fidecommissio, e Primogenitura stabiliti tanto per atti fra vivi, che per ultima volontà»⁷⁶, o come il provvedimento del 24 dicembre 1798 (4 nevoso anno VII) in tema di legislazione commerciale⁷⁷.

Omettendo di considerare un altro decreto di secondaria importanza, emesso sempre in data 17 dicembre 1798 (27 frimaio anno VII) in tema di reati legati ai giochi d'azzardo (la cui cognizione venne attribuita al Senato di Torino, ora eloquentemente appellato «Senato Nazionale»⁷⁸), per quanto concernette più propriamente l'ordinamento giudiziario fu significativo il provvedimento adottato dal Governo Provvisorio il 27 dicembre 1798 (7 nevoso anno VII) che introdusse una nuova magistratura, il Tribunale di Alta Pulizia⁷⁹. Tali tipo di tribunali vennero stabiliti nelle città di Torino, Ivrea, Mondovì, Asti, Novara, Alessandria e Casale (ognuno dotato di una precisa competenza territoriale⁸⁰) ed erano, *ratione materiae*, competenti a giudicare reati di natura politica⁸¹, ovvero i soggetti accusati di «lesa Nazione» o di essere “nemici della Patria” (per tali intendendosi chiunque avesse «tenuto viva la speranza del prossimo ristabilimento dell'espellita famiglia dei tiranni, che poch'anzi ci opprimeva, e cercasse con falso allarme ed oscuri raggiri di

⁷⁵ Cfr. *ivi*, p. 17.

⁷⁶ *Decreto del Governo provvisorio piemontese*, 27 frimaio anno VII (17 dicembre 1798), in *Raccolta delle Leggi, Provvidenze, e Manifesti pubblicati dai governi francese...cit.*, p. 33.

⁷⁷ Cfr. *Decreto del Governo provvisorio piemontese*, 4 nevoso anno VII (24 dicembre 1798), in *ivi*, p. 60. Tale provvedimento abolì le Regie Patenti del 29 Agosto 1797 così togliendo ogni impedimento giuridico alla libera circolazione delle lettere di cambio.

⁷⁸ *Decreto del Governo provvisorio piemontese*, 27 frimaio anno VII (17 dicembre 1798), in *ivi*, pp. 33-34.

⁷⁹ Cfr. *Decreto del Governo provvisorio piemontese*, 7 nevoso anno VII (27 dicembre 1798), in *ivi*, pagg. 68-72. Cfr. anche M.P. NICCOLI, *Ordinamento giudiziario in epoca francese*, in A.A.V.V., *Dal Trono all'albero della Libertà...cit.* pp. 207-208.

⁸⁰ Cfr. *ivi*, p. 69.

⁸¹ E' interessante notare che, nonostante il cambio di Governo, persiste la tendenza a costituire magistrature speciali e ad attribuire ad esse anche competenze amministrative. Allo stesso Tribunale di Alta pulizia venne infatti anche attribuito il potere di individuare i beneficiari di alcuni sussidi e di stabilirne pure l'ammontare, cfr. M. CARASSI, *op. cit.*, p. 126.

rendere odioso il Governo Repubblicano»⁸². Due giorni dopo venne reso noto l'elenco dei soggetti chiamati a comporre i predetti Tribunali (molti avvocati, ma anche medici, architetti e ingegneri scelti «sulla scorta delle assicurate notizie, ed informazioni raccolte dalle rispettive Comuni sulla moralità, capacità e patriottismo»⁸³) ed è significativo che già il 31 dicembre 1798 il Governo Provvisorio sia stato costretto ad emettere un nuovo provvedimento per vietare espressamente alle Comunità locali di sostituire i giudici da esso appena nominati con altri soggetti del luogo.

Nuove riforme più specifiche all'ex ordinamento giudiziario sabauda continentale si ebbero in effetti solo nel 1799. Per prima cosa il vecchio Senato di Piemonte (ora «Senato Nazionale») venne diviso in quattro classi, due deputate al diritto civile (con presidenti Avogadro e Pateri) e due deputate al diritto penale (con presidenti Virginio e Francesetti)⁸⁴. Venne inoltre abolita la giurisdizione del Vicariato di Torino (antica magistratura sabauda incaricata di sanzionare i reati cd. bagatellari che turbassero l'ordine pubblico⁸⁵) e, in suo luogo, venne istituito, nell'ambito dell'Ufficio di Pulizia di Torino, un Tribunale correzionale con il compito di procedere «contro de' rei in via sommaria, e pronta, e li giudicherà quindi col voto di tre almeno dei cinque soggetti» che li componevano, «colla facoltà di condannare li rei sino alla pena d'anni due di ferri»⁸⁶.

Al di là però dei predetti provvedimenti, del tutto secondari ed ancillari, dirompente fu invece quanto stabilito dal Governo Provvisorio con decreto del 19 marzo 1799 (29 ventoso anno VII) con cui

Tutta la giurisdizione in materia criminale già appartenente al Senato con riguardo alle Cause de' ritenuti in vigor delle leggi dell'antico governo è provvisionalmente conferta alli Tribunali d'Alta Pulizia [...] pel rispettivo distretto loro fissato col Decreto delli 7 passato Nevoso. Resta in conseguenza anche sospesa in tal parte la giurisdizione del Tribunale civile, e criminale d'Alessandria e del Consiglio di Giustizia di Novara⁸⁷.

⁸² *Ivi*, p. 68.

⁸³ *Decreto del Governo provvisorio piemontese*, 9 nevoso anno VII (29 dicembre 1798), in *Raccolta delle Leggi, Provvidenze, e Manifesti pubblicati dai governi francese...cit.*, pp. 81-82.

⁸⁴ *Decreto del Governo provvisorio piemontese*, 3 piovosso anno VII (27 gennaio 1799), in *ivi*, p. 174.

⁸⁵ Cfr. D. BALANI, *Il Vicario tra città e Stato. L'ordine pubblico e l'annona nella Torino del Settecento*, Torino, Deputazione subalpina di Storia patria, 1987, p. 44.

⁸⁶ *Decreto del Governo provvisorio piemontese*, 15 piovosso anno VII (13 febbraio 1799), in *Raccolta delle Leggi, Provvidenze, e Manifesti pubblicati dai governi francese...cit.*, pp. 199-200.

⁸⁷ *Decreto del Governo provvisorio piemontese*, 29 ventoso anno VII (19 marzo 1799), in *Raccolta delle leggi, provvidenze, e manifesti emanati dai governi francese e provvisorio e dalla municipalità di Torino*, II, Torino 1799, pp. 29-35.

Tale atto era infatti, nelle intenzioni del Governo Provvisorio, chiaramente prodromico al definitivo superamento anche in Piemonte (come già era avvenuto pochi anni prima in Savoia ed a Nizza) della magistratura senatoria (che questo provvedimento lasciò momentaneamente sopravvivere solo per la cognizione delle cause già pendenti davanti ad esso e dei contumaci), percepita, e non a torto, come una magistratura di chiaro stampo di “antico regime” e strettamente legata alla dinastia sabauda.

Nell’attesa di riformare anche la normativa penale sostanziale e processuale venne quindi stabilito che i Tribunali di Alta Pulizia (istituiti appena un anno prima e a cui un successivo decreto attribuì pure la cognizione per i reati di stampa)⁸⁸ dovessero giudicare secondo la procedura già utilizzata dal Senato ma con un’importante differenza: la decisione della causa doveva sempre avvenire collegialmente, con una maggioranza di tre giudici sui cinque che componevano il collegio, in modo da scongiurare il tanto temuto “arbitrio” ricollegato alla figura del giudice singolo⁸⁹.

Il precipitare degli eventi bellici, con la dichiarazione di guerra dell’Austria presentata a Parigi il 02 aprile 1799, diede un netto impulso alle riforme poiché, uscendo dall’ambiguità che lo aveva contraddistinto sulla questione piemontese, il Direttorio decise infatti di sciogliere il Governo Provvisorio nominando al suo posto, quale «Commissario politico, e civile del Governo Francese», Joseph Mathurin Musset dandogli espresso e dettagliato mandato affinché riorganizzasse il sistema amministrativo (e segnatamente quello dell’amministrazione della giustizia) dell’ex territorio sabauda al fine di renderlo in buona misura (anche se con qualche importante differenza) omogeneo rispetto a quello francese in vista della prossima annessione alla Francia⁹⁰.

Per prima cosa Musset divise il Piemonte in quattro dipartimenti: dell’Eridano (con capoluogo Torino), della Sesia (con capoluogo Vercelli), della Stura (con capoluogo Mondovì) e del Tanaro

⁸⁸ *Decreto del Governo provvisorio piemontese*, 14 piovoso anno VII (12 febbraio 1799), in *Raccolta delle Leggi, Provvidenze, e Manifesti pubblicati dai governi francese e dalla municipalità di Torino unitamente alle lettere pastorali del citt. arciv. di Torino...cit.*, p. 148.

⁸⁹ Poichè «in un Governo Repubblicano la pena non deve dipendere dall’arbitrio del Giudice, ma dalla legge»: *Decreto del Governo provvisorio piemontese*, 29 ventoso anno VII (19 marzo 1799), in *Raccolta delle leggi, provvidenze, e manifesti emanati dai governi francese e provvisorio e dalla municipalità di Torino... cit.*, II, p. 29.

⁹⁰ Cfr. *Estratto dai registri delle deliberazioni del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese. Parigi li 15 ventoso anno 7 della Repubblica Francese una, ed indivisibile*, in *ivi*, pp. 60-62.

(con capoluogo Alessandria)⁹¹. Provvide poi a stabilire in ognuno di questi un Tribunale Civile - composto da 20 giudici oltre a un commissario ed un sostituto- un Tribunale Criminale -composto da un presidente, un pubblico accusatore, quattro giudici, un commissario ed uno scrivano- e almeno due Tribunali Correzionali -composti da un presidente, due giudici di pace ed uno scrivano⁹².

Tale progetto di riorganizzazione ed omogenizzazione dell'ordinamento giudiziario sul modello transalpino, sebbene assai ambizioso, incontrò immediatamente difficoltà di ordine pratico che si cercò quindi di superare con un decreto del 26 aprile 1799 tramite cui venne minuziosamente regolata la questione della cognizione delle cause, tanto civili che penali, «che erano state riferite, e solamente assegnate a sentenza avanti il Senato all'epoca della seguitane soppressione»⁹³ (*rectius*: a quel “simulacro” di Senato Nazionale superstite del decreto del Governo Provvisorio del 19 marzo 1799). Chiara era la volontà di scongiurare il concreto rischio che il carico giudiziario pregresso andasse esizialmente ad intralciare il lavoro dei Tribunali appena inaugurati, vanificandone ogni possibile efficienza.

Non vi fu tuttavia tempo a sufficienza per mettere alla prova la tenuta del nuovo sistema.

Dopo appena un mese infatti, il 26 maggio 1799, gli eserciti austro-russi guidati dal comandante russo Suvorov⁹⁴ riuscirono a riconquistare Torino⁹⁵ e con essa l'intero Piemonte e buona parte del territorio ligure. Volendo conseguire l'obiettivo di ristabilire «la calma, l'unione, la tranquillità di questa città e del Piemonte intero», Suvorov ritenne di «non potervi meglio arrivare che col richiamare le cose all'antico sistema»⁹⁶, pertanto, ripreso il controllo della capitale, vennero

⁹¹ Cfr. C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura...*cit., I, pag. 388. La competenza territoriale ed i confini di ogni dipartimento venne successivamente individuata con appositi provvedimenti, si decreto ad esempio che «Il Dipartimento del Tanaro comprenderà l'Alessandrino proprio, il Tortonese, il Bobbio, l'alto ed il basso Monferrato, l'Astigiano e la provincia d'Alba ec. Avrà per limiti: al nord, l'Eridano; all'ouest, il Tanaro sino a Cherasco e da Cherasco sino a Carmagnola: al Sud la Repubblica Ligure; all'est il Piacentino.», *Decreto di J. M. Musset*, 13 germinale anno VII (2 aprile 1799), art. 1, in *Raccolta delle leggi, provvidenze, e manifesti emanati dai governi francese e provvisorio e dalla municipalità di Torino...* cit., II, p. 75.

⁹² Cfr. *Decreto di J. M. Musset*, 13 germinale anno VII (2 aprile 1799), in *Raccolta delle leggi, provvidenze, e manifesti emanati dai governi francese e provvisorio e dalla municipalità di Torino...* cit., II, pagg. 65-67. Cfr. anche M.P. NICCOLI, *op. cit.*, in A.A.V.V., *Dal Trono all'albero della Libertà...*cit. p. 211.

⁹³ *Decreto di J. M. Musset*, 7 fiorile annoVII (26 aprile 1799), in in *Raccolta delle leggi, provvidenze, e manifesti emanati dai governi francese e provvisorio e dalla municipalità di Torino...* cit., II, pp. 145-148.

⁹⁴ Al quale era stato concesso da Carlo Emanuele IV, con regie Patenti del 04/07/1798, il titolo di Gran Maresciallo, ed il titolo e dignità di principe e grande della Corona, cfr. C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura...*cit., I, p. 385, nota 3.

⁹⁵ In realtà la cittadella fortificata interna alla città capitolò definitivamente in data 20 giugno 1799, cfr. *Capitolazione della cittadella di Torino tra il Luogotenente Generale Barone di Keim al servizio di S. M. l'Imperatore Re, ed il Generale Francese Fiorella*, 20 giugno 1799, in *Raccolta delle leggi, provvidenze, manifesti ec. pubblicati sotto l'attuale R. Governo. Cominciando dalli 26 maggio 1799 in poi*, I, Torino, s.a., pp. 81- 85.

⁹⁶ *Manifesto di S.E. il sig. Conte Suwarow Kymniski*, 26 maggio 1799, in *ivi*, p. 3.

per prima cosa richiamate in vigore tutte le magistrature soppresse dal Governo Provvisorio e poi dal generale Musset a partire dall' 8 dicembre 1798:

così le R. Segreterie di Stato, e di Guerra, la Grande Cancelleria, il Senato, la R. Camera, il Consiglio delle R. Finanze, le due Giunte sulle liti delle Congregazioni di Carità, e dell'Amministrazione de' Pubblici, la Congregazione primaria di Carità, il Magistrato alla Sanità, la R. Delegazione sopra l'annona, il Consolato, il Consiglio del Commercio da comporsi però con metà di Negozianti, l'Uditorato Generale di Guerra, il Vicariato di Torino, la Direzione delle Regie Poste, tutti i Dipartimenti economici del Controllo, delle Finanze del Soldo, d'Artiglieria, e fabbriche, delle Regie Gabelle, le Intendenze, ed i Tribunali inferiori, per l'amministrazione della giustizia sono ristabiliti come trovavansi all'anzidetta data [8 dicembre 1798, n.d.r.]⁹⁷.

Provvedimenti di simil tenore furono emanati per ogni ramo della pubblica amministrazione e della legislazione. Il "terreno" sembrava quindi pronto per il ritorno *in pompa magna* dell'esiliato Carlo Emanuele IV, eppure, per espressa volontà dell'Austria⁹⁸, (dietro la scusa "ufficiale" dell'ancora precario ordine pubblico piemontese) ciò non avvenne, ed il governo del territorio (esercitato in ultima analisi dallo stesso Suvorov per le questioni relative all'ordine pubblico e dal generale austriaco Michael Friedrich Benedikt von Melas per quelle di carattere economico e monetario) venne formalmente affidato ad un Consiglio interinale presieduto dal marchese Carlo Francesco Thaon di Revel che riuniva gli esponenti principali delle Segreterie e delle istituzioni principali appena reintrodotte (come il Primo presidente del Real Senato, della Regia Camera dei Conti, ecc.)⁹⁹.

Se si esclude però la capitale e le principali città che erano tenute saldamente dagli austro-russi, nelle campagne del Piemonte si continuò a riscontrare un ordine pubblico incerto, caratterizzato dalla presenza, pressoché incontrastata, di numerose bande che raccoglievano criminali, ma anche disertori, vagabondi e contadini cui la guerra in corso aveva tolto ogni forma di sostentamento.

Nonostante tali criticità, la priorità manifestata tanto dal Suvorov, quanto dall'ancora esule Carlo Emanuele IV (formalmente rappresentato dal già citato Thaon di Revel) fu quella di tacitare ogni forma di dissenso politico perseguitando chi avesse professato opinioni filo francesi durante il breve periodo repubblicano. A tale scopo, con un provvedimento del 23 luglio 1799 venne conferita

⁹⁷ Ivi, pp. 3-4.

⁹⁸ Cfr. C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura...*cit., I, p. 390.

⁹⁹ *Manifesto di S.E. il sig. Conte Suwarow Kymniski*, 26 maggio 1799, in *Raccolta delle leggi, provvidenze, manifesti ec. pubblicati sotto l'attuale R. Governo. Cominciando dalli 26 maggio 1799 in poi...*cit., I, p. 4.

al Senato (in aggiunta alla sua ordinaria competenza) pure la cognizione per i soggetti imputati di essersi macchiati di delitti politici, prescrivendo che si procedesse contro di essi con la massima celerità possibile e dando altresì facoltà ai magistrati (stante la grave situazione in cui versavano le casse piemontesi) di commutare parte della pena afflittiva eventualmente comminata in una proporzionata pena pecuniaria. Pene *ad hoc* (sempre di natura pecuniaria) vennero inoltre stabilite per chi avesse ricoperto incarichi nell'ambito del disciolto Governo Provvisorio o avesse abbandonato il paese senza una effettiva ragione dopo la capitolazione di questo¹⁰⁰; in forza di tali provvedimenti vennero sanzionati sia il Galli della Loggia (per £ 40.000,00) sia il conte Cavalli d'Olivola (per £ 3.000,00)¹⁰¹. Tuttavia nemmeno questo fu sufficiente a soddisfare i *desiderata* del Re, il quale, dimostrando di non riporre troppa fiducia nella sua magistratura (e, segnatamente, nel Senato di Piemonte che in troppi casi aveva mostrato, a dire del sovrano, eccessiva indulgenza nei confronti degli accusati di delitti politici) cominciò a giudicare direttamente dalla Sardegna questo tipo di reati comminando in molti casi la pena dell'esilio¹⁰².

3.1. Il ritorno dei francesi, il decreto del 9 ottobre 1801, le *Règles générales sur l'administration de la justice et sur l'organisation des tribunaux dans le Piémont* e la progressiva assimilazione del diritto sostanziale francese in Piemonte.

E' noto che la breve "restaurazione" austro-russa non durò che pochi mesi. La vittoria ottenuta da Napoleone il 14 giugno 1800 sulla piana di Marengo consentì infatti alla Francia di vincere (dopo poche settimane) la campagna d'Italia e di riottenere il controllo di Torino e del Piemonte, che venne trasformato nella 27° divisione militare della Repubblica transalpina¹⁰³.

Per quanto concerne più propriamente l'ordinamento giudiziario, tali vicende portarono, nell'immediato, all'adozione di una serie di provvedimenti "tampone" di secondaria importanza.

Come già nel 1799, venne nuovamente riorganizzato il Senato, che venne suddiviso in quattro classi, due civili e due criminali. Si diede inoltre l'incarico ad una commissione appositamente formata di esaminare con attenzione l'organico della magistratura senatoria al fine di individuarne i componenti che si fossero dimostrati ostili o che avessero anche solo mostrato freddezza nei

¹⁰⁰ La multa era stabilita in misura pari al 6% o 10% del patrimonio (a seconda della consistenza dello stesso) del soggetto che ne veniva attinto, cfr. C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura...*cit., I, p. 391.

¹⁰¹ *Ivi*, p. 392.

¹⁰² *Ibidem*.

¹⁰³ Cfr. P. NOTARIO-N. NADA, *Il Piemonte sabaudo. Dal periodo napoleonico al Risorgimento* in G. GALASSO (a cura di), *Storia d'Italia*, Vol. VIII, 2, Torino, UTET, 1993, p. 13.

confronti del nuovo governo: ne conseguì la rimozione di parecchi esponenti della magistratura senatoria¹⁰⁴.

Con due decreti del 10 luglio e del 22 ottobre si provvide poi a cancellare la più parte delle giurisdizioni speciali che erano state ristabilite nell'ultimo anno dagli austro-russi e a prescrivere che la pena di morte dovesse essere inflitta mediante decapitazione e senza tormenti inumani o altra esemplarità¹⁰⁵. Ciò non impedì tuttavia ai francesi di istituire a loro volta dei tribunali speciali, come testimonia la legge 10 luglio 1800 che istituì una commissione composta da due militari e cinque magistrati per giudicare i delitti contro la pubblica sicurezza¹⁰⁶.

Costretta tra continui interventi settoriali e talvolta contraddittori e priva di un chiaro progetto che la riguardasse, la magistratura si trovò nell'impossibilità di operare con efficienza, e la sua incapacità a far fronte alle esigenze di giustizia della popolazione era ormai circostanza nota soprattutto agli operatori del settore, come noto era pure il costante aumento dell'arretrato che si registrava tanto in materia civile quanto in materia penale. A questo proposito, tanto era diffuso il problema delle persone detenute in carcere in attesa che fosse contro esse formulata l'accusa che il Senato di Piemonte, con una circolare del 25 aprile 1801 (5 fiorile anno IX) recante la firma del sen. Olivero, ordinò a «ogni giurisdicante» di seguire una serie di prassi volte a velocizzare la contestazione dei capi di accusa e la successiva celebrazione del processo. In particolare:

Nel caso che siano ai detenuti ascritti più delitti, prescindere il giudice da una minuta indagine di ciascuno d'essi, e si atterrà principalmente a maturare gl'incumbenti rispetto alli più gravi, e per cui siasi per acquistare più concludenti prove.¹⁰⁷

Inoltre,

Ove li delitti agli inquisiti imputati non sieno di natura gravi, ed atroci, e consistano solo in furti, sebbene accompagnati da circostanze aggravanti, ranzoni senz'armi, ferite sanabili, abuso, o porto d'armi, per cui venga dalle informazioni a risultare di una sufficiente prova in odio degl'inquisiti, e consti per mezzo delle rispettive municipalità delle loro cattive qualità

¹⁰⁴ Cfr. C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura...* cit., I, pag. 395

¹⁰⁵ Cfr. M. VIORA, *op. cit.*, pag. 282.

¹⁰⁶ Cfr. M. P. NICCOLI, *op. cit.*, in AA.VV. *Dal Trono... cit.*, tomo I, pag. 215.

¹⁰⁷ *Circolare del Senato di Piemonte del 5 fiorile anno IX*, in *Raccolta di Leggi, decreti, proclami, manifesti, ec.*, pubblicati dalle autorità costituite, Dalli 12 germinale a tutto li 8 termifero anno 9 Republic. (2 aprile a tutto li 27 luglio 1801 v.s., p. 100.

personali, dovranno sentirsi li rei nelle loro risposte sommariamente, e quindi trasmettersi gli atti a noi per le provvidenze nel modo prescritto dalle patenti 31 maggio 1785¹⁰⁸.

Naturalmente il testo della circolare senatoria terminava con l'auspicio di una solerte applicazione da parte dei suoi destinatari e con la minaccia che «in caso contrario verrà la menoma loro negligenza severamente castigata»¹⁰⁹.

Analoghe circolari si riscontrano anche per i giudici civili: ben manifestano lo stato di una giustizia stretta tra pressanti necessità contingenti ed una legislazione in continuo divenire.

L'*impasse* in cui si trovava l'ordinamento giudiziario della ormai divenuta 27° divisione militare francese venne infine risolto dal commissario Jourde proprio in vista dell'imminente annessione dell'ex territorio sabauda alla Repubblica francese¹¹⁰.

Nella sua opera riformatrice, Jourde, avvalendosi anche della professionalità di famosi giuristi piemontesi (alcuni dei quali avevano già preso parte all'esperienza del breve Governo Provvisorio) quali F. Avogadro, U. Botton di Castellamonte, P. C. Galli, G.B. Bertolotti, M. Costa, S. E. Chiabrera, Nizzati, riuscì a partorire in pochi mesi il decreto del 9 ottobre 1801 (17 vendemmiaio anno decimo)¹¹¹. Tale provvedimento rinnovò profondamente l'organizzazione delle magistrature.

Sulla scorta della legge emanata in Francia il 18 marzo 1800, vennero infatti istituiti undici Tribunali di prima istanza¹¹², un unico Tribunale d'Appello competente solo per la materia civile e, per la materia penale, tre Tribunali Criminali Speciali aventi sede a Torino, Alessandria¹¹³ e Cuneo che funzionavano come organi di appello e, talvolta, anche di primo grado.

¹⁰⁸ *Ibidem*.

¹⁰⁹ *Ibidem*.

¹¹⁰ L'annessione venne in effetti sancita solo con un senatoconsulto francese dell'11 settembre 1802 (cfr. *Senatus consulte organique du 24 Fructidor an X portant réunion du Piémont à la France*, in *Supplément au recueil des principaux traités d'Alliance, de Paix, de Trêve, de Neutralité, de Commerce, de Limites, d'Echange etc. conclus par la puissances de L'Europe tant entre elles qu'avec les puissances et états dans d'autres parties du monde depuis 1761 jusqu'à présent, précédé de traités du XVIII siècle antérieurs à cette époque et qui ne se trouvent pas dans le corps universel diplomatique de Mrs. Dumont et Rousset et autres recueils généraux de traités par George Frederic de Martens.*, t. IV, pp. 111-112).

¹¹¹ Cfr. C. LAURORA, M. P. NICCOLI, *La giustizia in periodo napoleonico*, in AA.VV. *All'ombra dell'Aquila imperiale. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori sabaudi in età napoleonica* (atti del convegno Torino 15-18 ottobre 1990), Roma 1994, tomo I, p. 348, Cfr. anche M. RIBERI, *La giustizia penale nel Piemonte napoleonico. Codici, tribunali, sentenze*, Torino, Giappichelli Editore, 2016, pp. 40-41.

¹¹² I tribunali di prima istanza avevano sede a: Torino, Alba, Alessandria, Aosta, Asti, Casale, Cuneo, Ivrea, Mondovì, Susa, Vercelli e Voghera. In ognuno di essi era presente un commissario del Governo che, dopo il 1804, sarà chiamato procuratore imperiale. Cfr. A. GRILLI, *Il difficile amalgama. Giustizia e codici nell'Europa di Napoleone*, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2012, pp. 308-309.

¹¹³ Nel 1805 il Tribunale Criminale speciale di Alessandria fu trasferito a Casale.

Al fine poi di rendere la giustizia più celere ed efficiente, un *arreté* del 19 ottobre 1801 (27 vendemmiaio anno decimo) istituì 197 giudici di pace, la cui principale funzione era quella di conciliare le parti e giudicare le cause personali e mobiliari il cui valore non superasse i cinquanta franchi (in tal caso non si sarebbe neppure potuto presentare appello ai tribunali di prima istanza) o i cento franchi ma con possibilità di appellare¹¹⁴.

Il disegno venne completato di lì a poco con le *Règles générales sur l'administration de la justice et sur l'organisation des tribunaux dans le Piémont* del 4 novembre 1801 (13 brumaio anno decimo) che, oltre a specificare minuziosamente le competenze dei nuovi tribunali introdotti pochi mesi prima, soppressero tutti gli antichi organi giudiziari piemontesi ancora in funzione, ovvero il Senato, la Camera dei Conti, il Consolato di Torino e anche le Prefetture e le Giudicature¹¹⁵.

Secondo quanto prescritto in tali *règles*, gli undici Tribunali di prima istanza dovevano avere una composizione variabile in relazione al numero degli abitanti della città in cui risiedevano ed erano competenti a giudicare in primo grado in materia civile ed in materia di polizia correzionale¹¹⁶, mentre potevano, in grado appello, sindacare le sentenze rese dai giudici di pace¹¹⁷.

Il Tribunale d'Appello per le cause civili con sede in Torino era formato da un presidente, due vice-presidenti, ventisette consiglieri, un commissario del Governo e tre sostituti; con un senato consulto del 1804 tale organo cambierà il nome in «Corte d'Appello», il presidente in «primo presidente», i vice-presidenti in «presidenti» e il commissario del Governo in «procuratore generale imperiale»¹¹⁸. Il primo presidente nominato fu Ugo Vincenzo Botton di Castellamonte mentre il primo commissario del Governo fu l'avv. Tixier.

I Tribunali Speciali Criminali erano invece composti da sei giudici (tra cui un presidente, tre militari e due giudici togati), un commissario del Governo, un sostituto ed un cancelliere¹¹⁹ e conoscevano, nelle zone di loro competenza territoriale, tutte le fattispecie criminali (fatte salve

¹¹⁴ C. LAURORA-M. P. NICCOLI, *op. cit.*, in AA.VV., *All'ombra... cit.*, p. 351.

¹¹⁵ Tali *Règles* raccoglievano i principali articoli delle leggi francesi del 24 agosto 1790, 6 marzo 1791, 23 settembre 1795 (1 vendemmiaio anno quarto), 17 marzo 1799 (27 ventoso anno settimo) e 19 marzo 1801 (28 ventoso anno nono), cfr. U. BOTTON DE CASTELLAMONTE, voce *Piémont*, in P. A. MERLIN, *Op. cit.*, p. 297.

¹¹⁶ Cioè per la più parte reati non gravi o addirittura bagatellari.

¹¹⁷ Cfr. M. P. NICCOLI, *op. cit.*, in AA.VV. *Dal Trono... cit.*, tomo I, pag. 217.

¹¹⁸ Cfr. C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura...cit.*, I, p. 398.

¹¹⁹ Cfr. A. GRILLI, *op. cit.*, pag. 308.

quelle riservate alle commissioni militari di cui si è accennato sopra¹²⁰). Inoltre fungevano da organi di appello avverso le sentenze in materia correzionale pronunciate dai Tribunali di prima istanza.

La differenza maggiore rispetto agli omologhi organi che operavano in Francia era rappresentata dal fatto che in Piemonte il decreto del 9 ottobre 1801 non introdusse l'istituto della giuria nell'amministrazione della giustizia penale, in quanto prevalse il timore che una diretta partecipazione dei cittadini al processo penale potesse rivelarsi, in un contesto sociale ancora profondamente lacerato come era quello piemontese, un elemento di ulteriore disturbo al già precario sistema. In compenso venne adottato invece un meccanismo simile a quello previsto in Francia con la legge del 7 febbraio 1801 (18 piovoso anno nono), emanata per porre un freno alle turbative della *chouannerie*¹²¹ nelle campagne, e venne infatti istituita una magistratura speciale composta da un presidente, due giudici del Tribunale criminale ordinario, tre militari e due cittadini che giudicava senza giuria e con un rito abbreviato soprattutto su delitti legati a fenomeni di banditismo¹²². Il risultato finale fu che le magistrature che in Francia erano considerate giudici speciali, in Piemonte assolsero invece funzioni di giustizia ordinaria ed ebbero una competenza generale, anche se quando si trovavano a dover giudicare banditi ed altri particolari reati predatori dovevano istruire il processo adottando una procedura speciale¹²³. Il senato consulto del 18 maggio 1804 (28 fiorile anno dodicesimo) con il quale Napoleone venne nominato imperatore cambiò la denominazione dei Tribunali speciali criminali in «Corti di giustizia criminale» e, nel 1805, ne venne costituita un'altra in Asti.

Infine contro le sentenze emanate dai Tribunali Criminali era prevista la possibilità di ricorrere innanzi alla Cassazione di Parigi: ecco che l'ordinamento giudiziario piemontese fu inserito formalmente nell'amministrazione francese ancor prima che l'annessione territoriale venisse formalmente sancita.

All'esito delle riforme del commissario Jourde il Piemonte si trovò quindi ad esser dotato di un sistema di magistrature (i cui componenti erano nominati dal primo Console) con al vertice la Cassazione di Parigi. Rispetto al passato, agli organi giudiziari non furono attribuite funzioni amministrative e per la popolazione l'accesso alla giustizia divenne totalmente gratuito, dal

¹²⁰ Tali commissioni ebbero il compito di giudicare gli accusati di attentato alla sicurezza pubblica e altri delitti politici, cfr. M. P. NICCOLI, *op. cit.*, AA.VV. in *Dal Trono... cit.*, tomo I, pag. 216.

¹²¹ Sulla *chouannerie* cfr. G. DU PONTAVICE, *La chouannerie*, Paris, Presses Universitaires de France, 1991, *passim*.

¹²² Cfr. M. RIBERI, *La giustizia...cit.*, pp. 41-42; e C. LAURORA-M. P. NICCOLI, *op. cit.*, p. 349.

¹²³ Cfr. *ivi*, pp. 356-357.

momento che fu sottratto ai giudici, ora stipendiati esclusivamente dallo Stato, ogni diritto di sportula nei confronti delle parti in causa¹²⁴.

Un'altra importante innovazione delle *Règles* fu rappresentata dalla inamovibilità dei giudici (salvo nei casi di sospensione disposta dalla Cassazione per colpa grave e di destituzione governativa), guarentigia che venne subordinata, nel 1807, ad un quinquennio di servizio.

Da registrare, in seguito, l'entrata in vigore in Piemonte, dopo il codice civile francese del 1804, anche del codice di procedura civile del 1806, di quello di procedura criminale del 1808 e di quello penale del 1810 rispettivamente nel 1807 e (dopo alcune proroghe) nel 1811: fino a quel momento il processo civile e penale veniva ancora istruito seguendo le *Regie Costituzioni* del 1770 nelle parti in cui non erano state modificate da norme particolari¹²⁵.

Rispetto a quanto appena descritto grandi mutamenti non si ebbero sino alla legge *Sur l'organisation de l'Orde judiciaire et l'Administration de la Justice* del 20 aprile 1810 che interessò soprattutto la giustizia penale.

Dal 1810 infatti le Corti d'appello assunsero il nome di *Cours Impériales*¹²⁶ e anche competenza in materia penale (laddove in precedenza, come abbiamo visto, ne erano totalmente prive). Inoltre nel disegno della predetta legge, le Corti di Giustizia Criminale (già Tribunali speciali criminali) avrebbero dovuto essere rimpiazzate con Corti d'Assise funzionanti con l'istituto della giuria. Tuttavia in Piemonte, come in tutte le altre zone dell'impero in cui non era operativo il sistema della giuria (vero cardine delle Corti d'Assise), venne costituita, all'interno della Corte Imperiale di Torino, una *Cour spéciale extraordinaire* composta da otto membri scelti, nell'organico di quest'ultima, dal primo presidente della Corte Imperiale¹²⁷. La *Cour spéciale extraordinaire* di Torino fu divisa in due sezioni, una stabile *in loco* e l'altra itinerante.

In realtà, almeno in Piemonte, le Corti di Giustizia Criminale sopravvissero come Corti Speciali Ordinarie¹²⁸, che restarono competenti per i delitti che richiedevano, ai sensi del nuovo

¹²⁴ Fu questa un'innovazione di non poco conto che ridusse considerevolmente le entrate complessive dei magistrati subalpini, che non a caso se ne ebbero a lamentare in più occasioni. Cfr. *ivi*, p. 351.

¹²⁵ Cfr. I. SOFFIETTI- C. MONTANARI, *op. cit.*, p. 105.

¹²⁶ «Le cours d'appel prendront le titre de cours impériales», *Loi sur l'organisation de l'Orde judiciaire et l'Administration de la Justice*, in *Bulletin des lois de l'Empire français*, 4° serie, t. XII, p. 291.

¹²⁷ Cfr. *ivi*, art. 25, p. 298.

¹²⁸ Che continuarono a prevedere la presenza di tre militari, cfr. I. SOFFIETTI, *Sulla storia dei principi dell'oralità, del contraddittorio e della pubblicità nel procedimento penale. Il periodo della Restaurazione nel Regno di Sardegna*, estr. da «Rivista di Storia del diritto italiano», 43-44 (1971-72), p.11.

codice di procedura criminale (1808), una procedura speciale¹²⁹. Tutti gli altri affari criminali furono attribuiti alla *Cour spéciale extraordinaire*¹³⁰ istituita come poc' anzi detto in seno alla Corte Imperiale di Torino.

Più complessa e ancor meno lineare fu invece la progressiva estensione nelle terre sabaude conquistate del nuovo diritto penale sostanziale introdotto in Francia dopo la Rivoluzione.

Come è noto infatti la prima grande opera codificatoria partorita dall'assemblea legislativa ebbe ad oggetto proprio il diritto penale e fu il *code pénal* del 1791, comunemente noto come *code Le Peletier* dal nome del suo estensore principale Le Peletier de Saint Fargeau¹³¹. Esso fu la prima organica normativa penale emanata dopo la promulgazione della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789 che recepì i "nuovi" principi stabiliti da quest'ultima¹³². La nuova legge, suddivisa in due parti (la prima «Sulle condanne» e la seconda «Dei crimini e delle loro punizioni») a loro volta suddivise in diversi titoli, disciplinava solo i crimini in senso stretto, essendo già state disciplinate le infrazioni municipali e correzionali con la legge del 19-22 luglio 1791¹³³. Uno degli aspetti che maggiormente colpisce è la nuova concezione laica dello Stato, sostenuta dal pensiero dei lumi e attuata dalla Rivoluzione; infatti, coerentemente con l'art. V della *Déclaration*, furono soppressi tutti i cd delitti «immaginari»¹³⁴ (ovvero quelli di stregoneria, eresia e lesa maestà divina) non essendo più considerati una minaccia per la società¹³⁵.

Come emerge dal rapporto che fece all'Assemblea Nazionale, un'esigenza molto sentita da Le Peletier fu di procedere ad una nuova e più razionale graduazione delle pene, dettata da uno scopo

¹²⁹ Reati di ribellione armata contro le forze armate e delitti per lo più commessi da vagabondi e sconosciuti, da condannati a pene infamanti, reati di contrabbando e simili.

¹³⁰ Cfr. C. LAURORA-M. P. NICCOLI, *op. cit.*, pp. 364-365.

¹³¹ Sulla figura e sull'opera di Louis Michel Le Peletier de Saint-Fargeau cfr. M. RIBERI, *Un penalista giacobino: Michel Lepeletier de Saint-Fargeau. Appunti per una ricerca giuridica*, in «Rivista di Storia del diritto italiano», 2012 (LXXXV), pp. 299-348.

¹³² E' anzi da sottolineare che molti personaggi che parteciparono ai lavori di redazione della *Déclaration* parteciparono anche alla preparazione della legislazione penale, compreso il codice del 1791; cfr. P. LASCOUMES-P. PONCELA-P. LENÖEL, *Au nom de l'ordre. Une Histoire politique du code pénal*, Hachette, 1989, pp. 65-66.

¹³³ Cfr. J. M. CARBASSE, *État autoritaire et justice répressive. L'évolution de la législation pénale de 1789 au Code pénal de 1810*, in *All'ombra dell'Aquila imperiale*, Atti del convegno, Torino, 15-18 ottobre 1990, tomi I, Roma, 1994, p. 315.

¹³⁴ Cfr. il *Rapport sur le projet du Code pénal présenté à l'Assemblée Nationale au nom des Comités de Constitution et de Législation criminelle*, par M. Le Pelletier de Saint-Fargeau; http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/peinedemort/rapport_le-pelletier-de-saint-fargeau_1791.asp.

¹³⁵ Pensare che in Francia, alla fine del 1700, questa tipologia di reati non venissero più perseguiti con fermezza sarebbe un errore, come dimostra la vicenda di Jean-François Lefebvre, cavaliere di La Barre, che solo qualche decennio prima, nel 1766, venne giustiziato, appena diciannovenne, per aver mutilato un crocifisso e per essersi rifiutato di scoprirsi il capo al passaggio di una processione. A prendere le sue difese, senza successo, fu Voltaire. Solo nel 1793 la Convenzione riabiliterà la memoria del giovane.

prettamente utilitaristico: dotare il diritto penale di una più efficace forza deterrente nei confronti degli aspiranti criminali. La sua convinzione era che il sistema criminale d'*Ancien Régime*, con le sue sanzioni draconiane e spesso non differenziate a seconda della gravità del reato, avesse involontariamente ottenuto l'effetto di spingere il delinquente a commettere (a parità di pena) i delitti più gravi. Se infatti la legge non si preoccupa di garantire la proporzionalità tra le pene e la gravità dei reati non esiste motivo razionale per il quale il reo dovrebbe astenersi dal porre in essere le azioni più turpi, punite come (o poco meno) di quelle più lievi. Pertanto

C'était une grande absurdité de nos lois de punir le voleur sur le grand chemin, le serviteur qui dérobaît quelques effets à son maître, l'homme qui, en brisant des clôtures, s'introduisait dans les maisons, de la même peine que l'assassin. La loi elle-même les invitait au meurtre, puisque le meurtre n'aggravait pas la punition de leur crime, et pouvait en étouffer la preuve¹³⁶.

Al contrario «Si une grande distance sépare la peine de tel crime, d'avec la peine de tel autre crime, le méchant qui de sang-froid médite une mauvaise action, s'arrêtera là où commence pour lui un grand danger¹³⁷».

In tema di sanzioni l'innovazione più importante fu invece l'introduzione del sistema della pena fissa. In questa soluzione estrema culminarono secoli di polemica antigiusprudenziale che vedeva nella discrezionalità dei giudici sulla scelta e sull'entità della pena un vero e proprio arbitrio, un'usurpazione di un potere che spettava solo al legislatore. Le Peletier sostenne inoltre che un sistema di sanzioni fisse per i crimini fosse reso necessario dall'introduzione della procedura per giurati, poiché spettando unicamente ad essi pronunciarsi sulla verità dei fatti i giudici avrebbero dovuto limitarsi, in caso di condanna, ad applicare la pena prevista¹³⁸. Per i reati meno gravi, disciplinati nella sopra citata legge di polizia municipale e correzionale, si optò invece per lasciare ai magistrati la possibilità di modulare la pena a seconda di particolari circostanze comunque previste nella legge¹³⁹.

Al di là di alcuni istituti fondamentali che presto rivelarono le loro criticità e che furono conseguentemente abbandonati (proprio a cominciare dal sistema della fissità delle pene), non si

¹³⁶ Cfr. il *Rapport sur le projet du Code pénal présenté à l'Assemblée Nationale au nom des Comités de Constitution et de Législation criminelle*, par M. Le Pelletier de Saint-Fargeau, in http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/peinedemort/rapport_le-pelletier-de-saint-fargeau_1791.asp.

¹³⁷ *Ibidem*.

¹³⁸ «Telle est la conséquence nécessaire de la procédure par juré. Les jurés jugent de la vérité du fait. Le tribunal applique la loi. Cette forme exclut tout arbitraire»; *ibidem*.

¹³⁹ Cfr. P. LASCOUMES-P. PONCELA-P. LENÖEL, *Au nom de l'ordre...* cit., pp. 72-74.

può non riconoscere al codice del 1791 di essere stato (come è stato da alcuni studiosi sostenuto) uno dei primi codici in senso moderno¹⁴⁰, caratterizzato dalla volontà di rinnovare il contenuto della legislazione precedente operando al contempo un'unificazione strutturale del sistema¹⁴¹, e sempre cercando di rispettare quelle esigenze di garanzie individuali fissate nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino.

Tale codice venne sostanzialmente riproposto, con poche modifiche sostanziali, dal *Code des délits et des peines* del 3 brumaio anno IV (25 ottobre 1795), anche detto *code Merlin*, dal nome di uno dei suoi principali estensori.

L'estensione dei suddetti codici ai territori piemontesi non fu automatica poiché i francesi optarono per un approccio *soft*, modificando gradualmente il diritto penale sostanziale *ivi* vigente e contenuto (come visto *infra*) nelle *Regie Costituzioni*.

Su tale tema molto significativo fu il decreto del 27 febbraio 1802, con cui il generale Jourdan, da poco nominato amministratore generale della 27[°] Divisione militare, dispose che fosse osservata anche in Piemonte la legge 4 settembre 1795 (12 vendemmiaio anno IV) sulle modalità di pubblicazione delle leggi: il risultato fu che, da questo momento in poi, le leggi francesi per avere vigore in Piemonte avrebbero dovuto essere previamente pubblicate nell'apposito *Bulletin des actes de l'Administration générale de la 27.ème division*. In mancanza della predetta pubblicazione sarebbero sopravvissute le leggi sabaude¹⁴².

Non mancarono casi di pubblicazione solo parziale di alcune leggi con il risultato che alcune materie si trovarono ad avere una disciplina ibrida franco-sabauda, per molti aspetti ancora legata alle vecchie *Regie Costituzioni*. Eloquentemente fu quanto successe per il diritto penale (almeno fino alla promulgazione del nuovo codice del 1810) poiché alla pubblicazione nel *Bulletin* del codice penale del 1791 e del *Code des délits e des peines* del 1795 seguì la pubblicazione di una norma del decreto del 3 dicembre 1801 che impose ai tribunali criminali istituiti in Piemonte di applicare la

¹⁴⁰ Cfr. A. CAVANNA, *La codificazione penale in Italia. Le origini lombarde*, Milano 1987, (Università degli studi di Milano-Istituzioni di storia del diritto italiano, 5), p. 21.

¹⁴¹ Cfr. *ivi*, p. 19.

¹⁴² «L'Administration générale du Piémont adopta, pour la publication des lois, l'usage de la France. A mesure qu'elle faisait connaitre au Piémont ou les anciennes ou les nouvelles lois françaises, elle les insérait dans des feuilles intitulées: Bulletin des actes de l'administration générale de la 27ème division.», U. BOTTON DE CASTELLAMONTE, voce *Piémont*, in P. A. MERLIN, *Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, cinquième édition*, vol. XXIII, Bruxelles, 1827, p. 299.

legge penale sabauda per tutti i reati previsti sia da questa normativa che da quella francese qualora, nel *tempus commissi delicti*, quest'ultima non fosse ancora stata pubblicata nel *Bulletin*¹⁴³.

La situazione descritta appare quindi assai complessa e sembra anzi smentire il proclama emesso della Commissione esecutiva il 19 aprile 1801 in cui si affermava, senza meglio specificare, che il Piemonte avrebbe avuto le medesime leggi vigenti Oltralpe: anche dopo di esso infatti non furono automaticamente estese le precedenti leggi francesi e quelle successive non furono mai considerate vigenti anche in Piemonte senza l'apposita pubblicazione nel *Bulletin*. Inoltre neanche dopo la fatidica annessione vi furono significativi mutamenti in tema, come dimostrano le continue pubblicazioni, elencate puntualmente dal Botton di Castellamonte¹⁴⁴, che si ebbero nel *Bulletin* anche dopo questo importante avvenimento.

Una svolta decisiva si ebbe invece con la promulgazione del *Code civil des français* del 31 marzo 1804 e con la promulgazione delle preleggi (avvenuta circa un anno prima) le quali, all'art. 1, introdussero un nuovo meccanismo di pubblicazione degli atti normativi che ebbe come effetto di rendere vigente, attraverso un sistema di presunzioni, la legge francese in tutti i dipartimenti della repubblica (Piemonte incluso) prescindendo quindi dalle particolari pubblicazioni che in precedenza erano richieste. Pochi giorni prima dell'uscita del codice, il generale Menou (subentrato al Jourdan) emanò un decreto in cui si disponeva che tutte le leggi francesi, eccettuate quelle sul clero, sarebbero entrate in vigore nella 27.ma divisione militare già a partire dal 21 aprile 1804.

Tuttavia, nonostante questi evidenti passi in avanti nel percorso di fusione legislativa, la questione non poté considerarsi ancora risolta, poiché in alcuni settori la normativa sabauda rimase in vigore anche dopo il 1804; fu il caso della procedura civile, materia in cui le *Regie Costituzioni*, seppur modificate, ebbero applicazione fino alla promulgazione del codice di procedura civile del 1807 e del diritto processuale penale in cui la situazione rimase simile fino alla promulgazione del codice del 1808¹⁴⁵. Inoltre un intervento paragonabile a quello del generale Menou da parte del Governo centrale si avrà solo il 30 giugno 1810 con un decreto imperiale.

Certo è che dal 1804 il recepimento in Piemonte delle leggi francesi emanate successivamente a questa data divenne automatico, come avvenne per il codice penale napoleonico del 1810.

¹⁴³ «L'arrêté [...] enjoint aux nouveaux tribunaux de se conformer aux anciennes lois piémontaises [...] pour tous délits ou crimes, qualifiés tels par les lois françaises et par celles du ci-devant Piémont, s'il n'avait, à l'époque où le délit a été commis, été publié aucune des lois françaises concernant ce délit.», *Ivi*, p. 298; in spregio, tra l'altro, ad ogni forma di *favor rei*, in quanto si applicava la legge antica anche nel caso in cui, come probabile, fosse più severa.

¹⁴⁴ Cfr. *ivi*, pp. 297-301.

¹⁴⁵ Cfr. I. SOFFIETTI-C. MONTANARI, *op. cit.*, p. 106.

3.2. Qualche osservazione complessiva sulla metamorfosi dell'ordinamento giudiziario nel periodo dell'occupazione e poi dell'annessione francese.

Dopo aver descritto le innovazioni avvenute, in appena un quindicennio (1798-1814), nell'organizzazione del sistema giudiziario e della magistratura piemontese è possibile effettuare qualche osservazione.

Le riforme introdotte (ci si riferisce qui soprattutto a quelle del periodo imperiale, 1804-1814) ebbero il merito di razionalizzare drasticamente¹⁴⁶ un ordinamento (quale era quello risultante dalle *Regie Costituzioni* del 1770) ormai in parte anacronistico anche per una società come quella piemontese di fine '700 certo retribiva alle innovazioni portate dalla cultura illuministica europea¹⁴⁷.

Sarebbe tuttavia un errore ritenere che le predette riforme, così come applicate in Piemonte, non abbiano presentato, a loro volta, alcune ambiguità di fondo ed alcune caratteristiche tipiche ancora dell' *Ancien Régime*. Si pensi solo che la stessa figura del pretore, magistratura itinerante introdotta in Francia e di chiara derivazione anglosassone, e l'istituto della giuria, nella sua duplice funzione di accusa e di giudizio, entrambi perni della nuova amministrazione giudiziaria post rivoluzionaria e napoleonica, in Piemonte non vennero mai introdotti. Se è poi vero che il sistema costituito (sostanzialmente strutturato in tre gradi di giudizio, due di merito e il terzo sul rito affidato alla Corte di Cassazione e limitato alla sola verifica della correttezza dell'iter processuale seguito e dell'applicazione delle norme) eliminò dal terreno la più parte delle magistrature speciali sabaude¹⁴⁸, non va omissis di considerare che, soprattutto in ambito penale, vennero appositamente introdotti altri giudici speciali per la cognizione di particolari reati (quali i Tribunali di Alta Polizia, i Tribunali correzionali e, da ultimo, la *Cour spéciale extraordinaire*).

Parimenti ambiguo appare l'atteggiamento manifestato dalla stessa classe magistratuale subalpina, ampiamente coinvolta nel lavoro di rinnovamento del sistema. Su questo tema infatti troviamo delle testimonianze discordanti. Se ci accontentassimo delle dichiarazioni rivolte direttamente a Napoleone (in qualità di primo console) contenute nel verbale di insediamento del Tribunale d'Appello di Torino del 1801 (firmate tra gli altri da nomi ben noti e già citati quali Botton di Castellamonte, Avogadro e Galli della Loggia) non potremmo che dedurne una completa adesione da parte dell'ex personale giudiziario sabaudo al nuovo instaurando "ordine". Nel predetto

¹⁴⁶ Cfr. J.-C. Farcy, *Les sources judiciaires de l'époque contemporaine: XIXe-XXe siècles*, Paris, 2007, p. 39.

¹⁴⁷ G. Quazza, *Le riforme in Piemonte nella prima metà del Settecento*, Cavallermaggiore, 1992.

¹⁴⁸ Con qualche ben nota eccezione come per le magistrature speciali di commercio.

verbale infatti, auspicando la celere ufficializzazione dell'annessione del Piemonte alla Francia, si afferma che:

Cet acte est à la fois le dépôt de nos engagements envers le Gouvernement, auquel nous devons notre existence, et le gage de notre dévouement; il est, à ce double titre, l'objet de l'hommage le plus pur et le plus convenable, que nous ayons à vous offrir: Puisse-t-il être le garant assuré de accomplissement de plus cher de nos vœux, de l'association prochaine du sort de cette Contrée aux hautes destinées de la France.

E prosegue, facendo riferimento all'inquietudine della popolazione causata dai recentissimi eventi bellici e mutamenti di governo:

Nous ne partageons pas, Citoyen Premier-consul, ces timides alarmes, et nous entrons dans la carrière, à laquelle vous nous avez appelés, avec la sécurité, que nous inspirent vos premiers bienfaits, avec le courage, qui appartient à des Magistrats Republicains¹⁴⁹.

A tale entusiasmo da parte dei componenti del più importante organo giurisdizionale piemontese sembra d'altronde corrispondere da parte del primo console (nel frattempo divenuto imperatore) altrettanta fiducia e stima. Nel 1805, in occasione della sua visita a Torino, Napoleone non esitò infatti a complimentarsi con la magistratura subalpina: «Voilà une Cour qui paye si bien mes dettes»¹⁵⁰.

Altro elemento interessante è poi costituito dalla elevata produttività delle nuove magistrature e dallo sforzo tenace, soprattutto in campo penale, di applicare fedelmente la normativa sostanziale e processuale introdotta (nei termini e limiti sopra visti) dai francesi (essenzialmente dapprima il cd. *Code Le Peletier* del 1791 e il cd *Code Merlin* del 1795 ed infine il Codice penale del 1810)¹⁵¹.

Ciò potrebbe però anche dipendere, più che dall'effettiva adesione al progetto riformatore d'oltralpe, dalla serietà ed abnegazione dei giudici piemontesi.

A conferma di ciò vi sarebbe in effetti un resoconto inviato da Carlo Bossi nel 1801 all'amministrazione generale della 27^a divisione militare, nella quale si denunciava il fatto che la gran parte dei giudici piemontesi appena nominati nel Tribunale d'Appello di Torino sarebbero stati

¹⁴⁹ *Address des Magistrats composant le tribunal d'appel de Turin au Premier Consul pour solliciter la réunion du Piémont au territoire Français en date du 9 Déc. 1801*, in *Supplément au recueil des principaux traités d'Alliance...*cit., p. 108.

¹⁵⁰ Citazione riportata in C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura...*cit., I, p. 407.

¹⁵¹ Un capillare studio sulle sentenze emesse dal *Tribunal Criminel et Spécial de Turin*, dalla *Cour de Justice Criminelle et Spéciale de Marengo* séante à Casale, dalla *Cour Impériale de Turin* e dalla *Cour Spéciale Extraordinaire et Ordinaire de Turin* e sull'applicazione della normativa penale introdotta in Piemonte dai francesi è contenuto nel già citato M. RIBERI, *La giustizia...*cit., *passim*, alla cui lettura si rimanda.

di forti sentimenti filo-sabaudi (o comunque favorevoli ad una soluzione autonomistica per il Piemonte), e che solo una minoranza sarebbe stata invece effettivamente favorevole ai progetti annessionistici dei francesi¹⁵².

Resta poi il significativo fatto che, salvo importanti eccezioni, come ad esempio il più volte citato Botton di Castellamonte, la più parte del personale giudiziario piemontese impiegato dai francesi nelle rinnovate magistrature non aveva, nel precedente regime, ricoperto ruoli di spicco nei supremi organi giudiziari sabaudi¹⁵³.

In ogni caso, al di là delle simpatie politiche dei singoli giudici, la magistratura subalpina riuscì a mantenere salde radici nella propria secolare tradizione (conservando anche una certa autonomia) e a dare nel contempo un'ottima prova di se stessa, cosa che portò molti suoi membri, anche dopo la caduta del regime napoleonico, a godere di un notevole rispetto professionale in Francia come pure nel regno di Sardegna.

4. La restaurazione legislativa di Vittorio Emanuele I.

Per gli Stati Sabaudi la fine dell'esperienza francese significò, in campo penale (come del resto pure per il diritto civile), il ritorno, nel 1814¹⁵⁴, alle *Regie Costituzioni*.

Dopo la deposizione di Napoleone ed il suo esilio all'Elba deciso dal "governo provvisorio" formatosi a Parigi il 1° aprile 1814¹⁵⁵, uno dei pochi punti sui quali, durante le convulse sessioni del Congresso di Vienna¹⁵⁶, le Potenze uscite vittoriose dalle guerre napoleoniche non ebbero dubbi fu la scelta di rafforzare il neo-restaurato regno di Sardegna¹⁵⁷. Nell'ottica di creare una barriera che fungesse, nel contempo, da limite alle possibili velleità sui territori italiani di Francia ed Austria, il Congresso decise infatti, andando oltre la mera applicazione del principio di "legittimità" (che avrebbe implicato la restituzione a Vittorio Emanuele I dei soli territori occupati dai francesi nel periodo rivoluzionario e napoleonico, ovvero della Savoia, di Nizza e del Piemonte), di non

¹⁵² Cfr. A. GRILLI, *op. cit.*, p. 316.

¹⁵³ Cfr. G.S. PENE VIDARI, *Sénateurs et culture juridique*, in ID., *Les Sénats de la Maison de Savoie (ancien régime - Restauration)*...cit., pp. 210-211.

¹⁵⁴ Cfr. *Regio editto del 21 maggio 1814*, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti ed altri provvedimenti de' Magistrati ed Uffizi*, vol. I, Torino, Della Stamperia Davide e Picco, 1814, p. 46.

¹⁵⁵ Cfr. G. P. ROMAGNANI, *Prospero Balbo intellettuale e uomo di Stato (1762-1837). II. Da Napoleone a Carlo Alberto*, Torino, Deputazione subalpina di Storia patria, 1990, pp. 241-242.

¹⁵⁶ Sul congresso di Vienna la bibliografia è sterminata, si veda in particolare sul caso del regno di Sardegna V. CRISCUOLO, *Il Congresso di Vienna*, Bologna, Il Mulino, 2015, pp. 128-129.

¹⁵⁷ Cfr. *ivi*, pp. 128-129.

ricostituire la già defunta Repubblica di Genova, ma di annettere anche la Liguria¹⁵⁸ ai territori del Re di Sardegna.

Riottenuto (così ingrandito) l'avito dominio, Vittorio Emanuele I si trovò, nei fatti, a dover gestire un territorio su cui, da oltre quindici anni, non aveva più rimesso piede.

Uno dei primi nodi da sciogliere fu quello di riorganizzare l'ordinamento giudiziario nei propri domini nei quali, come esposto *supra*, era stato esportato, seppur con qualche differenza resa necessaria dalle specifiche peculiarità dei luoghi, il modello giudiziario e la legislazione napoleonica.

La scelta fatta a questo riguardo non poteva essere più drastica. Pochi giorni dopo essere sbarcato a Genova sul vascello inglese Boyne¹⁵⁹ dall' "esilio" sardo cui era stato costretto, il 21 maggio 1814 Vittorio Emanuele I emise il seguente, celeberrimo editto:

La pace, che per grazie speciale di Dio, merce i magnanimi e generosi sforzi delle Potenze alleate fu ridonata all'Italia, ed all'Europa intiera, avendoci posti nel caso di riassumere in questi nostri stati di Terraferma l'esercizio della Sovrana nostra autorità, abbiamo tutte rivolte le prime paterne nostre sollecitudini ad occuparci di quei mezzi, che dopo un tale sconvolgimento di cose nell'ordine politico, economico, e civile possono ravvisarsi i più propri per ricondurvi quella felicità, che è l'unico scopo delle Sovrane nostre intenzioni, e che tanto ci ha amareggiato il vedere per sì lungo tempo sbandita da queste nostre desolate contrade.

Abbiamo a quest'oggetto considerato, che il sistema già stabilito da Reali nostri Predecessori nelle pubbliche amministrazioni e né dicasteri sì politici, e militari, che economici, e giuridici sì è quello che l'esperienza delle cose nel corso di più secoli ha dimostrato il più proprio, e confacente alla costituzione del paese, ai costumi, alle consuetudini degli abitanti, ed al bene generale dello Stato, ed abbiamo perciò determinato di tosto ristabilirlo sul piede in tanto, in cui era prima dell'epoca della rivoluzione [...] col presente di nostra certa scienza, e Regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, ordiniamo quanto segue.

Non avuto riguardo a qualunque altra legge, si osserveranno dalla data del presente editto le Regie Costituzioni del 1770 e le altre provvidenze emanate sino all'epoca del 23 giugno 1800 dai nostri reali Predecessori. [...].¹⁶⁰

Si cancellavano quindi oltre quattordici anni di riforme francesi, rimettendo in vigore un sistema giuridico che si fondava su un testo normativo (le *Costituzioni* del 1770) risalente a quasi cinquant'anni prima. Per la Savoia venne poi emanato un editto di analogo tenore e contenuto il 22 dicembre 1815¹⁶¹.

¹⁵⁸ Cfr. *ivi*, pp. 128.

¹⁵⁹ A. SEGRE, *Vittorio Emanuele I (1759-1824)*, Torino, G. B. Paravia & C., 1928, p. 148.

¹⁶⁰ *Regio editto del 21 maggio 1814*, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti ed altri provvedimenti de' Magistrati ed Uffizi*, vol. I, Torino, Della Stamperia Davide e Picco, 1814, p. 46

¹⁶¹ I. SOFFIETTI-C. MONTANARI, *op. cit.*, p. 114.

Sui predetti editti, il giudizio dello storiografia (tanto di quella più antica¹⁶², quanto di quella più recente) è unanimemente negativo. Il carattere anacronistico ed illusorio della pretesa di elidere, con un tratto di penna, i nuovi principi e le innovazioni affermatesi (anche e soprattutto nel diritto) a cavallo del XVIII° e del XIX° secolo è infatti indiscutibile e palese, mentre contrastanti sono le testimonianze sulla reazione popolare che si ebbe in conseguenza ad essa.

Se è tuttavia vero che, secondo quanto riportato da Federigo Sclopis, «l'esultazione con che tutte le classi del popolo piemontese videro restituirsi loro l'antica indipendenza e la desiderata dinastia» rischiò di essere seriamente compromessa proprio dall'editto del 21 maggio 1814¹⁶³, non è mancato chi ha sottolineato che «Era uno sconvolgimento, erano errori, ma sarebbe non meno erroneo il credere che la massa del pubblico fosse in maggioranza ostile a tanta agitazione retriva»¹⁶⁴.

Si cadrebbe tuttavia in un grave malinteso nel considerare Vittorio Emanuele I così ingenuo e sprovvisto da ritenere che si potesse effettivamente ritornare allo *status quo ante* all'occupazione francese, come se non fossero trascorsi ben tre lustri densi di avvenimenti destinati a mutare irrimediabilmente la concezione stessa della giustizia, del diritto e, segnatamente, del diritto penale. Certamente il monarca subalpino, cresciuto ed educato in pieno *Ancien Régime*, nell'assoluta certezza di essere, per diritto divino, il primo depositario di ogni potere dello Stato, aveva una profonda avversione verso tutto ciò che lo aveva (dal suo punto di vista) illegittimamente “defraudato” delle proprie prerogative sovrane e che rischiava di minare, per il futuro, molte delle sue attribuzioni in campo politico, legislativo e giudiziario¹⁶⁵; ciononostante fu lo stesso Vittorio Emanuele I a riservarsi, proprio nel citato editto del 21 maggio 1814, di «farvi quelle correzioni [all'antico sistema di cui alle Regie Costituzioni che si stava reintroducendo; n.d.r.], che dopo un più maturo esame ci risulteranno adatte ai tempi ed alle circostanze»¹⁶⁶. Al di là dell'ideologica avversione (del tutto fisiologica) rispetto alle innovazioni che avevano caratterizzato il quindicennio

¹⁶² Cfr. L. CIBRARIO, *Origini e progressi della monarchia di Savoia*, Torino, Dalla Stamperia Reale, 1854, p. 433.

¹⁶³ «Cotesto incauto e malaugurato provvedimento turbò gli animi dei sudditi di Vittorio Emanuele e tolse ad un tratto al suo governo gran parte di quella forza morale che si ricerca alla tutela dei pubblici interessi e per l'onore della monarchia»: F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, III, 1, Torino 1864, pp. 200-203.

¹⁶⁴ A. SEGRE, *op. cit.*, pag. 152. Secondo questo Autore infatti «L'amministrazione napoleonica aveva gravato duramente sulle popolazioni, aveva combattuto la Chiesa, turbato le coscienze, infranto le barriere secolari fra le classi della società, innalzato la borghesia ma esasperato le masse rurali colla coscrizione e colle requisizioni. Se l'elemento borghese quindi deplorava il ritorno all'antico, quello della campagna, di natura sua conservatore, vedeva con piacere le vecchie istituzioni».

¹⁶⁵ I. SOFFIETTI, *Sulla Storia dei principi dell'oralità, del contraddittorio e della pubblicità nel procedimento penale. Il periodo della restaurazione nel Regno di Sardegna*, Verona, s.e., 1972, p. 5.

¹⁶⁶ *Regio editto del 21 maggio 1814*, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti ed altri provvedimenti de' Magistrati ed Uffizi*, vol. I, Torino, Della Stamperia Davide e Picco, 1814, p. 46.

appena trascorso, sembra quindi che anche il sovrano fosse consapevole dell'ineluttabilità di un, pur moderato, aggiornamento delle istituzioni sabaude, quantunque fosse fermamente deciso a ritardarlo il più possibile¹⁶⁷.

4.1. Il ripristino di un sistema giudiziario e penale di *Ancien Régime*.

Sulla base delle premesse appena esposte, venne quindi reintrodotta l'ordinamento giudiziario ed il sistema penale descritto nelle *Regie Costituzioni* del 1770 di Carlo Emanuele III. Ciò significò, almeno per i territori che componevano il regno di Sardegna prima del Congresso di Vienna, ritornare ad un intrico di magistrature speciali, dotate di funzioni non solo prettamente giurisdizionali ma pure amministrative e di gestione e controllo del territorio e dell'ordine pubblico. Parzialmente diversa fu infatti la scelta adottata per i territori (ora annessi) dell'ex Repubblica di Genova, dal momento che per essi non fu possibile estendere, *sic et simpliciter*, l'antica normativa già rimessa in vigore per tutto il resto degli Stati Sardi¹⁶⁸. Per la Liguria infatti, dovendo necessariamente rispettare le condizioni poste nel Congresso di Vienna a tutela della legislazione *ivi* applicata in precedenza (in gran parte costituita da quella "esportata" dai francesi)¹⁶⁹, vennero richiamate in vigore le disposizioni degli statuti di Genova del 1589 e, in numerose materie, si continuò a dare applicazione al codice di commercio ed al codice civile napoleonico in attesa di predisporre, a circa un anno di distanza (13 maggio 1815), un apposito *Regolamento per le materie civili e criminali nel Ducato di Genova* che "collegava" la normativa ligure e quella rimessa in vigore negli altri territori sabaudi riprendendo, senza alterazione, molte disposizioni presenti nelle *Regie Costituzioni*¹⁷⁰.

¹⁶⁷ Cfr. P. ALVAZZI DEL FRATE, *Ferdinando Dal Pozzo e le riforme giudiziarie del 1822*, in A. MAGNO (a cura di), *L'età della restaurazione e i moti del 1821*, atti del convegno nazionale di studi per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Guglielmo Moffa di Lisio (1791-1991), Bra 12-15 novembre 1991, Savigliano, L'Artistica Editrice, 1992, p. 103.

¹⁶⁸ Ad eccezione della Sardegna, sulla specificità della quale si rimanda a M. DA PASSANO, *L'estensione del codice penale albertino alla Sardegna*, recentemente ripubblicato, per commemorare la figura dell'importante autore a dieci anni dalla prematura scomparsa in M. DA PASSANO, *Omicidi, rapine e bardane. Diritto penale e politiche criminali nella Sardegna moderna (XVII-XIX secolo)*, a cura di A. MATTONE, Roma, Carocci, 2015, pp. 129-131.

¹⁶⁹ I. SOFFIETTI, *Sulla Storia dei principi dell'oralità...cit.*, p. 25.

¹⁷⁰ I. SOFFIETTI-C. MONTANARI, *op. cit.*, pp. 114-115. Sulle conseguenze in tema di ordinamento giudiziario che ebbe la riunione della Liguria al Regno di Sardegna cfr. anche L. SINISI, *Giustizia e giurisprudenza nell'Italia preunitaria*, Milano, Giuffrè Editore, 2002, pp. 12-36. Sempre sul passaggio della Liguria agli Stati sardi e sul citato *Regolamento per le materie civili e criminali nel Ducato di Genova* si veda ID., *Uno statuto privilegiato o una moderata piemontesizzazione? Legislazione e giustizia nel Genovesato sabaudo dei primi anni della restaurazione*, in G. ASSARETTO-C. BITOSI-P. MERLIN, *Genova e Torino. Quattrocento anni di incontri e scontri*, Genova, Società ligure di Storia patria, 2015, pp. 335-341.

Non sarebbe però corretto cedere alla tentazione di semplicistiche e affrettate letture: se è vero che venne reintrodotta l'antico sistema giudiziario sabaudo ciò non significò che la concezione della giustizia dell'opinione pubblica e degli stessi addetti ai lavori fosse rimasta del tutto immutata. Un dato importante che per esempio non venne più messo in discussione fu la scomparsa di ogni tipo di "giustizia feudale" e l'idea che la giustizia fosse prerogativa esclusiva dello Stato¹⁷¹.

4.1.2. La competenza delle magistrature ordinarie penali.

Nei primi paragrafi di questo studio abbiamo già evidenziato i caratteri salienti del sistema penale sabaudo di antico regime, riproposto con poche modifiche da Vittorio Emanuele I. E' quindi ora necessario descrivere la struttura fondamentale dell'ordinamento giudiziario (con particolare attenzione alle magistrature penali) risultante dalla *Regie Costituzioni* che venne rimesso in vigore dal citato editto del maggio 1814.

E' bene precisare subito che nelle *Regie Costituzioni* le regole sulla cognizione delle cause penali erano articolate in modo assai complesso. Tralasciando per almeno per il momento il problema delle magistrature speciali, si può affermare, in linea di massima, che il sistema fosse articolato su tre gradi di giudizio: i Giudici ordinari di prima istanza, le Prefetture ed infine i Senati.

I giudici ordinari, di nomina regia¹⁷², erano tendenzialmente competenti a conoscere, in primo grado, qualunque reato che fosse stato commesso nel territorio loro assegnato (che normalmente si estendeva per non più di 5/10 miglia e si identificava con una città o un cd. "Luogo"¹⁷³) con l'eccezione di quelli che, come si vedrà nei prossimi paragrafi, erano espressamente riservati dalla legge alla cognizione esclusiva del Senato¹⁷⁴. Le *Regie Costituzioni* richiedevano, in capo al candidato, la presenza di specifici titoli di studio per poter essere nominati giudici ordinari, la cui assenza avrebbe determinato la mancata approvazione della nomina da parte del Senato e,

¹⁷¹ Cfr. G.S. PENE VIDARI, *Sénateurs et culture juridique...cit.*, in *Les Sénats de la Maison de Savoie...cit.*, p. 88.

¹⁷² Cfr. *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Stamperia reale, 1770, vol. I, lib. II, tit. V, art. 1.

¹⁷³ *Ivi*, art. 2.

¹⁷⁴ «Avranno autorità di udire, conoscere, e decidere in prima istanza tutte le Cause, e le liti tanto civili, che criminali, le quali avanti di essi si dedurranno tra i sottoposti alle loro Giudicature, o tra altri, che debbono seguir al foro del Reo», *ivi*, art. 4.

conseguentemente, l'immediata decadenza dall'ufficio¹⁷⁵. Analoghe regole erano previste anche per il Luogotenente, ovvero il soggetto scelto dal Giudice ordinario che avrebbe dovuto assistere lo stesso e fare le sue veci in caso di temporaneo impedimento¹⁷⁶. Va però detto che il controllo del Senato sulle suddette nomine non si esauriva nella sola verifica, in capo ai nominati, dei titoli di studio richiesti dalle *Regie Costituzioni*, ma si estendeva anche alla moralità ed alla condotta personale degli stessi. Una testimonianza di ciò è data, ad esempio, da due richieste formulate dal presidente del Senato di Casale, Benedetto Andreis Conte di Cimella, il primo maggio del 1839 al Tribunale di Prefettura di Casale ed a quello di Pallanza, volte entrambe ad ottenere «prima che il Senato provveda intorno alla chiesta approvazione» di due Luogotenenti, «confidenziali informazioni sulla moralità, probità, riputazione, capacità, e sentimenti religiosi e politici» dei due soggetti che erano stati nominati¹⁷⁷. Che d'altronde fosse una prassi consolidata quella di chiedere questo tipo di informazioni sui candidati è provato dal gran numero di analoghe richieste che si riscontrano nei fondi d'archivio¹⁷⁸.

La carica di Giudice ordinario aveva una durata triennale, al termine della quale, prima di poter essere rinominati per la medesima giudicatura, sarebbe dovuto trascorrere un pari intervallo di tempo¹⁷⁹, all'evidente scopo di scongiurare il rischio che il giudice finisse per “ambientarsi troppo” nella propria sede, intrecciando rapporti, amicizie e interessi che avrebbero potuto inficiarne l'imparzialità e la serenità di giudizio. Era invero raro che un giudice ordinario fosse titolare di un'unica “giudicatura” (ovvero esercitasse le proprie funzioni giurisdizionali in un unico “Luogo”), ben potendo ricoprire le proprie funzioni, contemporaneamente, in più città, purché la propria residenza non distanziasse più di 5 miglia da ciascuna di esse¹⁸⁰. Tale carica non era inoltre

¹⁷⁵ In particolare i candidati alla carica di Giudice ordinario avrebbero dovuto essere nati negli «Stati nostri» (art. 3), o quantomeno risiederci da lungo tempo, e avrebbero dovuto essersi laureati all'Università di Torino. Inoltre è interessante notare che di per sé l'elezione da parte del sovrano non era sufficiente, in quanto prima di poter prendere effettivamente servizio nel “Luogo” ad essi assegnata, la loro nomina veniva vagliata dal Senato «sotto pena della nullità degli atti, che da' medesimi si facessero, della privazione del loro impiego, ed inabilitazione a qualsivoglia altro, oltre la restituzione d'ogni emolumento, che avessero esatto [ci si riferisce al sistema delle cd. “sportule”, già eliminato dai francesi ed appena reintrodotte, n.d.r.]». In sostanza l'ultima parola spettava al Senato, che ben poteva, negando la propria approvazione (magari in quanto il soggetto nominato non presentava i requisiti previsti e sopra elencati), paralizzare le patenti di nomina del Re. Cfr. *ivi*, artt. 3, 8.

¹⁷⁶ Cfr. *ivi*, art. 23.

¹⁷⁷ A.S.TO., *Sezioni riunite*, fondo *Senato di Casale, Rappresentanze e pareri*, mazzo 334, richieste del 1° maggio 1838.

¹⁷⁸ Cfr. *ivi*, richieste del 5 maggio 1838, del 19 maggio 1838, del 18 giugno 1838 e del 30 giugno 1838.

¹⁷⁹ *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Stamperia reale, 1770, vol. I, lib. II, tit. V, art. 16.

¹⁸⁰ *Ivi*, art. 5.

incompatibile con l'esercizio della professione forense, purché essa -naturalmente- non fosse svolta nel Luogo in cui il soggetto era giudice.

Pur avendo una competenza tendenzialmente generale, i giudici ordinari giudicavano per lo più reati bagatellari in quanto la maggior parte dei reati più gravi, se non erano di competenza esclusiva dei Senati, venivano comunque da essi avvocati. Per tale ragione non stupisce che la maggior parte delle sentenze di condanna emanate da questi giudici di primo grado contenesse una pena di qualche mese o di pochi anni di carcere. Di ciò è possibile riscontrare numerosi esempi nei giudizi emanati dalla Giudicatura più importante del Piemonte, ovvero quella di Torino, conservati all'Archivio di Stato di Torino. Filippo Bruna ad esempio, abitante a Torino (ma originario di Saluzzo), venne condannato dalla predetta Giudicatura il 18 agosto 1818 alla pena di due mesi di carcere per aver

verso le ore undici della mattina delli 22 ultimo mese sulla piazza castello della presente città in conseguenza del veloce corso dei cavalli della carrozza che guidava nella sua qualità di cocchiere e così per difetto della necessaria circospezione e cautela non senza grave colpa urtato il campagnaro Giacomo Nicolao Verde, per cui caduto a terra venne calpestato dai cavalli compresso dalle ruote della carrozza, per cui ebbe a rilevare una ferita lacerata alla mano destra, ed una forte contusione all'ipocondro destro giudicate sanabili cioè la prima fra il termine di giorni cinque, fra il termine di giorni quindici l'altra¹⁸¹.

Di tre mesi di carcere fu invece la pena in cui incorse Giovanni Battista Manzo, che si trovava già detenuto nel carcere correzionale di Torino al momento della sentenza, emessa il 9 agosto 1819, e che venne condannato per aver percosso con una pietra Giovanni Piacenza «previo verbale alterco» e «senza ragionevole causa»¹⁸², mentre di un anno fu la pena comminata a Luigi Falchero, di professione «negoziante in ferro», che venne condannato il 5 maggio 1820 per «esser solito da più anni a maltrattare senza ragionevole causa la propria moglie Catterina Beltramo» e per averla, in due particolari occasioni, percossa al fine di indurla «ad accordargli libera amministrazione, e maneggio degli egregi di lei beni parafernali»¹⁸³. Sebbene più rare, vi sono anche sentenze della Giudicatura di Torino che riportano condanne assai più gravi. E', ad esempio, il caso di Giuseppe Clarione il quale, millantando di conoscere addirittura il ministro delle Regie Finanze, riuscì a farsi consegnare dal negoziante Pietro Zanotti, abusando della buona fede e della credulità del

¹⁸¹ A.S.To., *Sezioni riunite*, fondo *Giudicatura di Torino, Giudicatura Criminale, Sentenze criminali*, mazzo 1, 1817-1820, f. 7 verso.

¹⁸² *Ivi*, f. 13 verso.

¹⁸³ *Ivi*, f. 20 verso.

medesimo, «l'egreggia somma di franchi centoquaranta due mila trecento quattro». Per tale azione venne condannato, in contumacia, alla pena di anni 10 di galera, oltre che all'indennizzo del truffato e al pagamento delle spese processuali¹⁸⁴. Sorte peggiore toccò a Carlo Pezzi: reo di aver rubato «l'egreggia somma di lire ventitrè mila seicento vent'una, centesimi trentasei e mezzo, a pregiudizio del Sig. Carlo Molineri, tesoriere di questa illustrissima Città, dalla cassa delle contribuzioni», venne condannato in contumacia alla pena di 20 anni di galera («precedenti le solite esemplarità»), ad essere iscritto nel secondo catalogo dei banditi¹⁸⁵, all'indennizzo del derubato e alle spese processuali¹⁸⁶.

Per avere una più chiara idea di quali fossero nella prassi le imputazioni di cui si occupavano prevalentemente i giudici ordinari può essere interessante esaminare le cause che vennero trattate, all'inizio della Restaurazione, dalla Giudicatura di Torino. Nel 1823 per esempio, nell'ambito di detta Giudicatura, si aprirono, *ex novo* ben 157 nuovi procedimenti (alcuni contro soggetti determinati ma molti contro ignoti) per le seguenti tipologie sostanziali di reato¹⁸⁷:

Furto	63
Ferimenti e percosse	47
Truffa	9
Omicidio	7
Maltrattamenti	5
Grassazione	3
Tentato furto	3
Reati di falso	2
Esposizione di parto	2
Suicidio	2
Ingurie	2

¹⁸⁴ *Ivi*, f. 6 recto.

¹⁸⁵ Il secondo catalogo dei banditi era un registro che doveva essere esposto in ciascun Senato del Regno di Sardegna (e pubblicato negli albi pretorii dei Tribunali inferiori) in cui dovevano essere riportati i dati anagrafici ed identificativi dei soggetti che erano stati condannati a morte o alla pena della galera (perpetua o a tempo) per delitti diversi da quello di lesa maestà. Cfr. *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Stamperia reale, 1770, vol. II, libro IV, tit. XXX, art. 2 e cfr. pure G.M. REGIS, *Dizionario legale teorico-pratico...cit.*, vol. I, voce *banditi*, pp. 222-223.

¹⁸⁶ A.S.TO., *Sezioni riunite*, fondo *Giudicatura di Torino, Giudicatura Criminale, Sentenze criminali*, mazzo 1, 1817-1820, mazzo 1, 1817-1820, f. 14 verso.

¹⁸⁷ A.S.TO., *Sezioni riunite*, fondo *Giudicatura di Torino, Giudicatura Criminale, Inventario delle cause criminali*, mazzo 25, 1823-1829, ff. 1-156.

Minacce	2
Omicidio colposo (cd "casuale")	1
Tentata grassazione	1
Stupro	1
Tentato stupro	1
Abuso di onestà	1
Tentata violazione di sepolture	1
Tentato suicidio	1
Tentato uxoricidio	1
Contravvenzione al R. Editto del 14/10/1761	1
Spari con arma da fuoco	1

Come si evince chiaramente dall'analisi della tabella sopra inserita, nel corso del 1823 la Giudicatura di Torino istrui circa il 40% dei procedimenti penali per sospetti furti, il 30% per notizie di ferimenti e percosse e il restante 30% per tutti gli altri crimini sopra elencati. Tale statistica, seppur propria della Giudicatura di Torino e riferita all'anno 1823, intercetta in realtà una tendenza generale della giustizia penale sabauda nel corso della prima metà del XIX° secolo, ovvero la assoluta e schiacciante prevalenza quantitativa dei reati contro la proprietà (e segnatamente dei furti) rispetto ad altre tipologie di crimini.

L'organo giudiziario che fungeva da giudice di secondo grado (o, come recitano le *Regie Costituzioni* «di prima appellazione »¹⁸⁸), e che aveva sede in ogni capoluogo di provincia, era il Prefetto.

Questa magistratura era già presente nel Ducato di Savoia, e la sua introduzione risale ad un editto del 22 ottobre 1622 del Duca Emanuele Filiberto il quale per primo introdusse dodici prefetti nelle (allora) dodici province in cui era suddiviso il Piemonte e gli altri Stati che componevano il Ducato¹⁸⁹.

Dinnanzi a questo organo potevano essere appellate tutte le sentenze di condanna, comminate dai Giudici ordinari, ad una pena corporale e ad una pena pecuniaria, ma solo se la stessa non era

¹⁸⁸ *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Stamperia reale, 1770, vol. I, libro II, tit. IV, art. 7.

¹⁸⁹ G.M. REGIS, *Dizionario ...cit.*, VII, voce *prefetti*, pp. 231-232.

inferiore a cinquanta lire¹⁹⁰. Per tutte le altre sentenze (quelle di condanna ad una pena pecuniaria inferiore alla somma sopra indicata) non era infatti concesso alcun appello, ma solo il ricorso al sovrano¹⁹¹. I termini stabiliti per il giudizio d'appello erano estremamente ridotti: il condannato aveva infatti appena cinque giorni, che decorrevano dal giorno della notificazione della sentenza (che di solito veniva effettuata il giorno stesso dell'emanazione della stessa o subito il giorno successivo¹⁹²), per presentarlo ed il processo avrebbe dovuto iniziare entro i successivi dieci giorni e concludersi al massimo entro cinquanta¹⁹³.

Tuttavia la situazione non era lineare come potrebbe in apparenza sembrare, in quanto, oltre alla cognizione dei gravami, i prefetti conoscevano, quali giudici di primo grado, un nutrito numero di cause. Innanzi tutto le *Regie Costituzioni* disponevano che nelle città e nei luoghi in cui i Prefetti risiedevano erano anche giudici di prima istanza, inoltre essi conoscevano, sempre in primo grado, le cause tra le varie comunità presenti nella propria circoscrizione territoriale (sempre che non fossero dalla legge espressamente riservate alla cognizione del Senato, della Camera dei Conti o di altre magistrature speciali). Ciò ha indotto qualche autore dell'epoca a parlare, in relazione alla Prefettura, di «doppia giurisdizione»¹⁹⁴ proprio per la duplice competenza d'appello e di primo grado, peraltro tipica di molte altre magistrature di *Ancien Régime*, a cominciare (come si vedrà subito *infra*) dai Senati.

Nel XIX° secolo, dopo la restaurazione di Vittorio Emanuele I, le Prefetture conservarono anche limitate attribuzioni amministrative, ma nei secoli precedenti (come meglio si vedrà nel prossimo capitolo) ad esse vennero attribuiti ampi poteri legati alla tutela ed al mantenimento dell'ordine pubblico che, alla soglia dell'occupazione francese di fine secolo, vennero rafforzati a fini marcatamente repressivi¹⁹⁵. Più pregnanti furono invece le competenze ad esse attribuite in ambito economico (anche indirettamente, dal momento che i prefetti furono per secoli membri di diritto delle Giunte provinciali d'annona) ed in materia di politica ecclesiastica, per il fatto che

¹⁹⁰ Cfr. *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Stamperia reale, 1770, vol. II, libro IV, tit. XXIII, art. 1.

¹⁹¹ *Ibidem*.

¹⁹² La più parte delle sentenze della Giudicatura di Torino presentano infatti l'indicazione del giorno di notificazione della stessa al condannato.

¹⁹³ Cfr. *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Stamperia reale, 1770, vol. II, lib. IV., tit. XXIII, art. 3.

¹⁹⁴ G.M. REGIS, *Dizionario ...cit.*, VII, voce *prefetti*, p. 232.

¹⁹⁵ Ci si riferisce in particolare al 1796, quando, nel tentativo di ostacolare la creazione di repubbliche giacobine in Piemonte, i poteri repressivi delle prefetture vennero implementati. Cfr. P. CAROLI (a cura di), *Le prefetture nel Settecento*, in AA.VV. in *Dal Trono... cit.*, tomo I, p. 196.

alcuni casi minori di *exequatur* sugli atti della Santa Sede o di vescovi non residenti nel Regno venivano delegati dal Senato proprio alle Prefetture¹⁹⁶.

Anche la nomina dei prefetti doveva essere approvata dal Senato nel cui distretto sarebbe rientrata la provincia in questione, e per ricoprire tale carica era necessario essersi laureati in una Università del Regno.

4.1.3. Il perno dell'amministrazione giudiziaria subalpina: la magistratura senatoria.

Il terzo ed ultimo grado della giurisdizione ordinaria era costituito dal Senato. Con le riforme di Vittorio Emanuele I nel XIX° secolo, l'antica magistratura senatoria tornò ad acquisire un ruolo centrale nel sistema giudiziario sabaudo. Invero erano secoli che i Senati caratterizzavano ed animavano il sistema istituzionale del regno di Sardegna quali organi giurisdizionali di ultima istanza (ma dotati di competenze anche amministrative), le cui pronunce giudiziarie erano considerate definitive ed inappellabili.

Nel periodo in esame (ovvero dopo il 1814), nel regno di Sardegna erano inizialmente presenti tre Senati con sede rispettivamente a Torino, Chambéry e Nizza. Ad essi venne poi affiancato, con regio editto del 24 aprile 1815, un quarto senato con sede a Genova¹⁹⁷, istituito per essere l'organo di magistratura apicale dell'annesso territorio Ligure, e ancora un quinto nel 1837¹⁹⁸ con sede a Casale, competente per i territori del Piemonte orientale.

Colui che istituì per la prima volta questa magistratura nell'allora ducato di Savoia fu Emanuele Filiberto, sotto il cui regno venne prima inaugurato nel 1559 il Senato di Savoia, con sede a Chambéry, e poi nel 1560 il Senato di Piemonte¹⁹⁹, con sede provvisoria nella città di Carignano (essendo Torino in quel momento occupata dai francesi).

¹⁹⁶ *Ibidem*.

¹⁹⁷ Sulle vicende del Senato di Genova tra il 1815 e il 1848 cfr. L. SINISI, *Giustizia e giurisprudenza...cit, passim* e, in particolare sulla sua istituzione, pp. 11-16.

¹⁹⁸ Cfr. P. GENTILE, *All'ombra del Senato di Casale Monferrato: uomini e idee tra vecchio Piemonte e nuova Italia*, in *Les Sénats des Etats de Savoie. Circulations des pratiques judiciaires, des magistrats, des normes (XVII°-XIX° siècles)*, sous la direction de F. BRIEGEL et S. MILBACH, Roma 2016, p. 104; cfr. A. LUPANO, *La giustizia sabauda a Casale Monferrato dal Senato alla Corte d'appello: mutamenti istituzionali e giurisprudenziali*, in *ivi*, pp. 135-137.

¹⁹⁹ G.S. PENE VIDARI, *Sénateurs et culture juridique...cit.*, in *Les Sénats de la Maison de Savoie...cit.*, p. 197.

Per quanto i predetti Senati presentassero alcune somiglianze con i grandi “Consigli” presenti nei territori del ducato già a partire dal XV° secolo²⁰⁰, furono ancora una volta i francesi a favorirne in modo decisivo l'introduzione che, in buona parte, fu dovuta all'esigenza di sostituire le *Cours de Parlement* da essi costituite proprio a Torino e a Chambéry durante il lungo periodo di occupazione avutosi nel XVI° secolo nell'ambito delle Guerre d'Italia²⁰¹.

La nascita di queste magistrature si colloca nell'alveo di quel particolare fenomeno politico-istituzionale che vide, nell'età moderna, l'affermarsi di Corti Sovrane nella più parte degli Stati Europei²⁰². La progressiva formazione di Stati “assoluti” portò infatti i sovrani, a cominciare dalla Francia con le citate *Cours de Parlement*, a dotarsi di propri Supremi Tribunali al duplice scopo di accentrare l'esercizio del potere giurisdizionale (tradizionalmente lasciato, in larga misura, all'amministrazione da parte dei signori feudali locali) e garantire una maggior uniformità nell'applicazione di un diritto comune, le cui macroscopiche difformità interpretative (cui era addivenuta nel corso dei secoli l'elaborazione dottrinale intermedia²⁰³) erano ormai fonte di generale perplessità²⁰⁴.

A questo riguardo i Senati sabaudi si distinsero in modo particolare. Se infatti in origine a tali Corti venne richiesto di limitarsi ad applicare il diritto (e non già di crearlo²⁰⁵), appena pochi decenni dopo la loro istituzione Carlo Emanuele I attribuì, con le “*Nuove costituzioni ducali*” del 1582, valore di precedente vincolante alle sentenze pronunciate dalle magistrature senatorie nei casi cd. “*arbitrarii*”, ovvero in tutte quelle controversie in cui vi era uno stato di oggettiva incertezza circa le norme da applicare²⁰⁶. In ragione di ciò e dell'indiscusso prestigio di cui questi organi

²⁰⁰ Ci si riferisce ai tre grandi “*consilia*” già esistenti, con funzioni di natura prevalentemente consultiva e giurisdizionale, a partire dall'inizio del sec. XV°, il *Consilium Thaurini residens*, il *Consilium Chamberiaci residens* e il *Consilium cum domino residens*. Cfr. I. SOFFIETTI-C. MONTANARI, *op. cit.*, pp. 29-34, 36-40. Sulle competenze e sul funzionamento dei predetti “*consilia*” si veda anche I. SOFFIETTI, *Verballi del Consilium cum domino residens del Ducato di Savoia (1512-1532)*, Milano 1969, pp. XIX e ss., e pure ID., *Ivrea e le Magistrature del Ducato di Savoia ai tempi dell'Adrianeo*, in «Bollettino della Società accademica di storia ed arte canavesana Ivrea» n. 8 (Gennaio 1982), pp. 121-123.

²⁰¹ Cfr. I. SOFFIETTI-C. MONTANARI, *op. cit.*, pp. 40-42. Cfr. anche G.S. PENE VIDARI, *Storia del diritto. Età medievale e moderna*, Torino, Giappichelli Editore, 2011, pp. 210-214.

²⁰² Cfr. A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa...cit.*, pp. 299 ss.

²⁰³ Cfr. P. CASANA, *Un esempio di corte suprema nell'età del diritto comune. Il Senato di Piemonte nei primi decenni di attività*, Torino, Giappichelli Editore, 1995, p. 31.

²⁰⁴ Cfr. M. ASCHERI, *I grandi tribunali e la ricerca di Gino Gorla*, in M. SBRICCOLI e A. BETTONI (a cura di), *Grandi tribunali e rote nell'Italia di antico regime*, Milano, Giuffrè Editore, 1993, pp. XV-XVII.

²⁰⁵ Cfr. A. LAINGUI-A. LEBIGRE, *Histoire du droit pénal*, 2 voll., Paris, Cujas, vol. I, pp. 17-18.

²⁰⁶ Cfr. I. SOFFIETTI-C. MONTANARI, *op. cit.*, p. 48. Nel 1729, nella seconda edizione di Vittorio Amedeo II delle *Regie Costituzioni*, verrà ulteriormente ampliato e generalizzato il rango di fonte del diritto, tanto in campo penale quanto in quello civile, delle sentenze dei Supremi Magistrati del regno di Sardegna.

godevano presso l'ambiente forense, cominciarono a circolare, tra la fine del XVI° e l'inizio del XVII° secolo, delle raccolte di “*decisiones*” redatte per lo più da membri stessi dei Senati (che erano ovviamente nominati dal sovrano), come quelle di Antonio Fabro per il Senato di Savoia, Ottavio Cacherano d'Osasco e Antonio e Gaspare Antonio Tesauero per il Senato di Piemonte²⁰⁷.

Tale e tanto successo ebbero queste prime raccolte, pur prive di qualunque profilo di “ufficialità” (trattandosi di raccolte private) ma forti dell’ *auctoritas* delle decisioni *ivi* raccolte, che esse continuarono a circolare per secoli tra avvocati e giudici e finirono per oscurare le raccolte successive²⁰⁸.

Nel XVIII° secolo le *Regie Costituzioni* ribadirono il ruolo di fonti del diritto delle *decisiones* dei Senati (*rectius*: dei magistrati supremi, comprendendo così anche la Camera dei Conti) tanto per il diritto civile quanto per il diritto penale.

Questa funzione *latu sensu* normativa dei Senati entrò poi progressivamente in crisi con l'avvento del XIX° secolo: dapprima travolta ed osteggiata dall'ideologia legicentrica portata dai francesi, venne reintrodotta con la restaurazione per poi essere nuovamente messa in discussione con le codificazioni carloalbertine (che sancirono anche in Piemonte l'affermarsi del positivismo giuridico) e con l'istituzione, avvenuta ad opera del regio editto 30 ottobre 1847, della Corte di Cassazione²⁰⁹.

La competenza giurisdizionale di questo organi era, ancora nel XIX° secolo, assai ampia ed eterogenea e trovava fondamento e disciplina nell'edizione del 1770 delle *Regie Costituzioni* le quali, a loro volta, sul punto recepivano regole e disposizioni già presenti nei *Decreta seu Statuta*, emanati nel 1430 da Amedeo VIII, e nei *Nuovi Ordini per le cause civili e criminali*, emanati da Emanuele Filiberto alla metà del XVI° secolo.

Il ruolo di suprema corte giurisdizionale dei senati fu solennemente sancito dall'articolo che inaugurava il capo delle *Regie Costituzioni* ad essi dedicato:

²⁰⁷ *Ivi*, pp. 49-50. In particolare sull'opera di Antonino Tesauero cfr. P. CASANA, *Un esempio di Corte Suprema...*cit., pp. 11-30 e pure EAD., *Les décision du Sénat de Piémont et les récoltes de Gaspare Antonio Tesauero*, in F. Briegel- S. Milbach (sous la direction de), *Les Sénats des Etats de Savoie.....* cit., pp. 119-132.

²⁰⁸ Cfr. G.S. PENE VIDARI, *Sénateurs et culture juridique...*cit., in *Les Sénats de la Maison de Savoie...*cit., pp. 206-207.

²⁰⁹ Cfr. ID., *I Senati sabaudi: modelli e tendenze nel corso di secoli*, in F. BRIEGEL - S. MILBACH (sous la direction de), *Les Sénats des Etats de Savoie...*cit., pp. 89-90.

Ogni Senato avrà nel suo distretto la giurisdizione superiore, ed al medesimo spetterà la cognizione privativa sopra tutte le Cause, che riguardano la nostra Sovranità, e Giurisdizioni, Dritti, e Regalie della medesima.²¹⁰

Questo articolo conferma quindi quanto esposto poc'anzi circa la competenza di tali corti: esse non erano solo organi di seconda (e ultima) appellazione per le cause civili (che superavano le 400 lire di valore²¹¹), e per quelle criminali, ma, con riferimento a talune materie specifiche (e a soggetti dotati di un particolare *status* sociale), avevano pure una competenza esclusiva (o come recitavano le disposizioni sovrane appena ricordate «privativa»). Essi erano infatti competenti a conoscere, a prescindere dal valore della causa, i casi di nullità delle sentenze²¹² (previo parere dell'Avvocato generale²¹³), avevano cognizione in prima istanza per le cause che superavano il valore di 2000 lire²¹⁴ e avevano pure competenza esclusiva a conoscere tutta una serie di controversie di particolare rilevanza economica e sociale minuziosamente elencate nella normativa regia, tra le quali possiamo ricordare: le cause concernenti la sovranità e la giurisdizione del principe, le cause insorte fra privati nelle materie feudali e regali come caccia, pesca, porti pedaggi ed altre della stessa natura²¹⁵, le cause circa la successione nei feudi tra vassalli e quelle concernenti le contese fra feudi ecclesiastici²¹⁶ e tanti altri casi²¹⁷. Importante era anche la cognizione in prima istanza delle vertenze tra comunità o tra queste ed altri circa l'interpretazione di statuti, privilegi e consuetudini.

Erano poi di competenza esclusiva dei Senati le cause che vedevano nel ruolo di attore o convenuto soggetti che ricoprivano cariche di particolare rilevanza nel regno in ragione del loro prestigio²¹⁸.

²¹⁰ *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Stamperia reale, 1770, vol. I, libro II, tit. III, art. 1.

²¹¹ *Ivi*, vol. I, libro III, tit. XXVI, art. 8.

²¹² *Ivi*, tit. XXVI, art. 11.

²¹³ Si trattava di una sorta di *querela nullitatis*, essendo sconosciuta al sistema sabaudo la regola della conversione delle nullità in motivi di gravame, che invece caratterizza il nostro attuale codice di procedura civile che, all'art. 161 co. 1, prevede che «La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione».

²¹⁴ *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Stamperia reale, 1770, vol. I, libro II, tit. III, cap. I, art. 11.

²¹⁵ Eccettuate quelle di competenza della Camera dei Conti.

²¹⁶ *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Stamperia reale, 1770, vol. I, libro II, tit. III, cap. I, art. 6.

²¹⁷ *Ivi*, art. 4-5-7.

²¹⁸ *Ivi*, art. 8.

Restava ancora operativo anche il privilegio del foro senatorio per le vedove, i pupilli e i poveri, che affondava le sue radici nel basso medioevo; tuttavia in questo caso la competenza del Senato non era esclusiva, ma concorreva con quella degli organi giudiziari ordinari di grado inferiore, fermo restando la possibilità per lo stesso Senato di rinviare agli ordinari o di delegare ai Prefetti le cause dei poveri²¹⁹.

In materia penale (che maggiormente interessa questo studio) i Senati, tanto in primo quanto in secondo grado, erano esclusivamente competenti per i delitti di lesa Maestà²²⁰, e potevano avocare²²¹ la cognizione di un buon numero di «delitti atrocissimi, ancorché commessi ne' territori de' Giudici immediati, o di quelli de' Vassalli»²²². Ciò ovviamente non stupisce, perché uno degli obiettivi che si volle perseguire istituendo tali “grandi tribunali” fu proprio quello di accentrare la repressione dei crimini e dei misfatti che maggiormente turbavano la pace sociale e il pubblico ordine²²³ e, infatti, non si mancò di prevedere espressamente che

Per maggior speditezza delle Cause di furti, e grassazioni, o d'oziosi e vagabondi, che sono le più frequenti, e pregiudiziali al pubblico, vogliamo, che si pronunzino, anche in prima istanza, le sentenze dal Senato, ed a quest'effetto i Giudici, che faranno la causa, spirato il termine delle difese, l'assegneranno a Sentenza avanti al Senato, a cui si rimetterà immediatamente il Processo.²²⁴

Tale ultima norma è di importanza fondamentale poiché tramite essa i Senati continuarono ad esercitare ampiamente la loro cognizione in prima (ed ultima) istanza²²⁵ per tutta una serie di crimini che turbavano l'ordine pubblico, tra cui non solo le grassazioni, ma anche furti, ranzoni e stupri. Come si esporrà più diffusamente nella seconda parte del presente studio, dedicata all'analisi delle sentenze emanate in tema di grassazione anche dai Senati piemontesi, è in effetti sufficiente

²¹⁹ *Ivi*, cap. XIX, rubricato «Del Privilegio del Foro per le Vedove, Pupilli, e Poveri.».

²²⁰ *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Stamperia reale, 1770, vol. II, libro IV, tit. I, art. 2.

²²¹ A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa...*cit., p. 300.

²²² *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Stamperia reale, 1770, vol. II, lib. IV, tit. I, art. 4.

²²³ Cfr. A. CAPPUCCIO, «L'assoluta necessità» delle eccezioni: *gran corti e procedure criminali tre norma e prassi nella Sicilia dei Borbone*, in F. COLAO - L. LACCHÈ - C. STORTI (a cura di), *Giustizia penale e politica in Italia tra otto e novecento. Modelli ed esperienze tra integrazione e conflitto*, Milano, Giuffrè editore, pp. 299-302.

²²⁴ *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Stamperia reale, 1770, vol. II, lib. IV, tit. XX, art. 9, p. 130.

²²⁵ Andando in fondo anche contro quello che era l'intento del legislatore del 1770 il quale aveva voluto disincentivare il largo ricorso dei Senati all'istituto dell'avocazione proibendo ad essi di avocare le cause adducendo quale unica ragione il mero pretesto della negligenza del giudice davanti al quale essa pendeva.

consultare i minutarî delle sentenze criminali pronunciate dal Senato di Torino o di Casale per rendersi conto che la grande maggioranza delle sentenze *ivi* raccolte sono di prima istanza, o perché delegate dall'ufficio del "fisco" del luogo in cui il delitto è stato commesso o perché direttamente avocate. Tali processi inoltre erano in genere assai brevi, perché il Senato riceveva la causa già pressoché istruita e pronta per la decisione, ed emetteva la sua sentenza previa solo la rassegnazione delle conclusioni da parte dell'avvocato fiscale provinciale che aveva seguito le indagini e delle ultime memorie difensive dell'accusato²²⁶.

In sostanza in materia criminale le supreme magistrature del regno di Sardegna quantitativamente operavano, ancora nel XIX° secolo, più da giudici di prima ed unica istanza che di appellazione, coerentemente con la volontà di centralizzazione dell'amministrazione della giustizia e del controllo dell'ordine pubblico già emersa nel corso del XVIII° secolo.

Per regola generale si riteneva che i Senati non potessero mai errare in diritto: «Adversus auctoritatem Senatusconsulti non potest condemnatus obicere errorem iuris²²⁷» e, per tale ragione, non era mai concesso appello contro le sentenze di tali organi. Si poteva invero chiedere la revisione della sentenza in via di supplica al Sovrano lamentando errori nell'interpretazione dei fatti della causa²²⁸. La revisione era affidata allo stesso Senato a classi riunite, escluso sempre il relatore della causa, cui si aggiungevano altri membri appositamente deputati dal Re. In ogni caso non era ammessa la revisione per casi in cui si potessero riscontrare tre precedenti sentenze uniformi di cui una avesse la autorità del Prefetto al Pretorio²²⁹ (ossia fosse stata emanata da una corte sovrana²³⁰).

Oltre alle competenze giurisdizionali, i Senati avevano un rilievo istituzionale peculiare in quanto, nel loro territorio, rappresentavano direttamente il potere reale²³¹ (essendo tali corti null'altro che una sua emanazione) ed esercitavano funzioni amministrative legate alla gestione ed al controllo del territorio, all'adozione di regolamenti (almeno sino all'emanazione delle Regie

²²⁶ Cfr. *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Stamperia reale, 1770, vol. II, lib. IV, tit. XX, art. 9, p. 130.

²²⁷ A. FABRO, *Codex Fabrianus definitionum forensium et rerum in Sacro Sabaudiae Senatu tractatarum*, lib. VII, tit. XIV, def. 1.

²²⁸ Le richieste di revisione delle sentenze senatorie erano meno rare di quanto si potrebbe pensare, infatti, come riporta il Dionisotti, sovente il Senato decideva più secondo equità che seguendo il diritto scritto, incorrendo in numerosi errori di fatto, cfr. C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura...*cit., vol. I, pag. 307.

²²⁹ *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Stamperia reale, 1770, vol. I, lib. III, tit. XVII, art. 1.

²³⁰ Cfr. E. MONGIANO, *Il Senato di Piemonte nell'ultimo trentennio dell'antico regime (1770-1798)*, in *Dal Trono all'albero della Libertà*, Atti del convegno, Torino, 11-13 settembre 1989, tomi I, Roma 1991, pag. 188.

²³¹ Cfr. L. PERRILLAT, *Sénat de Savoie et juridictions d'exception (XVI°-XVIII° siècle)*, in *Les Sénaats des Etats de Savoie...*cit., p. 139.

Costituzioni del 1723 che sostanzialmente vietarono tale pratica) e soprattutto alla cosiddetta “*interinazione*”. Su tale ultima attribuzione senatoria è necessario effettuare qualche osservazione aggiuntiva, poiché essa mostra eloquentemente come l'azione delle supreme magistrature sabaude si esplicasse (e condizionasse) diversi settori dell'amministrazione dello Stato.

Come ha avuto modo di esporre, ad inizio del secolo scorso, un importante studioso della storia sabauda come Alessandro Lattes,

L'istituto dell'interinazione consiste in ciò che ogni provvedimento legislativo del principe deve venir presentato a qualche collegio supremo dello Stato per essere esaminato ed approvato e non ha senza tale formalità piena forza obbligatoria: il collegio ha facoltà di esporre le sue osservazioni al principe e sospende intanto l'interinazione.²³²

In sostanza, tutti gli editti del sovrano sabauda venivano presentati ai Senati²³³ i quali, prima di approvarli (e quindi di interinarli), effettuavano su di essi un controllo che si estendeva, oltre che alla legittimità, anche al merito stesso dei provvedimenti esaminati²³⁴. Da un punto di vista strettamente giuridico, l'interinazione consisteva quindi in una vera e propria condizione necessaria, al cui avveramento era subordinata l'efficacia degli atti legislativi del sovrano mentre, da un punto di vista prettamente politico, ha sostanzialmente rappresentato una limitazione al potere assoluto del sovrano²³⁵ il quale, a seguito delle rimostranze presentate dai propri Senati, avrebbe dovuto o modificare la propria volontà legislativa oppure entrare in contrasto con la propria magistratura ripresentando immutato il provvedimento ed insistendo nuovamente perché fosse interinato²³⁶. Non stupisce quindi che nella prima edizione del 1723 delle Regie Costituzioni l'applicazione di tale istituto sia stata limitata ai soli rescritti e patenti regie, escludendola per gli editti e i decreti perpetui, salvo poi essere riesteso pure ad essi con l'edizione del 1729, quando Vittorio Emanuele II poteva contare su senatori più fedeli e meno riottosi ad adeguarsi al volere del sovrano rispetto ai precedenti²³⁷. Sparito naturalmente sotto i francesi, tale istituto ritornò in auge con la restaurazione

²³² A. LATTES, *L'interinazione degli editti. Studio di storia del diritto pubblico piemontese*, Torino, Carlo Clausen, 1908, p. 3.

²³³ Va detto che i Senati non erano gli unici organi che godevano del potere di interinazione: in talune materie infatti era competente l'altra suprema magistratura sabauda, ovvero la Camera dei Conti.

²³⁴ Cfr. I. SOFFIETTI-C. MONTANARI, *op. cit.*, p. 77.

²³⁵ *Ivi*, p. 76.

²³⁶ Invero contrasti di questo genere non se ne verificarono mai, probabilmente perché le stesse magistrature sabaude avevano la possibilità di contribuire alla formazione dei provvedimenti prima della loro emanazione presentando osservazioni al sovrano; cfr. A. LATTES, *op. cit.*, p. 8.

²³⁷ Cfr. G.S. PENE VIDARI, *I Senati sabaudi...cit.*, in *Les Sénats des Etats de Savoie...cit.*, p. 85.

e sopravvisse (se pur con ulteriori limitazioni) anche ai dei codici carloalbertini del 1838 e del 1839²³⁸, per poi essere eliminato solo nel 1848 con l'avvento del regime costituzionale²³⁹.

E' quindi possibile osservare che, in sostanza, il sistema giudiziario (re)introdotto nel XIX° secolo dopo la fine del periodo napoleonico e la conseguente restaurazione di Vittorio Emanuele I di Savoia manifestava molte, anacronistiche, caratteristiche tipiche di una giustizia di antico regime con le connesse criticità. Disomogeneità, disorganicità, criteri di competenza assai fluidi e non ben definiti e innumerevoli magistrature speciali, furono le problematiche più macroscopiche dell'ordinamento giudiziario sabaudo, che vennero poi affrontate, radicalmente e con sistematicità, solo dalle riforme di Carlo Alberto.

4.2. Aneliti di riforma: le Osservazioni sulla legge penale dell'avvocato Gambini.

Oltre all'ordinamento giudiziario anche la legislazione penale vigente nel regno di Sardegna prima dell'occupazione francese fu reintrodotta pressoché *in toto* con la Restaurazione del 1814.

L'unico importante istituto che non venne riproposto da Vittorio Emanuele I fu la tortura giudiziaria la quale, già abolita con manifesto del Senato di Torino del 1794²⁴⁰, venne definitivamente cancellata dall'ordinamento sabaudo con il regio Editto del 10 giugno 1814²⁴¹. Oltre al sicuro valore umanitario di questo editto (che pur non si intende sottovalutare) tale abolizione ebbe un forte significato anche dal punto di vista giuridico in quanto la tortura giudiziaria (debitamente regolata nelle modalità e nei casi in cui poteva essere ordinata)

²³⁸ Cfr. I. SOFFIETTI-C. MONTANARI, *op. cit.*, pp. 75-82. Concretamente l'interinazione si risolveva in una formula apposta dal Senato in calce al provvedimento; si riporta di seguito l'interinazione effettuata dal Senato di Piemonte al sopra citato Regio Editto del 21 Maggio 1814 di Vittorio Emanuele I: «Il Senato di S.M. in Torino Sedente. Ad ognuno sia manifesto, che veduto per noi e letto il Sovra scritto Regio Editto da S.M. firmato, debitamente spedito, sigillato, e controsignato Cerrutti e sentito nelle sue conclusioni il Sig. Senatore Borgarelli incaricato di reggere l'ufficio del Sig. Avvocato Generale, a cui è stato comunicato, il tenore del tutto considerato, abbiamo interinato e per le presenti interiniamo il succennato Regio Editto, mandando il medesimo registrarsi ne' Registri nostri, ed osservarsi secondo la sua forma, e tenore [...]. Dato in Torino li ventisei Maggio milleottocento quattordici»; cfr. *Regio Editto del 21 maggio 1814*.

²³⁹ Cfr. G.S. PENE VIDARI, *I senati sabaudi...cit.*, in *Les Sénats des Etats de Savoie...cit.*, p. 89.

²⁴⁰ Cfr. C. DIONISOTTI, *Storia della Magistratura ...cit.*, vol. II, p. 11.

²⁴¹ Cfr. *Regio editto del 10 giugno 1814 portante l'abolizione della tortura ...cit.*, in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti ed altri provvedimenti de' Magistrati ed Uffizi*, vol. I, Torino, Della Stamperia Davide e Picco, 1814, pp. 45-49.

rappresentava - quale mezzo principale per suscitare la confessione dell'accusato²⁴² - un punto centrale del processo penale²⁴³.

Con lo stesso editto venne inoltre accordata la grazia «a tutti li rei di delitti commessi prima della data dell'editto nostro delli 21 maggio scorso»²⁴⁴, prevedendo tuttavia una nutrita casistica di eccezioni che comprendeva i condannati per reati più gravi (quali la lesa maestà -sia divina che umana-, la fabbricazione o spendita di moneta falsa, l'assassinio, l'evasione violenta, l'incendio doloso, la grassazione, il furto sacrilego o aggravato, la concussione, il peculato e ancora altri²⁴⁵) che di fatto limitò molto il numero degli effettivi graziati.

Nonostante nei primi anni della restaurazione l'*établissement* della magistratura sabauda fosse per la più parte sostanzialmente ostile ad ogni possibile innovazione nel campo del diritto (tanto da far naufragare, come si vedrà *infra*, non solo ogni serio tentativo di riforma del diritto penale sostanziale, ma pure dell'ordinamento giudiziario) non mancarono testimonianze di giuristi che, al contrario, auspicavano un rinnovamento complessivo del sistema.

²⁴² «per ritrarre dalla di lui bocca la verità», *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Stamperia Reale, 1770, vol. II, lib. IV, tit. XIII, art. 1, p. 91.

²⁴³ «La Tortura è un tormento che si fa provare ad un reo, o ad un accusato, per fargli dire la verità, o per fargli dichiarare i suoi complici», G.M. REGIS, *Dizionario...* cit., vol. VIII, p. 290. Divenuta nel corso del XII° e XIII° secolo mezzo ordinario col quale procedere alle inchieste giudiziarie (cfr. C. STORTI STORCHI, *La torture judiciaire dans les statuts lombards (XIV° siècle)*, in B. DURAND- L. OTIS-COUR, *La Torture judiciaire. Approches historiques et juridiques*, Lille, Centre d'Histoire Judiciaire Editeur, 2002, p. 452), la tortura caratterizzò per secoli i processi penali. Nel Regno di Sardegna era disciplinata dal titolo XIII (rubricato appunto «*Della tortura*») del libro IV delle Regie Costituzioni che innanzi tutto prevedeva che essa non poteva essere ordinata dai magistrati «se il titolo del delitto non porta la pena della morte, o della galera» e comunque, anche in questi casi, se la colpevolezza dell'accusato non fosse supportata da un quadro indiziario convincente, seppur di per sé non idoneo a giustificare una condanna (art. 1). Nel Regno di Sardegna la tortura ordinariamente applicata erano i cd. «tratti di corda» (in pratica...) ed era previsto che essa non potesse durare, in ogni caso, per più di due ore (durata che, tra l'altro, non era neppure suddivisibile in più giorni). A stabilire, nei limiti sopra descritti, modalità e durata della tortura era sempre «l'arbitrio del Senato» (art. 4), anche nei casi in cui fosse stata ordinata da Giudici di primo grado o Prefetti (ovviamente, una volta stabilita la durata e la «gradazione» della tortura, essa non veniva comunicata all'accusato di modo da lasciarlo in uno stato di debolezza psicologica). Prima di essere sottoposto a tortura l'accusato veniva sottoposto alla visita di un medico che doveva accertarne la capacità fisica a sopportare il tormento (art. 9). Se la visita dava esito positivo la tortura si svolgeva nel seguente modo: 1) per prima cosa si chiedeva ancora all'accusato di «dire la verità» (ovvero di confessare il proprio delitto); 2) se l'inquisito continuava a negare lo si faceva spogliare e legare alla corda dandogli ancora una possibilità di evitare il tormento confessando; 3) in caso contrario lo si sollevava da terra cominciando così la tortura (artt. 9, 10 e 11). Se in uno dei tre momenti appena descritti la persona processata avesse confessato le operazioni venivano immediatamente sospese ed egli sarebbe stato rinchiuso in carcere senza la possibilità di avere alcun colloquio, e, il giorno successivo, sarebbe stato chiamato, dinnanzi alla pubblica accusa, a confermare le dichiarazioni confessorie rese sotto tortura. Se poi la confessione veniva ritrattata, la tortura avrebbe dovuto ripetersi senza conteggiare il tempo che fosse già eventualmente trascorso nella prima sessione (ciò poteva essere ripetuto sino a tre volte, dopo infatti non si sarebbe più ricorso alla tortura ma l'accusato, di fatto, vedeva la propria causa volgere al peggio poiché, in tal caso, «non s'avranno con dette torture per purgati gl'indizj, che vi fossero contro di esso, anzi s'intenderanno i medesimi maggiormente avvalorati dalle suddette confessioni non ratificate», art. 17). Cfr. *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Stamperia reale, 1770, vol. II, lib. IV, tit. XIII, artt. 1-23, pp. 91-100.

²⁴⁴ *Regio editto del 10 giugno 1814 portante l'abolizione della tortura ...* cit., in *Raccolta di Regi Editti, proclami, manifesti ed altri provvedimenti de' Magistrati ed Uffizi*, vol. I, Torino, Della Stamperia Davide e Picco, 1814, art. 6, p. 46.

²⁴⁵ Cfr. *ivi*, artt. 7-11, pp. 46-48.

Tra questi vi fu un avvocato assai noto, più che per la sua carriera forense, per i numerosi saggi pubblicati nei primi decenni dell'Ottocento su diversi aspetti e problemi istituzionali e giuridici del regno di Sardegna, ovvero Francesco Gambini²⁴⁶.

Il Gambini era notoriamente dalla parte di chi auspicava alcune modifiche del sistema, sulla scorta di quelle già introdotte in Piemonte dai francesi alla fine del XVIII° secolo. Sappiamo d'altronde che lo stesso Gambini, nel 1798, ricoprì la carica di Segretario del Governo Provvisorio istituitosi a seguito della forzata abdicazione di Carlo Emanuele IV e che, dopo nel 1801, divenne membro della Consulta Legislativa per il Piemonte voluta direttamente da Napoleone, per poi essere addirittura eletto, dopo appena qualche anno, a membro del Corpo Legislativo di Francia²⁴⁷. Tali coinvolgimenti, dopo il 1814, gli preclusero la possibilità di far parte della pubblica amministrazione sabauda.

L'opera più interessante del Gambini (almeno per quanto concerne l'argomento trattato in questo studio) è senza dubbio rappresentata dalle *Osservazioni sopra alcune massime di legislazione penale* pubblicata nel 1820²⁴⁸.

Questo breve trattato si differenzia nettamente (sia per lo stile che per gli obiettivi) rispetto alle pratiche criminali e ai dizionari legali pubblicati, anche nel regno di Sardegna, all'inizio della Restaurazione²⁴⁹. Il Gambini con tale scritto non volle infatti rivolgersi al giurista pratico (impegnato a districarsi tra le leggi nei tribunali) ma piuttosto al legislatore (e dunque, contestualizzando il periodo, al sovrano), fornendogli precise indicazioni su come avrebbe dovuto essere strutturato il futuro codice penale. Per tali motivi potremmo definire quest'opera come un vero e proprio "manuale" di scienza della codificazione.

Pur non citandosi in esso mai direttamente le *Regie Costituzioni* (probabilmente per non attirare troppo le ire degli ambienti sabaudi più retrivi) e ponendosi invece l'opera quale critica a taluni aspetti presenti nelle "nuove" codificazioni penali varate in Europa e negli altri Stati italiani, la polemica contro la reintroduzione della vecchia normativa sabauda in Piemonte pare evidente, ed emerge già dalle prime righe introduttive:

²⁴⁶ Sulla figura di Gambini ed in particolare sulle idee di riforma dell'ordinamento statale sabauda di quest'ultimo cfr. P. CASANA- C. BONZO, *Tra pubblico e privato. Istituzioni, legislazione e prassi nel Regno di Sardegna del XIX secolo*, Torino, Giappichelli Editore, 2016, pp. 23-31.

²⁴⁷ Cfr. G.M. DE ROLANDIS, *Notizie sugli scrittori astigiani*, Asti, Dalla tipografia di Alessandro Garbiglia, 1839, pp. 59 e 60.

²⁴⁸ Cfr. F. GAMBINI, *Osservazioni sopra alcune massime di legislazione penale*, s.l., s.e., 1820, pp. 101.

²⁴⁹ Su tutti spicca, in questo periodo il lavoro di G.M. REGIS, *Dizionario legale teorico-pratico...cit.*, Voll. I-VII, Torino, Nuova Stamperia di Giuseppe Favale, 1816-1824.

Quasi Tutte le Nazioni d'Europa si son vedute in breve tempo rivolte alla riforma de' loro Codici sì criminali che civili, i quali per verità consistevano generalmente in un informe ammasso di disposizioni in parte assurde, fra loro incoerenti, e collo spirito, e stato attuale de' popoli singolarmente contrastanti. [...] Questa nuova legislazione non ammette certamente paragone alcuno coll'antica criminal barbarie; ma di questa barbarie medesima vi si scorgono ancora alcune reliquie, che, come gotici tratti, pajono deturpar non poco la maestà del nuovo edificio[...]²⁵⁰.

Non era d'altronde un segreto la pessima considerazione che il Gambini aveva della normativa penale sabauda, come si evince da quanto scrisse in un'altra sua opera del 1818: «Chi dalle disposizioni del codice penale del Piemonte volesse argomentarne l'epoca lo riferirebbe almeno al secolo XV, onde sarebbe sommamente sorpreso nell'osservare la data del 1770»²⁵¹.

Il primo problema che Gambini individuava nelle legislazioni penali a lui coeve consisteva nell'assoluta assenza di una solida teorica penale che sottendesse le stesse. In sostanza esse raccoglievano molte disposizioni «non riferibili ad alcun ragionevole principio, e di cui non si potrebbe di fatto render ragione, se non attribuendole all'abito ed alla volontà di così disporre»²⁵². Concetti basilari quali il delitto, la pena ed il dolo raramente trovavano una definizione generale, lasciando (a dire dell'autore) indiscriminatamente ai magistrati il compito di individuarli nei casi concreti.

Dicendo ciò l'avvocato piemontese toccava in effetti un nervo ancora scoperto della coeva scienza penale piemontese: a fronte di alcuni importanti pensatori che, nel territorio italiano, cominciarono a pensare al diritto penale come ad un sistema logicamente ordinato (al pari del diritto civile), gli operatori pratici del diritto non ricevevano una formazione “scientifica” sul diritto penale, come dimostra il fatto che nella più parte degli Stati italiani tale materia non era oggetto di corsi specifici nelle facoltà di giurisprudenza (nell'Università di Torino, ad esempio, eccettuata la breve parentesi francese di inizio secolo, venne attivato un corso di diritto criminale -tenuto dal prof. Leandro Saracco- solo dopo l'introduzione, nel 1839 del codice penale albertino)²⁵³. Tale approccio casistico ed “empirico” al diritto penale era quindi, per il Gambini, un errore da evitare ed anzi ogni codice futuro avrebbe dovuto essere preceduto da un titolo preliminare in cui fossero

²⁵⁰ F. GAMBINI, *Osservazioni sopra alcune massime...*cit., pp. 1-2.

²⁵¹ Citazione ripresa da N. BIANCHI, *Storia della Monarchia piemontese...*cit., vol. I, p. 129.

²⁵² Tale metodo di redazione legislativa, «certamente più comodo che giusto», veniva ironicamente paragonato dal Gambini a quello «di quel medico degli schiavi, di cui parla Platone nel 4° delle leggi» che correva «superbamente, e precipitosamente da un letto all'altro, osservando, ed ordinando senza rendere giammai ragione alcuna di ciò, che osservava, ed ordinava», F. GAMBINI, *Osservazioni sopra alcune massime...*cit., pp. 9-10.

²⁵³ Di Leandro Saracco ci è rimasto un trattato di diritto penale, L. SARACCO, *Trattato di diritto penale*, Torino, Canfari, 1942.

esplicitati i principi e le regole generali di diritto che avrebbero poi dovuto trovare pratica applicazione negli altri titoli dedicati alle varie fattispecie e alle pene. Ciò avrebbe consentito anche all'opinione pubblica di apprezzare la qualità della legislazione e avrebbe indirizzato l'attività interpretativa dei giudici, limitandone l'arbitrio.

Ma da dove sarebbe stato opportuno riprendere questi concetti generali su cui poi rifondare il sistema? La risposta che fornisce Gambini è, anche a questo proposito, interessante. Era necessario nel campo del diritto penale recidere i legami con le “antiche barbarie” prendendo quale riferimento, da un lato, i principi elaborati da una legislazione ancora più antica, ovvero da quel diritto romano i cui « principi generali di ragione [...] sono perpetui ed immutabili come la ragion medesima», e dall'altro «dalla condizione attuale de' popoli, e dal progresso generale de' lumi»²⁵⁴. L'idea era quindi di fondare il “nuovo” diritto penale attingendo all'immenso serbatoio rappresentato dal diritto romano, filtrandone però i principi alla luce delle riflessioni giusnaturalistiche ed illuministe.

Tra i suddetti principi non poteva mancare quello di legalità, espressione delle recenti conquiste concettuali settecentesche, in quanto «In materia penale non v'è luogo a veruna interpretazione estensiva» e «La più leggera violazione di questo principio, aprendo campo agli arbitrii, distrugge fin dalle fondamenta la sicurezza personale dei cittadini»²⁵⁵. Era dunque essenziale, affinché un condotta potesse essere qualificata come delitto, che la legge non si limitasse solo a vietarla genericamente, ma prevedesse altresì per quella fattispecie una pena, come d'altronde già aveva stabilito a chiare lettere la *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* del 1789²⁵⁶.

La critica proseguiva poi con riferimento alle singole fattispecie criminali, anche in questo caso (secondo l'autore di queste *Osservazioni*) individuate nelle legislazioni penali in maniera confusa e talvolta incerta:

Non bisogna dunque in questa parte seguir la traccia, che in più luoghi s'incontra ne' nuovi Codici, dove per esempio vedesi confusa la frode colla violenza, e quindi enunciato un furto violento, che sono due termini contraddittorii; e dove confondesi in seguito il furto colla rapina, e la rapina, ed il furto colla grassazione, e finalmente la grassazione con l'assassinio,

²⁵⁴ F. GAMBINI, *Osservazioni sopra alcune massime...*cit., pp. 10-11.

²⁵⁵ *Ivi*, p. 24.

²⁵⁶ Cfr. art. VIII.

senza che essa appartenga ad alcuna delle divise specie, colle quali fu tramischiata, ed involta; e ciò perché non si volle avere il fastidio di definirne alcuna²⁵⁷.

Come si evince dalla lettura del passo sopra riportato, ad essere formalmente oggetto di critica sono i “nuovi codici”, ma l’accusa formulata non poteva non colpire anche la legislazione penale vigente in Piemonte, che nelle *Regie Costituzioni*, non distingueva con un sufficiente grado di precisione molte fattispecie criminali (solo per fare un esempio, che verrà poi approfondito nel terzo capitolo di questo lavoro, il confine intercorrente tra la grassazione e la rapina era tutt’altro che chiaro).

Quasi la metà dell’opera era poi dedicata all’analisi del sistema sanzionatorio, ovvero della pena, che il Gambini definiva come «un male, o danno contrapposto dalla legge alla soddisfazione od utilità del delitto per impedirlo»²⁵⁸. Le sanzioni penali avrebbero dovuto essere depurate da ogni profilo di vendetta, poiché l’unica funzione di un buon sistema penale era quella di prevenire i reati: «Se punire il passato non giovasse al futuro, sarebbe cosa assurdissima, giacché», afferma il Gambini, «non si farebbe altro che di un male farne due»²⁵⁹. Se sottrarre il reo dalla vendetta privata dell’offeso, sottoponendolo alla vendetta pubblica, era stata un’importante conquista del diritto penale dei secoli passati non ci si poteva più accontentare di questo. Palese pare il richiamo alla concezione beccariana della pena, intesa come l’assoggettamento del reo ad un danno superiore rispetto al bene che quest’ultimo può trarre dal reato²⁶⁰ (così da disincentivarne la commissione per il futuro)²⁶¹, così come parimenti palese si avverte una nuova critica alle *Regie Costituzioni* il cui sistema sanzionatorio, come si è evidenziato nei precedenti paragrafi, non era affatto privo di sanzioni meramente retributive e del tutto sproporzionate. Coerentemente con quanto affermato sul piano dei principi e dei delitti in generale, anche per quanto concerneva le pene in concreto applicabili ad ogni fattispecie Gambini si dimostrava risoluto nel sostenere la necessità di rispettare un rigido principio di irretroattività della legge penale:

²⁵⁷ F. GAMBINI, *Osservazioni sopra alcune massime...*cit., p. 17.

²⁵⁸ *Ivi*, p. 34.

²⁵⁹ *Ivi*, p. 35.

²⁶⁰ «il fine delle pene non è di tormentare ed affliggere un essere sensibile [...] Il fine non è altro che d’impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali», C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, a cura di F. VENTURI, Torino, Einaudi, 1965, p. 31.

²⁶¹ Cfr. I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell’ordine. Fonti e cultura giuridica nell’età moderna*, (Il Diritto nella Storia. Collana coordinata da Umberto Santarelli, 9), Torino, Giappichelli editore, 2002, p. 452.

La pena è un male certo, e positivo da imporsi come conseguenza legale di un dato atto [...] niuna pena potrà legittimamente aver luogo, se non in forza di una precedente disposizione di una legge specifica, giudizialmente accettata ad un atto certo di persona certa²⁶²

E' difficile non scorgere in tali concezioni l'influsso dei *philosophes* del XVIII° secolo, il richiamo ad una pena che non abbia «in sè nulla d'inutile nè di contraddittorio»²⁶³ (ma che risponda piuttosto ad una finalità preventiva) e l'ammonimento a tener fuori le passioni non solo dalla legislazione penale ma anche dai processi (non graduando ad esempio le condanne sulla base della maggior o minor "malvagità" intrinseca alla condotta del reo, ma piuttosto sul danno ricevuto dalla parte offesa e sul pericolo generato) ricorda infatti molte delle argomentazioni già rassegnate su queste questioni da Beccaria, Montesquieu e Bentham.

Tre erano sostanzialmente le tipologie di sanzioni che vennero maggiormente biasimate dal Gambini: le pene pecuniarie in generale, la confisca dei beni e le pene cd. straordinarie.

La critica nei confronti della multa in denaro rappresentava una *vexata quaestio* e le stesse ragioni addotte dall'autore di queste *Osservazioni* riprendevano argomenti già sollevati nel corso del settecento. Innanzi tutto l'esperienza insegnava che sovente l'ammontare di tale sanzione rimaneva fisso per decenni, con la conseguenza di non riuscire a restare al passo con l'inflazione e con la perdita o l'aumento del valore dell'oro e degli altri metalli, con l'inevitabile conseguenza che la medesima pena, comminata per lo stesso delitto, poteva assumere, a distanza anche di poco tempo, una valenza ben diversa portando ad inevitabili ed ingiustificate sperequazioni sostanziali. Nondimeno, quand'anche il sistema avesse potuto garantire un costante aggiornamento di tali sanzioni, esse erano comunque fonte di disuguaglianza poiché, a seconda della consistenza del patrimonio del reo, incidevano necessariamente in modo diverso. A comprova di tale tesi venivano riportati due celebri esempi presi dalla storia classica: quello di Milziade, vincitore a Maratona e costretto in carcere per non essersi potuto permettere di pagare una multa di 50 talenti e, di contro, quello di «Lucio Verazio, il quale andava distribuendo gli schiaffi per le piazze, e per le strade di Roma, pagando immediatamente venticinque assi per ciascun di essi, a termini della legge delle dodici tavole»²⁶⁴. Rimaneva poi il fatto che spesso i delitti arrecano offese a beni che mal si prestano ad essere quantificate in danaro quali l'integrità personale, l'onore e la vita stessa: un conto era infatti il risarcimento pecuniario di quelle offese (che veniva comunque disposto con la

²⁶² F. GAMBINI, *Osservazioni sopra alcune massime...*cit., p. 34.

²⁶³ *Ivi*, p. 36.

²⁶⁴ *Ivi*, p. 58. Cfr. A. LOVATO-S. PULIATTI-L. SOLIDORO MARUOTTI, *Diritto privato romano*, Torino, Giappichelli editore, 2014, p. 622.

condanna) altro era la sanzione penale che la società doveva ad esse ricondurre e che mal si prestava ad essere “monetizzata”. Proprio per tale ultima ragione veniva quindi auspicata una limitazione dell’uso della multa in campo penale e si suggeriva che il reo, nelle occasioni in cui ne veniva attinto, dovesse in ogni caso versarla non all’offeso²⁶⁵, ma allo Stato.

Della pena della confisca veniva invece evidenziato il carattere anacronistico, poiché con essa si finiva per punire, oltre al reo, anche i suoi figli in un momento storico in cui, viceversa, proprio ad essi era stato riconosciuto *ex lege* una parte di eredità. Ecco l’aspetto più irrazionale: per una colpa commessa dal padre si finiva per precludere ai figli la possibilità di usufruire di un diritto che derivava direttamente dalla legge²⁶⁶. Nel caso in cui poi, come capitava anche nel regno di Sardegna, tale pena fosse stata comminata contro i contumaci (di modo da colpire gli stessi nelle loro sostanze, non potendosi colpire direttamente nella persona) essa si appalesava ancora più iniqua, poiché si aggiungeva ad una disciplina (quella della contumacia per l’appunto) già di per sé estremamente sfavorevole per l’accusato²⁶⁷.

Come si è visto nel precedente paragrafo, molte legislazioni penali di *Ancien Régime* (tra cui quella sabauda²⁶⁸) imponevano (o quantomeno consentivano) ai loro magistrati, nei casi in cui vi erano seri indizi sulla colpevolezza dell’accusato ma non una piena prova, di comminare una pena “straordinaria” (nel senso etimologico del termine, ovvero *extra ordinem*) generalmente di un “grado” inferiore a quella che sarebbe stata applicata nel caso in cui l’accusa fosse stata pienamente dimostrata. Tale previsione costituiva una delle tante chiusure dei sistemi di antico regime che, nell’ottica di scongiurare il rischio di lasciare impunito anche un solo presunto colpevole, finiva quasi per invertire l’onere della prova tra accusa e difesa.

Ebbene, secondo il Gambini le pene straordinarie non erano che l’espressione di una legislazione penale che aveva come unico fine la vendetta pubblica in quanto

Per non defraudar il fisco delle sue ragioni, ed il pubblico della sua soddisfazione, si credé cosa lecita il punir il reo non convinto, purché con pena minore dell’ordinaria, come se, trattandosi di un fatto, tra l’essere e il non essere vi fossero gradazioni; ed una pena certa per un

²⁶⁵ Previsione diffusa in molte legislazioni penali ma ritenuta dal nostro «uso [...] sconvenevolissimo», F. GAMBINI, *Osservazioni sopra alcune massime...cit.*, p. 62.

²⁶⁶ Cfr. *ivi*, pp. 66-67.

²⁶⁷ Nell’edizione del 1770 delle Regie Costituzioni ai contumaci condannati alla pena di morte o alla galera veniva applicata anche la confisca, inoltre per condannare gli stessi a una pena pecuniaria o anche corporale sarebbe stato sufficiente che vi fosse «negli atti una semipiena prova aggiuntiva alla contumacia». *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Stamperia reale, 1770, vol. II, lib. IV, tit. XXI, artt. 1-2, p. 133. In sostanza la contumacia stessa era considerata come un indizio di colpevolezza.

²⁶⁸ Cfr. *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Stamperia reale, 1770, vol. II, lib. IV, tit. XIII, art. 2, p. 91.

fatto dubbio non fosse sempre un'ingiustizia manifesta; o tralasciasse d'esserlo perché più leggera della pena ordinaria²⁶⁹.

Critiche simili erano riservate al cosiddetto procedimento *ad horas*, ovvero a quei procedimenti abbreviati e sommari che erano previsti per i reati più atroci. Un esempio di questo istituto processuale era presente nel titolo XVII delle *Regie Costituzioni* (mai citato dal Gambini per le ragioni sopra esposte), che prescriveva che si dovesse procedere «*ex abrupto*, e con tutta la prontezza tanto circa l'inquisizione, e il Processo, quanto circa le assegnazioni a difendersi»²⁷⁰ nei casi in cui il reo fosse stato colto il flagrante nell'atto di delinquere o quando il fatto e la sua colpevolezza fossero notori. Ciò comportava che l'accusato potesse essere sottoposto a tortura senza aver avuto prima copia degli indizi raccolti a suo carico, che una volta raggiunta la piena prova del delitto si procedesse immediatamente a pronunciare la sentenza senza dare la possibilità di presentare ulteriori difese, e che il reo potesse essere sottoposto alla pena ordinaria anche solo sulla base di gravi indizi, delle deposizioni giurate di chi lo aveva visto commettere il crimine e pure di quelle delle forze di pubblica sicurezza che lo avevano arrestato; il tutto sotto il pieno arbitrio dei Senati che potevano servirsi di tale procedimento anche «in tutti quegli altri casi, ne' quali crederà [...] essere ragionevole, e giusto» e «a' quali comandiamo il rigore, e l'asprezza di tali giudizi, senzaché mai si discostino dal giusto nelle loro Sentenze, di modo che in questi delitti enormi, ed atrocissimi vadano sempre uniti il rigore e la giustizia»²⁷¹.

Per Gambini, salvo che fosse sussistita un'effettiva ragione che, nel caso concreto, rendesse imprescindibile la celere definizione della causa, tale procedimento era da vietarsi in quanto fonte di ingiustizia manifesta. Con esso infatti si finiva per condizionare i giudici, a cui era richiesto di dover emettere un giudizio (che spesso culminava con una condanna a morte o alla galera perpetua) a pochi giorni dalla commissione del crimine, sotto lo sguardo di un'opinione pubblica ancora scossa, e basandosi sostanzialmente sulle deposizioni di testimoni anch'essi (verosimilmente) ancora impressionati e turbati dal delitto. Irrazionale pareva poi ridurre, a priori, le tempistiche per le difese degli accusati, prescindendo dai casi concreti. In sostanza «Se dunque si vuole ad ogni modo accelerare un procedimento, non vi è altro mezzo legittimo che di farne precedere la spedizione a quella degli altri, ma non mai di determinarne il tempo»²⁷².

²⁶⁹ F. GAMBINI, *Osservazioni sopra alcune massime...*cit., p. 73.

²⁷⁰ *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Stamperia reale, 1770, vol. II, lib. IV, tit. XVII, art. 1, p. 117.

²⁷¹ *Ivi*, artt. 2-8, pp. 118-121.

²⁷² F. GAMBINI, *Osservazioni sopra alcune massime...*cit., p. 74.

Questi in sintesi erano i punti principali delle *Osservazioni* dell'avvocato piemontese. Esse sono particolarmente significative poiché offrono, in un centinaio di pagine, un affresco vivido delle problematiche di una giustizia penale stretta in un conflitto interiore tra anacronistici rigurgiti reazionari, volti sostanzialmente a retribuire ed intimidire il reo per il male commesso, e le nuove esigenze e teorie criminali fatte proprie dai pensatori illuministici e sulle quali cominciava a formarsi un certo consenso.

5. I primi (falliti) timidi tentativi di riforma e l'editto del 1822 di Carlo Felice.

I primi tentativi di riforma dell'ordinamento giudiziario sabaudo non tardarono ad arrivare, e si dovettero principalmente a Prospero Balbo, chiamato da Vittorio Emanuele I, nel 1820-1821, a sostituire il conte Borgarelli nella carica di primo segretario di Stato per gli affari interni²⁷³. Tale importante carica fu mantenuta dal Balbo per un tempo estremamente ridotto (appena un anno e mezzo), ma in questo breve periodo egli riuscì comunque a tentare (fra non poche difficoltà) un'ambiziosa riforma giudiziaria²⁷⁴.

Ad essere precisi analoghi tentativi (non solo dedicati all'ordinamento giudiziario ma anche al diritto civile e penale) si registrarono già a partire dal 1815 quando, con una lettera del 20 marzo, il primo presidente del Senato Giuseppe Cerruti ricevette un incarico informale da parte del conte Vidua (che in quel momento era il segretario di Stato) di riformare la legislazione vigente²⁷⁵. Questo primo tentativo non diede i risultati sperati anche (se non soprattutto) in ragione degli orientamenti ideologici dello stesso Cerruti il quale, come gran parte della magistratura, riteneva inopportuno ed ancora precoce procedere a tali innovazioni e vi era pertanto notoriamente ostile²⁷⁶. Sotto la direzione del Cerruti i lavori proseguirono comunque per circa un anno e portarono alla formazione di tre commissioni, una per la riforma del diritto civile, una per la riforma delle materie penali ed una terza con compiti di coordinamento, controllo e revisioni del lavoro svolto dalle prime due²⁷⁷. Cerruti cedette infine la direzione dei lavori al conte Guglielmo Borgarelli il quale, di posizioni

²⁷³ Cfr. M. VIORA- I. SOFFIETTI, *Ricerche sulla codificazione sabauda, I. Progetti di riforma dell'ordinamento giudiziario (1814-1821)*, Torino, Centro di studi di storia del diritto italiano dell'Università di Torino, 1981, p. 27.

²⁷⁴ Cfr. G. P. ROMAGNANI, *Prospero Balbo.. cit.*, II, p. 443.

²⁷⁵ Cfr. M. VIORA- I. SOFFIETTI, *Ricerche sulla codificazione sabauda...cit.*, p. 17.

²⁷⁶ Cfr. G. P. ROMAGNANI, *Prospero Balbo.. cit.*, II, pp. 445-446.

²⁷⁷ Cfr. M. VIORA- I. SOFFIETTI, *Ricerche sulla codificazione sabauda...cit.*, pp. 24-25.

ancora più oltranziste rispetto al suo predecessore²⁷⁸, abbandonò il progetto originario che prevedeva una riforma anche del diritto sostanziale per dare precedenza alle necessarie (e meno “ideologiche”) innovazioni in campo giudiziario²⁷⁹. Tuttavia neanche tale scopo venne mai raggiunto dal momento che, a fine 1818, con alcuni provvedimenti regi vennero tacitamente riconfermate tutte le magistrature preesistenti, ponendo così nel nulla il lavoro delle commissioni²⁸⁰.

Più incisivi e rilevanti furono invece i tentativi di Prospero Balbo. Di personalità profondamente difforme rispetto al Cerruti e al Borgarelli, Prospero Balbo aveva ricoperto ruoli importanti nella pubblica amministrazione anche sotto l'occupazione francese (o meglio, quando il Piemonte era a tutti gli effetti divenuto parte dell'Impero francese) essendo stato nominato da Napoleone rettore dell'Università di Torino con il decreto del 30 settembre 1805²⁸¹. In ragione dell'importante ruolo ricoperto (che attirò contro il Balbo, una volta restaurata la corona sabauda, feroci critiche da parte degli ambienti più reazionari di corte²⁸²) e dei rapporti di stima reciproci sempre intrattenuti con Napoleone, il Balbo era quindi privo di quel sentimento di “repulsione”, largamente diffuso in una parte dell'aristocrazia subalpina, contro tutto ciò che poteva essere ricollegabile al ventennio appena trascorso, e poté obiettivamente apprezzare gli aspetti positivi di quanto fatto dai francesi nella giustizia²⁸³. Subentrato quindi il 14 settembre 1819 al Borgarelli nella carica di primo segretario di stato per gli affari interni, il Balbo tentò di dare nuovo impulso alla riforma dell'ordinamento giudiziario già maldestramente tentata dalle precedenti commissioni. A tal scopo, su sua proposta, venne istituita con regio Biglietto del 25 febbraio 1820 una Giunta superiore di legislazione²⁸⁴ e, finalmente, il progetto di riformare le antiche magistrature sabaude ebbe quella veste di ufficialità che, in precedenza, anche Cerruti aveva (vanamente) cercato dal sovrano²⁸⁵. Il

²⁷⁸ Per una breve biografia del conte Guglielmo Borgarelli si veda C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura...cit.*, vol. II, pp. 263-264. Secondo il Dionisotti il conte Borgarelli «A parte i suoi principi retrivi, fu uomo di molta dottrina legale di ingegno vivace e di fermissimo carattere».

²⁷⁹ Cfr. M. VIOLA- I. SOFFIETTI, *Ricerche sulla codificazione sabauda...cit.*, p. 26.

²⁸⁰ Cfr. *Ibidem*.

²⁸¹ Cfr. G. P. ROMAGNANI, *Prospero Balbo.. cit.*, II, pp. 46-47.

²⁸² Cfr. *ivi*, pp. 262-263.

²⁸³ Per esempio, secondo quanto riporta (forse banalizzando il problema) il Dionisotti, l'aperta ostilità verso ogni forma di innovazione mostrata dal Borgarelli si deve proprio all'«odio all'Impero, che lo aveva negletto» (C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura...cit.*, vol. II, p. 264).

²⁸⁴ Detta Giunta era composta da tre membri, il conte Alessandro Ceresa di Bonvillaret, e dai senatori Gaspare Michele Gloria e Luigi Montiglio, cfr. C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura...cit.*, vol. II, p. 28.

²⁸⁵ Cfr. Cfr. G. P. ROMAGNANI, *Prospero Balbo... cit.*, II, p. 448.

lavoro della Giunta portò alla compilazione di quattro “minute”²⁸⁶ che rispecchiavano le principali migliorie che il Balbo riteneva di dover apportare all’ordinamento giudiziario. In sintesi le innovazioni principali consistevano nella riorganizzazione delle magistrature esistenti con una più chiara definizione delle regole di competenza di ciascun organo giurisdizionale, nell’eliminazione di alcune magistrature speciali, nella riduzione della competenza dei Senati, nell’eliminazione del meccanismo delle cd. “sportule”²⁸⁷ e nell’introduzione di un “consiglio dei memoriali” cui indirizzare «i ricorsi per cui sia supplicata revisione di sentenza, civile o criminale, pronunciata da qualunque magistrato, tribunale o giudice»²⁸⁸.

Anche tale progetto tuttavia non riuscì ad essere adottato in ragione dell’implacabile opposizione della magistratura senatoria sabauda²⁸⁹, guidata, ancora una volta, dal conte Guglielmo Borgarelli (che, nel 1818, era diventato primo presidente del Senato di Torino²⁹⁰) e soprattutto a causa dello scoppio in Piemonte dei moti del 1821 che, come ebbe ad affermare lo stesso Balbo, sospesero bruscamente ogni tentativo di far approvare la riforma²⁹¹.

La prima concreta modificazione all’ordinamento giudiziario venne infine effettuata, terminati i moti, da Carlo Felice il quale, dopo essere subentrato sul trono al fratello Vittorio Emanuele I e dopo aver provveduto a inaugurare la nota riforma ipotecaria del 16 luglio 1822²⁹², con il regio Editto del 27 settembre 1822 riformò i tribunali dei territori del Regno di “terraferma” (con l’esclusione cioè della Sardegna). I punti principali di tale provvedimento erano sostanzialmente due: da un lato vennero eliminate un certo numero di magistrature speciali nonché i tradizionali organi di seconda istanza dell’ordinamento giudiziario sabauda, ovvero i Prefetti,

²⁸⁶ Il testo delle “minute” è stato pubblicato, con una approfondita introduzione esplicativa del prof. Isidoro Soffietti e una prefazione del prof. Mario Viora in M. VIORA-I. SOFFIETTI, *Ricerche sulla codificazione sabauda...*cit., pp. 55-227.

²⁸⁷ «Le sportule consistevano nel pagamento che facevano le parti di un tanto per cento sulla cosa litigiosa», C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura...*cit., vol. II, p. 113.

²⁸⁸ M. VIORA - I. SOFFIETTI, *Ricerche sulla codificazione sabauda...*cit., minuta terza, p. 173.

²⁸⁹ Cfr. P. SARACENO, *Storia della magistratura italiana. Le origini. La magistratura del Regno di Sardegna*, Roma 1993, pp. 38-39.

²⁹⁰ Cfr. C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura...*cit., vol. II, p. 354.

²⁹¹ Cfr. M. VIORA- I. SOFFIETTI, *Ricerche sulla codificazione sabauda...*cit., pp. 46-47. Vi fu addirittura chi accusò lo stesso Balbo di aver contribuito allo scoppio della rivoluzione.

²⁹² Cfr. E. GENTA, *Dalla restaurazione al risorgimento. Diritto, diplomazia, personaggi*, Torino 2012, p. 27 e pure E. GENTA- G.S. PENE VIDARI, *Storia del diritto contemporaneo*, Lezioni a cura di C. DE BENEDETTI, Torino 2005, pp. 126-127.

sostituendoli con dei «Tribunali di Prefettura»²⁹³ (razionalizzandone e meglio definendone la competenza), e dall'altro si abolì il sistema delle "sportule", rendendo così gratuito l'accesso alla giustizia²⁹⁴.

Nonostante ciò il giudizio espresso dagli storici sul suddetto editto non è stato generalmente positivo, poiché è stato osservato che esso ebbe sul sistema un'incidenza tutto sommato marginale e che non attuò molte delle innovazioni auspiccate dal Balbo²⁹⁵. Ancora più aspre furono le critiche dei contemporanei, tra cui spiccano per importanza Federico Sclopis e Ferdinando Dalpozzo, il quale, dal suo esilio inglese, bocciò senza mezze misure l'editto di Carlo Felice auspicando un ritorno integrale alle istituzioni introdotte in Piemonte in epoca napoleonica²⁹⁶.

Se tali critiche hanno sicuramente un fondamento, non si può però omettere di considerare che l'opera di Carlo Felice ebbe quantomeno il merito di eliminare alcuni degli aspetti della giustizia avvertiti dall'opinione pubblica piemontese come più anacronistici ed odiosi (a cominciare proprio da quelle "sportule" che le parti dovevano pagare al giudice affinché questi rendesse giustizia). Pertanto anche l'editto del 27 settembre del 1822 (come già quello in materia ipotecaria) può considerarsi come un esempio di quell'eclettismo giuridico della restaurazione, individuato puntualmente dal prof. Enrico Genta, volto a recuperare la tradizione «nell'unico modo concretamente possibile e cioè attraverso la maturazione delle esperienze travolgenti della Rivoluzione»²⁹⁷.

6. Le riforme di Carlo Alberto: a) la codificazione del diritto civile e penale sabaudo.

²⁹³ *Regio editto col quale S.M. sopprime i consigli di giustizia, il tribunale di seconda cognizione di Genova, e le prefetture; crea dei tribunali di prefettura; abolisce i dritti di regalie, di sportule, di relazione, ed altri accordati dalle tariffe in vigore; ed assegna uno stipendio fisso ai magistrati, ed altri uffiziali dell'ordine giudiziario; delli 27 settembre 1822*, titolo primo, artt. 1-31, in *Raccolta dei regj editti, manifesti ed altre provvidenze de' magistrati ed uffizj*, vol. XVIII, Torino 1822, pp. 322-327. In pratica nei territori continentali del Regno di Sardegna vennero costituiti 40 tribunali di prefettura, dai quali dipendevano 416 giudicature di primo grado, cfr. P. SARACENO, *Storia della magistratura italiana. Le origini...*cit., p. 40.

²⁹⁴ Cfr. *Regio editto col quale S.M. sopprime i consigli di giustizia, il tribunale di seconda cognizione di Genova, e le prefetture; crea dei tribunali di prefettura...*cit., art. 38-47, in *Raccolta dei regj editti...*cit., vol. XVIII, pp. 329-331.

²⁹⁵ Cfr. P. CASANA- C. BONZO, *Tra pubblico e privato. Istituzione, legislazione e prassi nel Regno di Sardegna del XIX° secolo*, Torino 2016, pp. 45-46. Per completezza bisogna altresì riconoscere che vi è anche chi ha sostenuto, all'opposto, che tale editto «ha il pregio di essere ciò che di più vicino ad un vero e proprio ordinamento giudiziario abbia mai avuto il Regno sabaudo, almeno fino ai suoi ultimi giorni, fino a novembre del 1859», P. SARACENO, *Storia della magistratura italiana. Le origini...*cit., p. 42.

²⁹⁶ P. ALVAZZI DEL FRATE, *Ferdinando Dal Pozzo...*cit., pp. 109-110. Si può poi ricordare anche quanto affermato in proposito dal Dionisotti, secondo cui tale riforma all'apparenza adottava alcuna delle innovazioni già sperimentate dai francesi, ma nella sostanza non si discostava dallo spirito delle ormai anacronistiche leggi piemontesi, cfr. C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura...*cit., vol. II, p. 41.

²⁹⁷ E. GENTA, *Dalla restaurazione al risorgimento...*cit., p. 36.

Chi ebbe il merito di iniziare e portare a compimento un'organica riforma del diritto penale nel regno di Sardegna fu senza dubbio Carlo Alberto. Carlo Felice fu in effetti artefice di un'importante opera legislativa criminale dedicata alla Sardegna, ma non si occupò mai del diritto penale negli Stati continentali del regno.

Salito al trono nel 1831 Carlo Alberto (dopo aver rinnovato l'«indulto ordinario» già concesso nel 1821 dal suo predecessore²⁹⁸) si occupò immediatamente di eliminare dal sistema sanzionatorio delle *Regie Costituzioni* gli elementi più arcaici e brutali, facendo così immediatamente intendere la volontà di superare l'antica legislazione criminale.

Con regie patenti del 19 maggio 1831 il sovrano, «Volendo far scomparire sin d'ora dalla patria Legislazione alcune pene troppo rigorose, inutili e rovinose per le famiglie, e moderarne eziando alcune altre»²⁹⁹, abolì il supplizio della ruota, impedì che la pena di morte venisse comminata per i furti anche in caso di recidiva e a prescindere dal valore della merce rubata, vietò che in caso di condanna a morte venisse applicata l'esemplarità delle tenaglie infuocate e che venisse poi bruciato il cadavere del reo e abolì la pena della confisca generale dei beni sostituendola -nei casi in cui essa costituiva una pena accessoria- con una multa «che non potrà mai eccedere il valore del danno cagionato dal commesso delitto»³⁰⁰ e -nei casi in cui costituiva la pena principale- con la pena del carcere da uno a quattro anni. Con le stesse regie patenti vennero inoltre mitigate le pene per la ritenzione ed il porto di armi proibite.

E' da rilevare che non tutte le esemplarità che venivano ordinariamente comminate nei tribunali sabaudi vennero eliminate, ma è parimenti evidente l'intento della corona di mitigare gli aspetti meramente «retributivi» della giustizia penale e come tali privi di un'utilità concreta.

Per realizzare il suo disegno, il sovrano intervenne direttamente anche in taluni casi concreti, come prova l'episodio occorso nel 1831 a Giuseppe Alessiato, un grassatore nativo di Vinovo. Nel maggio del 1831, sulla strada che congiungeva Vinovo a Nichelino, Giuseppe Alessiato aveva commesso una grassazione «con depredazione e barbari maltrattamenti» ai danni di un negoziante che nella circostanza era stato colpito da ben cinque coltellate, che non avevano però attinto organi vitali.

²⁹⁸ Cfr. *Regio Editto, col quale S.M. rinnova l'editto del 30 settembre 1821, portante indulto generale ordinario*, in *Raccolta degli atti del Governo di S. M. il Re di Sardegna dall'anno 1814 a tutto il 1832*, vol. XXI, Torino, Stamperia Ferrero, Vertamy e comp., 1847, pp. 75-76.

²⁹⁹ *Regie Patenti, colle quali S. M. abolisce e modera alcune pene portate dalle Generali Costituzioni, e dal Regolamento per Ducato di Genova*, in *Raccolta degli atti del Governo di S. M. il Re di Sardegna dall'anno 1814 a tutto il 1832*, vol. XXI...cit., p. 92.

³⁰⁰ *Ivi*, p. 93.

Anche considerando che l'accusato era «Di pessime qualità morali, per essere notoriamente conosciuto irrequieto, perturbatore della pubblica tranquillità, rissoso, non dato a stabile lavoro, solito a frequentare le fiere e mercati, scialaquatore del suo patrimonio, oberato dai debiti, riputato capace di qualsiasi azione, già stato processato e detenuto, ed in via economica replicamente catigato»³⁰¹, il Senato di Torino, con sentenza del 13 settembre 1831 condannò Giuseppe Alessiato

ad essere pubblicamente appiccato per la gola sinché l'anima sia separata dal corpo, previo l'atto di interrogatorio ed ammonizione in ordine ai complici a mente del Regio Editto del 10 giugno 1814, e fatto il corpo cadavere manda ridursi in quarti da affiggersi nè luoghi e modi soliti, nell'indennizzazione e riparazione verso gli eredi del grassato [...] e nelle spese.³⁰²

Di tale sentenza diede subito notizia al Re, nel giorno stesso della sua emissione, l'Avvocato fiscale presso il Senato di Torino Giuseppe Antonio Gromo³⁰³ (che in questo processo aveva svolto le funzioni dell'accusa), ben conosciuto da Carlo Alberto per aver già fatto parte nel 1821 «del Consiglio di Stato straordinario creato dal principe di Carignano»³⁰⁴.

La risposta del re arrivò, tramite il Guarda Sigilli Barbaroux, il giorno successivo:

La Maestà del Re informato dalla S.V. ill.ma della Sentenza ieri mattina proffera al Senato contro il detenuto Giuseppe Alessiato, mentre m'onorava nello stesso giorno di udienza, mi manifestò il suo desiderio che negli esemplari della Sentenza da pubblicarsi, non fosse fatta menzione alcuna delle esemplarità della riduzione del cadavere in quarti, e dell'affissione dei medesimi, ma sibbene abbia solo la copia di Sentenza a far menzione della condanna alla pena di morte da eseguirsi col supplizio della forca.

Mentre quindi mi riservo a presentare alla Regia firma gli occorrenti progetti di Biglietto da dirigersi a tutti i Senati, affinché la Sovrana intenzione sia per l'avvenire eseguita, mi reco intanto a dovuta premura di parteciparla a V. S. ill.ma, affinché sia in grado di farla conoscere al Magistrato, onde ne procuri l'eseguimento [...].

Torino quattordici Settembre mille ottocento trentuno.

Sottoscritto Barbaroux³⁰⁵.

Nonostante non avesse ancora formalmente abolito l'esemplarità dello squartamento *post mortem* del cadavere del reo, Carlo Alberto si premurò quindi (come si evince dalla suddetta lettera allegata alla sentenza sopra citata) di precludere al Senato di Torino tale prassi, confermando una

³⁰¹ A.S.TO., *Sezioni riunite*, fondo *Senato di Piemonte, Sentenze*, mazzo n. 146, f. 705 recto.

³⁰² *Ivi*, ff. 705 recto e verso.

³⁰³ Sulla figura del Gromo, che nel 1837 divenne presidente di sezione dello stesso Senato e nel 1848 consigliere del Magistrato di Cassazione cfr. C. DIONISOTTI, *Storia della Magistratura...* cit., p. 466. Sempre nel 1848 verrà chiamato a partecipare alla redazione dello Statuto Albertino, cfr. M. STRONATI, *Il Governo della Grazia. Giustizia sovrana e ordine giuridico nell'esperienza italiana (1848-1913)*, Milano, Giuffrè Editore, 2009, pp. 28-31.

³⁰⁴ *Ibidem*.

³⁰⁵ A.S.TO., *Sezioni riunite*, fondo *Senato di Piemonte, Sentenze*, mazzo n. 146, ff. 706 recto e verso.

sensibilità particolare o comunque l'intenzione di “umanizzare” il sistema sanzionatorio già palesata con i primi provvedimenti adottati pochi mesi prima. Dal canto suo il Senato di Piemonte fu in effetti solerte nel realizzare i *desiderata* del proprio sovrano, e da questo episodio in poi non si riscontrarono più esemplarità di questo tipo nelle sentenze.

Questi primi provvedimenti, generali ed individuali, presi in poco tempo da Carlo Alberto, lasciavano intendere che, in altrettanto poco tempo, si sarebbe avviata una vera e propria riforma di tutta la legislazione criminale del regno di Sardegna.

In effetti già il 7 giugno 1831 venne nominata una Regia Commissione di Legislazione, presieduta da Giuseppe Barbaroux e suddivisa in quattro classi, cui venne affidato il compito di predisporre i cinque nuovi codici che avrebbero dovuto regolare il diritto civile, il diritto penale, la procedura civile, la procedura penale, e il diritto commerciale.

Assoluta priorità venne data alla redazione di un codice civile, «essendo la legge civile come la chiave dell'edifizio sociale e non potendo le altre parti della legislazione determinarsi convenientemente se non dopo che si sono ordinate le basi della civile giurisprudenza»³⁰⁶. La classe della suddetta Regia Commissione cui venne affidato il compito di riformare la legislazione civile fu la prima, la quale era composta da Costantino Musio³⁰⁷ (che ne era il presidente), Giacinto Fedele Avet³⁰⁸, Federigo Sclopis, Carlo Bianco di San Secondo, Luigi Nomis di Cossilla e Alessandro Pinelli³⁰⁹. I lavori si protrassero per circa 6 anni, durante i quali il progetto della commissione venne ampiamente discusso con i Senati del Regno e con il Consiglio di Stato.

Fra i Senati quello che si dimostrò più critico fu quello di Piemonte che, guidato dal proprio presidente Luigi Montiglio, assunse in più occasione un'atteggiamento di opposizione³¹⁰, mentre il

³⁰⁶ F. SCLOPIS, *Storia della legislazione negli Stati del Re di Sardegna. Dal 1814 al 1847*, Torino, Dalla Stamperia Reale, p. 51.

³⁰⁷ Già presidente del Senato di Torino e reggente di toga nel Consiglio Supremo di Sardegna, cfr. C. DIONISOTTI, *Storia della Magistratura ...cit.*, vol. II, p. 489.

³⁰⁸ Già membro Senato di Chambéry dal 1819 e futuro Segretario di Stato per gli Affari ecclesiastici di grazia e di giustizia (dal 1840 al 1848), cfr. *ivi*, p. 218.

³⁰⁹ Cfr. *ivi*, p. 443.

³¹⁰ Secondo quanto testimoniato da Federigo Sclopis, che della Regia Commissione di Legislazione fu membro e decisivo protagonista, l'opposizione senatoria fu determinata, più che da ragioni prettamente giuridiche, da motivazioni ideologiche. In particolare secondo il grande giurista e politico sabaudo, tanto i Senati quanto il Consiglio di Stato si sentirono in qualche modo “defraudati” delle loro prerogative e delle loro funzioni per non essere stati direttamente coinvolti nella redazione del codice, cfr. F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana. Dall'epoca della Rivoluzione francese, 1789, a quella delle riforme italiane, 1847*, vol. III, Torino, Unione Tipografica Editrice, 1864, pp. 287-288.

Consiglio di Stato, appena introdotto (nel 1831) dallo stesso Carlo Alberto³¹¹, si dimostrò particolarmente incline a difendere alcuni aspetti dell'antica legislazione soprattutto in tema di patria potestà, sulle primogeniture e fedecommissi, sulla successione legale delle figlie femmine, sulla caccia, e sulla disciplina dell'alienazione dei beni delle opere pie³¹².

Finalmente, con il regio Editto del 20 giugno 1837, il codice civile venne emanato³¹³; esso, suddiviso in tre libri preceduti da un titolo preliminare, venne redatto prendendo fedelmente a modello il *Code Napoléon* del 1804, a cominciare proprio dalla tripartizione dello stesso³¹⁴.

Il libro primo, "*Delle persone*"³¹⁵, conteneva la disciplina sulla capacità giuridica e d'agire delle persone, sul matrimonio (che venne in gran parte lasciato al diritto canonico³¹⁶), sulla filiazione, sulla patria potestà (la cui estensione, pur ridimensionata rispetto alla precedente legislazione, rimase ampia³¹⁷) e sulla tutela delle persone incapaci. Il secondo libro, "*Dei beni e delle diverse modificazioni della proprietà*"³¹⁸, conteneva invece le disposizioni relative alla proprietà, ai beni ed ai diritti reali; particolarmente felice fu la disciplina dedicata alla materia delle acque che venne redatta dai compilatori del codice ricorrendo «alle dottrine della più elevata scienza idraulica»³¹⁹ coeva³²⁰. Il terzo libro, "*Dei varii modi coi quali si acquista la proprietà*"³²¹, disciplinava invece le successioni (legittime e testamentarie), i rapporti patrimoniali tra i coniugi, le

³¹¹ Sulla genesi del Consiglio di Stato e sull'importante ruolo ricoperto da questa istituzione nell'amministrazione sabauda cfr. P. CASANA-C. BONZO, *Tra pubblico e privato...*cit., 3-57, 41-57; cfr. anche P. CASANA, *Un progetto di riforma dell'ordinamento sabauda (1831)*, Roma, Fondazione Sergio Mochi Onory per la Storia del Diritto Italiano, 1988.

³¹² Cfr. F. SCLOPIS, *Storia della legislazione negli Stati del Re di Sardegna...*cit., pp. 58-59.

³¹³ *Regio Editto col quale S.M. ordina che il Codice delle Leggi civile della M.S. sanzionato e firmato abbia forza di legge nei Regii Stati dal 1° Gennaio 1838, e prescrive il modo col quale se ne seguirà la pubblicazione*, in *Raccolta degli atti del governo di Sua Maestà il Re di Sardegna*, vol. V, parte I, Torino, Della Stamperia Reale, 1837, pp. 215-221.

³¹⁴ Tripartizione che il codice francese riprese, a sua volta, dalle *Institutiones* di Gaio,

³¹⁵ Cfr. *Codice Civile per gli Stati di S. M. Il Re di Sardegna*, Torino, Stamperia Reale, 1837, pp. 5-107.

³¹⁶ «Il matrimonio si celebra giusta le regole e colle solennità prescritte dalla Chiesa Cattolica, salvo ciò che è in appresso stabilito riguardo ai non cattolici e agli ebrei», *ivi*, art. 108, p. 33.

³¹⁷ Sul tema della patria potestà nell'ambito dei lavori della Regia Commissione intervenne anche Pellegrino Rossi le cui proposte riformatrici, contenute in una lettera pubblica in estratto da Federigo Sclopis, non vennero che in minima parte adottate, cfr. F. SCLOPIS, *Storia della legislazione negli Stati del Re di Sardegna...*cit., Appendice IV, pp. 99-101.

³¹⁸ Cfr. *Codice Civile per gli Stati di S. M. Il Re di Sardegna*, Torino, Stamperia Reale, 1837, pp. 108-187.

³¹⁹ F. SCLOPIS, *Storia della legislazione negli Stati del Re di Sardegna...*cit., Appendice IV, p. 54.

³²⁰ Sulla disciplina delle acque contenuta nel codice civile albertino cfr. L. MOSCATI, *In materia di acque. Tra diritto comune e codificazione albertina*, Roma, Fondazione Sergio Mochi Onory per la storia del diritto italiano, 1993.

³²¹ Cfr. *Codice Civile per gli Stati di S. M. Il Re di Sardegna*, Torino, Stamperia Reale, 1837, pp. 188-660.

donazioni, le obbligazioni, la materia contrattuale e i privilegi, il pegno e le ipoteche. Chiudeva il codice l'art. 2415, particolarmente rilevante in quanto stabilì che

In tutte le materie che formano l'oggetto del presente Codice le leggi romane, e gli statuti sì generali che locali cesseranno di aver forza di legge. Cesseranno parimenti di aver forza di legge in tali materie le Regie Costituzioni, gli Editti, le Lettere Patenti ed altre Regie provvisioni, i regolamenti, usi e consuetudini, e qualunque altra disposizione legislativa, salvo nei soli casi in cui il Codice stesso vi si riferisce³²².

Con tale opportuna disposizione si chiuse il sistema indicando con chiarezza quali erano, da quel momento in poi, le fonti del diritto privato (altrettanta chiarezza mancò invece, come si evidenzierà *infra* per il codice penale).

Portata dunque a termine la prima, faticosa, codificazione civile, le attenzioni di Carlo Alberto si spostarono sulla materia penale.

Anche per questo codice vennero raccolte le osservazioni ed i suggerimenti delle supreme magistrature sabaude, che non mancarono di mostrare, come già per il codice civile, un diffuso scetticismo per l'opera, che fu comunque pronta per il 1838.

Nel proemio al nuovo codice penale Carlo Alberto non nascose la propria soddisfazione per il traguardo raggiunto:

Dopo che col Nostro Editto del 20 giugno 1837 abbiamo sanzionato il Codice Civile, bramosi di progredire a pro de' nostri amati sudditi nel riordinamento della patria legislazione, abbiamo rivolte specialmente le Nostre sollecitudini alla formazione di un Codice di leggi penali, che eguale per tutti, e fondate su regole certe, e tra di esse coordinate, dessero ai Giudici sicure norme nell'applicazione delle pene, lasciando loro però nella misura di esse quella discreta latitudine che la molteplice varietà di circostanze, non tutte dalla legge prevedibili, consiglia di confidare al prudente loro arbitrio³²³.

La gioia del sovrano era in effetti giustificata: finalmente, dopo il Regno delle Due Sicilie³²⁴, il Ducato di Parma³²⁵ e lo Stato pontificio³²⁶, anche il regno di Sardegna riuscì a dotarsi di un codice penale abbandonando le *Regie Costituzioni* del 1770. Non frasi di circostanza quindi, ma la

³²² *Codice Civile per gli Stati di S. M. Il Re di Sardegna*, Torino, Stamperia Reale, 1837, art. 2415, p. 660.

³²³ *Codice Penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino, Stamperia Reale, 1839, proemio.

³²⁴ Cfr. *Codice per lo Regno delle Due Sicilie, Parte Seconda. Leggi Penali*, Napoli, Dalla Real Tipografia del Ministero di Stato della Cancelleria Generale, 1819.

³²⁵ Cfr. *Codice Penale per gli Stati di Parma Piacenza e Guastalla*, Parma, Dalla Ducale Stamperia, 1820.

³²⁶ Cfr. S. VINCIGUERRA (a cura di), *I regolamenti penali di papa Gregorio XVI per lo Stato Pontificio (1832)*, Padova, Cedam, 2000.

testimonianza di uno dei protagonisti che prese effettivamente parte ai lavori di redazione del codice³²⁷.

Nella sua definitiva versione il codice venne strutturato nella maniera seguente.

Esso venne suddiviso in 3 libri, il primo rubricato “*Delle pene e delle regole generali per la loro applicazione ed esecuzione*”, il secondo “*Dei crimini e dei delitti e delle loro pene*”, il terzo “*Delle contravvenzioni e delle loro pene*” ed in totale comprendeva 739 articoli.

Come era già stato auspicato dal Gambini nelle *Osservazioni* del 1820 (vedi *supra*), i suddetti libri vennero preceduti da 12 “*Disposizioni Preliminari*” dedicate alla definizione dei principi e dei concetti generali che sottendevano l’intero *corpus* normativo. La prima e la seconda disposizione preliminare erano dedicati alla definizione del concetto di reato, qualificato come «violazione della legge penale»³²⁸ e suddiviso, a seconda che tale violazione fosse punita con una pena criminale correzionale o di polizia, rispettivamente in crimine, delitto e contravvenzione³²⁹. Tale suddivisione non era certo una novità poiché venne ripresa pressoché alla lettera dalle “*Dispositions préliminaires*” del *Code Penal* del 1810³³⁰. Oltre a classificare, sulla base delle pene comminate, i vari reati, tali articoli erano di particolare importanza in quanto indirettamente introducevano un principio di legalità in materia penale in quanto «è evidente che cotesto articolo [si intende l’art. 2 delle disp. prel.; n.d.r.] non ha per iscopo di stabilire la divisione delle pene ma pur anco di proclamare il principio che nessun’altra pena può essere inflitta oltre a quella stabilita dalla legge»³³¹.

Parimenti mutuato dal codice penale napoleonico fu l’art. 3 delle disposizioni preliminari del codice albertino che da un lato sanciva il principio dell’irretroattività a sfavore del reo della legge penale (ovvero il divieto di punire un reato con una pena introdotta posteriormente alla commissione dello stesso) e dall’altro prescriveva che se dopo la commissione del fatto fosse stata introdotta una pena più mite per il reo essa doveva essere applicata in luogo di quella

³²⁷ Cfr. ID., *Breve profilo storico-giuridico del codice penale albertino*, in S. VINCIGUERRA-M. DA PASSANO (presentazione di), *Codice penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna (1839)*, Padova, Cedam, 1993, p. XXVIII.

³²⁸ *Codice Penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna...cit.*, *Disposizioni preliminari*, p. 1, art. 1.

³²⁹ Cfr. *ivi*, artt. 1-3.

³³⁰ «L’infraction que les lois punissent des peines de police est une contravention. L’infraction que les lois punissent des peines correctionnelles est un délit. L’infraction que les lois punissent d’une peine afflictive ou infamante, est un crime», *Code des délits et des peines. (Décrété le 12 février 1810. Promulgué le 22 du même mois)*, *Dispositions Préliminaires*, article premier. Cfr. S. VINCIGUERRA, *Breve profilo storico-giuridico del codice penale albertino*, in S. VINCIGUERRA-M. DA PASSANO (presentazione di), *Codice penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna (1839)*, Padova, Cedam, 1993, p. XIV.

³³¹ G. BUNIVA-G. PAROLETTI, *Il codice penale spiegato in ciascuno dei suoi articoli con annotazioni ed esempi*, Torino, Tipografia Cassone e Marzorati, 1842, p. 6.

originariamente prevista³³². L'art. 4 aveva invece quale obiettivo la limitazione della libertà decisionale dei magistrati e interdiceva la possibilità di questi ultimi di aumentare o diminuire la pena edittale prevista dai vari articoli del codice se non nei casi e nei limiti previsti dalla legge. Chiaro il tentativo di impedire «a chi dee applicare la legge di sostituire la propria volontà agli ordinamenti di quella»³³³. Le altre disposizioni preliminari (artt. da 5 a 12) erano invece dedicate alla disciplina dei limiti “spaziali” della giustizia penale stabilendo in quali casi sarebbero stati sottoposti alla giustizia sabauda i sudditi che avessero commesso un reato fuori dai confini del regno e gli stranieri.

Venendo ora alla descrizione dei libri del codice, ciò che immediatamente colpisce rispetto alla normativa penale contenuta nelle *Regie Costituzioni* è sicuramente la pretesa di disciplinare espressamente ogni fattispecie di reato, escludendo così il ricorso a qualsiasi altra fonte legislativa.

Il libro secondo, dedicato come detto ai crimini e ai delitti, si componeva di ben 10 titoli, dedicati rispettivamente ai *reati contro il rispetto dovuto alla Religione dello Stato* (ad es. turbamento di cerimonie religiose -art. 159-, bestemmie -art. 162-), ai *reati di lesa Maestà* (ad es.: macchinazioni o intelligenze con potenze straniere -art. 171-, attentato o cospirazione contro la Sacra persona del Re -art. 183-, scritti o discorsi ingiuriosi contro il Re -art. 199-), ai *reati contro l'amministrazione della giustizia e la pubblica amministrazione* (ad es.: ribellione alla giustizia -art. 211-, oltraggio e violenza contro un pubblico ufficiale -artt. 223, 224-, concussione -art. 290-, corruzione -art. 292-) ai *reati contro la fede pubblica* (ad es.: contraffazione di moneta -art. 331-, contraffazione del sigillo dello Stato o di cedole o obbligazioni dello Stato -artt. 345, 346-, falso in atto pubblico -art. 355-, falsa testimonianza -art. 378-), ai *reati relativi al commercio* (ad es.: bancarotta - art. 394-, violazione dei regolamenti relativi al commercio -art. 397-), ai *reati contro la sanità pubblica* (ad es.: detenzione, traffico e fabbricazione di sostanze velenose senza autorizzazione -artt. 419, 426-), ai *reati contro il costume pubblico* (ad es.: oltraggio al pudore -art. 433-, corruzione di persone -art. 434-), ai *reati contro la pubblica tranquillità* (ad es.: associazione di malfattori -art. 441-, minacce -art. 446-, detenzione di armi insidiose senza licenza -art. 498-) ai *reati contro l'ordine delle famiglie* (ad es.: incesto -art. 522-, stupro -art. 530-, aborto -543-) ed infine ai *reati contro i privati* (ad es.: omicidi volontari -art. 568-, suicidi -art. 585-, ferite e percosse -art. 586-, furti -art. 652-, grassazioni -art. 643-).

³³² *Codice Penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna...cit., Disposizioni preliminari*, p. 1, art. 3.

³³³ G. BUNIVA-G. PAROLETTI, *Il codice penale spiegato...cit.*, p. 6.

I reati vennero quindi raggruppati (recependo anche in questo caso, la metodologia già utilizzata dal codice penale napoleonico) sulla base del bene giuridico che ledevano, con una suddivisione, in alcuni casi anche discutibile, che palesava una «tendenza alla pubblicizzazione degli interessi individuali tutelati: la tendenza a cogliere tali interessi nella loro dimensione collettiva o statale»³³⁴. Ciò risulta evidente ad esempio per l'adulterio o lo stupro non compresi (a differenza di quanto capitava nel codice napoleonico) tra i reati contro la persona bensì nel titolo relativo ai reati contro l'ordine familiare³³⁵, o ancora per reati come l'usura e i contratti illeciti che vennero infatti annoverati nel titolo dedicato ai reati contro la pubblica tranquillità, quando è al contrario evidente che «Se ci sono atti proibiti che si compiano tranquillamente sono appunto questi, nei quali interviene il consenso del delinquente e del danneggiato»³³⁶; evidentemente, nell'ottica del legislatore sabaudo, tali reati prima ancora di ledere la persona singola soggetta a degli interessi usurari o ad un contratto illecito, ledevano la tranquillità della collettività turbandone la libertà negoziale.

Il libro primo era invece interamente dedicato alle pene e alle regole che ne sottendevano l'applicazione.

Nel nuovo codice la pena non assunse più i connotati di una vendetta privata che il sistema assicurava alla persona offesa dal reato, né di una mera vendetta pubblica della società contro chi avesse infranto il patto sociale commettendo un'azione criminosa, ma assunse una funzione *latu sensu* "sociale", essendo volta innanzi tutto assicurare «il mantenimento dell'ordine nella società e la salvaguardia del diritto»

La pena per conseguire il suo fine sociale dee necessariamente tendere ad impedire i reati col timore e coll'emendazione, e che la pena più propria a conseguire questo triplice scopo è la più efficace, quindi le essenziali qualità delle pena d'essere esemplare, emendatrice, istruttiva. Esemplare, cagionando un male sensibile agli occhi di tutti, la cui impressione possa spaventare e ritenere coloro che si sentissero spinti ad imitare il reo: emendatrice riformando il carattere e le abitudini corrotte del reo, infliggendo un male giustamente proporzionato alla sua gravità, sia per la sua autorità legale mantenendo e fortificando negli animi la convinzione della perversità degli atti che essa punisce.³³⁷

³³⁴ S. VINCIGUERRA, *Breve profilo storico-giuridico...*cit., in S. VINCIGUERRA-M. DA PASSANO (presentazione di), *Codice penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna (1839)*...cit., p. XVII.

³³⁵ Cfr. *ibidem*.

³³⁶ A. GABELLI, *Alcune idee di raffronto tra il Codice penale albertino e il Codice penale austriaco*, in *Gazzetta dei Tribunali. Giornale di legislazione e pratica giurisprudenza e dei pubblici dibattimenti*, Serie seconda-anno I, Milano, Giovedì 20 ottobre 1859, n. 38, p. 299.

³³⁷ G. BUNIVA-G. PAROLETTI, *Il codice penale spiegato...*cit., pp. 8-9.

Secondo Michele Buniva, illustre avvocato e professore di diritto penale all'Università di Torino, «La pena deve contenere necessariamente un dolore, che altrimenti non raggiungerebbe il suo scopo»³³⁸ e, affinché possa dirsi legittima, deve rispondere a tre funzioni fondamentali: la correzione del condannato (di modo da riconciliarlo con la società restituendolo poi alla stessa come un buon cittadino, la riparazione del danno causato dal reato e doveva essere esemplare (di modo da disincentivare la ripetizione del reato)³³⁹.

Come si può agevolmente notare dalle testimonianze sopra riportate, sarebbe un semplicismo (e in ultima analisi un errore) ritenere che, col nuovo codice, il sistema sanzionatorio sia stato semplicemente depurato di ogni aspetto retributivo ed “espiatorio”. Se ciò è in effetti quello che appare dai primi interventi del 1831 di Carlo Alberto sulle crudeltà connesse alla pena di morte, non bisogna trascurare che anche il codice del 1839 continuò a presentare (seppur in casi limitati rispetto al passato) alcune pene “esemplari” quali ad esempio (oltre ovviamente alla morte) la berlina, l'affissione delle sentenze recanti le condanne a morte ed ai lavori forzati a vita nel comune in cui il condannato aveva il domicilio e la perdita dei diritti civili pronunciata insieme ad esse. La vera “innovazione” riguardò piuttosto la funzione che venne attribuita alla giustizia penale, ovvero mantenere l'ordine, e la volontà di ottenere ciò, se possibile, “rieducando” il reo.

In sostanza lo Stato non rinuncia al suo diritto di punire (anche con pene severe, pur senza arrivare ai livelli di crudeltà del recente passato) ma si fa carico di un'altra obbligazione ovvero emendare il delinquente.

Non è un caso che lo stesso Carlo Alberto sia stato artefice, a partire dal 1833, di un piano di riforme carcerarie parallele ai lavori preparatori del codice penale, cui parteciparono Cesare Alfieri, Cesare Balbo, Giovanni Eandi, Giovenale Vegezzi e Ilarione Petitti di Roero³⁴⁰. La prima cosa che a questo proposito il sovrano volle fare è ripensare, a livello architettonico, i luoghi di contenzione, eliminando la promiscuità e il caos in cui venivano lasciati, talvolta per decenni, i detenuti. Si diede quindi avvio ad alcuni interventi di edilizia carceraria, volti ad adeguare le prigioni sabaude al cd. modello d'Auburn³⁴¹ (così chiamato dal nome del carcere inaugurato a New York nel 1816 e in cui

³³⁸ G. BUNIVA, *Enciclopedia del diritto, ossia introduzione generale alla scienza del diritto*, Torino, Tipografia di G.B. Paravia, 1853, p. 173.

³³⁹ Cfr. *ivi*, pp. 173-174.

³⁴⁰ P. CASANA TESTORE, *La giustizia, le carceri*, in U. LEVRA- R. ROCCIA, *Milleottocentoquarantotto*, Torino, Archivio Storico della Città di Torino, 1998, p. 189.

³⁴¹ Sul modello carcerario d'Auburn cfr. L. VESSELLA, *L'architettura del carcere a custodia attenuata. Criteri di progettazione per un nuovo modello di struttura penitenziaria*, (Ricerche di tecnologia dell'architettura), Milano, Franco Angeli, 2016, pp. 34-36.

tale metodo venne per la prima volta applicato) che postulava l'isolamento dei condannati solo notturno (e comunque in celle separate) mentre di giorno agli stessi erano concessi dei momenti di vita comunitaria, dal pranzo, al lavoro, alle funzioni sacre, ma sempre in silenzio e sotto il controllo del personale carcerario³⁴². Se queste prime riforme ebbero come effetto il restauro e talvolta il completo rifacimento di istituti di contenzione già esistenti, nel 1839 venne avviata una nuova fase di riforme volte alla costruzione di nuove carceri³⁴³, al fine di decongestionare quelle esistenti permettendo finalmente che le cd. carceri giudiziarie, ovvero quelle che dipendevano direttamente da un organo giudiziario³⁴⁴, potessero essere solo adibite alla detenzione delle persone in attesa di giudizio e dei condannati a pene detentive di pochi giorni o al massimo qualche mese³⁴⁵ così da evitare per questi ultimi di essere costretti a vivere a stretto contatto con condannati per reati gravi. Proprio le carceri giudiziarie furono inoltre oggetto, nel 1842, di un apposito regolamento che, oltre a disciplinare le principali figure che prestavano servizio all'interno dei luoghi di contenzione (Direttore, custodi, vicecustodi, carcerieri etc...), poneva delle specifiche regole sulla separazione dei carcerati stabilendo che essi, oltre ad essere divisi tra uomini e donne, dovessero essere tenuti separati da tutti gli altri detenuti non cattolici, dai detenuti per ordine della polizia, dai militari detenuti per un reato militare, dai minori di età, dai renitenti alla leva, dalle persone inquisite per i reati più gravi e da quelli già condannati ad una pena criminale (che di solito non erano custoditi nelle carceri giudiziarie) che fossero ancora in attesa di essere collocati in altri luoghi detentivi³⁴⁶.

Tali riforme, anche per ragioni finanziarie, non sempre ebbero gli effetti pratici sperati, ma concettualmente confermano la volontà di trasformare il sistema penale da uno strumento meramente punitivo in uno strumento anche emendativo (e, per far ciò, la prima cosa da fare -oltre a riformare la legislazione penale- era proprio evitare che i luoghi di detenzioni avessero sui condannati un effetto ulteriormente criminogeno ed alienante). Ciò d'altronde risulta chiaramente dal proemio alle regie Patenti del 1839, in cui il sovrano affermò che gli interventi sul sistema carcerario erano necessari «nel rispetto specialmente dei condannati alla pena della reclusione e del

³⁴² Cfr. P. CASANA TESTORE, *La giustizia, le carceri...*cit., p. 189.

³⁴³ Cfr. R. Patenti, con cui S.M. assegna al Dicastero dell'Interno sulla Cassa di riserva del 1834 la somma di due milioni di lire, onde far fronte alle spese di erezione e adattamento di carceri e prigioni centrali, e stabilisce il modo con cui se ne opererà il rimborso, in *Raccolta degli atti del Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna*, vol. VII, Torino, Della Stamperia Reale, 1839, pp. 19-26.

³⁴⁴ Ogni Senato e ogni Prefettura aveva un carcere che da esso dipendeva mentre solo alcuni Giudici di mandamento (quelli siti nelle città medio-grandi) ne avevano a loro volta uno; cfr. *ivi*, p. 195.

³⁴⁵ Cfr. *ivi*, p. 197.

³⁴⁶ Cfr. *Regolamento provvisorio per le carceri giudiziarie*, in *Raccolta degli atti del Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna*, vol. X, Torino, Della Stamperia Reale, 1842, pp. 64-87; la descritta separazione dei detenuti era contenuta nel capo IV, art. 22-23, pp. 73-74.

carcere, affinché il tempo della loro punizione sia per essi non solamente una ragione di ravvedimento, ma un'occasione ancora di volgersi ad abiti migliori di vita»³⁴⁷.

Tornando invece alle sanzioni che vennero previste nel codice penale albertino va osservato che, rispetto alle *Regie Costituzioni*, le uniche che non vennero più riproposte furono la galera, la fustigazione e il bando.

Le pene criminali (quelle cioè che, se previste, qualificavano un reato come crimine) erano la morte, i lavori forzati a vita, i lavori forzati a tempo, la reclusione, la relegazione e l'interdizione dai pubblici uffici³⁴⁸.

La pena di morte veniva ancora comminata in un numero rilevante di fattispecie³⁴⁹, tra cui rientravano i crimini più gravi commessi contro la religione dello Stato³⁵⁰, alcune fattispecie di lesa Maestà, la fabbricazione di monete false commessa da un impiegato nelle Regie zecche³⁵¹, la falsa deposizione in un giudizio criminale che avesse portato alla condanna di un innocente alla pena di morte³⁵², il parricidio, l'avvelenamento, l'infanticidio, l'assassinio³⁵³ e l'omicidio volontario aggravato da particolari circostanze³⁵⁴, la grassazione se accompagnata da omicidio o da altri crimini³⁵⁵, il sequestro di persona con maltrattamenti³⁵⁶ e, da ultimo, alcuni casi di incendio volontario³⁵⁷.

Per qualunque reato la pena di morte veniva eseguita, per impiccagione, o nel luogo in cui il crimine era stato commesso o «ove pel pubblico esempio sia creduto dal Magistrato più

³⁴⁷ R. Patenti, con cui S.M. assegna al Dicastero dell'Interno sulla Cassa di riserva del 1834...cit., in *Raccolta degli atti del Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna*, vol. VII...cit., p. 19.

³⁴⁸ Cfr. *Codice Penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino, Stamperia Reale, 1839, art. 13, p. 5.

³⁴⁹ Come ebbe a notare, tra gli altri, anche Filippo Ambrosoli, cfr. F. AMBROSOLI, *Studi sul codice penale toscano, confrontato specialmente coll'austriaco*, Mantova, Società tipografico-editrice Negretti e comp., 1857, p. 113.

³⁵⁰ Omicidio di un ministro di culto nell'esercizio delle sue funzioni e distruzione o furto di ostie consacrate, cfr. *Codice Penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino, Stamperia Reale, 1839, artt. 159 ult. co., 161 e 660, pp. 46-47 e 198-199.

³⁵¹ Cfr. *ivi*, art. 337, p. 99.

³⁵² Cfr. *ivi*, art. 379, p. 112. Alla stessa pena soggiaceva anche chi avesse redatto una perizia falsa e chi avesse istigato il testimone o il perito a dire o attestare il falso, cfr. *ivi*, artt. 383-384, p. 113.

³⁵³ Cfr. *ivi*, art. 577 co. 1, p. 171.

³⁵⁴ «1° Quando è commesso per altrui mandato, sia con mercede, sia gratuitamente; 2° Quando è commesso in totale mancanza di causa, e solo per impulso di una brutale malvagità; 3° Quando avrà avuto per oggetto, sia di preparare, facilitare o commettere un altro crimine od anche il delitto di furto, sia di favorire la fuga o di assicurare l'impunità degli autori o dei complici de' reati stessi, benché non se ne sia ottenuto l'effetto», cfr. *ivi*, art. 580 e art. 581, p. 171.

³⁵⁵ Cfr. *ivi*, art. 644, p. 183.

³⁵⁶ Cfr. *ivi*, art. 650, p. 194.

³⁵⁷ Cfr. *ivi*, artt. 699-700, 705-706, 709, 711, pp. 211-216.

opportuno»³⁵⁸. I parricidi inoltre sarebbero stati «accompagnati al patibolo in camicia, a piedi nudi, e col corpo coperto da un velo nero»³⁵⁹.

Dopo la pena di morte venivano, in ordine di gravità, le pene criminali detentive: lavori forzati, reclusione in una casa di forza e relegazione in un castello o in un forte. La differenza tra di esse consisteva essenzialmente nel luogo in cui i condannati venivano rinchiusi e nel fatto che se nei lavori forzati i detenuti erano «sottoposti alle opere più faticose a profitto dello Stato, colla catena ai piedi, e nel modo prescritto dai regolamenti»³⁶⁰ e nella reclusione erano «sottoposti ai lavori che vi si eseguono»³⁶¹, nella relegazione i condannati non erano obbligati a svolgere alcun lavoro. Generalmente inoltre, ai sensi dell'art. 20 del codice penale, solo la condanna ai lavori forzati a vita comportava (come quella alla pena di morte) la perdita dei diritti civili e la messa alla berlina ed era considerata quale pena infamante, mentre i condannati ai lavori forzati a tempo e alla reclusione erano considerati in stato di interdizione legale (con la conseguenza che veniva ad essi nominato un tutore che amministrasse -in loro vece- il loro patrimonio). Interessante è poi il fatto che, salvo per le condanne detentive perpetue, ai condannati veniva riconosciuta «una parte del lucro» del loro lavoro proprio al fine tentare di «ottenere la loro emendazione facendo loro conoscere un'ignota fonte di benessere e mettendoli col sussidio di un peculio, frutto dei proprio sudori, in posizione di procacciarsi il necessario una volta scontata la pena»³⁶².

L'ultima pena criminale prevista era l'interdizione dai pubblici uffici, che consisteva «nell'esclusione perpetua del condannato da ogni funzione od impiego pubblico, nell'incapacità di essere tutore o curatore o di concorrere negli atti relativi alla tutela, tranne dei propri figli nei casi dalla legge contemplati»³⁶³. Normalmente tale pena si accompagnava ad una pena principale, ed era prevista soprattutto per crimini contro la pubblica amministrazione come ad esempio la corruzione, l'abuso di ufficio e il falso giuramento in giudizio³⁶⁴, mentre l'eccezione prevista per la tutela nei confronti dei figli si spiega per il fatto che «Può essere buon padre anche colui che si rese

³⁵⁸ Cfr. *ivi*, art. 14, pp. 5-6.

³⁵⁹ Cfr. *ivi*, art. 577 co. 2, p. 171.

³⁶⁰ Cfr. *ivi*, art. 16, p. 6.

³⁶¹ Cfr. *ivi*, art. 17, *ibidem*.

³⁶² G. BUNIVA-G. PAROLETTI, *Il codice penale spiegato...*cit., p. 11.

³⁶³ Cfr. *Codice Penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino, Stamperia Reale, 1839, art. 19, pp. 6-7.

³⁶⁴ Cfr. *ivi*, artt. 293-295 e 388, pp. 87 e 114.

immeritevole dei pubblici uffizii; il suo reato non lo scioglie certamente dagli obblighi che la natura gli impone a riguardo dei suoi discendenti»³⁶⁵.

Le pene correzionali (ovvero quelle che qualificavano un reato come delitto) previste dal codice erano invece il carcere, l'ergastolo, il confino, l'esilio locale, la sospensione dall'esercizio dai pubblici uffici e la multa. Carcere ed ergastolo consistevano nella custodia in una casa di correzione del condannato con la differenza che, nel caso di ergastolo, tale casa sarebbe stata «specialmente destinata pei delinquenti di tenera età o di tenue discernimento». Il confino e l'esilio locale consistevano nell'allontanamento del reo dal luogo in cui aveva la residenza, da quello in cui aveva commesso il reato e da quello in cui risiedeva la persona offesa dal reato «nella distanza almeno di un miriametro e mezzo», per il confino, e «alla distanza di tre miriametri», per l'esilio locale.

L'ultimo "gruppo" di pene, che qualificavano un reato come contravvenzione, erano quelle di polizia ed erano l'arresto (che, ai sensi dell'art. 68 del codice consisteva nella privazione della libertà personale per massimo cinque giorni) e l'ammenda.

Completavano il panorama sanzionatorio del codice le cd. pene accessorie (la berlina³⁶⁶, l'emenda³⁶⁷, l'interdizione o la sospensione di una carica od impiego determinato, la sorveglianza speciale della polizia³⁶⁸, la sottomissione e l'ammonizione³⁶⁹) che potevano però essere comminate solo nei casi e nei modi disciplinati dalla stessa legge, in modo da non lasciare l'applicazione delle stesse, come accadeva in passato, al totale arbitrio dei magistrati³⁷⁰.

Da quanto appena esposto risulta evidente l'intento dei codificatori di predisporre un sistema penale "variegato", che potesse far fronte ad ogni fenomeno criminale (dai reati più gravi fino a

³⁶⁵ Cfr. G. BUNIVA-G. PAROLETTI, *Il codice penale spiegato...* cit., p. 12.

³⁶⁶ «Il condannato alla berlina sarà condotto di pieno giorno nelle pubbliche vie colla catena ai piedi, con un cartello appeso al collo portante in caratteri grandi e leggibili il suo nome, cognome e soprannome se ne ha e la natura del reato», cfr. *Codice Penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino, Stamperia Reale, 1839, art. 40 co. 1, p. 12.

³⁶⁷ «L'emenda consiste in un atto per cui il condannato riconosce il proprio torto, ed in una scusa che egli chiede alla giustizia ed al pubblico, od alla persona offesa per lo scandalo e l'ingiuria arrecati; e, quando la pena inflitta lo comporti, in una promessa di non più ricadere in simili od altri reati», *ivi*, art. 41, *ibidem*.

³⁶⁸ «La sorveglianza speciale della polizia consiste nell'obbligo imposto al condannato di presentarsi all'Autorità che gli viene indicata, e rendere conto di sé nei modi stabiliti dai regolamenti di polizia», *ivi*, art. 49, p. 14. Essa non poteva durare meno di tre anni e più di dieci per i condannati a pene criminali, mentre per quelli condannati a pene correzionali non poteva essere inferiore a sei mesi e superiore a due anni.

³⁶⁹ Con la sottomissione si richiedeva al reo di promettere di non commettere in futuro più reati, mentre l'ammonizione consisteva nel «riprendere il reo sopra un fatto, un detto od uno scritto riprovato dalla legge, con diffidamento che in caso di recidiva incorrerà nella pena più grave stabilita dalla legge».

³⁷⁰ Si è visto ad esempio sopra che la pena della berlina poteva accompagnare solo una condanna a morte, ai lavori forzati a vita o ai lavori forzati a tempo ma, in quest'ultimo caso, solo se la condanna era relativa a crimini di grassazione, estorsione, furto, falsificazione di monete, bolli, sigilli e scritture, falsa testimonianza e calunnia. Era inoltre previsto che non potessero essere destinatari di tale sanzione accessoria le donne e gli ultrasessantenni.

quelli bagatellari) permettendo ai giudici di modulare e graduare le sanzioni previste ma solo nel rispetto dei principi e dei massimi edittali stabiliti nel codice.

Le pene a tempo vennero infatti suddivise per “gradi”, e ogni grado corrispondeva una precisa estensione temporale della detenzione entro la quale il giudice avrebbe potuto scegliere il preciso *quantum* di pena da applicare. Si prevede così che i lavori forzati a tempo non potessero eccedere i 20 anni, e che fossero suddivisi in due gradi, il primo che andava da 10 a 15 anni inclusi, e il secondo da 15 a vent’anni. La stessa cosa era prevista per le altre pene detentive quali la reclusione (suddivisa in tre gradi), la relegazione (suddivisa in cinque gradi) e il carcere (suddivisa in sei gradi) e per il confino e l’esilio locale (suddivisi entrambi in quattro gradi). Lo stesso meccanismo “per gradi” venne previsto anche per le pene pecuniarie. Così facendo, si tentò nuovamente di limitare l’eccessiva libertà della magistratura.

6.1. Segue: b) Il Magistrato di Cassazione.

Oltre alla codificazione del diritto sostanziale, Carlo Alberto si rese altresì protagonista di importanti riforme sull’ordinamento giudiziario.

Pur essendo i tempi ormai maturi per apportare più incisivi cambiamenti del sistema, fu necessario attendere il biennio 1847-1848 perché venisse varata una organica riforma della magistratura sabauda. Si assistette innanzi tutto ad una razionalizzazione dell’organizzazione giudiziaria, attuata sopprimendo alcune magistrature speciali e potenziando quelle ordinarie.

Con regie Patenti pubblicate il 10 luglio 1847 venne infatti sottratta ogni attribuzioni giudiziaria all’Ufficio del Vicariato di Torino a favore dei giudici ordinari³⁷¹ e, con regio Editto pubblicato il 17 novembre 1847, vennero pure abolite le giurisdizioni speciali dell’ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, dei Magistrati di Sanità, dell’Uditore Generale di Corte, del Conservatore

³⁷¹ «Le attribuzioni giudiziarie che l’Ufficio del Vicariato della Nostra Capitale esercita tuttora in virtù delle Regie Patenti del 24 dicembre 1822, o di posteriori provvedimenti, sono e rimangono abolite, e le cause che ora sono di competenza del Vicariato in materia tanto civile che penale, rientreranno in quella dei Giudici ordinari, i quali pronuncieranno a termini delle leggi viventi, e secondo le regole di competenza stabilite dal Regio Editto del 27 settembre 1822, e dalle Regie Patenti dell’11 gennaio 1840», *Regie Patenti per le quali S. M. abolisce, a partire dal 1° agosto 1847 le attribuzioni giudiziarie dell’Ufficio del Vicariato di Torino, rimettendole ai Giudici ordinari*, in *Raccolta de’ Regii editti, manifesti ed altre provvidenze dei magistrati ed uffizii pubblicati nell’anno 1847*, vol. XI serie V, Torino 1848, p. 177.

Generale delle Regie Caccie, e venne fortemente limitata quella dell'Uditore Generale di Guerra³⁷² (anch'esse attribuite alla giurisdizione ordinaria).

Ancor più rilevante fu poi l'introduzione, avvenuta (pochi mesi prima della concessione dello Statuto Albertino) con il regio Editto pubblicato il 30 ottobre 1847, di un Magistrato di Cassazione allo scopo di «aprire una via legale ad ottenere l'annullamento de' giudicati in ultima istanza che contenessero una manifesta violazione della legge»³⁷³ poiché (si premurò di specificare il sovrano)

Se i lumi de' Nostri Magistrati, sempre così degni della confidenza che non mai cessammo di riporre in essi, contribuirono lungo tempo a rendere meno urgente il bisogno di quell'utile riforma, non è men vero tuttavia che il carattere d'una troppo assoluta irrevocabilità attribuito a decisioni che, quantunque erronee, non potrebbero essere impugnate, per quanto rari ne fossero i casi, offenderebbe il sentimento della giustizia e l'autorità suprema della legge, sola regola dei Tribunali.³⁷⁴

La grande innovazione di principio legata all'introduzione di tale organo consistette nel mettere in discussione l'antica massima (già ricordata nei paragrafi precedenti) secondo cui i Senati non potevano mai errare in diritto³⁷⁵ e ciò, ovviamente, non poteva non turbare una parte dei magistrati subalpini. Un oppositore tenace all'introduzione di tale organo fu un illustre esponente della politica e della magistratura sabauda come Ottavio Thaon di Revel che sostenne la necessità di limitare il controllo sulle sentenze senatorie ai soli eventuali errori sul fatto ma non certo sul diritto, dal momento che della corretta applicazione di quest'ultimo gli unici garanti sarebbero dovuti rimanere solo i Senati³⁷⁶. Come detto, la scelta fatta fu invece di riservare al sindacato del

³⁷² E' interessante notare che nel proemio a quest'editto Carlo Alberto afferma che «sono oggidì cessati i motivi per cui alcuni Tribunali speciali vennero stabiliti» e che, d'altronde, il suo intento era di «estendere gradatamente all'organizzazione giudiziaria quella uniformità di principii e quella unità di sistema che già furono da Noi introdotte nella legislazione», *Regio Editto col quale S.M. abolisce le giurisdizioni speciali dell'ordine de' Santi Maurizio e Lazzaro, dei Magistrati di Sanità, dell'Uditore Generale di Corte, e del Conservatore Generale delle Regie Caccie, come pure quelle dell'Uditore Generale di Guerra in ciò che concerne le cause civili mosse contro militari per cause indipendenti dal loro servizio e della delegazione per le liti dell'Economato Generale delle Abbazie e Beneficii vacanti, ed abroga il privilegio del foro stabilito dagli articoli 21 e 22 dell'Editto del 27 settembre 1822*, in *ivi*, p. 393.

³⁷³ *Regio Editto col quale S. M. stabilisce un Magistrato di cassazione, ne determina le attribuzioni ed approva l'annessovi Regolamento relativo alla procedura avanti lo stesso Magistrato*, in *Raccolta de' Regii editti, manifesti ed altre providenze dei magistrati ed uffizii pubblicati nell'anno 1847*, vol. XI serie V, p. 417.

³⁷⁴ *Regio Editto col quale S. M. stabilisce un Magistrato di cassazione...cit.*, in *ibidem*.

³⁷⁵ Lo stesso Carlo Alberto aveva già istituito, col Regio Editto del 13 aprile 1841 una Commissione di Revisione in cui taluni hanno visto un precedente del Magistrato di Cassazione. Tale Commissione era tuttavia competente a conoscere solamente i ricorsi contro le sentenze dei Senati pronunciate in materia civile e solo per esaminare eventuali errori commessi in fatto, cfr. P. SARACENO, *Storia della magistratura italiana. Le origini...cit.*, p. 51.

³⁷⁶ Cfr. I SOFFIETTI, *Les resistances politiques et juridiques à la creation d'une cour de cassation: le cas du royaume de Piemont-Sardaigne*, in *Les desunions de la magistrature (XIX°-XX° siècles)* (Etudes d'histoire du droit et des idées politiques, n. 17), Toulouse 2012, p. 402.

Magistrato di Cassazione, sull'esempio francese, esclusivamente le eventuali violazioni di forme processuali o di legge ed infatti, per quanto concerne la materia penale l'art. 589 del Codice di procedura criminale (emanato lo stesso giorno -30 ottobre 1847- dell'editto relativo alla Cassazione) prescriveva che «Qualunque ricorso per cassazione sarà motivato, e dovranno in esso indicarsi con precisione le formalità omesse e gli articoli della legge violata»³⁷⁷.

Il Magistrato di Cassazione, con sede a Torino, si componeva di due classi, una per le materie civili e l'altra per quelle penali (ciascuna formata da un presidente di sezione e otto consiglieri³⁷⁸) e il primo presidente nominato fu Gaspare Andrea Collet³⁷⁹ il quale, per giustificare di essersi in precedenza anch'esso mostrato contrario all'introduzione di un tale organo giudiziario, nel discorso pronunciato in occasione della sua inaugurazione sostenne «che il suo dissenso non rifletteva la istituzione del Magistrato, bensì il disegno che si voleva far prevalere di una imperfetta organizzazione»³⁸⁰.

La disciplina cui era assoggettato il ricorso avverso le sentenze penali risultava dal combinato disposto delle disposizioni del «Regolamento sulla procedura davanti il Magistrato di Cassazione» (allegato all'Editto del 30 ottobre 1847) e delle norme del codice di procedura criminale (a cui il «Regolamento» rimandava espressamente).

Innanzitutto il ricorso poteva essere esperito solo contro sentenze inappellabili in materia criminale, correzionale o di polizia e, per poterlo validamente esperire, era necessario presentare la «dichiarazione della domanda di cassazione»³⁸¹ al segretario del giudice che aveva pronunciato la sentenza in un termine che variava a seconda della posizione delle parti e dell'esito che aveva avuto la sentenza stessa. In caso di condanna, l'art. 586 del codice di procedura criminale stabiliva, tanto per il condannato quanto per il pubblico ministero e per la parte civile, un termine di tre giorni per effettuare la suddetta dichiarazione decorrente «dal giorno successivo alla pronunziatura della sentenza» (solo per il condannato era previsto che se lo stesso non fosse stato presente in udienza al momento della pronuncia della sentenza tale termine avrebbe cominciato a decorrere dal giorno successivo alla notificazione della stessa)³⁸². In caso invece di assoluzione dell'accusato, o nel caso

³⁷⁷ *Codice di procedura criminale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino 1847, lib. II, tit. XI, art. 589.

³⁷⁸ Cfr. *Regio Editto col quale S. M. stabilisce un Magistrato di cassazione, ne determina le attribuzioni ed approva l'annesso Regolamento relativo alla procedura avanti lo stesso Magistrato*, art. 2, in *Raccolta de' Regii editti, manifesti ed altre provvidenze dei magistrati ed uffizii pubblicati nell'anno 1847*, vol. XI serie V, p. 418.

³⁷⁹ Cfr. C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura...* cit., II, pp. 461-462.

³⁸⁰ *Ivi*, p. 148.

³⁸¹ *Codice di procedura criminale ...cit.*, lib. II, tit. XI, art. 583, p. 180.

³⁸² Cfr. *ivi*, art. 586, co. 1 e 2, p. 181.

fosse stata pronunciata una sentenza di non luogo a procedere, il pubblico ministero e la parte civile avrebbero avuto solo ventiquattro ore per dichiarare di voler ricorrere in Cassazione³⁸³. Se proposto dal condannato, il ricorso aveva inoltre l'effetto di sospendere l'esecuzione della sentenza³⁸⁴. Naturalmente se la dichiarazione di voler adire al Magistrato di Cassazione fosse stata effettuata dal pubblico ministero o dalla parte civile (e ciò poteva solo capitare, evidentemente, solo in caso di assoluzione dell'accusato o comunque di condanna reputata troppo lieve) questi avevano l'obbligo di notificarla all'imputato in modo da informarlo e consentirgli di nominare per tempo un avvocato in sua difesa³⁸⁵.

Con ciò terminava la prima fase in cui si articolava il procedimento per ricorrere in Cassazione, che serviva solo ad "avvisare" il *giudice a quo*, e le parti interessate coinvolte, dell'intenzione di presentare ricorso. A ben vedere infatti in questa fase il ricorso vero e proprio poteva non essere stato ancora materialmente predisposto, poiché la legge concedeva al condannato o alla parte civile ulteriori dieci giorni (decorrenti dalla suddetta dichiarazione) per depositarlo presso la segreteria del giudice che aveva pronunciato la sentenza³⁸⁶, la quale avrebbe poi dovuto formare un fascicolo contenente gli atti del processo e trasmetterlo al Magistrato di Cassazione.

Ricevuto finalmente il ricorso e gli atti processuali, il segretario del Magistrato di Cassazione doveva annotarlo in un apposito registro e trasmetterlo al pubblico ministero a cui venivano concessi cinque giorni per visionarlo e restituirlo alla segreteria³⁸⁷. Ricevuto nuovamente il ricorso dal pubblico ministero, la segreteria del Magistrato di Cassazione avrebbe dovuto notificarlo agli avvocati scelti dalle parti contro cui era stato proposto e, dalla suddetta notifica, ad esse erano concessi otto giorni per esaminare la documentazione depositata presso la segreteria, presentare le opportune memorie difensive e depositare gli eventuali documenti ritenuti utili³⁸⁸.

Con la scadenza del suddetto ultimo termine, si concludeva la fase introduttiva del giudizio: a questo punto il ricorso e gli atti venivano trasmessi dal segretario al primo presidente della Cassazione affinché potesse nominare un giudice relatore e fissare il giorno della prima udienza³⁸⁹.

³⁸³ Cfr. *ivi*, art. 587, p. 181.

³⁸⁴ Cfr. *ivi*, art. 586, co. 3, p. 181.

³⁸⁵ Cfr. *ivi*, art. 588 co. 1 e 2, p. 180.

³⁸⁶ Cfr. *ivi*, art. 593, p. 182.

³⁸⁷ Cfr. *Regolamento sulla procedura davanti il Magistrato di Cassazione*, allegato al *Regio Editto col quale S. M. stabilisce un Magistrato di cassazione...* cit., in *Raccolta de' Regii editti, manifesti ed altre provvidenze dei magistrati ed uffizii pubblicati nell'anno 1847*, vol. XI serie V, pp. 428-429, artt. 44 e 45.

³⁸⁸ Cfr. *ibidem*, artt. 46 e 50.

³⁸⁹ Cfr. *ivi*, p. 430, art. 52.

la quale, come tutte le udienze che si tenevano dinnanzi a questa magistratura, era aperta al pubblico³⁹⁰.

Trattandosi di un giudizio di ultima istanza, volto esclusivamente a controllare la corretta applicazione della legge ed il rispetto delle forme processuali, non vi era alcuna fase istruttoria e la decisione veniva assunta e pronunciata in pubblica udienza dalla Cassazione «sentita la relazione fatta da uno de' suoi Membri deputato dal Presidente, visti i documenti e le memorie delle parti, e sentiti i loro difensori, se sono presenti, come pure il pubblico Ministero nelle sue conclusioni»³⁹¹.

L'intero procedimento non doveva durare più di un mese da quanto erano giunti ricorsi e relativi documenti dalla segreteria del giudice *a quo*³⁹².

Il Magistrato di Cassazione poteva rigettare il ricorso³⁹³ o accoglierlo (annullando di conseguenza la sentenza impugnata), enunciando, in entrambi i casi, i motivi della propria decisione. In caso di annullamento della sentenza impugnata il codice di procedura criminale distingueva minuziosamente i casi nei quali la Cassazione avrebbe dovuto disporre il rinvio al giudice *a quo*, affinché si pronunciasse nuovamente sulla fattispecie (tenendo conto delle osservazioni del Magistrato di Cassazione), da quelli in cui tale rinvio non veniva disposto³⁹⁴.

Merita di essere segnalato che, quale estrema garanzia per l'imputato, l'art. 611 poneva una sorta di divieto di *reformatio in pejus* affermando che se a seguito di ricorso in Cassazione (ed a seguito evidentemente dell'annullamento della sentenza e del rinvio ad altro magistrato) l'imputato fosse stato sottoposto ad un nuovo processo esso non avrebbe potuto concludersi con una condanna ad una pena superiore rispetto a quella già comminatagli nel primo processo che aveva sostenuto³⁹⁵.

Poteva in effetti capitare che il giudice cui veniva rinviata la causa perseverasse negli errori che avevano comportato l'annullamento della sentenza e che, pertanto, le parti dovessero ricorrere nuovamente (e per gli stessi motivi) al Magistrato di Cassazione. In tal caso era previsto che la Cassazione si pronunciasse su tale ricorso al *plenum*, ovvero «coll'intervento di tutti i membri che

³⁹⁰ Cfr. *Codice di procedura criminale* ...cit., lib. II, tit. XI, art. 598, p. 183

³⁹¹ Cfr. *ivi*, art. 599, p. 183-184.

³⁹² Cfr. *ivi*, art. 597, p. 183.

³⁹³ E la sentenza sarebbe divenuta definitiva, non potendosi più in tal caso proporre un secondo ricorso in Cassazione neppure per motivi differenti rispetto a quelli dedotti nel primo ricorso (art. 614), cfr. *ivi*, p. 189.

³⁹⁴ Ciò dipendeva essenzialmente dal tipo di provvedimento impugnato e dalle ragioni dell'accoglimento del ricorso. In estrema sintesi si può affermare che in caso di annullamento di una sentenza emessa in materia correzionale o di polizia il Magistrato di Cassazione avrebbe sempre dovuto rinviare la causa davanti allo stesso organo giudiziario che aveva emesso la sentenza (composto però da diversi giudici) (art. 600). Assai più articolata era invece la disciplina per le sentenze in materia criminale, cui il codice di procedura dedicava ben dieci articoli (artt. 600-610). Cfr. *ivi*, pp. 184-188.

³⁹⁵ Cfr. *ivi*, art. 611, p. 188.

lo compongono», e se la sentenza veniva annullata per la seconda volta l'organo giudiziario cui sarebbe stata rimandata sarebbe stato obbligato ad uniformarsi all'interpretazione data dal supremo magistrato sul punto di diritto controverso³⁹⁶. Con tale norma veniva quindi sancita (e dotata di effettività) la funzione nomofilattica del Magistrato di Cassazione e la sua "supremazia" nel campo dell'interpretazione del diritto tradizionalmente appartenuta, negli Stati Sardi, ai Senati. Tuttavia, a ben vedere, l'ultima parola nell'interpretazione della legge spettava al sovrano ed infatti anche una interpretazione formulata al *plenum* dal Magistrato di Cassazione era certo vincolante nell'ambito della causa cui si riferiva, ma poteva poi essere "contestata" sottoponendo al Re una rappresentanza al fine di ottenere una interpretazione autentica che avrebbe obbligato nelle cause future ogni Magistrato³⁹⁷.

Questa era, in estrema sintesi, la procedura prevista per proporre un ricorso dinanzi al Magistrato di Cassazione avverso una sentenza penale.

Nel 1856 il Magistrato di Cassazione assunse la denominazione, con la legge del 26 giugno, di Corte di Cassazione³⁹⁸.

Per le intrinseche caratteristiche e funzioni, nelle intenzioni del legislatore subalpino questa magistratura doveva essere presente in un solo esemplare su tutto il territorio. Tuttavia dopo l'unificazione della penisola italiana sotto l'egida sabauda furono mantenute nelle proprie funzioni ben quattro distinte Corti di Cassazione con sede rispettivamente a Torino, Firenze, Napoli e Palermo³⁹⁹ a cui si aggiunse, nel 1875, anche quella di Roma che assunse progressivamente una posizione di supremazia rispetto alle altre, diventando tra l'altro, nel 1888, l'unica (in tutto il Regno) competente in materia penale⁴⁰⁰.

Non è difficile scorgere un filo conduttore comune tra l'introduzione di tale organo e la precedente promulgazione dei codici. Dopo aver uniformato il diritto sostanziale, civile e penale, era infatti necessario provvedere ad armonizzare l'interpretazione delle nuove leggi affidandone il monopolio ad un unico magistrato per tutto il regno. Ciò ovviamente significò porre termine alla

³⁹⁶ Cfr. *ivi*, art. 616, co. 1 e 2, p. 189.

³⁹⁷ «Al Sovrano spetta l'interpretare la legge in modo per tutti obbligatorio: qualora i Magistrati supremi credano necessaria siffatta interpretazione, potranno fare al Re le opportune rappresentanze. L'interpretazione che il Re stimerà di dare ad una legge, emanerà, e sarà pubblicata nel modo e colle forme prescritte per le leggi. Tale interpretazione si applicherà a tutti i casi che sono da decidersi, a meno che non sia colla medesima altrimenti provvisto. L'interpretazione non potrà mai applicarsi alle cose anteriormente transatte, o decise definitivamente», *Codice Civile per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna*, Torino 1837, art. 16, espressamente richiamato dall'articolo 616 del codice di procedura criminale.

³⁹⁸ C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura...* cit., II, p. 157.

³⁹⁹ *Ivi*, p. 177.

⁴⁰⁰ Cfr. L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1892, p. 358.

secolare esperienza dei Senati che vennero ridimensionati al ruolo di meri magistrati d'appello, denominazione che assunsero formalmente con le regie patenti dell'11 marzo 1848.

6.2. Segue: c) Lo Statuto Albertino: tra “ordine” e “potere” giudiziario e la scomparsa dei Senati sabaudi.

Passaggio fondamentale dell'ultima parte del regno di Carlo Alberto fu ovviamente la concessione dello *Statuto fondamentale della Monarchia di Savoia*, pubblicato sulla Gazzetta Piemontese il 5 marzo 1848⁴⁰¹, il quale introduceva per la prima volta nel regno di Sardegna un regime costituzionale e dedicava specificamente alla giustizia ben sette articoli, dal 68 al 74.

Il testo di tali articoli fu ripreso, apportandovi ben poche modifiche, dalla *Charte* concessa in Francia da Luigi XVIII nel 1814, la quale, come è stato osservato, «può essere considerata il frutto di un compromesso tra le teorie rivoluzionarie e napoleoniche ed i principî della restaurazione monarchica»⁴⁰². L'idea di compromesso può in effetti applicarsi abbastanza agevolmente anche allo Statuto sabauda, *octroyé* da un sovrano («con affetto di padre»⁴⁰³) senza troppo entusiasmo e desideroso di continuare comunque a costituire il centro del sistema e dello Stato.

Uno dei problemi che ha interessato storici e giuristi è stato quello capire se lo Statuto sanciva o meno l'esistenza di un vero e proprio potere giudiziario (al pari di come sicuramente riconobbe - pur senza affermarlo espressamente - un potere legislativo, affidato principalmente alle due Camere, ed un potere esecutivo di prerogativa esclusiva -almeno per quella che era l'originaria idea- del re).

Se è infatti indubbio che l'ideologia liberale ottocentesca (che, oltre allo Statuto, informò anche le altre costituzioni del '48) postulava la necessità di formare un potere giudiziario, tendenzialmente autonomo ed indipendente, che potesse al contempo porre un freno agli abusi perpetrati dai cittadini ma anche garantirne le libertà ed i diritti⁴⁰⁴, la lettera dello Statuto è chiara nel parlare di “Ordine giudiziario” (e non già di potere) e nell'affermare ancora più eloquentemente che «La giustizia emana dal Re, ed è amministrata in Suo nome dai Giudici ch'Egli istituisce»⁴⁰⁵.

⁴⁰¹ Cfr. P. COSTANZO, *Testi normativi per lo studio del diritto costituzionale italiano ed europeo*, Torino, Giappichelli Editore, pp. 3-7.

⁴⁰² M. FIORAVANTI, *Le potestà normative del governo. Dalla Francia di Ancien Régime all'Italia liberale*, Milano, Giuffrè Editore, 2009 (Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, Nuova Serie, 35), pp. 73-74.

⁴⁰³ *Proemio dello Statuto fondamentale della Monarchia di Savoia*, in P. COSTANZO, *op. cit.*, p. 3.

⁴⁰⁴ Cfr. M. D'ADDIO, *Politica e Magistratura (1848-1876)*, Milano, Giuffrè Editore, 1966, p. 5.

⁴⁰⁵ Art. 68 dello *Statuto fondamentale della Monarchia di Savoia* in P. COSTANZO, *op. cit.*, p. 6.

Ciò ha indotto la miglior dottrina che si è cimentata su questo tema a sostenere che, nei disegni statutari, la “giustizia” (intesa in senso lato come ordinamento giudiziario) non solo non fosse qualificabile come autonomo potere, ma che fosse addirittura in un rapporto di «correlazione con l’esecutivo, se non una dipendenza»⁴⁰⁶, come d’altronde proverebbe - *a contrario*- il fatto che in altre costituzioni - anche antecedenti (come quella siciliana del 1812) - laddove si era voluto qualificare il “giudiziario” come potere autonomo lo si era detto espressamente⁴⁰⁷.

Da quanto appena esposto dovremmo trarre la conclusione che lo *Statuto* nulla abbia innovato, almeno nei rapporti tra re e magistratura, rispetto a quanto accadeva prima, di fatto limitandosi a sancire una subordinazione della magistratura rispetto al sovrano⁴⁰⁸. Ciò però non sarebbe del tutto corretto poiché lo Statuto introdusse un’importante garanzia per i giudici sancendone all’art. 69⁴⁰⁹, con la sola eccezione dei giudici di mandamento, «l’immovibilità dopo tre anni di esercizio» e inoltre, secondo quanto affermato nel commentario di sintesi allo Statuto redatto, ad inizio del XX° secolo, da F. Racioppi e I. Brunelli, pensare che nello Statuto l’ordine giudiziario sia inteso quale «semplice ramo dell’esecutivo» sarebbe un errore grave anche perché «Del resto, varie leggi posteriori hanno parlato in Italia nettamente d’un potere giudiziario: e la distinzione di esso dall’Esecutivo non può più consentire ombra di dubbio[...]».

In sostanza, ed al netto di chi, nella storiografia, ha bollato la questione come un falso problema, scevro di conseguenze pratiche⁴¹⁰, si può affermare che al di là delle effettive intenzioni del re, difficilmente perscrutabili ma sicuramente poco propense a privarsi di sovranità (in

⁴⁰⁶ I. SOFFIETTI, *I tempi dello Statuto albertino. Studi e fonti*, Torino, Giappichelli Editore, 2004, p. 48. Sul punto cfr. anche E. PIOLA CASELLI, voce *Magistratura* in L. LUCCHINI (diretto da) «Digesto italiano: enciclopedia metodica e alfabetica di legislazione, dottrina e giurisprudenza. Storia del diritto-Legislazione comparata-Diritto romano», vol. XV, parte I, Torino, Unione tipografica editrice, p. 238.

⁴⁰⁷ *Ibidem*. Nella più parte delle altre costituzioni coeve allo Statuto (oltre ovviamente alla *Charte* francese del 1814), come in quella del Regno delle Due Sicilie, del Granducato di Toscana e dello Stato della Chiesa, si ritrova invece il medesimo principio dell’emanazione regia della giustizia, cfr. M. D’ADDIO, *op. cit.*, p. 6.

⁴⁰⁸ Nei fatti sempre sussistita. Senza scomodare nuovamente Vittorio Amedeo II ed il caso “Revello” già sopra citato, basti pensare che quando facevano riferimento ai Senati o agli altri organi giudiziari i re di Sardegna usavano l’espressione “i Nostri Magistrati” o “i Nostri Tribunali”.

⁴⁰⁹ Su tale garanzia e più in generale sui rapporti tra potere politico e magistratura dopo la concessione dello Statuto cfr. G.S. PENE VIDARI, *Il ministro Siccardi, la magistratura e l’ordine giudiziario*, in G. GRISERI, G.S. PENE VIDARI, *Giuseppe Siccardi. Magistrato, giurista, ministro, nel bicentenario dalla nascita*, Cuneo, Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo, 2005, pp. 51-63.

⁴¹⁰ Secondo Pietro Saraceno il testo dell’art. 68 dello Statuto è stato traslato, quasi in automatico, dall’art. 48 della *Charte* di Luigi XVIII°, e se si volesse trovare un significato politico più pregnante a tale disposizione sarebbe da trovare nell’ultima polemica contro ogni forma di giustizia feudale, cfr. P. SARACENO, *Storia della magistratura italiana. Le origini...*cit., pp. 64-65.

qualunque forma manifestata)⁴¹¹, lo Statuto aumentò, almeno a livello teorico⁴¹², l'autonomia della magistratura sabauda che si trovò attribuite, dopo il 1848, delle garanzie prima mai introdotte⁴¹³. Oltre alla già accennata relativa inamovibilità, venne ad esempio stabilita una primigenia riserva di legge sull'ordinamento giudiziario, prevedendo che esso non potesse essere modificato con un provvedimento dell'esecutivo⁴¹⁴ e venne pure sancito il principio del rispetto del giudice naturale precostituito per legge (con l'annesso divieto di istituire tribunali o commissioni straordinarie *ad hoc* per giudicare particolari imputati o particolari fattispecie⁴¹⁵) che, seppure ampiamente derogato -nei fatti- successivamente⁴¹⁶, rappresentò (sempre a livello teorico) un notevole rafforzamento della posizione della magistratura ordinaria.

L'ultima norma dello Statuto che, più che l' "ordine giudiziario" in sè, interessò direttamente la procedura penale (ma anche quella civile), fu l'art. 72 che prevedeva che le udienze dibattimentali dovessero essere aperte al pubblico «conformemente alle leggi»⁴¹⁷. Tale norma intercettò in realtà quanto già stava accadendo nei tribunali del regno da circa un anno, ovvero dall'emanazione di quel codice di procedura criminale del 1847 che introdusse, per primo, tale regola.

Come si è già ricordato nei paragrafi precedenti, per i Senati e la Camera dei Conti la promulgazione dello Statuto comportò inoltre la perdita del loro secolare potere di interinazione, oltre che di ogni potere di ingerenza nelle materie ecclesiastiche⁴¹⁸. Questo, come già l'istituzione di un Magistrato di Cassazione, fu un passaggio decisivo poiché privando tali magistrature delle loro più importanti prerogative di carattere politico/amministrative le si riduceva, nei fatti, a meri organi giudiziari, neppure più di ultimo grado.

In effetti, completando tale disegno con le Regie Patenti pubblicate l'11 marzo 1848, Carlo Alberto mutò anche la denominazione dei Senati denominandoli Magistrati di appello, e dispose che

⁴¹¹Cfr. C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura...*cit., II, p. 143.

⁴¹² Cfr. G.S. PENE VIDARI, *Il ministro Siccardi, la magistratura e l'ordine giudiziario...*cit., p. 62.

⁴¹³Cfr. I. SOFFIETTI, *I tempi dello Statuto...*cit., p. 58.

⁴¹⁴ Art. 70 dello *Statuto fondamentale della Monarchia di Savoia* in P. COSTANZO, *Op. cit.*, p. 6.

⁴¹⁵ Prassi ancora ben radicata nel XIX° secolo se solo si pensa che tutti i processi derivanti dai moti del '21 e poi ancora da quelli del '31 furono istruiti innanzi a giudici speciali e sottratti alla cognizione del giudice ordinario, cfr.

⁴¹⁶ I. SOFFIETTI, *I tempi dello Statuto...*cit., p. 50.

⁴¹⁷ Art. 72 dello *Statuto fondamentale della Monarchia di Savoia* in P. COSTANZO, *Op. cit.*, p. 6.

⁴¹⁸ Cfr. C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura...*cit., II, p. 144.

i loro membri dovessero essere chiamati consiglieri⁴¹⁹. L'organizzazione interna dei Magistrati di appello venne regolata con le Regie Patenti del 21 aprile; si stabilì che i Magistrati di appello di Casale, Genova e Savoia fossero suddivisi da tre classi, quello di Nizza in due e quello di Torino in cinque, che ciascuna classe dovesse essere formata da almeno sei membri incluso il presidente, e che in ciascun Magistrato di appello si dovesse, ad inizio di ogni anno, formare una sezione d'accusa e una sezione dedicata esclusivamente alla cognizione delle cause d'appellazione⁴²⁰. Non va infatti dimenticato che in materia penale, come previsto dal codice di procedura criminale del 1847, i Magistrati d'appello continuavano - come in passato - a sommare in sé competenze di primo e di secondo grado, conoscendo quali organi giudiziari di prima istanza i crimini, e quali organi di appellazione i delitti⁴²¹ che venivano invece giudicati in primo grado dai Tribunali di Prefettura (la cui denominazione, con Decreto sovrano pubblicato sempre il 21 aprile, venne mutata in Tribunali di prima cognizione, con a capo non più un prefetto ma un presidente e composti non più da assessori ma da giudici di prima cognizione⁴²²).

Sempre sotto il regno di Carlo Alberto si assistette all'introduzione di un istituto processuale che caratterizzò il processo penale italiano fino alle riforme fasciste, ovvero il giudizio per giurati.

Con il Regio Editto del 26 marzo 1848 n. 695, volto a reprimere gli eventuali abusi della libertà di stampa sancita nello Statuto, il sovrano affidò la repressione dei reati commessi mediante la pubblicazione di testi a stampa alle Magistrature d'appello del Regno composte però, per l'occasione, da 14 giudici "popolari" estratti a sorte dalle liste degli elettori politici. Fu questo il primo esperimento di una giuria penale nel sistema giudiziario sabaudo, e fra i primi sul tutto il territorio italiano. La scelta della giuria veniva operata nel seguente modo. Ogni sei mesi nel distretto di ciascun Magistrato di appello l'intendente della Provincia avrebbe dovuto provvedere a comporre una lista di duecento nominativi estraendoli a sorte alla presenza di alcuni consiglieri del Magistrato in modo da garantire la trasparenza delle operazioni. Tra i predetti duecento giurati così individuati venivano estratti dal primo presidente del Magistrato, nella prima udienza pubblica

⁴¹⁹ Cfr. *Regie Patenti colle quali S.M. ordina che i Senati avranno quindi innanzi il titolo di Magistrati di appello e che i loro Membri, non che quelli che hanno il titolo e grado o l'anzianità di Senatore, prenderanno il titolo di Consigliere. In data 4 marzo 1848 pubblicate l'11 stesso mese*, in *Raccolta dei Reggii editti, manifesti ed altre provvidenze dei magistrati ed uffizii pubblicati nell'anno 1848*, vol. XII, serie V, Torino, Speirani e Ferrero, s.a., p. 89.

⁴²⁰ Cfr. *Regie Patenti colle quali S.M. da alcune disposizioni riguardanti la composizione dei Magistrati e Tribunali, il servizio delle loro classi o sezioni e le discipline da osservarsi nei pubblici dibattimenti e nei giudizi dai vari pubblici ufficiali. Dal quartier generale di Volta il 21 aprile, pubblicato in Torino il 29 dello stesso mese*, in *Raccolta dei Reggii editti, manifesti ed altre provvidenze dei magistrati ed uffizii pubblicati nell'anno 1848*, vol. XII, serie V, Speirani e Ferrero, s.a., p. 214.

⁴²¹ Cfr. *Codice di procedura criminale ...cit.*, titolo preliminare, art. 9, p. 3.

⁴²² Cfr. *Decreto Sovrano col quale i Tribunali di prefettura si denomineranno quindi innanzi Tribunali di prima cognizione. Dal quartier generale di Volta il 12 aprile*, pubblicato in Torino il 21 dello stesso mese.

mensile, cinquanta soggetti che avrebbero dovuto rendersi disponibili per svolgere le funzioni da giurato laddove, in quel mese, fosse stato necessario. Era infatti tra le predette cinquanta persone che, nel caso si dovesse giudicare una delle fattispecie comprese nel regio editto sopra ricordato, avveniva l'ultima estrazione per eleggere i 12 giurati effettivi (o, come li chiamava il regio editto «giudici del fatto») e i 2 supplenti, per un totale di 14. In quest'ultima estrazione era concesso al pubblico ministero ed all'imputato di ricusare fino a sei giurati ciascuno, in modo da garantire, all'esito delle operazioni, la composizione di una giuria il più possibile neutra ed imparziale. Ai giurati veniva richiesto, terminato il dibattimento, di pronunciarsi sulla colpevolezza dell'imputato e, se minorenne, sulla sua capacità di discernimento dello stesso e prevaleva la posizione espressa dalla maggioranza semplice dei voti⁴²³. Ogni considerazione sulla pena da applicare era invece categoricamente preclusa ai giurati⁴²⁴ e spettava invece ai giudici togati, e, in particolare, a una corte di quattro magistrati (compreso il presidente) d'appello.

Come detto, tale rilevante novità fu limitata da Carlo Alberto ai solo delitti “politici” commessi a mezzo stampa, mentre la cognizione di tutti gli altri reati (tanto per gli aspetti di fatto quanto per quelli più prettamente giuridici) rimaneva prerogativa di giudici professionisti.

Per assistere infatti ad un'estensione del meccanismo della giuria ad altri delitti bisognerà attendere la promulgazione del codice di procedura penale del 1859 e la coeva legge sull'ordinamento giudiziario, che adotteranno tale istituto anche per la repressione dei più gravi delitti comuni.

7. Le ultime innovazioni preunitarie: l'ordinamento giudiziario Rattazzi ed il codice penale del 1859.

In un decennio assai convulso, come fu l'ultimo decennio di esistenza del regno di Sardegna, l'innovazione principale che interessò la magistratura subalpina fu rappresentata dal regio Decreto 13 novembre 1859 n. 3781 (cd. ordinamento giudiziario Rattazzi).

Tale importante opera legislativa venne realizzata esclusivamente dall'esecutivo (ovvero dal Governo) “esautorando” il parlamento delle proprie prerogative in forza della discussa

⁴²³ In caso di parità tra favorevoli e contrari all'imputato (6 a 6), esso sarebbe stato assolto.

⁴²⁴ A cui veniva anzi prescritto di formulare il proprio giudizio senza tenerne neppure conto, in modo da non essere eventualmente condizionati da quanto sarebbe spettato all'imputato in caso di condanna.

interpretazione che venne data alla legge del 25 aprile 1859 n. 3345, che attribuì i pieni poteri al governo in ragione della guerra in corso contro l'Austria⁴²⁵.

Essa rappresentò la prima normativa organica, e tendenzialmente completa, relativa all'ordinamento giudiziario che la magistratura sabauda conobbe. Esso infatti, articolato in nove titoli e in ben 241 articoli⁴²⁶, disciplinava con una certa organicità l'organizzazione delle magistrature, la composizione di esse, i requisiti per accedere alla funzione di giudice e di uditore giudiziario, le infrazioni disciplinari del personale giudiziario, le ferie spettanti a ogni giudice e il periodo di sospensione annuale delle funzioni di ciascuna corte, la posizione del pubblico ministero, il procedimento necessario per perseguire i reati commessi dai giudici. Non siamo quindi più di fronte ad una legge settoriale (come ad esempio fu la riforma del 1822 di Carlo Felice) e dedicata alla disciplina solo di taluni organi giudiziari.

L'art. 1 cominciava elencando tutte le magistrature cui era attribuita la giurisdizione ordinaria:

La giustizia, nelle materie non attribuite a giurisdizioni speciali, è amministrata da:

Da giudici di Mandamento e Polizia;

Da Tribunali di Circondario;

Da Corti d'Appello;

Da Corti d'Assise,

Da una Corte di Cassazione;

nelle forme e secondo le competenze stabilite dalle leggi [...].⁴²⁷

Già da questo primo articolo si notano evidenti differenze rispetto al passato. Innanzi tutto si è passati dai Tribunali di prima cognizione introdotti da Carlo Alberto nel 1848 ai «Tribunali di Circondario» e, oltre a ciò, i Magistrati d'Appello e il Magistrato di Cassazione mutarono denominazione in, rispettivamente, «Corti d'Appello» e «Corte di Cassazione».

Al netto però di tali differenze lessicali, ciò che risalta subito è l'introduzione di otto «Corti d'Assise» (una per ogni distretto di Corte d'appello), e a cui veniva dedicato il capo IV del titolo II

⁴²⁵ E' stato addirittura osservato che l'abnorme ed illegittima estensione interpretativa (tanto dal punto di vista dell'efficacia temporale quanto da quello contenutistico) di cui fu oggetto tale legge fu resa possibile dal fatto che lo Statuto Albertino non prevedeva uno strumento mediante il quale fosse possibile far rilevare una tale forzatura, cfr. S. VINCIGUERRA, *Il Codice penale del 1859 in Lombardia nell'immediato dopoguerra*, in S. VINCIGUERRA, *Il codice penale per gli stati del Re di Sardegna e per l'Italia unita (1859)*, (Casi, fonti e studi per il diritto penale raccolti da Sergio Vinciguerra, Serie II, Le fonti, 26), Cedam, s.e., 2008, p. XLVI.

⁴²⁶ Cfr. *Regio Editto n. 3781 del 13 novembre 1859*, in *Raccolta degli atti del Governo di S. M. il Re di Sardegna*, vol. XXVIII, Torino, Stamperia Reale, s.a., pp. 2519- 2588.

⁴²⁷ *Ivi*, art. 1, p. 2520.

della legge⁴²⁸. Se infatti Carlo Alberto, con la sua legge sugli abusi a mezzo stampa, aveva introdotto per primo la giuria in nei suoi Stati prevedendo che essa avrebbe però dovuto operare in seno al Magistrato d'appello, nel 1859 vennero introdotte delle vere e proprie nuove magistrature che presentavano, al proprio interno, due "anime": una prima formata da tre giudici togati (il presidente più due giudici scelti fra i consiglieri della Corte d'appello) che si occupavano di dirimere le questioni di diritto e a stabilire l'entità della pena da comminare, e una seconda composta da dodici giurati titolari e due supplenti per giudicare la colpevolezza o meno dell'accusato (come si vede in numero dei giurati non mutò rispetto a quello stabilito da Carlo Alberto; mutarono invece sensibilmente le modalità di estrazione e selezione dei giurati stessi⁴²⁹). Inoltre il giudizio per giurati fu esteso anche alla cognizione dei reati comuni più gravi, oltre che a quelli politici commessi a mezzo stampa.

Quanto alla Corte di Cassazione, con tale provvedimento essa mutò, oltre alla denominazione, anche la propria sede, e venne trasferita da Torino a Milano. Venne inoltre stabilito che fosse composta da un primo presidente, da due presidenti di sezione, da ventiquattro consiglieri, da un procuratore generale del re, da otto sostituti del procuratore generale, da un segretario capo, da tre segretari e da un segretario del procuratore generale⁴³⁰. Essa venne inoltre suddivisa in tre sezioni, due per le materie civili e una per quelle penali, ciascuna delle quali, per poter deliberare validamente, avrebbe dovuto essere composta da almeno sette giudici (quando invece la Corte doveva pronunciarsi a sezioni unite il numero si alzava a diciotto).

Erano invece dedicati alle Corti d'appello (che vennero portate a 8 con sede rispettivamente a Brescia, Cagliari, Casale, Chambéry, Genova, Milano, Nizza e Torino) gli articoli da 34 a 41. In essi venivano previsti i requisiti necessari per essere nominati consiglieri⁴³¹, le modalità di designazione (ad inizio di ogni anno) dei presidenti di sezione da parte del Re e le funzioni del primo presidente. Veniva inoltre previsto che la composizione della Corte d'appello variasse a seconda della materia che giudicava ed infatti doveva essere formata da cinque magistrati per le cause civili, e da sei quando trattava cause penali (con la sola eccezione della sezione d'accusa, che pur occupandosi di

⁴²⁸ Cfr. *Regio Editto n. 3781 del 13 novembre 1859*, in *Raccolta degli atti del Governo di S. M. il Re di Sardegna*, vol. XXVIII, artt. 42-88, pp. 2531-2545.

⁴²⁹ Cfr. *ivi*, artt. 53-88, pp. 2534-2545.

⁴³⁰ Cfr. *ivi*, art. 89, p. 2545. Venivano inoltre disciplinati anche i requisiti necessari per poter essere nominati «Presidente o consigliere nella Corte di Cassazione»: esser stati per almeno dieci anni membri di una Corte d'appello o presidente di un Tribunale del Circondario, oppure aver patrocinato in qualità di avvocato innanzi alle Corti d'appello per quindici anni o ancora essere un professore di legge in una delle Università del Regno, cfr. *ivi*, art. 92, p. 2547.

⁴³¹ Ovvero aver prestato funzioni come giudice per otto anni dinnanzi ad un Tribunale di Circondario oppure aver esercitato l'avvocatura per dodici anni o ancora essere stato professore di leggi in una delle università del Regno per altrettanti dodici anni, *ivi*, art. 35, p. 2530.

materie penali - decidendo se formulare o meno l'accusa mandando poi l'eventuale accusato dinanzi alla sezione giudicante per il dibattimento e la sentenza- avrebbe dovuto essere composta comunque da cinque giudici)⁴³².

Anche alla disciplina dei Tribunali di Circondario erano dedicate poche norme. Essi potevano, a seconda delle dimensioni della città in cui avevano sede e del numero di controversie a loro sottoposte, essere suddivisi in una o più sezioni, e dovevano giudicare, tanto in materia civile quanto in materia penale, con un collegio formato da tre giudici⁴³³. Veniva inoltre precisato che l'istruzione delle cause penali veniva affidata a turno ad uno o più giudici individuati direttamente per decreto reale⁴³⁴.

Complessivamente quindi nel regno di Sardegna erano presenti le seguenti magistrature ordinarie: una Corte di Cassazione (con sede a Milano), 8 Corti d'appello e 8 Corti di Assise (con sede a Brescia, Cagliari, Casale, Chambéry, Genova, Milano, Nizza e Torino), e 62 Tribunali di Circondario (con sede a Bergamo, Bozzolo, Brene, Brescia, Castiglione delle Stiviere, Crema, Cremona -nel distretto della Corte d'appello di Brescia-; Cagliari, Lanusei, Nuoro, Oristano, Sassari, Tempio -nel distretto della Corte d'appello di Cagliari-; Acqui, Alessandria, Asti, Bobbio, Casale, Novi, Pavia, Tortona, Vigevano, Voghera -nel distretto di Corte d'appello di Casale-; Albertville, Annecy, Bonneville, Chambéry, Moûtiers, S. Giovanni di Moriana, S. Giuliano, Thonon -nel distretto della Corte d'appello di Chambéry-; Chiavari, Finalborgo, Genova, Sarzana, Savona -nel distretto di Corte d'appello di Genova-; Busto Arsizio, Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Sondrio, Varese -nel distretto della Corte d'appello di Milano-; Nizza, Oneglia, Sen Remo -nel distretto di Corte d'appello di Nizza-; Alba, Aosta, Biella, Cuneo, Domodossola, Ivrea, Mondovì, Novara, Pallanza, Pinerolo, Saluzzo, Susa, Torino, Varallo, Vercelli -nel distretto della Corte d'appello di Torino-) dai quali dipendevano diverse centinaia di mandamenti⁴³⁵.

E' stato notato che da tale riforma la magistratura uscì sostanzialmente rafforzata e più autonoma. Se ciò è vero lo è però solo per la magistratura complessivamente intesa nei suoi rapporti

⁴³² Cfr. *ivi*, artt. 39 e 40, p. 2531

⁴³³ Come già abbiamo visto per la Corte di Cassazione e le Corti d'appello, venivano disciplinati anche i requisiti per essere nominati giudici circondariali. Era necessario essere stati Uditori per almeno cinque anni, giudice di mandamento o di polizia per almeno due anni, o avvocato per almeno otto anni. Cfr. *ivi*, artt. 27 e 28, pp. 2527-2528.

⁴³⁴ Cfr. *ivi*, art. 29, p. 2528.

⁴³⁵ Cfr. *Tabella A. Circoscrizione territoriale delle Autorità Giudiziarie*, allegata al *Regio Editto n. 3781 del 13 novembre 1859*, in *Raccolta degli atti del Governo...*cit., pp. 2589-2610.

con “l'esterno”, poiché internamente essa era organizzata in senso fortemente gerarchico con ancora una netta distinzione tra “alta” magistratura e “bassa” magistratura⁴³⁶.

Appena sette giorni dopo l'emanazione del regio Decreto n. 3781, il 20 novembre 1859 venne emanato dall'esecutivo, sempre approfittando dei pieni poteri conferiti dal parlamento in ragione dello stato di guerra, il nuovo codice penale⁴³⁷.

Invero già prima del 1859 si registrarono tentativi di superare il codice penale albertino. Ci si riferisce, in particolare, al progetto di Giovanni Deforesta⁴³⁸. Liberale, ma di tendenze moderate, Deforesta ricoprì la carica di ministro della giustizia nel Governo Cavour dal 1855 al 1859 e, il 9 gennaio 1857, presentò un progetto di revisione di alcune disposizioni del codice penale albertino, che vennero poi in buona parte riprese dal codice penale Rattazzi. Il progetto Deforesta consisteva in appena 7 articoli che però avrebbero apportato sostanziali modificazioni al codice albertino del 1839 soprattutto sul piano sanzionatorio. Sostanzialmente infatti tale progetto limitava fortemente l'applicazione della pena di morte che veniva convertita nei lavori forzati a vita per tutti i «reati che non hanno avuto per conseguenza immediata la morte di alcuna persona» (con la sola eccezione dei reati di attentato contro la persona del Re o contro la famiglia reale) e per l'infanticidio⁴³⁹, diminuiva la pena prevista nel codice penale albertino per la bestemmia (portandola dai lavori forzati a tempo a massimo tre mesi di carcere⁴⁴⁰, permetteva ai giudici di diminuire la pena di un grado⁴⁴¹ tenuto conto delle circostanze del reato⁴⁴², dichiarava suscettibile di prescrizione ogni tipo di reato (col decorso di 20 anni dall'ultimo atto del commesso reato) ed ogni pena (col decorso di 30 anni dalla pronuncia della sentenza)⁴⁴³, ed abrogava infine una serie di disposizioni del codice penale (in particolare gli artt. 163, 583, 612, 728 e 730) che vietavano ai magistrati di considerare la presenza di attenuanti in determinate fattispecie (ad esempio per il parricidio o l'avvelenamento).

Il progetto Deforesta venne discusso in parlamento da una commissione formata pressoché interamente da avvocati e composta da Livio Benintendi, Angelo Brofferio, Sebastiano Tecchio,

⁴³⁶ Ciò si avverte nitidamente leggendo le disposizioni relative al procedimento disciplinare contro i magistrati.

⁴³⁷ Cfr. *Codice penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino, Stamperia Reale, 1859.

⁴³⁸ Cfr. E. DEZZA, *Il «colpo di Stato legislativo» del 1859 e la nascita del codice Rattazzi*, in S. VINCIGUERRA, *Il codice penale per gli stati del Re di Sardegna e per l'Italia unita...cit.*, p. XVI.

⁴³⁹ Artt. 1 e 2 del *Progetto Deforesta*.

⁴⁴⁰ *Progetto Deforesta*, art. 4.

⁴⁴¹ Il sistema della graduazione delle pene è stato sommariamente illustrato nel paragrafo dedicato al codice penale albertino.

⁴⁴² *Progetto Deforesta*, art. 5.

⁴⁴³ *Progetto Deforesta*, art. 6.

Riccardo Sineo, Luigi Melegari, Carlo Pezzani, Giacomo Astengo. La necessità di modificare alcune disposizioni del codice sabaudo (eliminando le pene eccessivamente severe ancora previste per talune fattispecie) e soprattutto di limitare la pena di morte che (come si è visto sopra), era comminata in un notevole numero di casi era unanimemente sentita, come testimonia la stessa relazione della commissione:

E adesso la riforma, che per sentimento unanime del nostro paese importa prima di ogni altra compiere è quella che freni la prodigalità con cui vedesi comminata la pena capitale [...] la frequenza dell'applicazione di questa pena, anziché giovare all'intento propostosi dalla legge, riesce ad un'opposta conseguenza, scemando la terribilità e perciò l'efficacia di un supplizio destinato soprattutto a colpire l'immaginazione degli uomini.

Quando pure non si revochi in dubbio che il diritto di difesa della società possa estendersi sino a questo estremo limite, rimane però sempre fermo che la Società non deve ricorrere alla pena capitale se non come ultima minaccia per distornare que' tristissimi, a trattener i quali non v'abbia altra voce potente tranne lo spavento della pena suprema.

L'appoggio della commissione al progetto Deforesta nella parte in cui si proponeva di porre un drastico freno alla pena capitale non stupisce (essendo d'altronde ben nota l'avversione per la pena di morte di alcuni dei componenti della predetta commissione, tra cui spicca naturalmente Brofferio) così come non paiono di particolare originalità le motivazioni *latu sensu* utilitaristiche addotte.

Corretto era invece, per la commissione, punire eccezionalmente con la pena di morte i delitti di attentato alla persona del Re ed alla famiglia reale, poiché essi non solo ledevano una vita umana, ma mettevano a repentaglio «l'esistenza della Società politica» e, allo stesso modo, fu emesso un giudizio sostanzialmente positivo per tutti gli altri articoli del progetto (particolarmente per l'introduzione delle circostanze attenuanti comuni, liberamente apprezzabili dal giudice) con l'augurio anzi che «il Ministero non si fermi a questo primo passo, che ha il vantaggio di renderne necessari molti altri; [...] perché venga con ogni diligenza sollecitata una più ampia e ponderata revisione di tutta la scala penale».

Tuttavia il progetto Deforesta, pur discusso, non venne mai approvato dal Parlamento subalpino.

Approfittando quindi dei pieni poteri legislativi attribuiti al Governo dalla legge del 25 aprile 1859 n. 3345, fu Urbano Rattazzi a portare a compimento il nuovo codice penale che fu emanato il 20 novembre 1859.

Sui lavori che portarono alla redazione del nuovo testo legislativo si conosce poco, se non che fu nominata una commissione *ad hoc* alla quale presero parte anche Sebastiano Tecchio e Angelo Brofferio (che già si erano occupati del progetto Deforesta)⁴⁴⁴.

Quanto alla struttura ed alla disciplina degli istituti penali generali applicati (es.: struttura del delitto, tentativo, stato di incapacità del reo, la recidiva, sistema di graduazione della pena, etc...) al nuovo codice non vennero apportate modifiche significative rispetto a quello del 1839⁴⁴⁵.

In effetti gli sforzi dell'esecutivo furono principalmente diretti a mitigare nel complesso la normativa penale sabauda anche (se non soprattutto) in vista della ormai prossima necessità di uniformare a quella sabauda la legislazione delle altre zone del territorio italiano che già erano sotto il controllo del Piemonte o che erano in procinto di diventarlo⁴⁴⁶. Si può anzi affermare con sufficiente sicurezza che se non fosse sussistita tale impellente esigenza probabilmente non si sarebbe proceduto a "riformare" il codice penale (al pari delle altre branche del diritto e della pubblica amministrazione cui si mise mano in forza della legge del 25 aprile 1859 n. 3345) con un procedimento (come si è sopra notato) al limite della "legalità costituzionale"⁴⁴⁷.

La pena di morte venne quindi notevolmente ridotta, e venne conservata in appena 13 casi⁴⁴⁸, mentre vennero definitivamente abbandonate alcune pene accessorie quali la berlina, l'emenda e la sottomissione, che dalle *Regie Costituzioni* erano transitate nel codice albertino del 1839 e che rispondevano con ogni evidenza ad una concezione retributiva e "paternalistica" del diritto penale. Vennero inoltre recepite tutte le modifiche già previste nel "naufragato" progetto Deforesta⁴⁴⁹.

Di altre novità, rispetto al codice del 1839, se ne registrano poche, e forse non a torto l'operazione legislativa del 1859 venne qualificata, nella sostanza, una "novella" più che una vera e

⁴⁴⁴ Oltre ai predetti soggetti alla commissione per il codice Rattazzi sappiamo (per la testimonianza lasciata da Giovanni Maria Cassinis che sostituì Rattazzi al Ministero di grazia, giustizia e per gli affari ecclesiastici) che presero parte anche Amedeo Lavini, Giovanni Battista Angelini, Andrea Alvigni, il conte Capello e Barucchelli; cfr. E. DEZZA, *Il «colpo di Stato legislativo»* ...cit., p. XIII.

⁴⁴⁵ Anche il codice Rattazzi fu infatti suddiviso in 3 libri (preceduti da 12 disposizioni preliminari), rubricati rispettivamente (esattamente come nel codice albertino) "Delle pene e delle regole generali per la loro applicazione ed esecuzione", "Dei crimini e dei delitti, e delle loro pene", "Delle contravvenzioni e delle loro pene", cfr. *Codice penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino, Stamperia Reale, 1859, pp. 217-222.

⁴⁴⁶ Tale necessità venne già sottolineata dalla commissione che esaminò nel 1857 il progetto Deforesta: «[...] il Piemonte, siccome è invidiabile per le sue istituzioni politiche, così lo sia pure per quelle leggi che egli in un avvenire (piaccia a Dio non lontano) è destinato a portare a quelle parti d'Italia che ora con voti fraterni, con riverente attenzione, e con segreto studio, accompagnano le nostre discussioni legislative»,

⁴⁴⁷ Cfr. S. VINCIGUERRA, *Il Codice penale del 1859 in Lombardia*...cit., p. XLVIII.

⁴⁴⁸ Cfr. A. ACQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, Giuffrè editore, 1960, p. 24.

⁴⁴⁹ Ovvero l'estensione delle attenuanti comuni ad ogni reato, la prescittibilità di ogni reato, la diminuzione della pena per la bestemmia.

propria nuova codificazione⁴⁵⁰. Certamente fu necessario coordinare la normativa penale con ciò che era successo, a livello istituzionale, negli ultimi vent'anni e in particolare con la concessione (appena dieci anni prima) dello Statuto Albertino ed infatti il titolo del libro II dedicato ai delitti contro la pubblica amministrazione venne fatto iniziare con un capo dedicato ai reati «contro diritti garantiti dallo Statuto»⁴⁵¹, ma al di là dell'apparente novità di questo capo, è sufficiente analizzare le disposizioni ivi contenute per accorgersi che molte erano già presenti nel codice del 1839 e che le sole innovazioni concernarono i reati in materia elettorale e quelli commessi dai ministri di culto abusando delle proprie funzioni⁴⁵².

Tale codice, entrato in vigore l'1 maggio 1860, venne applicato anche alla Lombardia⁴⁵³, recentemente acquisita dalla corona sabauda in virtù degli accordi presi con Napoleone III° a seguito dell'Armistizio di Villafranca, concluso l'11-12 luglio 1859⁴⁵⁴. Va osservato che, nonostante gli aggiornamenti presenti, l'accoglienza dell'opinione pubblica lombarda a quest'opera legislativa non fu positiva in quanto venne reputata peggiorativa e reazionaria rispetto al codice penale austriaco che era precedentemente in vigore⁴⁵⁵. Tra le critiche lombarde si distinsero in particolare le illustre voci di Filippo Ambrosoli e Carlo Cattaneo: secondo il giudizio di quest'ultimo tale codice avrebbe addirittura rappresentato un regresso dal punto di vista della cultura giuridica penale in qualunque parte d'Italia⁴⁵⁶. Il Governo sabauda si mostrò tuttavia sordo a tali critiche e, temendo di non riuscire a mantenere l'ordine pubblico con delle leggi meno repressive, scelse di estendere (una volta raggiunta l'unità della penisola) il codice Rattazzi anche a tutte le altre zone d'Italia⁴⁵⁷,

⁴⁵⁰ Cfr. S. VINCIGUERRA, *I codici penali sardo-piemontesi del 1839 e del 1859*, in S. VINCIGUERRA (a cura di), *I codici preunitari ed il codice Zanardelli*, Padova, 1999, p. 359.

⁴⁵¹ *Codice penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino, Stamperia Reale, 1859, p. 60.

⁴⁵² Cfr. D. BRUNELLI, *Il codice penale Rattazzi e il riconoscimento delle libertà costituzionali: riflessi sulle scelte di penalizzazione*, in S. VINCIGUERRA, *Il codice penale per gli stati del Re di Sardegna e per l'Italia unita...cit.*, pp. XXXI-XXXII.

⁴⁵³ «Il Codice penale [...] è approvato ed avrà esecuzione nelle antiche e nelle nuove provincie dei Nostri Stati», *ivi*, p. 7.

⁴⁵⁴ Sull'Armistizio di Villafranca ed in generale sulle convulse vicende diplomatiche che interessarono Vittorio Emanuele II e Napoleone III tra il 1859 e il 1860 cfr. R. ROMEO, *Cavour e il suo tempo (1854-1861)*, vol. III, Roma-Bari, Editori Laterza, 2012, pp. 256-283; cfr. anche S. MONTALDO, *Dall'Armistizio di Villafranca ai plebisciti di marzo e aprile 1860*, in G. PENE VIDARI (a cura di), *I Plebisciti del 1860 e il Governo sabauda*, Cuneo, Deputazione Subalpina di storia patria, 2016, (Biblioteca di storia italiana recente, Nuova serie, vol. XXXI), pp. 13-21.

⁴⁵⁵ Cfr. M. G. DI RENZO VILLATA, *L'applicazione del codice penale sardo-piemontese in Lombardia. Tra Milano e Bergamo (1862-1864)*, in S. VINCIGUERRA, *Il codice penale per gli stati del Re di Sardegna e per l'Italia unita...cit.*, pp. LXV-LXVI.

⁴⁵⁶ Cfr. *Ivi*, p. LXVII.

⁴⁵⁷ Cfr. G.S. PENE VIDARI, *Note e considerazioni su Unità e unificazione italiana a 150 anni dall'unificazione legislativa ed amministrativa*, in «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino», CXIII (2015), 2, pp. 548-549.

con la sola rilevante eccezione costituita dalla Toscana, alla quale fu concesso di mantenere le leggi penali reintrodotte dal granduca nel 1853.

Da quanto brevemente esposto si evince che il tratto caratterizzante del nuovo codice consistette, in ultima analisi, nella mitigazione del sistema sanzionatorio, portando così avanti una tendenza già evidenziata nel 1839 (ma non portata a compimento per ragioni contingenti e per la prudenza del sovrano) e permettendo così di rendere “presentabile” la normativa penale sabauda in funzione della prossima unificazione legislativa del formando Regno d’Italia.

8. L’applicazione della normativa penale: la progressiva emersione della motivazione e del dato giuridico nelle sentenze delle magistrature sabaude.

Dopo aver descritto nella pagine precedenti l’evoluzione che subì, nel corso della prima metà del XIX° secolo, l’ordinamento giudiziario sabauda ed il diritto sostanziale penale, è possibile effettuare alcune osservazioni sull’applicazione del diritto penale da parte dei supremi organi giudiziari del regno di Sardegna.

Possiamo cominciare rilevando che lo stile redazionale delle sentenze emesse dai magistrati sabaudi subì, nel corso dei decenni esaminati, evidenti modificazioni. Tali cambiamenti nello stile giudiziario si registrarono in concomitanza con due importanti eventi nel panorama criminalistico sabauda e cioè con l’entrata in vigore del codice penale carloalbertino del 1839 e con l’introduzione del codice di procedura criminale del 1847 e il passaggio dai Senati ai Magistrati d’Appello avvenuto nel 1847-48.

Per meglio evidenziare quanto appena esposto è opportuno prendere ad esempio tre sentenze emesse in tema di grassazione dal Senato di Torino nel 1818 e nel 1841 dal Senato di Torino, le prime due, e dal Magistrato d’Appello di Torino nel 1849, la terza.

Ancora dopo il 1814 i Senati sabaudi (al pari, ad esempio, dei loro omologhi milanesi⁴⁵⁸) non erano obbligati a motivare le loro pronunce. Salvo fosse pervenuta l’espressa richiesta del sovrano⁴⁵⁹, anche le sentenze concernenti i reati più gravi (ovvero quelli che comportavano la comminazione della pena di morte o della galera) non dovevano riportare altro che il capo di

⁴⁵⁸ Cfr. A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa...*cit., p. 302.

⁴⁵⁹ Di regola per ottenere che i Senati esplicitassero per iscritto la motivazione nelle cause civili era invece necessaria una richiesta delle parti o dello stesso Primo presidente del Senato.

imputazione, il dispositivo e una succinta descrizione della dinamica del delitto e delle circostanze più rilevanti di esso⁴⁶⁰.

La prima delle sentenze analizzate, risalente al 1818, in effetti manca integralmente di motivazione nonostante comminasse la pena di morte:

Sentenza
Nella causa del Regio Fisco della Città di Mondovì delegato
Contro
Francesco Antonio Siccardi del Vivente Giovanni Battista della Città suddetta
Contumace, ed inquisito

1° Della Grassazione commessa di complicità col giustiziato Guglielmo Vassallo li 12 Gennaio 1817, nella casa posseduta in detta Città di Mondovì dal Signor Barone Luigi Borsarelli, e sulla persona della governante Maria Battista Giusta, vedova Giovenale, per essersi nela precedente notte ivi introdotti ambedue, mediante scavalamento del muro dell'attiguo giardino, e diverse praticate rotture, ed avere poco dopo suonate le ore 8 di quel mattino, e sul liminare della cucina al piano superiore, improvvisamente assalito detta vedova Giovenale tenendo esso inquisito uno stile alla mano e depredato quindi la medesima previa minacce di morte e violenze di tre pacchetti di danaro, contenenti la somma di franchi 303 in monete d'oro, d'argento, oltre della somma di franchi 40 esistenti in una scrivania e di proprietà di detto Signor Barone Borsarelli

2° Della qualità di ozioso, e dedito al gioco, ed alle osterie

Il Senato, udita la relazione degli atti in grado di conferma, o riparazione della sentenza del Signor Prefetto di Mondovì delli 30 ottobre 1817, ha pronunziato, e pronunzia doversi condannare come condanna il suddetto inquisito Francesco Antonio Siccardi ad essere pubblicamente appiccato per la gola sin che l'anima sia separata dal corpo, e fatto questo cadavere, manda ridursi in quarti da affiggersi ai luoghi e nei modi soliti, nell'indennizzazione solidaria col giustiziato Guglielmo Vassallo verso la grassata Maria Battista Giusta Giovenale, e derubato Signor Barone Borsarelli, e solidariamente pure con cui sovra nelle spese pel capo 1°, ed in quelle che lo riguardano per capo secondo. Dichiarandolo incorso in tutte le pene, e pregiudizi imposti dalle Generali Costituzioni contro li Banditi di primo catalogo, in cui manda il medesimo d'isciversi, ed esposto alla pubblica vendetta, come nemico della patria, e dello Stato.

Torino li 3 Gennaio 1818⁴⁶¹

Volendo formulare uno schema di massima, è possibile affermare che gli atti giudiziari del Senato, ancora all'inizio dell'Ottocento, erano sostanzialmente strutturati in cinque parti: innanzi tutto era indicato il tipo di provvedimento (in questo caso «Sentenza») di cui si trattava, seguiva poi l'indicazione dell' "ufficio" che aveva istruito la causa (nella fattispecie il Fisco di Mondovì,

⁴⁶⁰ *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Stamperia reale, 1770, vol. II, libro IV, tit. XX, art. 2. Facevano in effetti parziale eccezione le sentenze civili del neo-costituito Senato di Genova e i giudici compresi nel suo distretto, per i quali il "Regolamento di S. M. per le materie civili e criminali nel Ducato di Genova" stabiliva che dovessero contenere una succinta indicazione dei motivi della decisione e non l'esposizione del fatto. Tale disposizione venne poi estesa al Senato di Casale e ai Tribunali di prefettura presenti nel suo distretto quanto questo venne reintrodotta nel 1837. Cfr. I. SOFFIETTI-C. MONTANARI, *op. cit.*, pp. 115-116.

⁴⁶¹ A.S.TO., *Sezioni riunite*, fondo *Senato di Piemonte*, *Sentenze*, mazzo n. 132, f. 20 recto.

«delegato» dal Senato di Torino per svolgere le indagini) e, in terzo luogo, i dati “anagrafici” dell’imputato e la sua condizione (ovvero se si trovava in stato libero, carcerato, fuori dal carcere su cauzione o, come nella sentenza sopra citata, contumace). Dell’imputato in particolare venivano indicati il nome, il cognome e, talvolta, anche il soprannome e la sua occupazione lavorativa; veniva inoltre indicato il luogo di nascita e di residenza dello stesso, oltre che il nome ed il cognome del di lui padre. Il quarto elemento presente nelle sentenze criminali senatorie era costituito dall’indicazione dei capi di imputazione, descritti in maniera estremamente sintetica come prescritto nelle *Regie Costituzioni*, ed infine veniva riportato il dispositivo, ovvero la statuizione definitiva della Corte sulla colpevolezza o meno dell’imputato, che poteva contenere una condanna o, viceversa, l’assoluzione⁴⁶². Tuttavia, non essendo presente alcuna motivazione a supporto del dispositivo è pressoché impossibile cogliere le ragioni di una condanna o di una assoluzione. La più parte delle sentenze che comminavano la pena di morte imponevano inoltre, prima dell’esecuzione della stessa, che il condannato venisse sottoposto ad un ultimo interrogatorio nella speranza che, ormai rassegnato, potesse liberarsi la coscienza (e sperare così di salvarsi l’anima) denunciando eventuali complici⁴⁶³.

Come si può notare, ciò che è del tutto assente, oltre alla motivazione, è l’indicazione delle norme applicate.

Come sopra accennato, una prima innovazione si ebbe con la promulgazione del primo codice penale del 1839.

Se infatti la struttura delle sentenze, come sopra descritta, rimase sostanzialmente inalterata, cominciarono ad apparire regolarmente nel dispositivo i primi puntuali riferimenti agli articoli del nuovo codice che il Senato applicava.

Così si presenta ad esempio il dispositivo della sentenza emessa dal Senato di Piemonte il 12 Gennaio 1841 contro «Derutto Michele del viv. Antonio, nativo di Baldissero di Chieri», imputato di tentata grassazione perpetrata con percosse e ferite:

⁴⁶² In realtà è piuttosto raro che, ad inizio secolo, si riscontri nelle sentenze senatorie il termine “assoluzione”. Nel caso in cui infatti l’imputato fosse considerato non colpevole si “inibiva” al fisco dal continuare contro di esso l’azione penale (es: «Il Senato udita la relazione degli atti ha pronunciato e pronunzia doversi inibire come inibisce al suddetto detenuto Pietro Ferraro per li capi 1° e 2° molestia dal fisco senza costo di spesa», sentenza del Senato di Torino nella causa contro Pietro Ferraro emessa in data 14 aprile 1818, *ivi*, f. 315 *recto* e *verso*).

⁴⁶³ Si veda per esempio la sentenza di condanna a morte del grassatore Giuseppe Festari emessa dal Senato di Torino in data 1 maggio 1818: «Il Senato udita la relazione degli atti ha pronunciato [...] doversi condannare [...] il detenuto Giuseppe Festari [...] ad essere pubblicamente appiccato per la gola sinché l’anima sia separata dal corpo [...] previo però l’atto di interrogatorio ed ammonizione in ordine ai complici a mente del Regio Editto delli 10 Giugno 1814 [...]», *ivi*, f. 351 *recto* e *verso*.

Il Senato udita la relazione degli atti e delle conclusioni fiscali e defensionali, sentito il sud. detenuto Michele Derutto [...] dichiara lo stesso detenuto Derutto convinto del crimine come sopra contestatogli, e ritenuto il disposto dagli articoli 643 n. 2, 644 n. 2 alinea, 592, 593, 103, 66, 39, 21, 51, 23 e 77 del Codice penale, ha condannato e condanna lo stesso Michele Derutto nella pena dei lavori forzati per anni dodici ed alla berlina, previo l'atto di interrogatorio ed ammonizione in ordine ai complici a mente del R. Editto 10 Giugno 1814, e ad essere scontata tale pena, assoggettato alla sorveglianza speciale della polizia per anni cinque [...]. Dichiarando inoltre lo stesso Derutto interdetto dai pubblici uffizi e mandando la presente stamparsi affiggersi e pubblicarsi a mente del già citato Codice Penale.⁴⁶⁴

Come si può notare, nel suddetto dispositivo (come in tutti quelle redatti dopo il 1839-1840) sono stati indicati gli articoli relativi a tutti gli istituti penalistici applicati nella fattispecie. Vi è infatti innanzi tutto il riferimento agli articoli del codice dedicati al delitto di grassazione (artt. 643 n. 2 e 644⁴⁶⁵), agli articoli dedicati al delitto di ferite ed percosse (artt. 592 e 593⁴⁶⁶), a quello dedicato al tentativo di reato (art. 103⁴⁶⁷) ed infine ad una serie di articoli relativi alla pena principale (in questo caso i lavori forzati) e a quelle accessorie (artt. 21, 23, 39, 51, 66 e 77⁴⁶⁸).

⁴⁶⁴ A.S.TO., *Sezioni riunite*, fondo *Senato di Piemonte*, *Sentenze*, mazzo n. 132, ff. 37 *recto* e *verso*.

⁴⁶⁵ Art. 643 n.2 del Codice penale carloalbertino (1839): «La depredazione commessa in qualsivoglia luogo con alcuna delle circostanze indicate nei numeri seguenti costituisce la grassazione: [...] 2° Se è accompagnata da ferite, percosse o mali trattamenti che costituiscano di per sè un delitto, o da minacce alla vita a mano armata». Art. 644 n. 2 del Codice penale carloalbertino (1839): «La grassazione è punita: [...] Coi lavori forzati a vita, se è accompagnata da alcune delle circostanze indicate nel n. 2°». S. VINCIGUERRA- M. DA PASSANO (presentazione di), *Codice penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna* (1839), Modena 1993 (Casi, fonti e studi per il diritto penale raccolti da S. VINCIGUERRA, Serie II, le fonti, vol. III), pp. 192-193.

⁴⁶⁶ Art. 592 del Codice penale carloalbertino (1839): «Quando le ferite o le percosse volontarie non cadano sotto alcuna delle precedenti disposizioni, saranno punite col carcere da un mese a due anni. Se vi concorrerà alcuna delle circostanze aggravanti di cui nell'art. 589 il carcere non sarà minore di sei mesi e potrà estendersi a tre anni». Art. 593 del Codice penale carloalbertino «La pena del carcere non sarà minore ad un anno e potrà estendersi a cinque anni in ciascuno dei seguenti casi: 1° Se le ferite o le percosse volontarie portano seco il pericolo della vita; 2° Se le ferite o percosse volontarie, quantunque non portino seco il pericolo della vita, abbiano però cagionato una malattia od incapacità di lavoro eccedente i trenta giorni; 3° Se il reato è stato commesso sopra testimoni o periti, che hanno deposto in giustizia o dato il loro giudizio, e per motivi di testimonianza o perizia; 4° Se le ferite sono state cagionate con armi di cui è proibito il porto, ovvero con coltelli ancorché di genere non proibito, salvo il disposto dell'art. 596 per le ferite cagionate colle armi ivi menzionate». *Ivi*, p. 175.

⁴⁶⁷ Art. 103 del Codice penale carloalbertino (1839): «Se poi gli atti di esecuzione siano di tale natura che ancora rimanga all'autore del tentativo qualche altro atto per giungere alla consumazione del reato, il colpevole sarà punito colla pena del reato consumato diminuita di due o tre gradi a norma delle circostanze, e specialmente secondo la minor o maggior prossimità dell'atto alla consumazione del reato. Questo tentativo si considera come crimine o delitto tentato». *Ivi*, pp. 29 e 30.

⁴⁶⁸ Art. 21 del Codice penale carloalbertino (1839): «La condanna ai lavori forzati a tempo porta seco l'interdizione dai pubblici uffizi. Produrrà gli stessi effetti anche la condanna alla reclusione, quando sarà pronunciata per alcuno dei crimini contemplati nell'art. 39, e così pure la condanna alla reclusione od alla relegazione negli altri casi dalla legge espressamente determinati». Art. 23 del Codice penale carloalbertino (1839): «Le sentenze di condanna alla pena di morte, di lavori forzati a vita ed a quelle pene cui va aggiunta la berlina, saranno stampate ed affisse e pubblicate nelle città in cui sono state pronunciate, nel capoluogo di comune in cui fu commesso il crimine, nel luogo dell'esecuzione, ed il quello del domicilio e della dimora del condannato». Art. 39 del Codice penale carloalbertino (1839): «Chiunque sarà stato condannato alla pena dei lavori forzati a vita, prima di subire la pena sarà esposto alla berlina. Sarà pure esposto alla berlina il condannato ai lavori forzati a tempo, semprecchè si tratti di condanne per crimini di grassazioni, di estorsioni, di furti, di falsificazione di monete, bolli, sigilli, scritture, di falsa testimonianza e di calunnia». Art. 51 del Codice penale carloalbertino (1839): «Saranno pure assoggettati sempre alla sorveglianza speciale della polizia i condannati ai lavori forzati od alla reclusione per furti, ed anche i condannati pei reati contemplati nei capi... ». *Ivi*, pp. 7,8, 11, 12,

Vi è poi ancora il riferimento alle conclusioni fiscali (ovvero dell'accusa) e a quelle rassegnate dal difensore dell'imputato il quale, come veniva specificato nello stesso dispositivo, aveva sempre l'ultima parola.

Curiosamente si cominciarono a citare anche le *Regie Costituzioni* cosa che, prima della codificazione penale non era mai avvenuto. Quello che continuava però ancora a mancare era l'esplicitazione del ragionamento logico e valutativo sulle prove seguito dai giudici per pronunciare la sentenza, in una parola la motivazione.

In effetti con le Regie Patenti del 1° marzo 1838 Carlo Alberto (riconoscendo espressamente la validità dell'analoga disposizione fatta per il Senato di Genova e i Tribunali di prefettura presenti nel suo distretto nel 1815), aveva imposto a tutti i Senati del regno, per le cause civili, di esplicitare i motivi delle loro decisioni:

Le sentenze dei supremi magistrati in materie civili dovranno dopo il detto mese, e così dal 1° del prossimo maggio, oltre il nome, il cognome e la dimora delle parti coi nomi dei loro procuratori contenere le conclusioni prese dalle parti, ed esprimere i motivi della decisione, senza che si abbia a farvi precedere l'esposizione del fatto, salvo in que' casi, in cui per la gravità del punto deciso, o per altre giuste cause il magistrato lo credesse conveniente.⁴⁶⁹

Per trovare un'analoga disposizione in materia penale fu invece necessario attendere ancora quasi dieci anni, ovvero la promulgazione del *codice di procedura criminale per gli Stati di Sua Maestà il Re di Sardegna*, emanato nel 1847. Secondo quanto esposto nell'art. 448 del suddetto codice, che descriveva il contenuto delle sentenze dei supremi Magistrati sabaudi:

La sentenza conterrà:

1° Il nome e cognome dell'accusato, il di lui soprannome, se ne ha, il nome del di lui padre, la sua età, il luogo di sua nascita, il suo domicilio o la sua dimora, e la sua professione;

2° Il riassunto dell'atto di accusa;

3° La menzione della lettura della sentenza e dell'atto di accusa, non che la menzione di essere stati sentiti la parte civile, il pubblico ministero e l'accusato, esprimendo che quest'ultimo ed i suoi difensori hanno avuto gli ultimi la parola;

4° I motivi su cui la sentenza è fondata;

5° La dichiarazione dei fatti di cui l'accusato è riconosciuto autore o complice;

⁴⁶⁹ *Regie patenti colle quali S.M. ordina l'apertura nella segreteria de' magistrati supremi un ruolo generale delle cause civili assegnate a sentenza, estendendo a tutti i medesimi magistrati l'obbligo di esprimere nelle sentenze i motivi della decisione e dà altri provvedimenti relativi*, in *Raccolta Atti del Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna*, vol. sesto (dal 1° gennaio a tutto dicembre 1838), Torino s.a., n° 198, p. 5 ss.

6° La condanna coll'indicazione degli articoli della legge applicata; o l'assolutoria, oppure la dichiarazione di non esservi stato luogo a procedere nei casi preveduti nell'art. 437⁴⁷⁰;

7° La data in tutte lettere del giorno, mese ed anno, e l'indicazione del luogo in cui fu pronunziata;

8° I nomi e cognomi de' Giudici intervenuti a proferirla;

9° La sottoscrizione de' Giudici suddetti e del Segretario;

Se si tratta di sentenza di condanna alla pena di morte, la quale debba eseguirsi in un dato luogo, la sentenza lo indicherà.⁴⁷¹

La necessità di indicare i motivi posti a fondamento della propria decisione fu affermata dallo stesso codice, seppur in modo più succinto, anche per i Giudici di mandamento quando essi giudicavano in qualità di Giudici di Polizia⁴⁷².

Questo rappresentò un vero e proprio movimento tellurico per la giurisprudenza penale sabauda, la quale, tuttavia, si adeguò subito alle nuove disposizioni, come dimostrano le sentenze emanate dal neoistituito Magistrato d'Appello. Quella che viene riportata, in estratto, di seguito, è stata emanata nel 1849, e comporta la condanna di due imputati per grassazione:

Sentenza
Nella causa
Contro

Lupano Francesco [...]

Rusca Vittorio [...]

Ditenuti nelle carceri di questa Città, ed accusati

Della grassazione commessa di complicità con tre altri individui verso il mezzogiorno del trenta settembre mille ottocento quarant'otto, lungo la strada, che da Salassa tende a Valperga sulla persona di Domenico Ruffatto, con avere, appuntandogli tre di essi allo stomaco gli ombrelli, di cui erano portatori, frugato, e depredato il medesimo di una borsa contenente la somma di lire tredici in tante pezze da centesimi quaranta, e da centesimi venti, ed una da centesimi cinquanta.

Il Magistrato d'appello in Torino sedente Prima classe criminale

Udita la lettura della sentenza e dell'atto d'accusa, intesi gli esami, ed i dibattimenti, che ebbero luogo pubblicamente all'udienza, sentiti il Pubblico Ministero gl'accusati, ed i suoi difensori, i quali ebbero gli ultimi la parola.

Attesochè della grassazione dal Domenico Ruffatto sofferta si aveva la prova nelle pronte sue doglianze fattene ai propri figli, ed al Felice Salato, da cui ebbe consiglio di raggiungere, ed arrestare i grassatori, i quali poco lungi a lui davanti seguitavano la strada.

⁴⁷⁰ Ovvero se fosse stata esclusa l'esistenza del fatto imputato, o se lo stesso non avesse costituito reato o se l'azione penale si fosse rivelata prescritta o comunque estinta per altra ragione. Cfr. *Codice di procedura criminale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino 1847, art. 437 co. 1.

⁴⁷¹ *Ivi*, art. 448.

⁴⁷² « In ogni sentenza si esprimeranno i motivi: se è di condanna, il Giudice dichiarerà il fatto del quale l'imputato sarà riconosciuto colpevole, e vi inseriranno i termini della legge applicata, il tutto sotto pena di nullità». *Ivi*, art. 253 co. 2.

Che allorquando li cinque assalitori vennero dal grassato indicati ai medesimi erano in tale distanza da non perderli di vista sopra quel largo, e dritto stradone ed a non prendere abbaglio nelle medesime persone.

Che risulta per la sua uniforme testimonianza dei due figli, e del Felice Salato, accorsi col grassato, essere il Lupano, ed il Rusca due di quei cinque, che affrontarono il Domenico Ruffatto, e gli tolsero il danaro, mentre gli altri tre fuggirono al loro appressarsi.

Attesochè non ebbe il Lupano a negare d'aver offerto ripetutamente tre scudi agli arrestanti, ancora prima che lo tenessero fermo, affinché lo lasciassero in libertà dimostrandosi ben conscio della depredazione sofferta dal Ruffatto, ed il Rusca dal suo canto ammise pure d'aver esibito due pezze da quaranta centesimi a chi lo arrestava [...]

Che di più furono questi due coaccusati in aperta discordanza tra di loro, ed in contraddizione ai fatti più positivi accaduti sotto i loro occhi, giacché negava il Rusca d'essersi trovato col Lupano, mentre il Lupano asseriva, che il grassatore era il Rusca, cui conveniva compatire per essere un ragazzo che non sapeva quello si avesse fatto.

Negava il Rusca di essere fuggito, mentre il Lupano lo additava come il depredatore, e diceva il Rusca essere stato colto, mentre cercava di tagliare un grappolo d'uva, ed intanto veniva egli arrestato correnno a traverso i filari di viti. [...]

Si schernivano ambi col dire, che il grassato non aveva potuto riconoscerli, e risulta dalli detti del Salato, e dei figli Ruffatto, che il depredato era con essi quando raggiunsero i cinque grassatori, e loro segnò, che quei due che si arrestarono, erano del numero di quelli.

Attesochè però constava dalla querela, che coloro, i quali tolsero il danaro al Ruffatto ed appuntarono alla stomaco tre ombrelle, che di queste erano privi li due arrestati, che quindi e quindi se furono essi complici della grassazione, ne furono però gli autori principali gli altri tre, i quali anche senza il loro concorso avrebbero potuto consumarla.

Dichiara li Francesco Lupano, e Vittorio Rusca convinti del reato, di cui vennero accusati, considerati però soltanto come complici,

E veduti gli articolo 643 n° 3, 644 3° a linea, 109 ultimo a linea, 96, 21 a linea, e 51 del codice penale, che sono del tenore seguenti:

[per sinteticità si omette qui l'indicazione del testo dei suddetti articoli, che tuttavia dopo l'introduzione del codice di procedura criminale veniva riportato per esteso in ogni sentenza, n.d.r.]

Condanna li suddetti Francesco Lupano, e Vittorio Rusca nella pena della reclusione il Lupano per anni 5, ed il Rusca per anni tre, nell'interdizione dai pubblici uffizj, e ad essere, scontata la pena, assoggettati alla sorveglianza speciale della polizia per anni tre, e solidariamente nell'indennizzazione verso il grassato Domenico Ruffatto, e nelle spese.

Fatta e pronunciata all'udienza pubblica del Magistrato d'appello il ventotto aprile mille ottocento quaranta nove, in Torino [...]⁴⁷³.

E' sufficiente paragonare la suddetta sentenza con quella riportata nelle pagine precedenti (e pronunciata dal Senato di Piemonte nel 1818) per avvedersi delle macroscopiche differenze intercorrenti tra le stesse. Grazie all'esplicitazione della valutazione delle prove e delle circostanze operata dai giudici è per esempio possibile capire perché, nella fattispecie, i due imputati siano stati

⁴⁷³ A.S.TO., *Sezioni riunite*, fondo *Sentenze penali (dal 1848 al 1921)*, mazzo n. 1866, sentenza contro Alberto Lupano e Vittorio Rusca, pronunciata il 28 aprile 1849, ff. 314 e 315 *recto* e *verso*.

condannati a “soli” 5 e 3 anni di reclusione anziché alle ben più gravi pene -lavori forzati e addirittura morte- prescritte per il crimine di grassazione: come scritto nella sentenza infatti gli stessi vennero considerati come meri complici del delitto, il quale, anche senza il loro concorso, sarebbe stato ugualmente consumato. Simili valutazioni, dallo scarso testo delle sentenze antecedenti al 1847, non sono oggettivamente operabili.

L'emersione della motivazione va inoltre messa in relazione con l'introduzione, avvenuta sempre nel 1847 e sempre ad opera di Carlo Alberto, della Corte di Cassazione, e con la conseguente perdita della funzione di organi giudiziari di ultima istanza dei Senati, divenuti infatti Magistrati d'Appello. Essendo infatti possibile ricorrere avverso le sentenze di questi ultimi dinanzi alla predetta Corte di Cassazione, era imprescindibile, onde consentire alla stessa di valutare la corretta applicazione della legge⁴⁷⁴, che le ragioni che avevano determinato il giudice *a quo* a pronunciare una condanna (oppure una assoluzione) venissero esplicitate, e che fossero parimenti indicati con sufficiente precisione gli istituti giuridici applicati (addirittura, come visto sopra, riportando in sentenza il testo degli articoli del codice penale).

Da quanto appena esposto si può notare come l'evoluzione dell'ordinamento giudiziario e della procedura penale abbia avuto rilevanti ripercussioni anche sullo stile redazionale delle sentenze emesse dai giudici piemontesi, contribuendo in modo decisivo all'emersione nelle stesse della motivazione e di un più puntuale riferimento al dato giuridico.

8.1. L'Arbitrium del Senato: alcune osservazioni sulle Regie Costituzioni e sulla giurisprudenza del Senato di Torino.

Altro aspetto che merita di essere approfondito è quello relativo al cd. *arbitrium*, caratteristica tipica delle supreme magistrature di *ancien régime*.

La fortissima componente “antigiudiziaria” portata dalla Rivoluzione francese⁴⁷⁵, ed esportata anche in Piemonte ad inizio '800 con le riforme napoleoniche, aveva tentato di ridurre al minimo la discrezionalità del giudice (e segnatamente del giudice penale) tentando di renderlo un mero applicatore del (nuovo) dettato normativo, in piena adesione con quanto postulato da numerosi

⁴⁷⁴ Sulla funzione *latu sensu* nomofilattica della Corte di Cassazione introdotta da Carlo Alberto cfr. G. BUNIVA, *Enciclopedia del diritto*...cit., p. 182 e C. DIONISOTTI, *La Corte di Cassazione di Torino*, Torino-Roma, Roux e C., 1891, pp. 5-16.

⁴⁷⁵ Cfr. C. AMODIO, *Au nom de la loi. L'esperienza giuridica francese nel contesto europeo*, Torino 2012, p. 26 e cfr. anche A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa*...cit., p. 370.

philosophes e giuristi del XVIII° secolo⁴⁷⁶. Basti a questo proposito ricordare che, per sottrarre al giudice qualunque margine di discrezionalità, il primo codice penale “rivoluzionario”, emanato il 6 ottobre 1791, comunemente detto *Code Le Peletier* (dal nome del suo estensore) prevedeva un sistema di pene fisse tale da impedire al tribunale qualunque modulazione delle stesse⁴⁷⁷.

Al contrario, le magistrature di *ancien Régime*, pur dovendosi attenere, nell’ambito del giudizio, ad un rigido sistema di prove legali (che di fatto precludeva ogni libero apprezzamento e valutazione della prova), erano dotate di ampi margini di discrezionalità sia nell’interpretazione della norma, sia nella concreta determinazione della pena⁴⁷⁸.

Tale fenomeno è comunemente definito con il nome di *arbitrium iudicis* o arbitrio giudiziale e, come è stato fatto notare, ebbe come «nucleo tradizionale di applicazione» proprio quello della «sanzione penale»⁴⁷⁹.

A ben vedere il timore che i giudici potessero, con la loro attività interpretativa, andar oltre la disciplina posta dall’autorità politica rappresentava, anche negli Stati Sabaudi, una “*vexata quaestio*” che certo venne affrontata per la prima volta, solo dai francesi. Già nel proemio delle prime due edizioni delle *Regie Costituzioni* (1723 e 1729) Vittorio Amedeo II si premurò infatti di vietare espressamente ad ogni «Senato, Magistrato, o Tribunale, benché Supremo» di «usare sopra le medesime [costituzioni; n.d.r.] per qualunque caso che occorra, interpretazione alcuna»⁴⁸⁰.

Tuttavia, al di là dei *desiderata* appena ricordati del primo re di Sardegna, le stesse *Regie Costituzioni* (coerentemente con la loro natura di “mera” consolidazione) non avevano certo la pretesa (tipica piuttosto dei codici ottocenteschi) di regolare integralmente il diritto penale, e lasciavano necessariamente al giudice un certo margine di discrezionalità.

Accanto a crimini analiticamente regolati e disciplinati, si riscontrano infatti nella normativa principesca numerosi casi in cui la quantificazione e talvolta la scelta stessa della pena veniva integralmente lasciata alla sensibilità dei giudici ed altri ancora in cui mancava addirittura qualunque disciplina, rendendo così necessaria l’applicazione del diritto comune (a tutti gli effetti fonte del diritto almeno sino alla promulgazione del codice penale albertino).

⁴⁷⁶ Cfr. A. CAVANNA, *La codificazione penale in Italia. Le origini Lombarde*, Milano 1987 (ristampa anastatica), pp. 198-199.

⁴⁷⁷ *Loi. Code Pénal. Donnée à Paris le 6 octobre 1791*, deuxième partie, «Des crimes & de leur punition».

⁴⁷⁸ Cfr. A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa...cit.*, p. 304.

⁴⁷⁹ M. MECCARELLI, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano 1998, p. 196.

⁴⁸⁰ *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Stamperia reale, 1723 e 1729, Proemio.

A questo proposito gli esempi sono molteplici. A titolo meramente esemplificativo in tema di infanticidio, dopo aver prescritto per tale reato la pena di morte, veniva stabilito che «Le donne che procureranno l'aborto, e quelli che ne saranno complici, incorreranno nella medesima pena, ogniquale volta sarà seguito l'aborto; e non essendo seguito, si puniranno con pena corporale proporzionata alle circostanze del caso⁴⁸¹»; in tema di venefici veniva invece proibita la detenzione di «qualunque sorta di veleni [...] sotto pena di scudi cinquanta, ed altra maggiore, eziando corporale, secondo le circostanze de' casi⁴⁸²». Ancora più esplicito era poi l'art. 16 del capitolo XIII, titolo XXXIV del libro IV, che colpiva con la pena di cinque anni di galera chi avesse cagionato delle lesioni con delle armi da taglio illegittimamente detenute «lasciando ad arbitrio de' Giudici il castigare con pena corporale, od afflittiva proporzionata alle circostanze de' casi quelli, che cagionassero ferite in rissa con altre armi permesse⁴⁸³».

Si può quindi osservare che la stessa normativa penale, reintrodotta da Vittorio Emanuele I nel 1814, conferiva ai giudici una certa autonomia decisionale. Ciò non stupisce, perché come è stato autorevolmente notato⁴⁸⁴, il cd. arbitrio penale rappresentava un potere che era proprio della magistratura ma che, in ultima analisi, promanava direttamente dal *princeps*; in questo senso il giudice non poteva esprimere una decisione del tutto libera e “arbitraria” in senso propriamente inteso (che competeva invero solo al principe), ma l'estensione della sua autonomia dipendeva strettamente da quanto fosse stato ad egli attribuito dal proprio sovrano.

Oltre che nel dato normativo, il tema dell'arbitrio dei giudici si riscontra anche nel testo delle sentenze senatorie. Un esempio emblematico è riscontrabile per il reato di “contravvenzione alle sottomissioni rese”. La più parte delle condanne emesse dai senati obbligavano infatti i condannati, una volta scontata la pena comminata, a effettuare una sorta di “giuramento” di non rendersi più sospetti di crimini, di trovare un'occupazione ed una residenza stabili e in generale di non rendersi più protagonisti di episodi che avrebbero potuto turbare l'ordine sociale e dare scandalo. Tale “giuramento” era definito “sottomissione”, e la eventuale violazione di esso non era priva di

⁴⁸¹ *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Stamperia reale, 1770, vol. II, libro IV, tit. XXXIV, c. IV, art. 2.

⁴⁸² *Ivi*, c. VII, art. 7.

⁴⁸³ *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Stamperia reale, 1770, vol. II, libro IV, tit. XXXIV, c. XIII, art. 16.

⁴⁸⁴ Cfr. A. CAVANNA, *La codificazione penale in Italia...*cit., p. 202.

conseguenze ma, come precisavano le sentenze, sarebbe stata punita «ad arbitrio del magistrato in caso di contravvenzione»⁴⁸⁵.

L'interesse per tale fattispecie è in effetti duplice, perché da un lato manifesta un uso quasi "preventivo" della repressione penale contro chi, in passato, avesse già violato il patto sociale rendendosi colpevole di un reato (si correva infatti il rischio di essere sanzionati anche solo per essersi nuovamente resi sospetti di delitti o per aver tenuto un comportamento reputato "eterodosso") e dall'altro si ricollega al discorso sull'*arbitrium* giudiziale. In realtà, analizzando alcune sentenze emesse tra il 1835 e il 1838 si evince che in tali casi il Senato di Piemonte ha quasi sempre condannato coloro che avevano contravvenuto alle sottomissioni rese con una pena di sei mesi di carcere, evidenziando una certa regolarità nella giurisprudenza in materia. E' tra l'altro interessante notare che il codice penale albertino sanzionò con il carcere da tre a sei mesi «gli oziosi che avranno contravvenuto ad una precedente sottomissione passata avanti un'autorità legittima»⁴⁸⁶ ed è possibile ipotizzare (ma per averne la certezza bisognerebbe effettuare più approfondite ricerche che esulano da questo studio) che tale norma abbia "intercettato" una tendenza punitiva consolidata nella prassi giudiziaria.

L'ultima domanda che può essere interessante porsi è se la giurisprudenza penale dei Senati sabaudi abbia sempre applicato la normativa sovrana in modo assolutamente rigoroso o se si sia talvolta spinta sino ad effettuare interpretazioni *latu sensu* "equitative" volte (soprattutto con riferimento alla *Regie Costituzioni*) a temperarne la rigidità.

Ebbene, esaminando le sentenze criminali emesse sempre dal Senato di Torino tra il 1815 ed il 1820 emerge che nel punire i delitti più gravi quali per esempio le grassazioni, i parricidi e i venefici, la giurisprudenza si dimostrò relativamente regolare. In sostanza, per questo tipo di crimini, gli imputati o venivano assolti o, in caso di condanna, veniva ad essi comminata, in piena adesione al disposto delle *Regie Costituzioni*, la pena di morte o, in presenza di particolari circostanze, le altre pene detentive e carcerarie previste dalla normativa sabauda.

Più variegato si presenta invece il discorso in caso di delitti meno gravi, quali, ad esempio, il furto.

Le *Regie Costituzioni* dettavano, per questo tipo di delitto, una disciplina particolarmente severa:

⁴⁸⁵ Sentenza pronunciata dal Senato di Torino in data 27 gennaio 1835 contro Rosa Maria Giribaldi, imputata per furto; A.S.TO., *Sezioni riunite*, fondo *Senato di Piemonte*, *Sentenze*, mazzo n. 150, f. 53 verso.

⁴⁸⁶ Art. 452 co. 2 del codice penale carloalbertino in S. VINCIGUERRA- M. DA PASSANO (presentazione di), *Codice penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna* ...cit., p. 136.

Per il primo furto, se sarà semplice, e non eccederà la somma, o valore di lire 15, si punirà il ladro con la catena a tempo, e se eccederà la suddetta somma, o valore, colla fustigazione in pubblico; per il secondo furto, ancorchè non ecceda la somma o il valore suddetti, sarà bollato in un braccio, e gli si darà la galera a tempo conforme alla qualità del furto, purché non sia minore d'anni cinque; per il terzo la galera per anni venti; e per il quarto la galera a vita, se tra tutti e quattro i furti non eccederanno la somma, o valore di lire ducento: ma eccedendo, si punirà per il quarto furto con la pena di morte, alla quale si farà sempre luogo per il quinto, qualunque sia la somma, o valore tra tutti li furti, ancorchè non giunga alle lire ducento⁴⁸⁷.

In taluni casi si evidenzia tuttavia un apparente scostamento da parte del Senato di Piemonte dalla draconiana normativa appena ricordata.

Si può cominciare l'analisi prendendo il caso di Giovanni Cudico Rolfo, arrestato e detenuto nel carcere d'Aosta con l'accusa di aver commesso tre distinti furti e di «esser ozioso e girovago»⁴⁸⁸. Secondo quanto riportato nei capi di imputazione contro di lui formulati, egli era inquisito:

1° D'esser urgentemente indiziato di essersi nella notte delli 13 alli 14 giugno 1816 introdotto mediante scala sulla galleria della casa di Giuseppe del fu Francesco Mosca [...] ed aver colà derubato a pregiudizio del suddetto Giuseppe Mosca una rocchetta rigata di filo bianco, del valore di franchi 7,50 la quale trovasi affisa al muro.

2° D'esser pure gravemente indiziato d'essersi nella sovra specificata notte, introdotto mediante scalata sulla galleria della casa di Giovanni Evangelista Brillada situata sulla fine di Gorzegno, ed aver colà derubato a pregiudizio del suddetto [...] quattro paia di calzette di lana, due camicie [...] ed un gruppo di filo torto in pelo [...].

3° D'essersi alle ore cinque di Italia della stessa notte sovra indicata introdotto col mezzo di una scala sulla galleria della casa di Giuseppe Cova [...] ed aver colà tentato di derubare al pregiudizio del suddetto Giuseppe Cova quaranta gruppi di filo, due lenzuoli, ed otto libbre di sale [...].⁴⁸⁹

Secondo il disposto delle *Regie Costituzioni*, considerando che l'inquisito aveva, al momento dei furti, meno di 20 anni (la qual circostanza era idonea a «diminuire di un grado»⁴⁹⁰ la pena) Giovanni Cudico Rolfo avrebbe dovuto essere condannato alla «galera a tempo conforme alla qualità del furto, purché non sia minore d'anni cinque». Eppure il Senato, pur riconoscendolo

⁴⁸⁷ *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Stamperia reale, 1770, vol. II, libro IV, tit. XXXIV, c. IX, art. 1.

⁴⁸⁸ A.S.TO., *Sezioni riunite*, fondo *Senato di Piemonte*, *Sentenze*, mazzo n. 131, f. 228.

⁴⁸⁹ *Ibidem*.

⁴⁹⁰ *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Stamperia reale, 1770, vol. II, libro IV, tit. XXXIV, c. IX, art. 2.

colpevole di tutti i capi di imputazione ascrittigli, lo condannò solamente «alla catena per anni tre, precedente l'esemplarità d'esser condotto per li luoghi dei furti con la catena al piede, nell'indennizzazione verso i derubati Giuseppe Mosca, Gioanni Evangelista Brillada e nelle spese»⁴⁹¹.

Caso analogo è quello occorso a Michele Vola, detenuto nella carceri di Alba ed accusato di aver commesso quattro distinti furti contro altrettante persone⁴⁹². In questo caso il Vola, anch'egli minorenne, venne ritenuto colpevole dal Senato di Torino per tutti i capi contro di esso formulati, ma invece di essere condannato alla «galera per anni venti»⁴⁹³, venne condannato alla ben più blanda «pena della galera per anni tre»⁴⁹⁴.

Altro caso che può essere significativo ricordare è quello di Giacomo Antonio Genola «per soprannome Blabla»⁴⁹⁵, arrestato e detenuto nelle carceri di Cherasco ed accusato del tentativo di assassinio di tal Gioanni Battista Bogetto e di ben sette furti commessi in altrettante circostanze nel corso del 1816⁴⁹⁶. Stando al disposto delle *Regie Costituzioni*, il Genola non avrebbe dovuto aver scampo ed invece il Senato di Piemonte, assoltolo per il tentato assassinio, ma trovatolo pienamente colpevole per tutti i furti imputatigli, lo condannò alla “sola” «pena della galera per anni quindici, precedente l'esemplarità di essere condotto per li luoghi soliti col remo in spalla»⁴⁹⁷ oltre, ovviamente, all'indennizzo dei derubati.

Da quanto brevemente esposto, parrebbe quindi che, almeno in taluni casi, la magistratura senatoria filtrasse almeno in parte la durezza di una normativa che risaliva ormai a quasi cinquant'anni prima (e anche di più, se si considera che le norme sul furto riportate nelle *Regie Costituzioni* del 1770 erano pressoché identiche a quelle già presenti nell'edizione del 1729...).

Non si intende con ciò mettere in discussione quanto autorevolmente rilevato (con riferimento specifico al Senato di Milano) da un illustre studioso della storia del diritto penale, che ha osservato come la giurisprudenza senatoria, nel corso del XVIII° secolo, abbia amministrato la giustizia senza

⁴⁹¹ A.S.TO., *Sezioni riunite*, fondo *Senato di Piemonte*, *Sentenze*, mazzo n. 131, f. 228 verso.

⁴⁹² *Ivi*, f. 793 verso.

⁴⁹³ *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Stamperia reale, 1770, vol. II, libro IV, tit. XXXIV, c. IX, art. 1.

⁴⁹⁴ A.S.TO., *Sezioni riunite*, fondo *Senato di Piemonte*, *Sentenze*, mazzo n. 131, f. 793 verso.

⁴⁹⁵ A.S.TO., *Sezioni riunite*, fondo *Senato di Piemonte*, *Sentenze*, mazzo n. 131, f. 884.

⁴⁹⁶ *Ivi*, ff. 894, 894/1.

⁴⁹⁷ *Ibidem*.

mostrare mitezza ed umanità, ma piuttosto il contrario⁴⁹⁸. E' però possibile che, ormai in pieno Ottocento, gli stessi giudici fossero consapevoli dell'anacronismo di alcune disposizioni normative risalenti di secoli.

Va da ultimo precisato che tale indagine è resa estremamente ostica e difficoltosa dalla mancanza di motivazione delle predette sentenze (mancanza protrattasi, come visto nel paragrafo precedente, sino all'emanazione del codice di procedura criminale del 1847).

Non si può infatti escludere (per quanto improbabile) che, lungi dall'indicare l'uso di una sorta di *aequitas* da parte del Senato, le divergenze sopra evidenziate fossero in realtà solo apparenti, trovando invece una precisa giustificazione in qualche ignota circostanza della fattispecie, e che rispettassero quindi integralmente il disposto delle *Regie Costituzioni*.

⁴⁹⁸ Cfr. G. P. MASSETTO, *Monarchia Spagnola, Senato e Governatore: la questione delle grazie nel Ducato di Milano (sec. XVI-XVII)*, in *Saggi di storia del diritto penale lombardo (secc. XVI-XVIII)*, Milano, Edizioni Universitarie di Lettere Economia e Diritto, 1994, pp. 359-360.

II

I NUOVI STRUMENTI DI MANTENIMENTO DELL'ORDINE PUBBLICO NEL REGNO DI SARDEGNA NEL XIX° SECOLO.

SOMMARIO: 1. Il Settecento feudale. - 2. Le riforme francesi tra bande armate e insurrezioni antigiacobine. - 3. Le strategie di mantenimento dell'ordine pubblico nella prima Restaurazione: il Ministero di Polizia ed il Corpo de' Carabinieri Reali. - 3.1. I moti del 1821: La soppressione del Ministero di Polizia e la riforma del Corpo dei Carabinieri Reali. - 4. I tentativi di insurrezione di inizio anni '30 e le riforme della polizia di Carlo Alberto. - 5. L'istituzione della Guardia nazionale e le ultime riforme preunitarie sull'ordine pubblico.

1. Il Settecento feudale.

Nella prima metà dell'800 nel regno di Sardegna non si assistette solo ad un progressivo accentramento della giurisdizione e della legislazione, ma anche del controllo dell'ordine pubblico che venne attuato con la creazione e la razionalizzazione, da parte del governo sabaudo, di una serie di corpi di polizia deputati proprio al controllo del territorio e dipendenti direttamente da organi del governo centrale.

Come è stato fatto notare, ancora alla fine del XVIII° secolo non esisteva negli Stati Sabaudi un organico "apparato" di pubblica sicurezza, ma, al più, vi erano molteplici organismi (militari e civili) che esercitavano alcune competenze in tale settore¹.

Mancava in sostanza un'istituzione, inserita organicamente in qualche Segreteria dello Stato e che fosse principalmente deputata alla prevenzione ed alla repressione dei crimini e della delinquenza comune. In un tal contesto, l'organismo che svolgeva il ruolo più pregnante ordinando l'arresto delle persone che si fossero resi colpevoli di reati turbando la pace sociale interna della comunità era la magistratura. E' sufficiente infatti consultare le *Regie Costituzioni* (nell'ultima edizione del 1770) per rendersi conto che era prevalentemente tale istituzione ad occuparsi di ricevere le segnalazioni di fenomeni criminali provenienti dai sindaci e dalla varie comunità e quindi di reprimerli, ordinando l'arresto del presunto criminale e ponendo in essere un'attività formalmente giurisdizionale ma, nella sostanza, amministrativa. Raccolte le informazioni necessarie e sentite le conclusioni dell'avvocato fiscale, i giudicanti dovevano ordinare la cattura del presunto

¹ Cfr. E. MONGIANO, *La Segreteria degli interni e la polizia*, in Aa.Vv., *Ombre e luci della Restaurazione*, Atti del convegno (Torino 21-24 ottobre 1991), Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1997, pp. 106-107.

malvivente², che sarebbe stata eseguita dai «Soldati di giustizia»³ che erano al loro servizio o anche, se operavano in terre infeudate, dalle milizie private del vassallo.

Fra le varie magistrature sabaude erano in particolare le varie Prefetture istituite nel regno (che si è visto nel primo capitolo essere principalmente gli organi giudiziari di secondo grado) ad esercitare (coadiuvati dagli avvocati fiscali) compiti di “polizia” su territorio, conducendo ad esempio le indagini e reprimendo i fenomeni di banditismo e contrabbando che si verificavano nelle province di loro competenza⁴. Sempre in tema di ordine pubblico la suddetta magistratura era inoltre dotata di potestà regolamentare che esercitò copiosamente per disciplinare il comportamento da rispettare nelle osterie e nelle taverne, durante le ore notturne, i divieti dei giochi d’azzardo, e la condotta da tenersi nei confronti delle persone oziose e vagabonde⁵. La mancanza di chiarezza sui compiti e sulle attribuzioni in questo settore portò in molti casi a vere e proprie contrapposizioni tra i prefetti e i vari intendenti e governatori provinciali (rispettivamente la massima autorità civile e militare presente nelle province) con ovvie, negative, ripercussioni sull’efficacia della loro azione⁶.

Di questa concezione “partecipata” dell’ordine pubblico è emblematica la disciplina che le Regie Costituzioni del 1770 dettarono in tema di repressione del banditismo. In primo luogo

I Sindaci, Consiglieri, ed ognuno delle nostre Comunità tanto immediate, che mediate, ognivoltachè, avranno notizia che ne’ loro Territori esistano banditi, o assassini, o stradaiuoli, benchè non siano condannati, daranno la campana a martello, e si adopereranno in ogni maniera possibile per farli prigionieri, e consegnarli a’ Giudici, acciocchè ricevano il meritato castigo, sotto pena di scudi cento in proprio per ciascuno, che mancasse.⁷

Tale obbligo (sanzionato con una pena pecuniaria) non era imposto solo ai membri della comunità in cui i criminali operavano, ma anche a quelli delle comunità limitrofe ai quali era

² Cfr. *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Della stamperia reale, 1770, lib. IV, tit. VII, art. 1, p. 38.

³ *Ivi*, art. 9, p. 42.

⁴ A. MERLOTTI, «*Le armi e le leggi*»: governatori, prefetti e gestione dell’ordine pubblico nel Piemonte del primo Settecento, in L. ANTONIELLI, C. DONATI (a cura di), *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, Soveria Mannelli, Rubettino, 2003, p. 121.

⁵ P. BIANCHI, *Verso un esercito-polizia. Il controllo dell’ordine pubblico nel Piemonte del Settecento*, in L. ANTONIELLI, C. DONATI (a cura di), *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*...cit., p. 223.

⁶ Un esempio di quanto appena esposto è il contrasto che incorse tra il Governatore della città di Cuneo il generale conte Benso di Santena e il giudice Gerolamo Giacomo nella repressione di alcune bande criminali che imperversarono tra il Piemonte e la Liguria tra il 1715 ed il 1722, cfr. A. MERLOTTI, «*Le armi e le leggi*»...cit., in L. ANTONIELLI, C. DONATI (a cura di), *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*...cit., pp. 121-128.

⁷ *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Della stamperia reale, 1770, lib. IV, tit. XXXII, art. 4, pp. 176-177.

parimenti prescritto «sotto la medesima pena, dare campana a martello, e mettendosi in armi, uscir in campagna per incontrarli, ed arrestarli»⁸. Siccome in molti casi le comunità non avrebbero avuto i mezzi e la forza per perseguire efficacemente i banditi, era previsto che «Gli Ufficiali delle nostre Truppe tanto di Cavalleria che di Fanteria venendo richiesti da qualunque Sindaco, o Consigliere di Comunità, dovranno prestare loro tutta l'assistenza [...] sotto pena della nostra disgrazia»⁹. Tuttavia la spesa per il mantenimento delle truppe inviate sul territorio avrebbe dovuto essere sostenuta dalla stessa comunità che ne richiedeva il supporto (la quale, in alcuni casi, non era in grado di sopperirvi) e ciò è indicativo di quanto la questione del controllo dell'ordine nelle province non fosse, in linea di massima, avvertita come un problema di "Stato" ma piuttosto "locale".

Nel corso del 1700 si assistette invero in Piemonte ad una lenta serie di riforme (inaugurate da Vittorio Amedeo II e proseguite dai suoi successori) volte a creare un sistema di vigilanza della società che non si attivasse solo dinanzi un fenomeno criminale in atto ma che ne prevenisse l'insorgenza, ma il risultato sperato (se non in specifici settori come ad esempio nel contrasto al contrabbando) non fu mai raggiunto, anche in ragione della conformazione geografica del territorio del regno sardo (che presentava numerosi ostacoli naturali) e dalle diverse esperienze culturali e amministrative delle popolazioni che abitavano nelle diverse parti del regno¹⁰. In sostanza ancora negli ultimi anni del XVIII° secolo non era presente alcun corpo stabile di polizia che operasse su tutto il territorio ed era piuttosto l'esercito ad effettuare (laddove necessario) interventi repressivi mirati.

Un altro elemento che rendeva ancora meno agevole un controllo omogeneo degli Stati sabaudi era la presenza di molteplici possedimenti feudali all'interno dei quali molte competenze di ordine pubblico erano demandate ai rispettivi vassalli. In effetti, nonostante l'importante opera di avocazione realizzata da Vittorio Amedeo II nel 1720 (ma poi di nuovo superata da altre infeudazioni), ancora alla fine del secolo la maggior parte delle terre del Regno di Sardegna risultavano infeudate tra marchesati, contee, baronie o semplici signorie¹¹. Come è stato infatti evidenziato l'azione di Vittorio Amedeo II, più che dalla volontà di ridimensionare in sé l'istituzione feudale, fu determinata da ragioni economico-fiscali e la più parte degli oltre 600 feudi che vennero trovati privi di titoli giustificativi (e di conseguenza incamerati nel demanio pubblico)

⁸ *Ivi*, art. 5.

⁹ *Ivi*, art. 6.

¹⁰ P. BIANCHI, *Verso un esercito-polizia...cit.*, in L. ANTONIELLI, C. DONATI (a cura di), *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)...cit.*, p. 214.

¹¹ Cfr. N. BIANCHI, *Storia della Monarchia piemontese. Dal 1773 al 1861*, 4 voll., Roma-Torino-Firenze, Fratelli Bocca, 1880, vol. I, p. 113.

vennero successivamente messi in vendita ed acquistati, nei decenni seguenti, da “nuovi” vassalli, molti dei quali (differentemente dai precedenti) espressione di quel nuovo ceto *latu sensu* “borghese”, o della piccola nobiltà di provincia, economicamente ormai superiore alla più parte delle famiglie della “vecchia” aristocrazia piemontese e savoiarda e desiderosa di “nobilitarsi”¹². Ai vassalli spettavano quindi una serie di incombenze imprescindibili per il buon esito della repressione dei fenomeni criminali che si svolgevano sul loro territorio. Ad esempio erano a carico loro le spese per le indagini giudiziarie¹³ la nomina dei procuratori e vice-procuratori fiscali¹⁴, il contrasto e l’arresto dei banditi che operavano sul territorio di loro pertinenza ed il mantenimento nelle carceri¹⁵ degli stessi nonché l’esecuzione delle sentenze comminanti una pena corporale o di morte (salvo che il condannato potesse farvi fronte con i propri mezzi, cosa che capitava assai raramente)¹⁶. La Camera dei conti vigilava sul rispetto di tali obblighi da parte dei feudatari, che spesso venivano apertamente disattesi da questi ultimi, prevalentemente per ragioni economiche. Nel corso del Settecento i feudatari si lamentarono apertamente in più occasioni col sovrano per l’eccessiva onerosità dei loro compiti. Soprattutto nelle zone di confine, maggiormente afflitte da insorgenze criminali¹⁷, il mantenimento carcerario dei detenuti dissanguava letteralmente le casse feudali, tanto che, proprio per tale ragione, all’inizio degli anni ’30 del XVIII° secolo due

¹² E. GENTA, *Le abilitazioni a possedere feudi negli stati sabaudi nel sec. XVIII*, in A.A. V.V., *Studi in onore di Ugo Gualazzini*, 2 voll., Milano, Giuffrè editore, 1982, vol. II, pp. 193-200.

¹³ «Tali spese [ovvero quelle di vitto, trasferta e del compenso degli ufficiali del fisco; n.d.a.] dovranno conseguirle da’ legittimamente indiziati, se potranno pagarle, e in difetto, se li delitti sono commessi nelle Città, e Terre immediate, dalle nostre Finanze; e se mediate, da’ Vassalli di esse, con riserva di ripeterle dal reo in fine della Causa nel modo, che di ragione», *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Dalla stamperia reale, 1770, vol. II, lib. IV, tit. XXVII, art. 5, p. 161.

¹⁴ «Nelle Terre immediate si eleggeranno dal Primo Presidente del Senato i Procuratori Fiscali, e Vice-Fiscali, e nella altre da’ Vassalli, riportatene, quanto a questi, l’approvazione del Presidente», *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Dalla stamperia reale, 1770, vol. I, lib. II, tit. III, cap. XVI, art. 5, p. 95.

¹⁵ Per incentivare l’opera di contrasto della criminalità da parte dei feudatari le Regie Costituzioni prevedevano premialmente che «Qualora li delinquenti, e malviventi siano arrestati a diligenza de’ Vassalli, o de’ loro Giudici, o della Comunità, le spese di pane, e custodia, traduzione de’ rei, e dell’esecuzione delle Sentenze, le quali il reo non possa pagare, saranno a carico delle nostre Finanze, ancorchè il delitto seguito sia nelle Terre mediate de’ Vassalli», *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Dalla stamperia reale, 1770, vol. II, lib. IV, tit. XXVIII, art. 12, p. 164.

¹⁶ «Pronunziate le Sentenze de’ Supremi Magistrati, o confermate da essi quelle de’ Tribunali subalterni portanti pena afflittiva, dovranno mandarsi all’esecuzione», «Questa si farà a spese de’ rei, dovendosi però supplire, quando si tratterà di morte, o d’altra pena corporale, dalle nostre Finanze, o da’ Vassalli rispettivamente, anche nel caso, che il Magistrato per degni motivi avesse ordinato farsi l’esecuzione nel luogo del delitto», *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Dalla stamperia reale, 1770, lib. IV, tit. XXIV, artt. 1-2, pp. 141-142; per un elenco di questi e di altri minori obblighi imposti ai vassalli cfr. G. MOLA DI NOMAGLIO, *Feudi e nobiltà negli Stati dei Savoia, materiali, spunti, spigolature bibliografiche per una storia. Con la cronologia feudale delle valli di Lanzo*, Lanzo Torinese, Società storica delle valli di Lanzo, 2006, pp. 286-287.

¹⁷ Spesso infatti proliferavano nelle zone di confine bande di contrabbandieri che alimentavano il fiorente mercato nero della merce coperta dal monopolio di Stato. La Savoia, come anche i territorio del Piemonte meridionale confinanti con la Repubblica di Genova, erano particolarmente afflitti da tale fenomeno. Sul contrabbando in Savoia si veda C. TOWNLEY, *La véritable Histoire de Mandrin*, Montmélian, La Fontaine de Siloe, 2005, pp. 31-43.

importanti famiglie quali i Lascaris e gli Spinello, feudatari di alcuni territori dalla parti di Briga Marittima (al confine tra il Piemonte e l'odierna Francia) chiesero apertamente a Carlo Emanuele III di essere esentati dai predetti costi, giungendo anche a proporre di rinunciare a parte del loro feudo¹⁸. Nel caso di specie, di fronte alla riconosciuta eccezionalità del fenomeno criminale presente su quel territorio, il re accettò di farsi carico del problema e la questione rientrò, ma è comunque significativa della difficoltà delle realtà locali a far fronte ai problemi di ordine pubblico.

Non si trattava tuttavia di un caso isolato, tanto che, preso atto della situazione, nel 1754 Carlo Emanuele III stabilì che le spese processuali dei procedimenti contro i grassatori tenutisi nella giurisdizione del Senato di Piemonte sarebbero state ottemperate (in caso di insolvenza dei condannati) dalle regie finanze, seppur a talune condizioni:

Desiderando di procurare ad ogni modo possibile l'estirpazione e pronto castigo de' malviventi, e singolarmente de' grassatori, ci è paruto che possa influire all'ottenimento di un oggetto alla pubblica sicurezza e tranquillità sì necessario, il determinare che per i processi i quali si formeranno per delitti di grassazione commessi negli antichi Stati dipendenti dalla giurisdizione del Senato nostro di Piemonte, qualora i rei saranno impotenti a pagare le spese, siano gli Uffiziali di giustizia delle medesime soddisfatti dalle nostre finanze, secondo la parcella che verrà dal nostro Senato risolta, sempre che risulterà al medesimo Magistrato che i suddetti Uffiziali sieno stati solleciti ed attenti per l'arresto di detti grassatori e spedizione de' processi suddetti, sicché per l'esattezza loro siasene dato un pronto esempio;¹⁹

In un momento storico in cui il personale giudiziario non veniva stipendiato (se non nelle più alte magistrature) dallo Stato centrale, ma doveva essere pagato direttamente dalla parte soccombente del processo o appunto dai riottosi vassalli, vi era infatti il concreto rischio che, sapendo di non riuscire a ricevere quanto ad essi spettava, gli stessi giudici ed avvocati fiscali trascurassero la repressione di questo tipo di delitti. Tali patenti tuttavia non risolsero integralmente questi problemi anche perché la loro portata fu limitata ai soli processi celebrati da magistrature comprese nella giurisdizione del Senato di Torino (con l'esclusione di tutto il Nizzardo, la Savoia e

¹⁸ Cfr. G. MOLA DI NOMAGLIO, *Feudi e nobiltà negli Stati dei Savoia...*cit., pp. 131-132. Nel volume viene riportata una parte della risposta del procuratore generale Maistre alla loro richiesta nel quale si riconobbe che «attesa la tenuità del loro patrimonio in anni così disastrosi non possono senza il totale estermio delle loro famiglie supplire alle gravissime spese di giustizia, alle quali loro è d'uopo sopperire, per cagione che trovandosi quel feudo limitrofo al Genovesato, sono quelle fin molto infestate, e da ladri, e da banditi si di questo, che d'altri domini, onde o per inseguire i medesimi, o per l'arresto d'essi, o per la custodia, o per le visite de cadaveri sono in necessità di frequentemente soccombere alle predette spese [...]».

¹⁹ *Regie Patenti con cui si ordina che le spese de' processi per grassazioni commesse negli antichi Stati dipendenti dalla giurisdizione del Senato di Piemonte, vengano soddisfatte agli Uffiziali di giustizia dalle finanze qualora li rei siano impotenti a pagarle*, in *Raccolta per ordine di materie delle Leggi, Editti, Manifesti pubblicati dal principio dell'anno 1680 sino agli 8 dicembre 1798 sotto il felicissimo dominio della Real Casa di Savoia*, Torino, Dai tipi dell'editore Vittorio Picco, 1829, vol. VII, tomo V, p. 491.

la Sardegna) e, soprattutto, alle sole spese processuali, escludendo quindi il costo del mantenimento e della carcerazione dei criminali (che continuava in tal modo a gravare sul vassallo).

A questo riguardo, piuttosto che farsi carico del mantenimento del condannato, nel corso del XVIII° secolo l'*escamotage* probabilmente utilizzato dai vassalli fu quello di comporre pecuniariamente le cause criminali, in modo da incamerare denaro e nel contempo consentire al reo di evitare il carcere senza neppure dover affrontare un processo. Sulle conseguenze nocive a cui tale prassi poteva portare non è necessario spendere parole e non stupisce infatti che le *Regie Costituzioni* (nell'edizione del 1729 e del 1770) l'abbiano severamente vietata estendendo anche ai vassalli la proibizione già prevista per i giudici e per il personale del fisco: «Sarà proibito ad ogni Ufficiale di Giustizia, e del Fisco di comporre, o accordare veruna causa criminale tanto avanti che dopo la sentenza [...]»²⁰. Qualora avessero violato la suddetta prescrizione le conseguenze sarebbero state dure: ovviamente la composizione accordata al reo sarebbe stata nulla, e il feudatario avrebbe rischiato anche la revoca della giurisdizione sul proprio feudo

Trattandosi di delitti, il titolo dei quali possa richiedere pena corporale, se i Vassalli accorderanno composizione avanti, o dopo la Sentenza, cadranno per la prima volta, oltre alla nullità dell'accordo, nella pena di scudi duecentocinquanta; per la seconda di scudi cinquecento; e per la terza della perdita della giurisdizione, e frutti di essa, loro vita durante [...]»²¹.

²⁰ *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Della stamperia reale, 1770, lib. IV, tit. XIX, art. 1, p. 123. Tale divieto era già contenuto nel libro IV degli *Ordini Nuovi* emanati nel corso del XVI° secolo dal duca Emanuele Filiberto, nel quale era stabilito che: «Et perché habbiamo inteso che alcuni officiali nostri, sì immediati come mediati, abusando della loro giurisdizione vengano molte volte a componer et accordare li delitti massime di pena corporale meritevoli, Volendo Noi che la giustizia nelle cause criminali habbi suo debito corso per modo di assoluzione o condemnatione secondo il merito o demerito delli rei, Non sarà lecito per l'havere ad alcuno ufficiale mediato o immediato di qualunque conditione o grado si sia componer nè accordar alcuna causa criminale inanti che sia finito il processo per sentenza, anzi, glielo prohibiamo espressamente sotto pena alli vassalli che s'intrometteranno di far simili compositioni dove per il titolo del delitto si richiedesse pena di sangue o di ducento scudi per la prima volta, per la seconda che contrafaranno di cinquecento, et per la terza della privatione del feudo, se così parerà al Senato, secondo la qualità delle cause, oltre la nullità dell'accordo»; C. PECORELLA (a cura di), *Il libro quarto degli "Ordini Nuovi" di Emanuele Filiberto*, Torino, G. Giappichelli Editore, 1994, pp. 13-14.

²¹ *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Della stamperia reale, 1770, lib. IV, tit. XIX, art. 5, pp. 124-125.

Era invece consentito ai vassalli di procedere alla composizione delle pene pecuniarie comminate dai propri giudici ma solo al termine del processo (ovvero dopo la sentenza)²² e facendo comunque salvi i diritti che su di esse la corona poteva vantare²³.

Per tali ragioni vi è chi si è anche spinto sino ad affermare che

i feudi divennero praticamente dei rifugi per i banditi e contrabbandieri, in quanto i feudatari non furono in grado, o semplicemente scelsero di non esercitare i loro doveri giudiziari e di controllo, poiché era molto costoso mantenere le forze di polizia e le prigioni per far fronte a uomini i cui crimini offendevano il governo centrale e non i loro interessi particolari²⁴

Coordinando quanto autorevolmente affermato nella suddetta citazione con quanto sopra esposto, risulta con chiarezza che il problema di fondo del mantenimento dell'ordine pubblico nel regno di Sardegna in *Ancien Régime* consistette nel fatto che esso era nei fatti lasciato alla gestione delle singole comunità (per non dire soggetti) in concreto interessati, in quanto tanto il governo centrale (che addirittura pretendeva di essere rimborsato delle spese occorse per l'impiego dei suoi soldati) quanto i governi mediati feudali (per le ragioni contingenti viste) non se ne vollero mai occupare seriamente.

Così essendo la situazione nei territori di provincia o periferici del regno, nei grandi centri abitati si assistette invece ad un effettivo accentramento del controllo da parte dello Stato. Nella capitale ad esempio ad occuparsi prevalentemente del mantenimento dell'ordine pubblico era il Vicariato, antica istituzione presente a Torino sin dalla seconda metà del XIII° secolo, che vide accrescere le proprie attribuzioni e i propri poteri nel corso del '600 in concomitanza con l'incremento demografico e l'ampliamento urbano della città²⁵. Riorganizzato con il Regio Editto del 1724, che mise a capo dello stesso il Prefetto di Torino, il Vicariato si affermò nel corso del 1700 quale istituzione principale deputata al "Buon Governo" di Torino sotto il diretto controllo

²² Ivi, art. 4, pp. 123-124. Tale normativa è particolarmente significativa perché lascia intendere che l'ingerenza del feudatario nell'amministrazione dei propri feudi non si limitava alla scelta dei giudici (che, non va dimenticato dovevano comunque rispettare certi requisiti ed essere approvati dal Senato competente) ma poteva esplicarsi anche all'interno dei singoli processi. Cfr. G. MOLA DI NOMAGLIO, *Feudi e nobiltà negli Stati dei Savoia...*cit., p. 133.

²³ Le Regie Costituzioni ponevano una dettagliata disciplina su chi, e in quale misura, avrebbe dovuto incassare le pene pecuniarie che venivano comminate. In linea di massima si può affermare che una parte spettassero ai giudici ed ai procuratori fiscali che avevano celebrato il processo e condotto le indagini, una parte al vassallo del luogo, e una parte alla corona, cfr. *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Della stamperia reale, 1770, vol. II, lib. IV, tit. XXVII, artt. 1-3, pp. 159-160.

²⁴ M. BROERS, *L'ordine pubblico nel Piemonte napoleonico*, in A.a.V.v., *All'ombra dell'aquila imperiale. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori sabaudi in età napoleonica (1802-1814)*, Atti del convegno Torino 15-18 ottobre 1990, p. 371.

²⁵ Cfr. D. BALANI, *Il Vicario tra città e Stato. L'ordine pubblico e l'annona nella Torino del Settecento*, Torino, Deputazione subalpina di Storia patria, 1987, pp. 33-34.

della corona (il Prefetto infatti era di nomina regia), ed assunse incombenze giurisdizionali²⁶ e soprattutto amministrative in materia economica e di controllo degli sbandati, degli oziosi, dei ladri e degli altri delinquenti che affollavano la città²⁷.

Questa era in sintesi la situazione che caratterizzava il regno di Sardegna alle soglie della guerra contro la Francia di fine secolo e della seguente invasione. Il dato caratterizzante fu quindi la mancanza assoluta, ancora negli ultimi anni del XVIII° secolo, di un controllo centrale su ampie zone dello Stato (siamo ben lontani dalla visione dello Stato-Leviatano postulato da Hobbes due secoli prima!) e, soprattutto, la mancanza di una strategia volta ad ottenere tale risultato: in fondo che l'ordine pubblico non era considerato un problema di pertinenza dello Stato, ma piuttosto dei centri locali in cui avveniva in concreto la turbativa dello stesso.

2. Le riforme francesi tra bande armate e insurrezioni antigiacobine.

Nell'ultima decade del XVIII° secolo si registrò nel regno di Sardegna un notevole aumento di insorgenze criminali che sfociarono, soprattutto in Piemonte, in numerosi fenomeni di banditismo organizzato. Complice la guerra contro la Francia e la disastrosa situazione economica in cui versava la maggior parte della popolazione (acuita proprio dalla leva militare²⁸) mantenere l'ordine pubblico al di fuori dei centri abitati fu sempre più difficile, e la situazione degenerò ulteriormente dopo l'armistizio di Cherasco del 1796 che, consegnando anche Torino ed il Piemonte alla Francia, da un lato riempì le campagne di *ex* soldati del disciolto esercito sabaudo (che andarono ad unirsi ai numerosi disertori che già le infestavano) e dall'altro consentì all'esercito transalpino di operare senza più alcuna opposizione requisizione e saccheggi spesso abusivi. Si consideri inoltre che molti feudatari (la cui azione a presidio dell'ordine pubblico nelle proprie terre lasciava già di per sé a desiderare) decisero di abbandonare il proprio feudo per cercare riparo o nelle città o emigrando in altri Stati spaventati dalla concreta prospettiva di assistere in poco tempo all' "esportazione" (anche in Piemonte) della Rivoluzione, con le immaginabili conseguenze per l'aristocrazia.

²⁶ Come riporta Donatella Balani che ha recentemente approfondito lo studio di questa istituzione «Di una certa importanza erano infine i compiti di controllo e di repressione dei comportamenti devianti. Vicario ed assessori dovevano occuparsi delle persone "torbide, rissose, malviventi e scandalose di qualunque sesso" e, qualora il loro comportamento non fosse riconoscibile come "delitto", dovevano "correggerle senza formalità d'atti e per via di mortificazioni e punizioni, secondo la qualità dei casi". Se poi si rivelavano "incorreggibili", potevano imporre loro la pena del carcere e, se recidive, pene più gravi, previa approvazione del primo presidente del Senato», *ivi*, p. 44.

²⁷ Cfr. *ivi*, pp. 43-44.

²⁸ Cfr. M. RUGGIERO, *La rivolta dei contadini piemontesi 1796-1802*, Boves, Araba Fenice, 2005 ristampa della prima edizione (Torino, 1974), pp. 5-6.

In un tal convulso contesto si assistette alla formazione di bande armate che per anni costituirono uno dei problemi principali per la nuova amministrazione francese. Ciò che distinse tale fenomeno dall'ordinario banditismo che da tempo (come si è anche accennato nel precedente paragrafo) imperversava negli Stati sardi e in molti altri Stati italiani (soprattutto del Mezzogiorno) fu proprio la variegata composizione delle suddette bande: ad esse non vi presero parte solo criminali comuni, ma anche *ex* contadini, *ex* soldati, e membri del basso clero ferocemente ostili alla dominazione d'Oltralpe che si stava consolidando. In effetti tutte le categorie appena citate, oltre ad essere quelle che maggiormente subirono le conseguenze della crisi economica (che, a ben vedere, colpì il regno di Sardegna ancor prima dell'invasione francese), si dimostrarono assai refrattarie verso le ideologie giacobine che provenivano dagli invasori²⁹.

Numerose e diffuse furono le rivolte che si registrano da parte dei contadini (ormai esasperati) tra il 1796 ed il 1800. Asti, Acqui, Alessandria, Alba, Mondovì, Carmagnola, Cherasco, Bra, furono solo alcuni dei centri in cui tali sollevazioni si registrarono al passaggio dei soldati francesi e che sfociarono quasi sempre in cruenti fatti di sangue³⁰.

La coalizione austro-russa guidata dal Suvorov che, nel 1799, si accinse a riconquistare Torino seppe sfruttare il sentimento antifrancese di tali movimenti criminali/rivoltosi sfruttando il disordine generato dagli stessi e, talvolta, riuscendo anche a dirigerne l'azione. Emblematico a questo proposito fu il caso della cd. "Massa Cristiana", una vera e propria turba di contadini, *ex* soldati sabaudi e criminali animati dal desiderio di saccheggi, da sentimenti religiosi e monarchici e, soprattutto, dalla miseria guidata da Branda de' Lucioni, probabilmente un *ex* maggiore dell'esercito austriaco³¹. Per attirare maggior consenso tra la popolazione il Branda, oltre a qualificarsi come emissario dell'imperatore austriaco e del re di Sardegna, assunse un'immagine di vero e proprio *defensor fidei* contro l'ateismo e l'anticlericalismo francese e, per far ciò, appena entrato in una città con la sua banda egli si premurò sempre di far abbattere l'albero della libertà (emblema per eccellenza della Rivoluzione francese) per far innalzare al suo posto una croce. Tuttavia nell'azione della "Massa Cristiana" di idealistico ci fu ben poco: al netto dell'efficace propaganda ideologica messa in atto dal suo capo (la cui figura, in effetti, assomiglia più a quella di un mercenario al servizio della coalizione antifrancese che a quella di un bandito) si trattò pur sempre di delinquenza

²⁹ Solo per fare un esempio, tratto dalle ricerche condotte a metà del secolo scorso da Giorgio Vaccarino, tra gli oltre 3000 soggetti accusati di «giacobinismo» dal Consiglio Supremo di Stato costituitosi a Torino dopo la prima "liberazione" austro-russa del Suvorov i contadini furono meno dell'1%, cfr. G. VACCARINO, *L'inchiesta del 1799 sui giacobini in Piemonte*, in «Rivista Storica Italiana», LXXVII (1965), pp. 27-77.

³⁰ Cfr. M. RUGGIERO, *La rivolta dei contadini piemontesi...cit.*, pp. 29-60.

³¹ Permane tuttavia incertezza sulla vita di questo personaggio, taluni sostennero che avesse origini friulane, altri invece che fosse una spia dei russi con origini varesine, cfr. ID., *La storia dei briganti piemontesi...cit.*, pp. 70-71.

comune come dimostra il fatto che nemmeno le chiese furono mai esentate dalle razzie. Dal gennaio del 1799 questa terribile banda (che arrivò ad annoverare tra le sue fila diverse migliaia di volontari) seminò disordine e sollevazioni in tutto il Canavese e nei dintorni di Torino³² occupando materialmente diversi centri come Ivrea (dove Branda fu accolto come un salvatore dal vescovo della città), Cirié, Caselle e Leini e spianando la strada all'avanzata delle truppe regolari del Suvorov che in alcuni casi diedero pure diretto supporto all'azione della stessa. Solo una volta preso possesso di Torino Suvorov comandò a Branda de' Lucioni, e agli altri membri della "Massa Cristiana" che si erano spinti sin all'interno della periferia della capitale, di abbandonare la città entro poche ore pena di essere, trascorse le stesse, «senza formale procedimento fucilati»³³. L'ordine venne sostanzialmente rispettato, ma ancora nei giorni seguenti i membri della "Massa Cristiana" non mancarono di impegnare con azioni di vera e propria guerriglia le retroguardie francesi in ritirata tra Rodello, Bossolasco, Serravalle e Murazzano³⁴. Dopo la riconquista da parte francese Branda de' Lucioni abbandonò il Piemonte per recarsi prima in Svizzera e poi infine in Veneto (dove morì per cause naturali nel 1803) sempre per supportare le azioni belliche del Suvorov, circostanza che tra l'altro prova l'esistenza di un reale coordinamento sussistente tra l'azione dei due.

In Valle d'Aosta invece tra il 1799 ed il 1801 si verificarono due rivolte che passarono alla storia come "rivolte degli zoccoli" (o *regiments des soques*, dal nome della calzatura -gli zoccoli per l'appunto - utilizzata dai contadini valdostani). La più cruenta fu la seconda, avvenuta nel 1801, che ebbe come *casus belli* l'ordine (proveniente dalla Giunta esecutiva francese) di sequestrare le campane della Valle che non fossero necessarie al culto per riutilizzarne il metallo³⁵. L'ira della popolazione ebbe come bersaglio il commissario dell'*arrondissement* d'Aosta Ferdinando Bruni «fiero nemico dei nobili e dei preti»³⁶, e sfociò in tumulto a Châtillon, proprio mentre quest'ultimo (scortato da una colonna armata) stava cercando di portare ad esecuzione il decreto della Giunta. In pochi giorni, la rivolta arrivò a contare tra le proprie fila circa 5000 persone che il 12 gennaio riuscirono ad entrare -indisturbati- nella città di Aosta che nel frattempo era stata precipitosamente

³² *Ivi*, pp. 33-35.

³³ Si veda il proclama della Città di Torino, emanato il 27 maggio 1799 «D'ordine di S.E. il signor Conte di Suvarov Kymnisky Generale in Capo dell'Armata Austro-Russa», cfr. *Proclama della Città di Torino*, 27 maggio 1799, in *Raccolta delle leggi, provvidenze, manifesti ec. pubblicati sotto l'attuale R. Governo. Cominciando dalli 26 maggio 1799 in poi...*cit., I, p. 8.

³⁴ Cfr. M. RUGGIERO, *La rivolta dei contadini piemontesi...*cit., p. 141.

³⁵ Cfr. *ivi*, p. 165.

³⁶ D. CARUTTI, *Storia della corte di Savoia durante la rivoluzione e l'impero francese*, Roma, L. Roux e c., 1892, vol. II, p. 109.

abbandonata da Bruni e dalle altre autorità le quali, conscie di non avere la forza militare per opporsi al tumulto, ripiegarono in Valdigne. Solo il 20 gennaio fu possibile riottenere il controllo sulla Valle d'Aosta e sull'alto Canavese (anch'esso interessato, sino alle porte di Ivrea, dalla rivolta).

Come in realtà spiegò lo stesso Bruni (anche per difendere il modo in cui aveva gestito la situazione), il sequestro delle campane non fu che un pretesto e le ragioni della sollevazione furono ben più profonde:

Tous ceux qui ont un peu de bon sens, seront à cette heure assez convaincus que l'abaissement des cloches a bien servi d'occasion aux ennemis du Gouvernement pour exciter le peuple à l'insurrection, en lui faisant croire, qu'on en vouloit à la religion, mais que la contrévolution se tramait depuis long-temps dans la Province d'Aoste, et autres du Piémont, de même que dans toute l'Italie, comme il conste par les pièces interceptées, et envoyées au Gouvernement³⁷.

Le principali cause della rivolta furono quindi, ancora una volta, la diffusa ostilità contro il nuovo regime repubblicano ("galvanizzata" da incontrollate voci che spandevano in tutta Valle notizie su presunte disfatti militari francesi³⁸) da parte della popolazione (e segnatamente del clero e della numerosa comunità di emigrati nizzardi e savoiard che si era rifugiata lì dopo il 1792³⁹) e la grave miseria, diffusamente ricondotta alla politica dei francesi. Il fatto che la suddetta insorgenza sia stata fortemente animata da sentimenti antirepubblicani e antifrancesi sembra d'altronde difficilmente negabile, come provano il gran numero di giacobini valdostani (anche illustri) che subirono violenze⁴⁰.

Gli occupanti francesi si trovarono quindi a dover gestire un territorio diffusamente insicuro e reagirono di conseguenza. Con la sola eccezione della "Massa Cristiana" di Branda de' Lucioni che, come è stato già accennato, dopo la presa di Torino venne sciolta per ordine degli austriaci, tutte le altre insorgenze sopra descritte vennero soppresse con severità dall'amministrazione francese. Se tuttavia le rivolte di natura *latu sensu* politica non si registrarono più dopo l'annessione del

³⁷ F. BRUNI, *Apperçu des évènements de l'insurrection de la Vallée d'Aoste qui eut lieu dans le mois de nivose l'an 9 républicain*, Turin, De l'imprimerie nationale, 1801, p. 4.

³⁸ Cfr. *ivi*, pp. 4-5.

³⁹ Cfr. *ibidem*.

⁴⁰ Solo per fare alcuni esempi a Donnaz vennero uccisi il notaio Luigi Regis e i coniugi Giuseppe Umberto e Maria Teresa Cantaz (noti nel paese per essere amici del medico giacobino Foderè), a Chambave invece vennero uccisi il chirurgo Bertoliat e il notaio Luigi Amedeo Ducruc. Ad Aosta Ottavio Menabrea (padre del futuro primo ministro del regno d'Italia) fu arrestato e malmenato, ma riuscì miracolosamente a rifugiarsi nel vescovado scampando così alla sicura morte; cfr. M. RUGGIERO, *La rivolta dei contadini piemontesi...cit.*, pp. 166-167.

Piemonte alla Francia (1802) e la fine delle ostilità belliche, il problema del banditismo organizzato continuò a costituire un serio problema⁴¹.

Una delle bande che ad esempio impegnò negli anni successivi le autorità francesi (ossia dal 1803-1806) fu quella che fece capo a Giuseppe Antonio Mayno, nato probabilmente nel 1784⁴² a Spinetta Marengo (piccolo borgo in provincia di Alessandria) e per tale motivo noto come “Mayno della Spinetta”. Nell’Alessandrino, rispetto ad altre zone del Piemonte e degli (*ex*) domini sabaudi, si assistette in effetti ad una resistenza maggiore alla leva generale stabilita dai francesi⁴³ e lo stesso Mayno, nel 1802, cominciò probabilmente la propria vita da bandito per sfuggire ad essa, riuscendo in poco tempo a costituire una banda di circa cinquanta uomini, che, tuttavia, nei momenti di maggior fortuna arrivò a contarne fino a 200⁴⁴. Le gesta criminali del Mayno si concentrarono prevalentemente al confine tra il Piemonte e la Liguria e nelle zone della Lomellina e nel Vercellese⁴⁵.

Le campagne intorno ad Alessandria pullulavano di suoi uomini tanto che, nel 1805, il commissario di Polizia Lombardi chiese al *maire* di Alessandria di

proibire che si celebri la Messa nelle cappelle campestri le quali si trovano nella Fraschetta. Di fatto quelli che ivi si recano invece di andare alla parrocchia sono, per la maggior parte, la gente più sospetta e più da sorvegliare, e con questo mezzo essi trovano modo di avvicinarsi e di porsi d'accordo, mentre impediscono agli Aggiunti di sorvegliare qualcuno⁴⁶.

La banda del Mayno ebbe notorietà anche al di fuori del Piemonte poiché si rese protagonista di un episodio che mise in serio imbarazzo i francesi nei confronti della Santa Sede assaltando (il 2 dicembre 1804, mentre era in corso a Parigi l'incoronazione imperiale di Napoleone) una carrozza del convoglio papale nei pressi di San Giuliano Vecchio e depredandola di diversi monili sacri che

⁴¹ Cfr. M. BROERS, *L'ordine pubblico nel Piemonte napoleonico...cit.*, p. 369.

⁴² Così sostiene M. RUGGIERO, *La storia dei briganti piemontesi (1796-1814)*, Pinerolo, Alzani Editore, 1998, ristampa della prima edizione (Torino, 1983), pp. 130-131.

⁴³ Di tale resistenza è rimasta testimonianza nelle numerose lettere del commissario di Polizia e comandante della guardia nazionale J. Dellepiane tra il 1805 ed il 1806. E' a questo proposito emblematico un sunto di una delle predette lettere inviata dal Dellepiane il 20 agosto 1805 (che tra l'altro, come si vedrà poc'anzi, fu a sua volta processato per presunte connivenze con la banda del Mayno l'anno successivo) pubblicato da Francesco Gasparolo «J. Dellepiane, Commissario di Polizia, riferisce che le guardie campestri di Spinetta e Cascinagrossa arrestarono a Mandrogne un coscritto per ordine dell'Aggiunto Antonio Crivelli, ma dovettero lasciarlo in libertà dietro le minacce di parecchie persone, che andavano man mano aumentando», cfr. F. GASPAROLO, *La Banda di Mayno della Spinetta (contributo alla storia del brigantaggio in Italia nel secolo XIX). Documenti*, Alessandria, G. M. Piccone, 1905, p. 9.

⁴⁴ Cfr. M. RUGGIERO, *La storia dei briganti piemontesi...cit.*, p. 133.

⁴⁵ Cfr. *ivi*, p. 135.

⁴⁶ Lettera del 31 ottobre 1805 pubblicata in F. GASPAROLO, *La Banda di Mayno della Spinetta...cit.*, p. 34.

stava trasportando⁴⁷. La reazione dell'autorità fu feroce ed i controlli vennero intensificati, ma senza ottenere concreti risultati.

La fine di Mayno arrivò solo nel 1806 quando Galliot, comandante del 56° squadrone della gendarmeria imperiale, informato della presenza del bandito a Spinetta Marengo, riuscì a sorprenderlo nella propria abitazione e, dopo un sanguinoso conflitto a fuoco, ad ucciderlo. L'importanza non solo locale ma "nazionale" che ebbe la morte del Mayno è provata dal fatto che persino il generale Menou, che in quel momento era il comandante generale dei dipartimenti francesi oltre le Alpi, si sentì in dovere di emanare un proclama in data 14 aprile 1806 per elogiare coloro che avevano preso parte all'impresa:

Le célèbre brigand Mayno, qui se disait Empereur des Alpes et Roi de Marengo vient enfin d'être tué; mais il en a coûté la vie à un de plus braves serviteurs de S. M. l'Empereur et Roi, M. Gouin lieutenant de la Gendarmerie Imperiale. Trois Gendarmes ont été blessés, dont l'un mortellement [...] M. Galliot, chef d'escadron de la Gendarmerie Imperiale, commandait l'expédition. On ne saurait trop louer la conduite et la bravoure de cet excellent chef; lui-même a arraché au brigand Mayno la croix d'officier de la Légion d'honneur, qu'il avait volée à M. le Général Milhaud: il la portait habituellement⁴⁸.

Dopo la fine del proprio capo, la banda non ebbe la capacità di riorganizzarsi efficacemente e finì per essere sgominata in pochi mesi: con sentenza resa il 3 febbraio 1807, una commissione militare straordinaria formata in forza del decreto del 3 nevoso dell'anno XIV e presieduta dal generale Despinoy (comandante della Piazza di Alessandria), giudicò 49 fra affiliati di Mayno, e soggetti accusati di aver prestato aiuto o agevolato quest'ultimo (tra cui il capo della polizia di Alessandria Giuseppe Dellepiane e il parroco di Spinetta Paolo Corva) comminando diverse condanne di morte e ai lavori forzati⁴⁹.

Oltre ad istituire organi giudiziari *ad hoc* per perseguire i reati che recavano turbamento all'ordine pubblico (dei quali si è già parlato nel primo capitolo), l'innovazione più significativa che venne introdotta dai francesi nei dipartimenti piemontesi per garantire la pubblica sicurezza fu l'istituzione della Gendarmeria, un corpo paramilitare appositamente deputato al controllo dell'ordine pubblico nelle campagne e delle zone periferiche lontane dai centri urbani (ovvero i

⁴⁷ Cfr. M. RUGGIERO, *La storia dei briganti piemontesi...*cit., p. 136.

⁴⁸ Pubblicato in F. GASPAROLO, *La Banda di Mayno della Spinetta...*cit., pp. 53-54.

⁴⁹ Cfr. *Jugement rendu par la Commission Militaire extraordinaire séante à Alexandrie*, pubblicata in F. GASPAROLO, *La Banda di Mayno della Spinetta...*cit., pp. 81-114.

luoghi privilegiati dei banditi)⁵⁰. L'idea di una forza di polizia diffusa organicamente sul territorio ma dipendente ed organizzata dallo Stato centrale fu una novità pressoché assoluta nell'ex Stato sabaudo e diede risultati rilevanti nella lotta contro il banditismo ed il contrabbando nonostante la scarsità di uomini e mezzi in cui versava e i rapporti spesso burrascosi con la popolazione locale⁵¹. Effettivamente, nel giro di pochi anni, le grandi bande criminali furono pressoché debellate ed il contrabbando, soprattutto al confine con la Liguria (riunita alla Francia -e quindi anche al Piemonte- dal 1806), venne sensibilmente ridimensionato.

L'esperienza della Gendarmeria rappresentò quindi per il Piemonte una pietra miliare nella strategia di tutela dell'ordine pubblico, destinata ad essere ripresa e continuata, seppur con forme ed istituzioni diverse, anche dopo la caduta di Napoleone e la ricostituzione dei dominî continentali del regno di Sardegna⁵².

3. Strategie di mantenimento dell'ordine pubblico nella prima Restaurazione: il Ministero di Polizia ed il Corpo de' Carabinieri Reali.

Nel primo capitolo di questa ricerca si è già accennato alla feroce avversione manifestata da Vittorio Emanuele I nei confronti delle innovazioni introdotte nel quindicennio francese, culminata con l'emanazione del noto editto del 21 maggio 1814 con il quale (salvo che per i territori liguri appena acquisiti) venne cancellata l'intera legislazione ereditata d'Oltralpe e reintrodotta l'antica normativa settecentesca senza effettuare significative modificazioni alla stessa.

Per quanto invece riguardò la gestione del territorio e dell'ordine pubblico il sovrano sabaudo dovette necessariamente procedere diversamente.

Nel corso dell'esperienza francese, con l'esportazione anche in Piemonte di una forza armata di pubblica sicurezza diffusa sul territorio come la Gendarmeria, si era in effetti riusciti a estirpare la più parte delle bande armate organizzate che, complice le convulse vicende del cambio di regime, si erano sviluppate e diffuse tra la fine del XVIII° secolo e l'inizio del XIX°, ma la piccola

⁵⁰ Cfr. M. BROERS, *L'ordine pubblico nel Piemonte napoleonico...cit.*, p. 373.

⁵¹ Cfr. *ivi*, pp. 373-374.

⁵² Cfr. *ivi*, pp. 376.

criminalità, favorita dal gran numero di armi illegittimamente detenute dai privati cittadini⁵³, rimaneva una vera e propria piaga sociale⁵⁴.

Quanto appena esposto trova conferma, in particolare per il Piemonte, nella disamina delle sentenze pronunciate nel 1815 dal ricostituito Senato di Torino che in quell'anno emise infatti, tra condanne ed assoluzioni, ben 711 sentenze. Naturalmente molte fattispecie si riferiscono ad eventi occorsi negli anni precedenti, ma sono comunque significativi per intercettare la realtà dell'ordine pubblico di quegli anni,

⁵³ Non a caso uno dei primi editti di Vittorio Emanuele I inasprì le pene e le sanzioni per i venditori ed i detentori di armi proibite e per chi avesse commesso un omicidio o avesse cagionato delle lesioni con esse, cfr. *Regio Editto portante varie provvidenze per la proibizione delle congreghe ed adunanze secrete, massime di quelle dei così detti liberi muratori, per reprimere i delitti, e per impedire la vendita, porto, e ritenzioni delle armi proibite, dei libri, e stampe ivi espresse, e li giuochi d'azzardo, e d'invito, e con esacerbazioni di pene per gli omicidj, e ferite cagionati con armi, delle quali è proibito come sopra il porto, e ritenzione*, in *Raccolta degli atti del governo di S. M. il Re di Sardegna. Dall'anno 1814 a tutto il 1832*, vol. I, Torino, Tipografia Pignetti e Carena, 1842, pp. 82-86.

⁵⁴ Cfr. M. BROERS, *L'ordine pubblico nella prima Restaurazione*, in AA.VV., *Ombre e luci della Restaurazione. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna*, atti del convegno Torino 21-24 ottobre 1991, pp. 135-137.

Fattispecie giudicate dal Senato di Piemonte	Anno 1815	Numero	
Furti semplici ed aggravati		311	
Percosse e lesioni		146	
Detenzioni di armi proibite		49	
Oziosità e vagabondaggi		23	
Omicidi volontari		23	
Ingiurie e minacce di morte		21	
Grassazioni		21	
Truffe		12	
Maltrattamenti		9	
Vita scandalosa ed adulterina		9	
Abigeati		9	
Taglio abusivo piante		8	
Estorsioni e ranzoni		7	
Stupri		7	
Infanticidio		6	
Depredazioni e rapine		6	
Falsa testimonianza e falso giuramento in giudizio		5	
Spendita di monete false		5	
Furto sacrilego		4	
Esposizione di parto o di infante		4	
Oltraggio contro pubblico ufficiale		4	
Attentato all'onestà e al buon costume		3	
Calunnia		3	
Fabbricazione di monete false		3	
Evasioni		2	
Omicidi colposi		2	
Attrupamento molesto alla quiete pubblica		1	
Intralcio alla giustizia		1	
Ingiuria contro il Governo		1	

Fattispecie giudicate dal Senato di Piemonte	Anno 1815	Numero	
Esercizio abusivo della professione medica		1	
Venefizio		1	
Commercio carnale		1	
Aborto		1	
Contravvenzione alla sottomissione resa		1	
Contravvenzione a Regi Editti		1	
Tot.		711	

Come si evince dalla suddetta tabella (redatta consultando il mazzo del fondo delle sentenze senatorie del 1815⁵⁵) circa il 44% dei reati giudicati dal Senato di Torino nel 1815 consisteva in furti (la più parte dei quali di infimo valore), il 20% in lesioni personali e percosse e il 7% in detenzioni di armi proibite. Considerando unitariamente poi le fattispecie delittuose che avevano quale scopo ultimo la sottrazione di beni (furti, furti sacrileghi, abigeati, estorsioni e ranzoni, grassazioni e rapine) si può notare come oltre il 50% di tutte le sentenze emesse consistessero in delitti contro la proprietà.

Oltre a queste problematiche di ordine pubblico “comune”, vi era il fondato timore che il continuo passaggio in Piemonte dei soldati che avevano preso parte all’armata napoleonica e che, dopo lo scioglimento di quest’ultima, erano in procinto di rientrare nei rispettivi luoghi di residenza, potesse provocar disordini locali soprattutto nelle zone occidentali del Regno lontane dai grandi centri urbani⁵⁶. Il rischio era che questi *ex* soldati napoleonici potessero effettivamente far presa su quella parte della popolazione che vedeva con sfavore il ritorno sul trono dei Savoia e soprattutto l’anacronistica svolta politica portata dall’editto del maggio 1814. Invero nelle sentenze analizzate del 1815 si riscontra una sola condanna verso un suddito, tal Giorgio Cusa abitante in Val di Sesia, reo di aver pronunciato frasi ingiuriose contro la monarchia:

⁵⁵ Le sentenze sono state raccolte, analizzate e classificate partendo dal minutarlo del 1815 conservato in A.S.TO, *Sezioni riunite*, fondo *Senato di Piemonte*, *Sentenze*, mazzo n. 129. Per semplicità (e volendo in questa sede tentare unicamente di fornire un affresco delle problematiche di ordine pubblico del Piemonte del tempo) le varie voci di reato comprendono in sé tanto i tentativi quanto i reati consumati. Si è inoltre deciso di considerare anche le sentenze assolutorie perché evidentemente, a prescindere dalla condanna dell’imputato, anch’esse manifestano un fatto delittuoso pur rimasto senza colpevoli.

⁵⁶ Cfr. E. FACCENDA, *I Carabinieri tra storia e mito (1814-1861)*, Torino, Carocci editore, 2009, p. 16.

1° [...] essendosi così espresso con Bartolomeo Ricca in presenza di altre persone: “Voi siete un birbante, perché avete desiderato il ritorno del Re di Sardegna, ora godetevelo, e desidererei che il prezzo delle granaglie crescesse il doppio, perché il Re di Sardegna è quello che mangerebbe persino la pancia ai morti.

2° D’avere ne premessi tempo, e luogo ugualmente detto, che lui desiderava più il Governo di Napoleone, che il Regio attual Governo.⁵⁷

In questa occasione tra l’altro il Senato si dimostrò relativamente magnanimo, punendo il Cusa con “soli” sei mesi di galera e prescrivendogli una «pubblica emenda da farsi dal medesimo nel Tribunale di Varallo»⁵⁸.

In prossimità delle frontiere si registrarono inoltre, a partire dal 1816, problemi legati alla gestione della popolazione dovuti all’estrema indigenza in cui la stessa versava e ad una forte immigrazione di ulteriori poveri, provenienti dalla confinante Lombardia, dalla Francia (verso il contado di Nizza) e dalla Svizzera, probabilmente attirati dalla politica di calmierizzazione del prezzo del grano perseguita (per fini propagandistici ma anche per mantenere l’ordine pubblico in un delicato periodo di transizione e con le forze armate non ancora compiutamente riorganizzate) dalla monarchia sabauda⁵⁹.

Oltre a ciò, l’abolizione dei diritti feudali negli Stati continentali del Regno (già realizzata da Carlo Emanuele IV con gli editti del 7 marzo e del 29 luglio 1797⁶⁰ e confermata da Vittorio Emanuele I con il regio editto del 18 novembre 1817⁶¹) aveva privato i territori periferici di quel pur minimo controllo che le polizie “private” dei feudatari in precedenza assicuravano, rendendo improcrastinabile l’introduzione di un nuovo sistema di pubblica sicurezza che potesse in qualche modo supplirvi.

Per la gestione del precario ordine pubblico non fu quindi possibile ristabilire, *sic et simpliciter*, lo stato di fatto esistente nel XVIII° secolo ed infatti i primissimi atti del “restaurato”

⁵⁷ A.S.To, *Sezioni riunite*, fondo *Senato di Piemonte*, *Sentenze*, mazzo n. 129, f. 425, *Sentenza nella causa del Regio fisco di Varallo, delegata a quel sig. Pretore, contro Giorgio Cusa*, 28 ottobre 1815.

⁵⁸ *Ibidem*. Purtroppo alla sentenza non è stata allegata, a differenza che in altri casi, l’emenda pronunciata dal condannato secondo la formula stabilita.

⁵⁹ Cfr. M. BROERS, *L’ordine pubblico nella prima Restaurazione...cit.*, p. 143.

⁶⁰ Cfr. P. A. MERLIN, *Dizionario universale ossia repertorio ragionato di giurisprudenza e questioni di diritto*, (versione italiana di una società di avvocati sotto la direzione dell’avvocato Filippo Carillo), t. IV, Venezia, presso Giuseppe Antonelli ed., 1836, pp. 83-84.

⁶¹ Cfr. *Regio Editto, col quale S. M. dichiara cessata la proibizione d’instituire fidecommissi e primogeniture portata da quello delli 29 luglio 1797, e stabilisce varie e particolari disposizioni, sia rispetto alle primogeniture e maggiorascati da erigersi, sia riguardo ai fidecommissi, ed alle primogeniture ripristinate in forza dell’Editto del 21 maggio 1814*, in *Raccolta degli atti del governo di S. M. il Re di Sardegna. Dall’anno 1824 a tutto il 1832*, Vol. VI, Torino, Stamperia Ferrero, Vertamy e Comp., 1844, p. 389. Cfr. Anche G. MOLA DI NOMAGLIO, *Feudi e nobiltà negli Stati dei Savoia*, Lanzo Torinese, Centro Studi Piemontesi, 2006, pp. 29-32.

sovrano furono proprio volti a dare avvio ad un complessivo ripensamento della struttura e del funzionamento dei corpi di “polizia” sabauda⁶² in modo da poter garantire un capillare controllo su tutto il territorio.

Le prime riforme di Vittorio Emanuele I, inaugurate con le regie patenti del 13 luglio 1814 «Per ricondurre, ed assicurare veimaggiormente il buon ordine, e la pubblica tranquillità»⁶³, si mossero in due direzioni: la creazione di una *Direzione generale di Buon Governo* «specialmente incaricata di vegliare alla conservazione della pubblica, e privata sicurezza e andare all’incontro di que’ disordini, che potrebbero intorbidarla»⁶⁴ e l’istituzione di un nuovo corpo armato, ovvero il *Corpo de’ Carabinieri Reali*. La *Direzione generale di Buon Governo* venne composta da personale civile e divenne parte della Segreteria di Stato per gli affari interni; essa doveva, tramite i propri ispettori, vigilare in particolare sugli oziosi, sui criminali recidivi e anche sui soggetti che erano stati oggetto di un procedimento penale e che si fossero resi in qualche modo sospetti⁶⁵. Se quindi nei *desiderata* del principe la *Direzione* (organo dell’esecutivo strettamente dipendente dallo stesso sovrano) doveva essere la “mente” della nuova strategia di controllo dell’ordine pubblico, il “braccio armato” del sistema, con compiti sostanzialmente esecutivi, doveva essere il *Corpo dei Carabinieri Reali*⁶⁶ che non faceva parte della Segreteria degli interni ma della Segreteria di Guerra.

L’idea di costituire un corpo militare scelto che avesse quale principale funzione la salvaguardia dell’ordine pubblico interno fu senz’altro ripresa dalla felice esperienza della Gendarmeria francese introdotta anche negli annessi territori subalpini (come prova tra l’altro il

⁶² Cfr. E. MONGIANO, *La Segreteria degli interni e la polizia*, in AA.VV., *Ombre e luci della Restaurazione...cit.*, pp. 105-106.

⁶³ *Regie Patenti colle quali S. M. approvando lo stabilimento del Corpo de’ Carabinieri Reali colle attribuzioni, prerogative, ed incumbenze ivi espresse, e dell’Ufficio di Direzione generale di Buon Governo distribuita in conformità dell’unita pianta, ed incaricata specialmente di vegliare alla conservazione della pubblica, e privata sicurezza, richiama all’esatta osservanza le provvidenze riguardanti gli oziosi, e vagabondi, con aumento di pena riguardo ai recidivi, e con varie altre provvidenze relative agli oggetti ivi contemplati*, in *Raccolta degli atti del governo di S. M. il Re di Sardegna. Dall’anno 1814 a tutto il 1832*, Vol. I, Torino, Tipografia Pignetti e Carena, 1842, pp. 146-151.

⁶⁴ *Ivi*, pp. 146-147.

⁶⁵ A tale scopo venne previsto che «Affinché cotali soggetti possano essere conosciuti e tenuti sotto la sorveglianza del Governo [...] li nostri Avvocati Fiscali Generali, e gli Avvocati Fiscali presso i Consigli di Giustizia, e presso le Prefetture trasmetteranno all’Ufficio di Buon Governo i nomi, cognomi, e patria degl’individui usciti dalle carceri, e dalle galere tanto in vigore del nostro indulto, quanto per avere scontata la pena stata loro inflitta; e ciò con quelle avvertenze che si stimeranno di far presenti pel maggior bene della giustizia», allo stesso modo i giudici mandamentali dovevano informare gli ispettori della Direzione di Buon Governo del loro mandamento di ogni processo criminale che si fosse celebrato nel loro Tribunale, inviando ad essi una dettagliata nota per ogni soggetto inquisito. Infine, prima ancora di essere portato dinanzi ad un giudice, chiunque fosse stato arrestato avrebbe dovuto essere esaminato dall’Ufficio di Buon Governo affinché il personale di quest’ultimo potesse «tosto occuparsi di esaminare il motivo del di lui arresto», *ivi*, artt. 2-5, pp. 147-148.

⁶⁶ Cfr. E. MONGIANO, *La Segreteria degli interni...cit.*, p. 108.

grande numero di arruolati che avevano in precedenza prestato servizio sotto i francesi⁶⁷), ma, a cominciare proprio dal nome destinatogli (derivante dall'arma d'ordinanza con cui venne equipaggiato, ovvero la carabina⁶⁸), si cercò di presentarlo come se fosse invece una naturale conseguenza della tradizione militare sabauda (non a caso infatti i primi comandanti vennero scelti tra esponenti di antiche famiglie aristocratiche piemontesi e savoiarde)⁶⁹. Per realizzare la nuova milizia il sovrano conferì (nel maggio 1814) alla Segreteria di Guerra il compito di preparare un progetto che definisse le funzioni e la struttura della stessa. Il progetto firmato dal capitano reggente di Pinerolo Luigi Prunotti fu pronto già nel giugno 1814⁷⁰. Esso cominciava proprio elencando le attribuzioni che sarebbero dovute essere attribuite a questo nuovo corpo tra le quali spiccavano di importanza:

Art. 2 - Prendere tutte le informazioni possibili sui delitti pubblici col darne cognizione subito a quelle autorità che saranno determinate.

Art. 3 - Di ricercare i malfattori, ladri delle pubbliche strade, assassini, incendiari ed invigilare sugli oziosi e vagabondi ed altre persone sospette.

[...]

Art. 5 - Dissipare colla forza tutti gli attruppamenti armati o non armati a mal fine.

Art. 6 - Di prendere tutti quelli che saranno trovati esercenti vie di fatto o violenze contro la sicurezza delle persone, come pure riguardo alle proprietà pubbliche e particolari, di accompagnare ove ne siano richiesti li esattori dei comuni in occasione che questi portino il loro denaro nelle Regie casse.

Art. 7 - Di estendere processi verbali di tutti i cadaveri ritrovati sulle strade, nelle campagne, o tratti dall'acqua e trovando persone ferite in dette strade e campagne ne formeranno di tal fatto processo verbale con prendere le risposte dalla persona ferita come pure di quelli che si troveranno presenti al fatto ed indagarne la provenienza.

Art. 8 - Di formare similmente processi verbali degli incendi, rotture, assassinamenti, col prendere a tal riguardo le opportune informazioni su quelli che possono essere autori, o complici di tali delitti.

[...]

Art. 11 - D'assicurarsi della persona di ogni straniero che andrà girando negli Stati senza passaporto o con passaporti irregolari, con l'obbligo di condurli sul campo avanti al più prossimo ordinario.

[...]

⁶⁷ Nel 1814, su 185 carabinieri arruolati ben 150 (oltre quindi l'80%) avevano fatto parte nel decennio precedente della gendarmerie, cfr. S. MONTALDO, *Dalla "Gendarmerie" ai "Carabinieri": le premesse napoleoniche*, in *I Carabinieri. Dal Regno di Sardegna al Regno d'Italia*, atti del ciclo di conferenze Torino 10 - 17 - 24 marzo 2014, Torino, Centro Stampa Regione Piemonte, 2014, p. 16.

⁶⁸ O. BOVIO, *Carabinieri in Piemonte. 1814-2000*, Torino, Allemandi, 2000, pp. 65-72.

⁶⁹ Cfr. E. FACCENDA, *op. cit.*, pp. 20 e 47. Sull' "originalità" della figura del carabiniere sabauda cfr. anche E. GENTA, *Il periodo dell'inizio e i primi comandanti*, in *I Carabinieri. Dal Regno di Sardegna al Regno d'Italia*, atti del ciclo di conferenze Torino 10 - 17 - 24 marzo 2014...cit., pp. 29 e 31.

⁷⁰ R. DENICOTTI, *Delle Vicende dell'Arma dei carabinieri Reali in un secolo dalla fondazione del corpo*, Roma, Tipografia dell'Unione Editrice, 1914, p. 23.

Art. 13 - Di arrestare quelli che terranno giuochi d'azzardo, od altri giuochi proibiti, ovunque si trovino, e sia sulle pubbliche strade che sulle fiere e mercati.

Art. 14 - I contrassegni dei briganti, ladri, assassini, fuggitivi di prigionieri od altri inquisiti saranno consegnati al detto Corpo. In caso d'arresto si condurrà l'individuo o gli individui sino alla destinazione indicata dai detti contrassegni. [...] ⁷¹

Per ottenere un controllo diffuso sul territorio, il suddetto progetto suggeriva di suddividere i membri del costituendo corpo (il numero dei quali venne ipotizzato in 640, di cui 320 a piedi e 320 a cavallo⁷²) in tanti "distaccamenti" formati da 4 uomini ciascuno a cui affidare il controllo di un preciso "circondario"⁷³.

Stante la delicatezza della questione, oltre al predetto progetto il re ne sollecitò altri, formando un'apposita commissione a cui presero parte anche Francesco David (che fu comandante, nel 1791, del Corpo di polizia delle provincie di Novara, Vigevano e Lomellina) e Giuseppe Alessandro Thaon di Revel⁷⁴. Dei lavori di quest'ultima commissione ci sono giunti soltanto alcuni appunti ed un promemoria (datato 13 giugno, dove per la prima volta si trova la denominazione, poi in effetti adottata, di *Corpo dei Carabinieri Reali*) dai quali emergono alcune caratteristiche essenziali che il futuro corpo avrebbe dovuto presentare che non sono molto dissimili da quelle individuate nel progetto di Prunotti⁷⁵. In sostanza i diversi suggerimenti giunti al sovrano (e da esso poi seguiti) convennero sull'opportunità di introdurre una nuova forza armata scelta e fedele alla corona che fosse specializzata nel controllo del territorio e, soprattutto, nella gestione (e repressione) della criminalità comune.

Nel 1815 il Corpo dei Carabinieri Reali, dall'originario ruolo di mero esecutore materiale che le patenti istitutive gli riservavano, divenne l'assoluto protagonista ed organizzatore della difesa dell'ordine pubblico sabauda, assumendo su di sé anche le funzioni più propriamente di polizia. Vittorio Emanuele I, scontento dell'operato dei membri della *Direzione generale di Buon Governo*⁷⁶, decise infatti di affidare, con le regie patenti del 18 gennaio 1815, al comandante del

⁷¹ *Progetto d'istituzione di un Corpo Militare per mantenimento del buon ordine*, pubblicato in appendice in *ivi*, pp. 6-7.

⁷² Cfr. *ivi*, p. 8.

⁷³ Cfr. *ibidem*.

⁷⁴ Cfr. E. FACCENDA, *op. cit.*, pp. 17-18.

⁷⁵ I Carabinieri, secondo quanto indicato nel promemoria di David e Thaon di Revel, avrebbero infatti dovuto in primo luogo occuparsi dell'arresto degli evasi, dei soggetti che erano sospettati di aver commesso un reato, e pure degli oziosi e vagabondi. Sarebbe stato inoltre necessario assicurare che il servizio del nuovo corpo non potesse essere interrotto per ordine di comandanti militari o da altra autorità evitando inoltre l'insorgere di frizioni e disordini con altri corpi militari, cfr. R. DENICOTTI, *op. cit.*, p. 24.

⁷⁶ I quali avevano dimostrato scarsa capacità e di essere politicamente inaffidabili, cfr. E. MONGIANO, *La Segreteria degli interni...cit.*, pp. 109-110.

Corpo dei Carabinieri Reali la presidenza del Buon Governo sciogliendo così tutti gli ispettorati in precedenza stabiliti sul territorio: «tutte le incumbenze relative al Buon-Governo nelle provincie saranno d'ora in poi adempite dagli Ufficiali del Corpo dei Carabinieri Reali»⁷⁷.

Il sistema tuttavia era ben lungi dall'essere consolidato e appena un anno dopo, nel 1816, le cose cambiarono nuovamente, come venne efficacemente sintetizzato nel proemio delle regie patenti del 15 ottobre 1816:

All'oggetto di ricondurre, ed assicurare il buon ordine, e la pubblica tranquillità dello Stato, dopo di avere colle Patenti nostre delli 13 luglio 1814 creato una Direzione generale di Buon Governo, ne abbiamo con altre delle 18 gennaio conferito al Corpo de' Carabinieri tutte le attribuzioni.

Abbiamo ora riconosciuto, che per rendere più utile, e più conforme alle provvide mire, che Ci siamo proposte, un sì interessante Stabilimento sia conveniente di staccare interamente le attribuzioni proprie della Pulizia da ogni corpo di forza armata, che per la naturale sua istituzione è essenzialmente destinata ad eseguire gli ordini, che le vengono dalle stabilite Autorità legalmente comunicati⁷⁸

E' in effetti probabile che il “doppio ruolo” che era stato affidato ai Carabinieri avesse attirato alcune critiche soprattutto da parte dei supremi Magistrati e degli altri vertici militari, sfavorevolmente colpiti dalla disinvoltura con cui potevano avvenire gli arresti e le scarcerazioni senza neppure dare avviso alla competente autorità giudiziaria e da quelle che consideravano come vere e proprie usurpazioni delle loro prerogative⁷⁹.

Preso in sostanza atto della non opportunità di conferire anche le funzioni di «alta Pulizia» ai carabinieri (anche, come detto, in ragione delle critiche che vennero mosse dalle amministrazioni di tutti gli Stati del Regno⁸⁰) esse vennero attribuite ad un apposito Ministero (con a capo un «Primo Segretario»⁸¹) che, per struttura e funzioni, richiamava chiaramente il *Ministère de la Police Générale* istituito in Francia da Napoleone⁸².

⁷⁷ Regie Patenti portanti la variazione dello Stabilimento dell'Ispezione Generale del Buon-Governo, in *Raccolta degli atti del governo di S. M. il Re di Sardegna. Dall'anno 1814 a tutto il 1832*, Vol. II, Torino, Tipografia Pignetti e Carena, 1842, art. 2, p. 17.

⁷⁸ Regie Patenti, colle quali S. M. stabilisce un ministero di Pulizia, in *Raccolta degli atti del governo di S. M. il Re di Sardegna. Dall'anno 1814 a tutto il 1832*, Vol. IV, Torino, Tipografia Pignetti, 1843, p. 217-218.

⁷⁹ Cfr. E. FACCENDA, *op. cit.*, pp. 65-67, in cui viene pubblicato un passo del memoriale del marchese Antonio di Del Carretto di Lesegno (futuro Primo Ufficiale del Ministero di Polizia) assai polemico verso gli abusi che sarebbero stati commessi dal Corpo dei Carabinieri dopo l'affidamento ad essi dei compiti di polizia.

⁸⁰ Cfr. R. DENICOTTI, *op. cit.*, pp. 38-39.

⁸¹ *Ivi*, artt. 1-2.

⁸² Cfr. G.C. BURAGGI, *Introduzione*, in R. ARCHIVIO DI STATO DI TORINO (a cura di), *Rubriche della Polizia Piemontese (1821-1848)*, Roma, Vittoriano, 1938, p. XI.

Le funzioni che vennero in concreto affidate alla cura di questo Ministero furono riassuntivamente elencate nelle stesse patenti istitutive: esso avrebbe dovuto vegliare

principalmente sull'interna, ed esterna sicurezza, e tranquillità dello Stato; sul buon costume; sulle comunicazioni coll'estero; sulle associazioni particolari, e specialmente su quelle vietate coll'Editto nostro delli 10 giugno 1814; sulle opinioni pericolose; sul buon ordine in occasione de' spettacoli, e di feste, e nei teatri; sulla condotta dei forestieri, degli oziosi, vagabondi, e mendicanti; sulle stampe e libelli, e sui libri che non saranno passati alla censura; sull'esecuzione delle leggi per l'annona; sullo spirito pubblico; e sui contrabbandi. [...]»⁸³.

Come si può notare dal passo sopra riportato, gran parte delle competenze del nuovo Ministero si sostanziano, in funzione ovviamente preventiva⁸⁴, nella sorveglianza e nel controllo (oltre che dei consueti oziosi e vagabondi) di chi avesse manifestato comportamenti "antisociali" esprimendo «opinioni pericolose» o veicolandole a mezzo della stampa. Il sovrano aveva infatti il timore (fondato, come dimostreranno gli episodi rivoluzionari del 1821) che le società segrete presenti in Piemonte, formate prevalentemente da *ex* giacobini o da liberali delusi dalla forte svolta "passatista" impressa da Vittorio Emanuele I, potessero costituire un serio pericolo per il regime monarchico ed infatti con il regio editto del 10 giugno 1814 (non a caso espressamente richiamato nelle regie patenti istitutive del Ministero di Polizia) aveva immediatamente provveduto a dichiarare illegale la principale congrega segreta presente nel territorio subalpino, ovvero quella dei "liberi muratori"⁸⁵.

La guida del predetto ministero venne affidata al conte Carlo Lodi di Capriglio (già in precedenza capo del Buon Governo) e ad assistere quest'ultimo, con la carica di Primo Ufficiale, fu invece chiamato il marchese Antonio Del Carretto di Lesegno. Questi ultimi mantennero la loro carica sino ai moti del 1821, che portarono ad un nuovo "stravolgimento" del sistema, portando addirittura alla soppressione del neo-istituito Ministero.

⁸³ Regie Patenti, colle quali S. M. stabilisce un ministero di Pulizia, in *Raccolta degli atti del governo di S. M. il Re di Sardegna. Dall'anno 1814 a tutto il 1832*, Vol. IV, Torino, Tipografia Pignetti, 1843, art. 4, p. 219.

⁸⁴ Cfr. E. MONGIANO, *La Segreteria degli interni...*cit., p. 114.

⁸⁵ Cfr. *Regio Editto portante varie provvidenze per la proibizione delle congreghe ed adunanze secrete, massime di quelle dei così detti liberi muratori, per reprimere i delitti, e per impedire la vendita, porto, e ritenzioni delle armi proibite, dei libri, e stampe ivi espresse, e li giuochi d'azzardo, e d'invito, e con esacerbazioni di pene per gli omicidj, e ferite cagionati con armi, delle quali è proibito come sovra il porto, e ritenzione*, in *Raccolta degli atti del governo di S. M. il Re di Sardegna. Dall'anno 1814 a tutto il 1832*, vol. I, Torino, Tipografia Pignetti e Carena, 1842, pp. 82-86.

3.1. I moti del 1821: La soppressione del Ministero di Polizia e la riforma del Corpo dei Carabinieri Reali.

All'inizio degli anni venti del sec. XIX° l'ordine pubblico dei territori continentali del regno di Sardegna venne turbato (come in molte altre zone italiane ed europee) da alcune insorgenze rivoluzionarie che misero in seria crisi la monarchia sabauda.

I disordini occorsi in Spagna, dove nel gennaio del 1820 alcuni reparti dell'esercito si ribellarono insieme ai loro ufficiali costringendo in pochi mesi il re Ferdinando VII di Borbone a ripristinare la costituzione di Cadice (già concessa nel 1812 ma subito revocata nel 1814), si estesero immediatamente in Portogallo e nel Regno delle due Sicilie trovando terreno fertile, oltre che in parte negli ambienti militari, anche nei gruppi carbonari e massonici ivi presenti. Gli obiettivi perseguiti da tali gruppi erano assai eterogenei e accanto a chi desiderava ottenere la concessione di una costituzione, pur mantenendo comunque in piedi i regimi monarchici, vi era chi invece riteneva necessario instaurare un regime repubblicano⁸⁶.

Ad approfittare della situazione in Piemonte fu invece un gruppo di borghesi liberali delle forze armate (che ebbero come epigoni principali il conte Santorre di Santarosa, Guglielmo Moffa di Lisio, Giacinto Provana di Collegno, Ettore Perrone di San Martino e Carlo Asinari di San Marzano⁸⁷), il cui progetto "eversivo" si sostanziava nel costituire un regime monarchico costituzionale (mantenendo sul trono la dinastia sabauda) e forzare la mano al sovrano affinché intraprendesse una campagna militare contro l'Austria, percepita come il più grande ostacolo all'indipendenza ed alla libertà non solo del Regno di Sardegna ma di tutte le altre zone dell'Italia settentrionale⁸⁸.

Il 10 marzo 1821 la cittadella di Alessandria venne occupata da un gruppo di dragoni reali che autoproclamarono la costituzione di Cadice⁸⁹ e, pochi giorni dopo, a rivoltarsi fu Vigevano e nella

⁸⁶ Cfr. E. FACCENDA, *op. cit.*, p. 98.

⁸⁷ Questi quattro personaggi si recarono il 6 marzo 1821 da Carlo Alberto per chiedergli espressamente di aderire ai moti ottenendo probabilmente anche l'appoggio da parte del principe. Per la descrizione del loro futuro dopo il fallimento dell'insurrezione si veda N. NADA, *Il destino degli sconfitti del 1821*, in A. MANGO, *L'età della Restaurazione e i moti del 1821*, atti del convegno nazionale di studi (Bra, 12-15 novembre 1991) per le celebrazioni del Bicentenario della nascita di Guglielmo Moffa di Lisio, Savigliano, Edizioni l'Artistica Savigliano, 1992, pp. 52-57.

⁸⁸ E' per tale peculiare spinta "espansionistica" antiaustriaca che l'ideologia dei moti piemontesi si differenziò da quella dei moti napoletani e siciliani, cfr. E. MORELLI, *E' veramente fallita la rivoluzione del 1821?*, in A. MANGO, *L'età della Restaurazione e i moti del 1821...cit.*, p. 32.

⁸⁹ Cfr. G.S. PENE VIDARI, *La costituzione di Cadice in Piemonte*, in *Cadice e oltre: costituzione, nazione e libertà. La carta gaditana nel bicentenario della sua promulgazione*, F. GARCÍA SANZ, V. SCOTTI DOUGLAS, R. UGOLINI, J. R. URQUIJO GOITA, Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 2015, pp. 563-564.

stessa Torino si registrarono defezioni e ribellioni da parte di alcuni reparti militari⁹⁰, poi culminate, il 12 marzo, con la presa della cittadella della capitale da parte degli insorti⁹¹.

La convulsa situazione, che stava progressivamente degenerando, indusse Vittorio Emanuele I «a dismettere le ardue cure del Regno» rinunciando, il 13 marzo 1821, alla corona (ma non al titolo ed alla dignità di re) e ad ogni diritto di sovranità e a nominare quale reggente il principe Carlo Alberto di Savoia Carignano⁹². Quest'ultimo aveva in più occasioni mostrato simpatie verso i rivoluzionari piemontesi e secondo alcuni (come Ferdinando Dalpozzo, che venne da lui nominato «primo segretario di Stato per gli affari dell'interno»⁹³) ne fu addirittura «un complice conscio»⁹⁴ per aver favorito con la sua condotta (ovvero assicurando appoggio ai capi militari della rivolta quando essi ebbero a chiederglielo⁹⁵) il diffondersi dei disordini.

Assunta formalmente la reggenza del Regno, in pochi giorni (13-15 marzo) Carlo Alberto accettò l'osservanza della costituzione di Cadice⁹⁶ e concesse l'amnistia a coloro che avevano preso parte alle insurrezioni⁹⁷. Come però è noto il reggente si pentì repentinamente di queste scelte e in segreto abbandonò, nella notte tra il 21-22 marzo, Torino per ricongiungersi le truppe lealiste radunatesi a Novara, lasciando così a sè stessa la causa rivoluzionaria e rinunciando formalmente

⁹⁰ Cfr. E. FACCENDA, *op. cit.*, pp. 98-101.

⁹¹ Cfr. N. NADA, *Dallo Stato assoluto allo Stato costituzionale. Storia del Regno di Carlo Alberto dal 1831 al 1848*, Torino, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1980, p. 33.

⁹² *Atto, col quale S. M. il Re Vittorio Emanuele nomina Reggente de' suoi Stati S. A. S. il Principe di Carignano, rinunciando nello stesso tempo alla Corona, e ad ogni ragione di Sovranità*, in *Raccolta degli atti del governo di S. M. il Re di Sardegna. Dall'anno 1814 a tutto il 1832*, vol. XI, Torino, Stamperia Ferrero, Vertamy e comp., 1845, pp. 115-117.

⁹³ Cfr. *Decreto di nomina del 14 marzo 1821*, in *Raccolta di Regj editti, manifesti, ed altre provvidenze de' magistrati ed uffizi*, vol. XV, Torino, Tipografia Davide e Picco, 1821, p. 83.

⁹⁴ A. BERSANO, *L'Abate Francesco Bonardi e i suoi tempi. Contributo alla storia delle società segrete*, Torino, Deputazione Subalpina di storia patria, 1957, p. 133.

⁹⁵ Ci si riferisce all'episodio che coinvolse il conte Santorre di Santarosa, Guglielmo Moffa di Lisio, Giacinto Provana di Collegno, Ettore Perrone di San Martino e Carlo Asinari di San Marzano il 6 marzo 1821.

⁹⁶ Cfr. *Manifesto del principe reggente, in cui si annunzia che la costituzione spagnuola verrà promulgata ed osservata come legge dello stato; in data del 13 marzo 1821*, in *Raccolta di Regj editti, manifesti, ed altre provvidenze de' magistrati ed uffizi*, vol. XV, Torino, Tipografia Davide e Picco, 1821, p. 69.

⁹⁷ Cfr. *Decreto del principe reggente che accorda amnistia alle truppe; da alcune provvidenze pel mantenimento del buon ordine, e manda pubblicare l'abdicazione di S. Maestà il Re Vittorio Emanuele; in data 14 marzo 1821*, in *ivi*, pp. 70-71.

alla reggenza che venne nei fatti mantenuta per appena dieci giorni⁹⁸. Così facendo Carlo Alberto obbedì a quanto gli venne ordinato da Carlo Felice che nel frattempo, da Modena, era corso ai ripari assumendo direttamente l'autorità sovrana, vietando ogni cambiamento nella forma di governo e «dichiarando nullo qualunque atto di Sovrana competenza, che possa essere stato fatto, o farsi ancora dopo la detta abdicazione del Re»⁹⁹.

Se i moti vennero quindi repressi dopo pochi giorni (ed infatti già il 10 aprile 1821 le truppe lealiste poterono rientrare nella capitale del Regno senza incontrare alcuna opposizione), questi eventi ebbero comunque un effetto dirompente sul Ministero di Polizia e, seppur in misura minore, sul Corpo dei Carabinieri Reali.

La Polizia (che, come si è visto sopra, aveva tra i suoi compiti primari proprio quello di individuare e neutralizzare i movimenti politicamente sovversivi) ed il suo “capo” Carlo Lodi di Capriglio vennero infatti accusati di non essere stati in grado di fronteggiare efficacemente gli eventi e persino di aver mostrato atteggiamenti conniventi con i rivoltosi¹⁰⁰. Per tali ragioni Carlo Felice provvide a sopprimere il Ministero affidando ogni attribuzione che esso aveva al Primo segretario di Stato per gli affari interni¹⁰¹. La bocciatura non poteva essere più netta: nel proemio alle patenti il re affermò chiaramente che il soppresso Ministero era stato incapace di «produrre que' salutari effetti, che si ebbero di mira nell'istituzione di quello»¹⁰² e operò un'importante riduzione del personale che vi era impiegato¹⁰³. Per esercitare le nuove funzioni di polizia nella Segreteria per

⁹⁸ Dal tenore dell'atto di rinuncia alla reggenza di Carlo Alberto emerge chiara la volontà di provare a giustificare la propria condotta. Non vi era ovviamente alcun riferimento alla concessa costituzione di Cadice, ma si lasciava intendere che ciò fu fatto aveva quale unico scopo evitare che il Regno cadesse nell'anarchia, «il peggiore dei mali onde possa una nazione essere travagliata». *Rinuncia di S. A. S. il Principe di Savoia-Carignano all'esercizio delle funzioni di Reggente*, 23 marzo 1821, in *Raccolta degli atti del governo di S. M. il Re di Sardegna. Dall'anno 1814 a tutto il 1832*, vol. XI, Torino, Stamperia Ferrero, Vertamy e comp., 1845, p. 120. A questo proposito si deve in effetti notare che già prima di annunciare ufficialmente (dieci giorni addietro, il 13 marzo) la volontà di applicare anche in Piemonte la costituzione Spagnola, Carlo Alberto si premurò di far sottoscrivere ai personaggi (militari e politici) più rappresentativi presenti a Torino un documento nel quale si affermava che le convulse circostanze e la forte pressione popolare rendevano indispensabile, al fine di mantenere l'ordine pubblico, la concessione della stessa, cfr. E. FACCENDA, *op. cit.*, pp. 102-103.

⁹⁹ Cfr. *Dichiarazione di S. A. R. Carlo Felice Duca del Genevese, nell'assumere l'esercizio dell'Autorità Sovrana, in seguito all'abdicazione di S. M. Vittorio Emanuele suo fratello, colla quale nel sospendere di prendere il titolo di Re finché sia meglio conosciuta la libera volontà di Vittorio Emanuele, dichiara nullo tutto ciò che fu fatto, e si farà contro la pienezza della sua Reale Autorità*, 16 marzo 1821, in *Raccolta degli atti del governo di S. M. il Re di Sardegna. Dall'anno 1814 a tutto il 1832*, vol. XI, Torino, Stamperia Ferrero, Vertamy e comp., 1845, pp. 118-119.

¹⁰⁰ Cfr. E. MONGIANO, *La Segreteria degli interni...cit.*, p. 117, n. 51.

¹⁰¹ Cfr. *Regie Patenti, colle quali S.M. sopprime il Ministero di Polizia, ne affida le incumbenze alla Regia Segreteria di Stato per gli affari interni e ne determina il modo d'amministrazione*, 30 ottobre 1821, in *Raccolta degli atti del governo di S. M. il Re di Sardegna. Dall'anno 1814 a tutto il 1832*, vol. XI, Torino, Stamperia Ferrero, Vertamy e comp., 1845, pp. 411-416.

¹⁰² *Ivi*, p. 411.

¹⁰³ Cfr. E. MONGIANO, *La Segreteria degli interni...cit.*, p. 118.

gli affari interni (che in precedenza era articolata in sei “uffici”) venne quindi costituito un settimo “ufficio” e a capo venne chiamato il marchese Giovanni Antonio Raggi, che si era in precedenza distinto come direttore della Polizia del ducato di Genova¹⁰⁴.

Il Corpo dei Carabinieri Reali non subì invece le devastanti conseguenze che toccarono al Ministero di Polizia, ma fu anch'esso oggetto di una riforma.

Nelle indagini successive ai moti i carabinieri (con 99 sottufficiali e 12 ufficiali inquisiti¹⁰⁵) risultarono essere il corpo dell'esercito in cui si registrò il maggior numero di adesioni alla rivoluzione¹⁰⁶, tuttavia, nel complesso esso si dimostrò fedele, dando protezione e supporto ai membri della corona (da Vittorio Emanuele I a Carlo Alberto, che venne scortato di nascosto sino a Novara proprio da un manipolo di carabinieri). A livello di immagine pubblica poi il Corpo veniva ancora percepito come assolutamente fedele alla monarchia (lo stesso Carlo Felice, rientrando trionfalmente a Torino, si fece scortare da centinaia di carabinieri) anche se in effetti, durante le tene giornate del marzo 1821, i suoi comandanti (a cominciare dal comandante del Corpo, il colonnello Giovanni Maria Cavasanti) non ebbero quale prima priorità il combattere apertamente i rivoltosi, quanto piuttosto tentare di mantenere cautamente l'ordine pubblico evitando sanguinosi conflitti armati¹⁰⁷.

Due furono i provvedimenti che interessarono direttamente il Corpo dei carabinieri: le regie patenti del 17 novembre 1821¹⁰⁸ e le regie patenti del 12 ottobre 1822¹⁰⁹ (che di fatto si limitavano a riproporre con alcune modifiche, il testo delle prime).

Ciò che a prima vista impressiona di tali provvedimenti è innanzi tutto l'estensione (153 articoli per le patenti del 1821 e 83 per quelle del 1822). Esse infatti disciplinarono ogni aspetto della vita del Corpo, quali le condizioni di reclutamento (che, per l'epoca, erano assai stringenti,

¹⁰⁴ Cfr. G.C. BURAGGI, *Introduzione...*cit., p. XV.

¹⁰⁵ Fra i sottufficiali 57 furono condannati con sanzioni militari, 18 destituiti o cancellati dal ruolo, 16 posti in prepensionamento e 8 assolti. Gli ufficiali invece vennero tutti condannati: 9 di essi a pene leggere, uno alla galera in contumacia, uno all'ergastolo e uno (il tenente Lateri) alla pena di morte, cfr. E. FACCENDA, *op. cit.*, p. 109, sulla vicenda del tenente Lateri cfr. pp. 110-125.

¹⁰⁶ Cfr. *ivi*, p. 109.

¹⁰⁷ Cfr. G. S. PENE VIDARI, *Le vicende del marzo 1821*, in *I Carabinieri. Dal Regno di Sardegna al Regno d'Italia*, atti del ciclo di conferenze Torino 10 - 17 - 24 marzo 2014...cit., p. 55.

¹⁰⁸ Cfr. *Regie Patenti, colle quali S. M. riunisce in un solo Regolamento le varie regole e provvidenze emanate per determinare le attribuzioni, ed il servizio de' Carabinieri reali, unendovi alcuni nuovi provvedimenti*, 17 novembre 1821, in *Raccolta degli atti del governo di S. M. il Re di Sardegna. Dall'anno 1814 a tutto il 1832*, vol. XI, Torino, Stamperia Ferrero, Vertamy e comp., 1845, pp. 417-453.

¹⁰⁹ Cfr. *Regie Patenti, riguardanti il Corpo de' Carabinieri Reali*, 12 ottobre 1822, in *Raccolta degli atti del governo di S. M. il Re di Sardegna. Dall'anno 1814 a tutto il 1832*, vol. XII, Torino, Stamperia Ferrero, Vertamy e comp., 1845, pp. 746-778.

confermando così la volontà di fare dei carabinieri un corpo d'*élite*¹¹⁰), gli organi di comando, la disciplina interna, le relazioni con le altre autorità civili e militari, le attribuzioni e le prerogative, nonché le pene cui sarebbero incorsi in caso di violazione dei propri doveri o delle leggi. Le lusinghiere parole di Carlo Felice, che nel proemio delle patenti del 1822 si ritenne «Pienamente soddisfatto della lodevole maniera con la quale il Corpo de' Carabinieri Reali ha compito finora alle gravi incumbenze di cui è incaricato»¹¹¹ sembrano quindi celare la volontà di limitare, con l'analitica e pervasiva disciplina ad esso dedicata, l'autonomia dello stesso. A questo proposito sembrano significative le disposizioni che vennero dedicate al potere di arresto:

Non è permesso ad alcun Ufficiale, Bass'uffiziale o Carabiniere di ordinare od eseguire l'arresto di una persona, fuori de' casi preveduti dagli articoli precedenti, ed in flagrante delitto, od in virtù di una istanza della giustizia.

Appena eseguito un arresto, la persona arrestata dovrà essere condotta davanti all'Autorità competente, e quando per qualche giusto motivo non potesse essere presentata, sarà custodita nel carcere di deposito, ma in niun caso la presentazione non potrà essere differita più di 24 ore, meno che vi fosse assoluta impossibilità¹¹²

Come è stato fatto notare, la sopracitata stringente normativa rivela una sensibilità verso i diritti degli individui che può stupire considerando il periodo¹¹³, ma è forse anche possibile scorgere in essa una polemica per il recente passato in cui il Corpo dei Carabinieri sommava in sé anche le funzioni di Alta polizia, godendo di ampia discrezionalità proprio nel disporre gli arresti e le scarcerazioni¹¹⁴. Le funzioni del Corpo vennero poi distinte in "ordinarie" e "straordinarie". Le prime (che potevano essere eseguite ed organizzate dai carabinieri autonomamente, senza dover aspettare ordini di altre autorità) consistevano negli abituali compiti di tutela dell'ordine pubblico, quindi pattugliamenti, contrasto al contrabbando, vigilanza contro oziosi e vagabondi (secondo le

¹¹⁰ «Alcuno non potrà essere ammesso come Carabiniere Reale senza il concorso delle seguenti condizioni: 1.° D'aver compiuto l'età di 25 anni, e di non oltrepassare i 40. 2.° Di avere la statura di oncie 39 almeno per la fanteria, 40 per la cavalleria. 3.° Di saper leggere e scrivere correntemente. 4.° Di essere munito di attestati di ottima condotta dall'Ufficiale superiore del Corpo da cui proviene, e di un certificato di perfetta sanità e robustezza. 5.° Di aver servito almeno 4 anni in un Corpo della Regia armata», *ivi*, art. 18, p. 750. Tale normativa introdusse poi l'innovativa categoria degli "allievi Carabinieri" in cui erano inquadrati coloro che non avessero ancora maturato i requisiti *ex lege* prescritti, cfr. R. DENICOTTI, *op. cit.*, p. 52.

¹¹¹ *Regie Patenti, riguardanti il Corpo de' Carabinieri Reali*, 12 ottobre 1822, in *Raccolta degli atti del governo di S. M. il Re di Sardegna. Dall'anno 1814 a tutto il 1832*, vol. XII, Torino, Stamperia Ferrero, Vertamy e comp., 1845, proemio, p. 746.

¹¹² *Ivi*, art. 50, p. 766.

¹¹³ Cfr. C. MONTANARI, *La riorganizzazione del 1821-22*, in *I Carabinieri. Dal Regno di Sardegna al Regno d'Italia*, atti del ciclo di conferenze Torino 10 - 17 - 24 marzo 2014...cit. p. 60.

¹¹⁴ Medesima lettura può essere data dell'art. 51 delle patenti del 12 ottobre 1822, che impediva ai carabinieri di svolgere perquisizioni senza ordine dell'Autorità giudiziaria.

liste dei nominativi fornite dai sindaci delle città del Regno), assistenza agli eventi pubblici, con una accentuazione particolare (comprensibile considerando i recentissimi eventi) per le funzioni di sorveglianza e repressione contro le società segrete e i sudditi sediziosi¹¹⁵. Le secondo invece si sostanziano in attività corollarie o di supporto all'azione di altre autorità, come per esempio «aderire alle richieste delle Autorità economiche de' Tesorieri per la scorta del danaro appartenente al Regio Erario», o «mettere ad esecuzione i mandati d'arresto lasciati dall'Autorità giudiziaria» o il supporto alla popolazione in caso di disastri naturali quali incendi o inondazioni¹¹⁶. Con le patenti del 1822 il numero complessivo dei membri del corpo (tra ufficiali e sottufficiali) fu portato a 3.100. A ben vedere nelle patenti del 1821 il numero dei carabinieri venne stabilito in “soli” 2.067, ma l'aumento (in appena un anno) di oltre 1.000 unità si spiega per l'unione dei Cacciatori reali di Sardegna nel Corpo, avvenuto per l'appunto nel 1822¹¹⁷.

Il decennio 1820-1830 proseguì e poi si chiuse senza ulteriori significative modifiche tanto per l'ormai diventato “settimo” ufficio di Polizia (istituito come visto presso la Segreteria degli Affari Interni) quanto per il Corpo dei Carabinieri Reali; i moti ebbero, come visto, effetti importanti su entrambe le istituzioni, inducendo la Corona a centralizzare ulteriormente i propri “strumenti” di difesa sociale ponendo il primo sotto il diretto controllo degli Interni, e regolando in maniera assai più stringente l'azione del secondo.

Per quanto riguardò invece la criminalità comune, l'analisi delle sentenze emesse dal Senato di Torino nel 1826¹¹⁸ conferma la persistenza di una vera e propria “emergenza” legata ai reati appropriativi:

¹¹⁵ Cfr. *Regie Patenti, riguardanti il Corpo de' Carabinieri Reali*, 12 ottobre 1822, in *Raccolta degli atti del governo di S. M. il Re di Sardegna. Dall'anno 1814 a tutto il 1832*, vol. XII, Torino, Stamperia Ferrero, Vertamy e comp., 1845, art. 45, pp. 760-764. Cfr. anche C. MONTANARI, *La riorganizzazione del 1821-22, in I Carabinieri. Dal Regno di Sardegna al Regno d'Italia*, atti del ciclo di conferenze Torino 10 - 17 - 24 marzo 2014...cit. p. 59.

¹¹⁶ Cfr. *Regie Patenti, riguardanti il Corpo de' Carabinieri Reali*, 12 ottobre 1822, in *Raccolta degli atti del governo di S. M. il Re di Sardegna. Dall'anno 1814 a tutto il 1832*, vol. XII, Torino, Stamperia Ferrero, Vertamy e comp., 1845, art. 46, p. 765.

¹¹⁷ Cfr. R. DENICOTTI, *op. cit.*, p. 52.

¹¹⁸ Cfr. A.S.TO., *Sezioni riunite, fondo Senato di Piemonte, Sentenze*, mazzo n. 141. Per semplicità (e volendo in questa sede tentare unicamente di fornire un affresco delle problematiche di ordine pubblico del Piemonte del tempo) le varie voci di reato comprendono in sé tanto i tentativi quanto i reati consumati. Si è inoltre deciso di considerare anche le sentenze assolutorie perché evidentemente, a prescindere dalla condanna dell'imputato, anch'esse manifestano un fatto delittuoso pur rimasto senza colpevoli.

Fattispecie giudicate dal Senato di Piemonte	Anno 1826	Numero	
Furti semplici ed aggravati		675	
Percosse e lesioni		184	
Omicidi volontari		47	
Oziosità e vagabondaggi		42	
Truffe		35	
Vita scandalosa ed adulterina		33	
Detenzioni di armi proibite		32	
Abigeato		25	
Grassazioni		24	
Stupri		19	
Ingiurie e minacce di morte		18	
Maltrattamenti		16	
Falsa testimonianza e falso giuramento in giudizio		9	
Esposizione di parto o di infante		9	
Pratica incestuosa		8	
Contravvenzione alla sottomissione resa		8	
Taglio abusivo piante		7	
Falso in scrittura privata		7	
Attentato all'onestà e al buon costume		6	
Infanticidio		5	
Estorsioni e ranzoni		5	
Attrupamento molesto alla quiete pubblica		3	
Furto sacrilego		3	
Omicidi colposi		3	
Incendio doloso		3	
Depredazioni e rapine		2	
Giochi d'azzardo proibiti		2	
Bestemmie		2	
Violazione sequestro giudiziale		2	

Fattispecie giudicate dal Senato di Piemonte	Anno 1826	Numero	
Subornazione di teste in giudizio		1	
Contravvenzione a Regi Editti		1	
Ingiuria contro il Governo		1	
Evasione		1	
Calunnia		1	
Resistenza a pubblico ufficiale		1	
Prevaricazione in pubblico ufficio		1	
Tot.		1241	

A ben vedere, rispetto alle sentenze emesse dieci anni prima, colpisce l'aumento del numero delle stesse (quasi raddoppiato rispetto alle 711 emesse nel 1815), ma la proporzione fra i vari reati non registrò significative variazioni.

4. I tentativi di insurrezione di inizio anni '30 e le riforme della polizia di Carlo Alberto.

L'ordine pubblico sabauda fu nuovamente turbato, all'inizio degli anni '30 del XIX° secolo, da problemi legati a movimenti insurrezionali che, da Genova, si diffusero in gran parte del Regno.

Dietro tali movimenti vi era Giuseppe Mazzini che, con la sua "Giovine Italia" (costituita proprio nel 1831), riuscì a fare un buon numero di proseliti nei territori del ponente ligure e, seppur meno agevolmente, in Savoia (dove dovette però scontrarsi con la "concorrenza" delle sette indipendentiste ivi radicate) e in Piemonte¹¹⁹. In quest'ultima zona del Regno l'opera della "Giovine Italia" si rivelò particolarmente ostica, soprattutto per l'azione di contrasto svolta dall'Ufficio di Polizia il quale, memore delle gravi *défaillance* registratesi nel 1821 (e che portarono Carlo Felice a sopprimere il Ministero della Polizia), era costantemente impegnata (con tanto di diretto interessamento del nuovo ministro dell'interno il conte Tonduti d'Escarène) a contrastare la circolazione e l'azione dei soggetti considerati "sediziosi"¹²⁰. Nondimeno i mazziniani riuscirono a intessere delle reti di rapporti (soprattutto tra la classe borghese e militare) in molte città, tra cui

¹¹⁹ F. DELLA PERUTA, *Mazzini e i rivoluzionari italiani. Il "partito d'azione" 1830-1845*, Milano, Giuffè Editore, Milano, p. 101.

¹²⁰ Cfr. N. NADA, *Dallo Stato assoluto allo Stato costituzionale...*cit., p. 53.

Novara, Cuneo, Voghera, Stradella, Garlasco, Torino e Alessandria¹²¹, ma l'arresto di alcuni affiliati e le successive rivelazioni degli stessi permisero a Carlo Alberto di reprimere severamente il fenomeno, sventando così la già organizzata rivolta che secondo quanto stabilito da Mazzini avrebbe dovuto aver luogo nel luglio del 1833.

Carlo Alberto (probabilmente memore degli imbarazzi e dei pericoli che gli erano derivati dieci anni dal suo comportamento eccessivamente compiacente nei confronti dei rivoluzionari, e fors'anche spaventato dai dispacci che quotidianamente giungevano dal ministero dell'interno e dalle rivelazioni dei propalatori¹²²) ebbe un atteggiamento molto duro e dispose che a conoscere dei reati commessi dagli insorti sarebbe stata non già la giurisdizione ordinaria ma quella militare tanto per i militari quanto per i civili.

Secondo quanto riferito da Angelo Brofferio (che fu direttamente implicato in un'altra tentata congiura di pochi anni prima¹²³), in questo clima incerto il sovrano si difese affidandosi totalmente alla polizia, alla quale vennero notevolmente incrementati i poteri:

Stando in continuo sospetto di congiure e di rivolte, sciagurato sospetto con sanguinosi artifizii mantenuto, Carlo Alberto dovette collocare la sua maggior fiducia nella polizia. E fu così. Ma non gli bastarono le spie ufficiali del ministero; tutta la sua corte fu trasformata in ufficio di polizia. [...] Per tal modo la polizia che già era onnipotente, come non può a meno di essere nelle monarchie assolute, diventò usurpatrice di tutti gli altri poteri e si assise fieramente sopra i gradini del trono. L'inviolabilità del domicilio, il rispetto della famiglia, l'intimità degli affetti, la libertà, l'incolumità, e per sino la dignità del nome, per sino l'onore della persona, tutto in somma ciò che l'uomo ha di più caro e di più sacro si trovò confidato all'arbitrio di regii inquisitori¹²⁴

Questa testimonianza del Brofferio (come molte altre contenute nella sua *Storia del Piemonte* relative alla repressione dei moti rivoluzionari del 1821 e del 1833) va ovviamente letta con la massima cautela non potendo definirsi (stante le passate esperienze rivoluzionarie dell'autore e le molte amicizie intrattenute da questo con alcuni diretti protagonisti dei moti) neutrale. Inoltre

¹²¹ Si distinsero per l'attivismo dimostrato nella diffusione delle idee mazziniane: Domenico Barberis, Ignazio e Romualdo Cantara, Giovanni e Vittorio Oberti, Antonio Sciandra, Giovanni Battista Scovazzi a Torino; Anacleto Cappa a Garlasco; Luigi Bramani a Novara; Giovanni Re a Stradella; Giacinto Salvi a Voghera; Giovanni Battista Ferraris, Enrico Gentilini, Giovanni Girardenghi, Michele Lupo, Cristoforo Moja, Vittorio Lorenzo Ranco, Pietro Scotti e soprattutto Andrea Vochieri ad Alessandria, cfr. *ivi*, p. 103.

¹²² Cfr. N. NADA, *Dallo Stato assoluto allo Stato costituzionale...cit.*, pp. 54-55.

¹²³ Ci si riferisce alla congrega dei cd. "cavalieri della libertà", a cui il giovane Brofferio prese entusiastica parte. Arrestato nel 1831, grazie alle sue rivelazioni alla polizia (che gli valsero la libertà) gli altri protagonisti della congiura vennero presi a loro volta dalla polizia e la setta fu eliminata, cfr. N. NADA, *Dallo Stato assoluto allo Stato costituzionale...cit.*, p. 41.

¹²⁴ A. BROFFERIO, *Storia del Piemonte. Dal 1814 ai giorni nostri*, Torino, Stabilimento tip. di Aless. Fontana, 1849, pp. 63-64.

dall'analisi delle raccolte degli atti del governo relativi agli anni 1831, 1832, 1833, 1834 e 1835, pubblicati dalla stamperia Ferrero e Vertamy, non sembra in quel periodo sia stata emanata alcuna regia patente o regio editto attributivi di maggiori poteri alla polizia (salvo il caso della polizia sanitaria, cui vennero attribuiti, in ragione dello scoppio del colera a Torino ed in altre città del Piemonte, poteri molto ampi per arginare -anche mediante cordoni sanitari e quarantene- il diffondersi dell'epidemia). Va tuttavia per completezza osservato che, stante la criticità del momento, il re avrebbe anche potuto tenere segreti i provvedimenti suddetti e aver autorizzato la sua polizia a compiere gli atti ritenuti più opportuni per estirpare definitivamente i focolai di rivolta che si erano accesi (questo spiegherebbe la mancanza nelle raccolte degli atti ufficiali di tali provvedimenti).

Brofferio offre poi un'interessante affresco di come funzionasse fattualmente la gestione dell'ordine pubblico; una gestione "partecipata" e "coordinata" cui prendeva parte non solo la polizia, ma anche i carabinieri e finanche la società civile:

Nei capo-luoghi di provincia padroni assoluti della polizia erano i Comandanti di Piazza, vecchi Maggiori o Colonnelli che avevano imparato il codice nei corpi di guardia. Nei capo-luoghi di divisione governavano con potestà illimitata i Governatori, vecchi soldati anch'essi a cui le pergamene di nobiltà procuravano i galloni di generale. Capo della Polizia era in Torino il Ministro, cioè il suo primo ufficiale [...].

Braccio destro della polizia nei villaggi era il Sindaco; nei capo-luoghi di mandamento era il Brigadiere de' Carabinieri; col Sindaco e col Brigadiere andava quasi sempre d'accordo il Parroco, e quando uno dei triumviri si poneva in mente di prendere qualche pover'uomo che aveva la disgrazia di non piacere alla Parrocchia, o di non levarsi il cappello dinanzi alla Reale stazione, o di non chiuder gli occhi sopra le prevaricazioni sindacali, chi poteva salvarlo?¹²⁵

In questo periodo si assistette in effetti ad un potenziamento della collaborazione tra polizia e carabinieri che trova conferma anche in una relazione redatta dal comandante dei carabinieri di Torino Marcellino Cravetta destinata a Silvestro Lanzavecchia di Buri, all'epoca (1833) comandante in seconda del Corpo: «La vigilanza dei Carabinieri e della Polizia è non solamente continua ma fatta d'accordo, ed il suo risultato non può a meno che risultare efficace [...]. Invigiliamo continuamente in tutte le persone che ci risultano sospette, e speriamo di conoscere la maggior parte dei luoghi dove ripartitamente questi individui sospetti si riuniscono»¹²⁶.

Fallita e stroncata, ancor prima di cominciare, l'insurrezione piemontese, Mazzini (dalla latitanza svizzera cui era costretto) decise di tentare l'invasione della Savoia con quei pochi uomini che erano riusciti a eludere il controllo della polizia e della magistratura sabauda e assoldandone

¹²⁵ A. BROFFERIO, *Storia del Piemonte...*cit., pp. 64-65.

¹²⁶ BIBLIOTECA REALE DI TORINO, *Carabinieri Royaux, Relazioni confidenziali*, m. 1833, *Memoria Pel Sig.r Colonnello*, f. 15 (allegato), pubblicata anche in E. FACCENDA, *op. cit.*, p. 195.

circa un migliaio in Francia. Per guidare l'impresa fu scelto il generale Gerolamo Ramorino che aveva già servito nelle armate di Napoleone e preso parte anche ai moti del 1821¹²⁷. La spedizione, cominciata il primo febbraio 1834, fallì miseramente dopo appena pochi giorni, per non essere riuscita ad attirare alla sua causa (come Mazzini si era illuso di poter agevolmente fare) la popolazione della Savoia, che al passare delle truppe repubblicane (in numero comunque inferiore rispetto a quanto avevano stimato Mazzini e Ramorino) mostrò indifferenza se non ostilità. Eppure questa "rivolta", rivelatasi, a posteriori, del tutto innocua, servì strumentalmente al Governo sabaudo per far crescere nell'opinione pubblica la stima e la considerazione del Corpo dei Carabinieri Reali.

Uno dei pochi morti che si ebbero nel corso di questa tentata invasione fu quella del carabiniere a cavallo Giovanni Battista Scapaccino, che fu ucciso dai repubblicani all'ingresso della cittadina di Les Echelles a pochi chilometri da Chambéry. Tale episodio venne molto esaltato dalla monarchia che omaggiò la memoria di Scapaccino attribuendo a lui la prima medaglia d'oro al valor militare (il più alto riconoscimento fino a quel momento concesso da Carlo Alberto) «Per aver preferito farsi uccidere dai fuoriusciti nelle mani dei quali era caduto piuttosto che gridare "Viva la repubblica", cui volevano costringerlo, gridando invece "Viva il Re"»¹²⁸.

Sull'effettiva dinamica della morte di Scapaccino (certamente avvenuta per opera dei ribelli mazziniani quando costui era in servizio), la retorica ha superato la realtà storica, ma è sicuro che Carlo Alberto sfruttò l'accaduto per rafforzare il "mito" del carabiniere come "custode" per eccellenza della monarchia, emblema di fedeltà e di senso del dovere.

Proprio il Corpo dei Carabinieri era stato pochi anni prima in parte riorganizzato con le regie patenti del 1832, che incisero soprattutto sugli organi di comando del corpo (abolendo l'ispettorato generale dell'Arma e affidandone le attribuzioni ad un comandante generale e ad un luogotenente colonnello) e che stabilirono che ogni anno un «Ufficiale generale» (nominato dallo stesso sovrano) avrebbe dovuto ispezionare la corretta tenuta della contabilità ed il rispetto delle disposizioni regie

¹²⁷ Il Consiglio di guerra decretò la morte e la degradazione del generale Ramorino «per aver scientemente omesso di far prendere [...] una forte posizione alla Cava, e suoi dintorni alla sinistra del Po, come gli era stato prescritto dal Generale Maggiore dell'Esercito con suo ordine scritto del sedici [...] di marzo da Alessandria [...] per cui facilitò l'entrata al nemico dal lato di Pavia, e lo pose in grado di maggiormente nuocere all'armata», condanna che fu poi parzialmente commutata in modo da consentire al Ramorino di non subire almeno la degradazione. *Processo del Generale Ramorino*, Torino, G. Favale e Comp., 1849, pp. 113-114.

¹²⁸ U. BARENGO, *Il Carabiniere Scapaccino. Nel I° centenario dalla morte*, Roma, Edizioni d'arte Vittorio Emanuele Boeri, 1934, pp. 33-34. Sono ivi indicati anche tutti gli altri carabinieri che vennero premiati dal sovrano per la condotta tenuta nei giorni della tentata insurrezione.

da parte del corpo¹²⁹. Sempre con il medesimo provvedimento vennero poi soppresse le due divisioni dei carabinieri istituite in Sardegna nel 1822 e il numero dei membri del corpo venne quindi complessivamente a ridursi a 2054 unità.

5. L'istituzione della Guardia nazionale e le ultime riforme preunitarie sull'ordine pubblico.

La concessione dello Statuto albertino portò un'importante innovazione nella gestione dell'ordine pubblico prevedendo la costituzione, all'art. 76, di una Guardia Nazionale: «E' istituita una Milizia Comunale sovra basi fissate dalla Legge».

Come venne specificato nella legge di organizzazione della Guardia, emanata nel medesimo giorno dello Statuto, questa “milizia” aveva lo scopo di

difendere la Monarchia ed i diritti che lo Statuto ha consacrati, per mantenere l'obbedienza alle leggi, conservare e ristabilire l'ordine e la tranquillità pubblica, secondare all'uopo l'esercito nella difesa delle nostre frontiere e coste marittime, assicurare l'integrità e l'indipendenza de' nostri Stati.¹³⁰

E' invero probabile che, nelle intenzioni di chi costituì tale corpo, esso avrebbe dovuto intervenire principalmente contro i nemici “esterni” dello Stato. Venne infatti osservato che

il Piemonte, avendo d'innanzi a sè un avvenire di lotte e pericoli, credeva appunto di crearsi nella Guardia nazionale un forte elemento difensivo. Tale infatti è in gran parte lo spirito della legge, e a quello scopo volgevano le ottime intenzioni del legislatore¹³¹.

Siamo infatti al 4 marzo 1848, e meno di venti giorni dopo -il 23 marzo-, il regno di Sardegna dichiarò guerra all'Austria insieme a Federico II di Napoli, Leopoldo II di Toscana e Pio IX, dando avvio alla prima guerra di indipendenza che, come è noto, porterà, dopo le dolorose sconfitte di

¹²⁹ *Regie patenti, colle quali S. M. nel prescrivere alcune modificazioni all'attuale ordinamento del Corpo de' Carabinieri Reali, sopprime l'Ispedizione generale dell'Arma, non che le sue Divisione in Sardegna, e da alcuni provvedimenti relativamente alla progressione del comando dello stesso Corpo*, 9 febbraio 1832, in *Raccolta degli atti del governo di S. M. il Re di Sardegna. Dall'anno 1814 a tutto il 1832*, vol. XXII, Torino, Presso gli editori Ferrero, Vertamy e comp., 1847 pp. 26-29.

¹³⁰ *Legge sulla Guardia Nazionale*, Torino, Tip. Italiana di Savoiaro e Bocco, 1852, art. 1, pp. 5-6.

¹³¹ L. CISOTTI, *La Guardia Nazionale*, Firenze-Torino, G. Cassone e comp., 1868, p. 31.

Novara e Cusenza, all'abdicazione di Carlo Alberto il 28 luglio 1849¹³². Tuttavia, oltre alle competenze "militari", la legge di organizzazione della Guardia stabilì che essa avrebbe dovuto anche attivarsi per garantire la pace interna dello Stato, coadiuvando a questo fine l'azione degli altri corpi armati e della polizia sabauda.

L'idea di istituire una Milizia comunale non era certo nuova, ma gli storici che si sono cimentati nello studio delle sue origini sono giunti, nel corso del tempo, a conclusioni talvolta discordanti. Se alcuni hanno infatti ritenuto che tale corpo sia stato introdotto sull'esempio delle varie milizie che vennero istituite negli Stati italiani a partire dal XV^o¹³³ secolo, altri lo hanno unicamente considerato come l'erede della Guardia Nazionale istituita alla fine del XVIII^o secolo Oltralpe, per salvaguardare le libertà costituzionali raggiunte a seguito della Rivoluzione francese¹³⁴.

Quello che è certo è che tale Guardia fu fortemente voluta dalle forze democratiche subalpine, che vedevano nella costituzione di essa un modo per "armare il popolo". In realtà le cose andarono diversamente poiché venne previsto che

La Milizia comunale è composta di tutti i nostri sudditi che pagano un censo o tributo qualunque [...]. Finché non sia legalmente determinato un censo da pagarsi dai commercianti e dalle persone esercenti una professione, un'arte od un mestiere, saranno considerati come paganti il censo richiesto per servizio ordinario della Milizia comunale tutti coloro i quali esercitano una professione, od hanno nel luogo della loro residenza uno stabilimento industriale o commerciale, per cui potrebbero sottostare al pagamento del censo voluto dalla legge¹³⁵.

In sostanza a venire armato non fu il "popolo", ma solo una determinata parte di esso formata da proprietari terrieri, commercianti, professionisti: in una parola la classe borghese. In tal modo, invece di essere uno strumento di istanze politiche radicali (come avrebbero desiderato gli esponenti politici democratici), la Guardia nazionale (i cui componenti erano direttamente interessati al mantenimento dell'ordine pubblico e della stabilità istituzionale) divenne uno strumento di reazione politica.

¹³² Cfr. G. SABBATUCCI, G. VIDOTTO, *Il mondo contemporaneo. Dal 1848 ad oggi*, Roma Bari, Editori Laterza, 2008, pp. 12-13.

¹³³ Cfr. A. BROCCOLI, *Riforma della legge sulla Guardia Nazionale italiana. Studi politico, tecnico, legali*, Napoli, tipografia italiana, 1867, pp. 33-34; cfr. anche E. BELLOMO, *Codice della Guardia Nazionale contenente il testo delle leggi 4 marzo 1848, e successive, e tutti i relativi provvedimenti, con commenti sotto ogni articolo*, Torino, V. Bona, 1967, p. 14.

¹³⁴ Cfr. E. GALGANI, *Ricerche sulla Guardia nazionale in Piemonte, Tesi di laurea in Storia del diritto*, relatore G.S. PENE VIDARI, Università degli studi di Torino, anno accademico 1992-1992, pp. 1-2.

¹³⁵ *Legge sulla Guardia Nazionale...cit.*, art. 2, p. 6.

La Guardia fu organizzata su base comunale, e fu posta sotto l'autorità «dei sindaci, degli intendenti di Provincia, degli intendenti generali di divisione amministrativa e del Primo Segretario per gli affari dell'Interno¹³⁶». Essa doveva entrare in servizio attivo solo in caso di effettiva necessità e, di regola, avrebbe dovuto limitarsi ad assistere e coadiuvare l'azione di altri corpi professionali. La legge inoltre prescriveva per i suoi membri una ferrea disciplina che, se violata, poteva dar luogo alla comminazione da parte di appositi consigli di disciplina di pene disciplinari (che potevano arrivare fino alla detenzione¹³⁷) e, nei casi più gravi, anche alla celebrazione di un processo penale.

L'esperienza della Guardia nazionale fu ritenuta positiva ed infatti, nel 1859, alla vigilia della nuova guerra contro l'Austria, essa fu potenziata e fu poi estesa, dopo l'unificazione italiana, a tutti i territori del nuovo regno.

Non si può infine chiudere questo capitolo senza almeno accennare alle ultime riforme preunitarie che coinvolsero le forze di polizia, e che comportarono la riorganizzazione delle stesse e di tutto il comparto di pubblica sicurezza.

Approfittando degli speciali poteri concessi in virtù della guerra con l'Austria, il governo Alfieri emanò il decreto del 30 settembre 1848 con il quale istituì l'Amministrazione di Pubblica Sicurezza¹³⁸ per «vegliare, e provvedere preventivamente all'ordine e all'osservanza delle leggi nell'interesse sì pubblico che privato¹³⁹».

Tale istituzione, posta alle dirette dipendenze del Ministero dell'Interno sostituì la vecchia polizia carloalbertina ma con attribuzioni più limitate in quanto alcune competenze *latu sensu* amministrative (come ad esempio il rilascio delle licenze alle osterie ed agli alberghi) vennero direttamente assegnate alle amministrazioni locali¹⁴⁰. Nel disegno del decreto, tale Amministrazione avrebbe dovuto occuparsi della gestione dell'ordine pubblico nei grandi centri urbani tramite degli “apparitori” con al servizio (quale ausilio) delle compagnie di Carabinieri Veterani (ma solo per le città più grandi), mentre fuori dalle città sarebbe spettato sempre al Corpo dei Carabinieri Reali

¹³⁶ *Ivi*, art. 6, p. 6.

¹³⁷ Prevista, ad esempio, per chi durante il servizio fosse stato scoperto in stato di ubriachezza, *ivi*, art. 72, p. 19.

¹³⁸ *Regio decreto, che crea un'Amministrazione di pubblica sicurezza per tutto lo Stato*, in *Raccolta degli atti del Governo di sua Maestà il Re di Sardegna*, vol. XVI, 2, Torino, Dalla Stamperia Reale, 1848, pp. 743-757.

¹³⁹ *Ivi*, art. 1, p. 743.

¹⁴⁰ Cfr. A. BOSIO, *Criminalità, giustizia ed ordine pubblico a Torino nella prima metà dell'Ottocento (1814-1861)*, tesi di dottorato, Università di Trento, 2015, p. 213.

controllare il territorio e reprimere eventuali insorgenze criminale secondo però le linee-guida e le istruzioni dettate dai "questori" dell'Amministrazione¹⁴¹.

Rispetto ai suoi omologhi passati inoltre l'Amministrazione di Pubblica Sicurezza avrebbe dovuto (almeno nell'idea del governo) tutelare e salvaguardare le nuove libertà politiche ed i nuovi diritti introdotti nell'ordinamento dallo Statuto albertino¹⁴². L'esperienza di questa nuova Amministrazione non fu tuttavia considerata positiva, tanto che, dopo pochi anni dalla sua introduzione si provvide, nel 1852, a riformarla sopprimendo i Carabinieri Veterani e gli "apparitori" e sostituendoli con un Corpo di pubblica sicurezza¹⁴³, il cui regolamento venne a sua volta modificato nel 1854.

Al netto delle modifiche formali nella struttura e nell'organizzazione di tale corpo, nel corso degli anni '50 dell'Ottocento si assistette ad un forte potenziamento, quantitativo e qualitativo, della polizia. Ciò portò a compimento quell'opera di accentramento delle strutture di controllo sociale inaugurata immediatamente dopo la restaurazione, e destinata ad essere successivamente riproposta, su più ampia scala, dopo l'unità d'Italia.

¹⁴¹ *Regio decreto, che crea un'Amministrazione di pubblica sicurezza per tutto lo Stato*, in *Raccolta degli atti del Governo di sua Maestà il Re di Sardegna*, vol. XVI, 2, Torino, Dalla Stamperia Reale, 1848, art. 4, p. 745.

¹⁴² A. BOSIO, *Criminalità, giustizia ed ordine pubblico...cit.*, p. 214.

¹⁴³ *Legge colla quale si riorganizzano il personale e gli Uffici dell'Amministrazione di pubblica sicurezza*, in *Raccolta degli atti del Governo di sua Maestà il Re di Sardegna*, vol. XX, 2, Torino, Dalla Stamperia Reale, 1852, p. 599.

IL REATO DI GRASSAZIONE NELLA GIURISPRUDENZA DELLE SUPREME MAGISTRATURE PIEMONTESI E SABAUDE.

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. L'inquadramento normativo del crimine di grassazione. - 2.1. Banditi e grassatori: una chiarificazione terminologica. - 2.2. I cataloghi dei banditi e i propalatori: un esempio di giustizia penale "premiata". - 2.3. Gli elementi costitutivi ed il trattamento sanzionatorio del crimine di grassazione nelle Regie Costituzioni e nel codice penale albertino. - 2.4. Grassazione consumata, grassazione mancata e grassazione tentata. - 2.5. Grassazione e rapina: un confine non sempre chiaro. - 2.6. Le magistrature competenti a conoscere il crimine di grassazione nell'esperienza sabauda. - 3. Il crimine di grassazione nella giurisprudenza del Senato di Piemonte e delle supreme magistrature sabaude. - 3.1. Una comparazione diacronica delle sentenze emanate dalle magistrature piemontesi. - 3.2. L'onere della prova ed il convincimento del giudice nelle sentenze di grassazione. - 4. Il processo alla "banda Artusio" (1846-1850). - 4.1. I fatti e gli accusati. - 4.2. Le propalazioni di Pietro Artusio: una faida familiare. - 4.3. Il processo e la sentenza del Magistrato d'appello di Torino.

1. Introduzione.

Nei capitoli precedenti abbiamo analizzato le riforme avvenute in campo giudiziario, penale e di controllo dell'ordine pubblico nella prima metà del XIX° sec., concentrando l'attenzione sull'evidente intento accentratore che sottese le stesse e sottolineando come esse sancirono il definitivo abbandono, almeno per quanto concerne la giustizia ed il controllo del territorio, delle antiche strutture tipicamente riscontrabili nell'*Ancien Régime*.

In questa terza ed ultima parte della ricerca intendiamo mettere in luce una fattispecie criminale direttamente legata all'ordine pubblico quale la cd. "grassazione", che (semplificando) si può definire come una rapina posta in essere con la minaccia delle armi o con una condotta caratterizzata da particolare violenza.

L'interesse per l'indagine della suddetta fattispecie deriva da molteplici fattori. Innanzi tutto tale reato era annoverato tra i delitti cd. "atrocissimi" perché recava offesa ad una pluralità di beni giuridicamente tutelati quali l'integrità fisica delle vittime, il patrimonio delle stesse, e (dal momento che la più parte delle grassazioni avveniva fuori dalle città, sulle pubbliche strade di collegamento e nelle campagne) anche la sicurezza dei traffici commerciali e la sicurezza degli spostamenti delle persone. In secondo luogo, se si esclude la narrativa storiografica locale¹, manca

¹ Cfr. A. MONDO, *I briganti del Piemonte: dal crepuscolo del Regno di Sardegna agli albori dell'Unità d'Italia, le armi e le gesta di banditi, assassini e tagliagole braccati dall'esercito e dalla fame*, Roma, Newton Compton, 2007; ID., *O la borsa o la vita : storie di banditi, avventurieri e idealisti in Piemonte tra rivoluzione e restaurazione*, Scarmagno, Priuli & Verlucca, 2010; M. JULINI, *Cronache criminali del vecchio Piemonte : 1814-1848*, s.l., 2012.

ad oggi uno studio scientifico specificamente dedicato alle bande di grassatori che operarono in Piemonte nella prima metà dell'Ottocento, che si possa accompagnare a quello effettuato sul tema da Patricia Prenant² per il Nizzardo, da Mario da Passano³ per la Sardegna e da Michele Ruggiero⁴ per il periodo dell'occupazione francese e napoleonica. In terzo ed ultimo luogo, studiando tale fenomeno, si può sottoporre a verifica una certa storiografia, che ha sostenuto che dopo la riorganizzazione francese di inizio secolo delle forme di controllo del territorio il problema del banditismo in Piemonte si sia drasticamente ridimensionato senza costituire più quell'emergenza che costituiva in passato.

Per analizzare compiutamente la fattispecie criminale in questione in ogni aspetto, tanto teorico quanto pratico, questo capitolo si articolerà in tre parti, una prima dedicata allo studio della grassazione da un punto di vista normativo, una seconda in cui verranno analizzate le sentenze emanate su di essa dalle supreme magistrature del regno di Sardegna (con una particolare attenzione a quelle che operarono in Piemonte), ed una terza in cui verranno presentati ed esaminati gli atti processuali di uno dei pochissimi fascicoli processuali che si è conservato completo nell'Archivio di Stato di Torino, relativo al processo che coinvolse, a Torino, una banda di grassatori all'inizio degli anni '50 del 1800.

2. L'inquadramento normativo del crimine di grassazione.

2.1. Banditi e grassatori: una chiarificazione terminologica.

² Cfr. P. PRENANT, *La bourse ou la vie! Le brigandage et sa répression dans le pays niçois et en Provence orientale (XVIII^e-XIX^e siècles)*, Nice, Serré éditeur, 2011.

³ Cfr. i saggi di M. DA PASSANO, *Armi da fuoco, spari e omicidi nella Sardegna di Carlo Alberto*; ID., *Insorgenze e fazioni in Gallura nel primo Ottocento*; ID., *La Marmora rapinato*; ID., *Un crimine feroce ed arcaico nella Sardegna dell'Ottocento: la bardana*; tutti recentemente ripubblicati in M. DA PASSANO, *Omicidi, rapine, bardane. Diritto penale e politiche criminali nella Sardegna moderna (XVII-XIX secolo)*, a cura di A. Mattone, Roma, Carocci editore, 2015.

⁴ Cfr. M. RUGGIERO, *La rivolta dei contadini piemontesi 1796-1802*, Boves, Araba Fenice, 2005 ristampa della prima edizione (Torino, 1974); ID., *La storia dei briganti piemontesi (1796-1814)*, Pinerolo, Alzani Editore, 1998, ristampa della prima edizione (Torino, 1983).

Prima di esaminare come era qualificata la grassazione nella normativa sabauda è opportuno chiarire la differenza che intercorreva tra i cd. banditi ed i grassatori⁵. Sovente, nel linguaggio comune, questi due termini venivano utilizzati come sinonimi in quanto il termine “bandito” identificava (proprio come oggi) un soggetto che risiedeva fuori dai centri abitati e che viveva, cooperando con altri fuorilegge, di rapine e furti. Tuttavia, da un punto di vista prettamente giuridico le suddette espressioni non erano affatto coincidenti e si può anzi dire che fossero tra esse in un rapporto di genere a specie. Il diritto sardo qualificava come “banditi” un numero ampio di soggetti che si erano macchiati di reati tra essi molto eterogenei: «Con questo nome vengono designati non solo i condannati alla pena del bando, ma anche quelli che subirono condanna d’una pena corporale⁶». Per l’ordinamento si diventava quindi “banditi” se, a prescindere dal reato commesso (omicidio, furto, grassazione, fabbricazione di monete false etc...), si era stati condannati (ovviamente in contumacia) ad un particolare tipo di pena.

Lo *status* di “bandito” era particolarmente svantaggioso in quanto ad esso le *Regie Costituzioni* ricollegavano alcune conseguenze negative per lo stesso bandito e per chi avesse prestato supporto alla sua latitanza, che variavano a seconda della pena che fosse stata comminata al fuggiasco. Chiunque avesse prestato soccorso o dato ristoro ad un bandito condannato alla pena della morte o della galera (a prescindere dal tempo di essa) sarebbe stato punito con una pena pecuniaria che poteva arrivare ad un massimo di 250 scudi (per i vassalli era invece stabilita *sic et simpliciter* la perdita del loro feudo) e addirittura, in caso di recidiva, sarebbe stato sottoposto alla medesima pena comminata ai banditi soccorsi⁷. Non venivano esentati da tale draconiana disciplina neppure i parenti più stretti quali i genitori, i figli, i fratelli ed il coniuge del bandito, i quali, rispetto alla normativa comune sopra descritta, godevano solo di uno sconto di pena in caso di recidiva⁸. Allo stesso modo gli osti che avessero accolto o dato alloggio ai banditi sarebbero stati passibili di una condanna a due anni di galera anche qualora vi fossero stati costretti, se non avessero

⁵ In tale analisi terminologica si è escluso il termine “brigante” poiché esso non risulta esser mai stato utilizzato, nell’esperienza sabauda, con una qualche accezione giuridicamente rilevante. Come è ben noto tale espressione assunse invece massima importanza nel primo periodo unitario, quando venne utilizzato per definire i fenomeni associativi criminali che afflissero le zone meridionali del neo costituito Stato italiano e che costrinsero il governo a porre in essere una feroce e sanguinosa repressione. Per una efficace analisi dei vari significati attribuiti a tale espressione in molteplici ordinamenti giuridici cfr. M. STRONATI, *Il brigante tra antropologia e ordine giuridico: alle origini di un’icona dell’uomo criminale nel XIX secolo*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 38 (2009), t. I, *passim*, in particolare pp. 953-981.

⁶ G. M. REGIS, *Dizionario legale teorico-pratico ossia corso di giurisprudenza civile e criminale*, 8 voll., Torino, Dalla nuova stamperia di Giuseppe Favale, 1816, vol. I, p. 222.

⁷ *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Stamperia reale, 1770, vol. II, lib. IV, tit. XXX, art. 1, pp. 172-173.

⁸ Cfr. *ibidem*. Più lievi erano invece le sanzioni previste per chi avesse prestato aiuto al bandito al di fuori dei confini del Regno di Sardegna «in lontananza almeno di quindici miglia», cfr. *ivi*, art. 2, p. 173.

prontamente denunciato l'accaduto al Giudice del luogo «al più nel giorno seguente»⁹, mentre chi fosse stato trovato armato in compagnia di essi sarebbe incorso nella stessa pena già comminata a questi ultimi¹⁰.

2.2. I cataloghi dei banditi e i propalatori: un esempio di giustizia penale “premiale”.

Un passaggio fondamentale connesso alla condizione di “bandito” consisteva nell'iscrizione dello stesso in uno dei due “cataloghi” dei banditi conservati presso ciascun Senato come prescritto dalle *Regie Costituzioni*:

Seguita la Sentenza, per cui restino i rei contumaci condannati alla morte o alla galera, saranno descritti in uno de' due Cataloghi, che si terranno pubblicamente esposti nell'Auditorato d'ognuno de' Magistrati nostri Supremi¹¹.

Se il contumace fosse stato condannato a morte per lesa maestà, omicidio proditorio, grassazione o altri delitti «atrocissimi» in relazione ai quali il Senato avesse nella sentenza esposto alla pubblica vendetta come nemico della patria e dello Stato il reo, egli sarebbe stato iscritto nel primo catalogo; le donne invece e coloro che fossero stati sanzionati con la pena della morte o della galera (tanto perpetua che a tempo) ma per altri delitti «che non sieno sì atroci» sarebbero stati iscritti nel secondo¹². Nei predetti cataloghi venivano annotati non solo i dati anagrafici e giudiziari del bandito (ovvero il nome, il cognome, il luogo di residenza abituale e l'indicazione del delitto commesso e della sentenza), ma ogni altro elemento utile all'identificazione dello stesso quali la statura, il colore della carnagione, i connotati del viso¹³ e, ogni volta che un nuovo nominativo veniva ivi inserito, copia dell'annotazione veniva immediatamente trasmessa ad ogni prefetto e giudice dipendente da quel Senato, in modo che essi potessero a loro volta annotarli in pubblici registri per garantire la massima diffusione della notizia¹⁴.

⁹ *Ivi*, tit. XXXI, art. 4, p. 174.

¹⁰ *Ivi*, tit. XXXI, art. 5, p. 175.

¹¹ *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Stamperia reale, 1770, vol. II, lib. IV, tit. XXX, art. 1, pp. 169-170.

¹² *Ivi*, art. 2 p. 170.

¹³ *Ivi*, art. 3 p. 171.

¹⁴ *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Stamperia reale, 1770, vol. II, lib. IV, tit. XXXII, art. 9, pp. 179-180.

Coloro che venivano iscritti nei cataloghi dei banditi erano soggetti ad una apposita disciplina, che consisteva in sostanza (oltre alle disposizioni già analizzate nel precedente paragrafo) nella perdita di alcuni fondamentali diritti tra cui (ma solo per i casi più gravi) quello alla conservazione della vita. Chiunque avesse ucciso un bandito iscritto nel primo catalogo (a prescindere dalla motivazione) sarebbe infatti rimasto legalmente impunito¹⁵: il reo veniva quindi colpito, con l'iscrizione nel primo catalogo, da una sorta di "sacertà" che lo privava di qualunque pur minima difesa da parte della società. Più tenue era invece la disciplina per gli iscritti nel secondo catalogo, poiché essi avrebbero potuto essere uccisi solo se avesse opposto all'arresto una resistenza armata circostanza che, come è intuibile, non era affatto rara, considerando che il più delle volte si trattava di persone condannate a morte (o alla galera a vita) con ben poco da perdere¹⁶.

Per dare un'idea più concreta di quali fossero (in concreto) le principali tipologie di crimini per le quali si finiva per essere iscritti nel primo e nel secondo catalogo dei banditi si riportano di seguito alcune tabelle con indicati il numero di persone che furono iscritte in detti cataloghi (tenuti presso il Senato di Torino) negli anni 1820, 1821, 1822 e 1835, 1836 e 1837¹⁷.

¹⁵ *Ivi*, art. 18, p. 183.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ I dati riportati nelle seguenti tabelle sono stati reperiti direttamente dal catalogo dei banditi del Senato di Piemonte conservato presso l'archivio di Stato di Torino, A.S.TO., *Sezioni riunite*, fondo *Senato di Piemonte*, *Registro dei banditi*, mazzo n. 1.

fig. 1) Banditi iscritti nel I° catalogo, anni 1820-1821-1822:

I° Catalogo: fattispecie criminali per la quale furono iscritti	1820	1821	1822
Grassazione	3	-	2
Fabbricazione monete false	1	-	-
Lesa Maestà/alto tradimento	-	21	9
Ribellione/tradimento	-	6	-
Complicità nella congiura del marzo del 1821	-	44	5
Peculato	-	-	3
Parricidio	-	-	1
TOTALE	4	71	20

fig. 2) Banditi iscritti nel II° catalogo, anni 1820-1821-1822:

II° Catalogo: fattispecie criminali per la quale furono iscritti	1820	1821	1822
Grassazione	-	3	-
Furto	18	20	22
Lesioni	19	22	16
Complicità in Lesa Maestà	-	-	9
Falsa deposizione in giudizio	3	-	-
Ribellione/tradimento	-	16	-
Falso in scrittura privata	1	1	-
Complicità nella congiura del marzo del 1821	-	9	9
Omicidio	7	9	7
Detenzione arma proibita	6	1	-
Abigeato	3	3	1
Truffa	1	1	3
Complicità in tumulto	-	2	-
Stupro	-	1	1
Liberazione arrestato	-	-	3
TOTALE	58	88	71

fig. 3) Banditi iscritti nel I° catalogo, anni 1835-1836-1837:

I° Catalogo: fattispecie criminali per la quale furono iscritti	1835	1836	1837
Grassazione	1	2	1
Barbaro omicidio	-	-	1
TOTALE	1	2	2

fig. 4) Banditi iscritti nel II° catalogo, anni 1835-1836-1837:

II° Catalogo: fattispecie criminali per la quale furono iscritti	1835	1836	1837
Grassazione	-	-	1
Furto	9	13	8
Lesioni	8	14	9
Falso in scrittura privata	1	1	-
Omicidio	6	6	5
Abigeato	-	3	2
Truffa	1	1	-
Stupro	2	1	-
Diffusione scritti sediziosi	-	1	-
Subornazione teste	-	1	-
TOTALE	27	41	25

L'analisi dei suddetti dati offre spunti di riflessioni interessanti. Innanzi tutto quanto esposto all'inizio del paragrafo trova in essi piena conferma, in quanto risulta palese che solo una minoranza dei banditi catalogati fossero grassatori. In secondo luogo sembrerebbe scorgersi, anche in questo frangente, l'utilizzo di un certo *arbitrium* da parte della magistratura senatoria, come parrebbe manifestare la situazione di alcuni rei condannati nel 1821 e nel 1837 per grassazione, ma iscritti nel secondo catalogo anziché nel primo (come le *Regie Costituzioni* prescrivevano). Significativa sembra inoltre la progressiva diminuzione delle iscrizioni annuali nei cataloghi, sempre più limitate

(per entrambi i cataloghi) ai solo casi più gravi. Va su questo punto precisato che l'incremento registratosi negli anni 1821-1822 non sembra idoneo a mettere in discussione il predetto decremento in quanto (come si è esposto nel precedente capitolo) proprio in quegli anni il regno di Sardegna fu interessato da insorgenze rivoluzionarie che determinarono numerosi (ed eccezionali) iscrizioni nei cataloghi di condannati per reati di Lesa Maestà o ribellione.

La rilevata progressiva riduzione dei banditi iscritti potrebbe quindi essere letta quale ulteriore esempio di come i magistrati cercassero, nella prassi, di temperare il rigore di leggi vecchie di secoli limitandosi a disporre l'iscrizione nei cataloghi solo di quei soggetti che rappresentassero una reale minaccia per l'ordine pubblico.

Qualora un bandito fosse stato successivamente oggetto di un provvedimento di grazia da parte del sovrano, il suo nominativo sarebbe stato ovviamente cancellato dal catalogo.

Se a prima vista la sorte di un bandito iscritto in uno dei cataloghi potrebbe sembrare segnata e ridursi alla scelta tra consegnarsi spontaneamente alle autorità (ed essere quindi soggetto alla pena cui era stato condannato) o scegliere di vivere fuggiasco associandosi con altri criminali, la legislazione sabauda concedeva in realtà un modo relativamente semplice per poter tornare a vivere da uomo libero: consegnare o addirittura uccidere un altro bandito. Era infatti previsto che ciascuno potesse liberarsi dalla propria condanna «presentando alle forze di giustizia un altro delinquente, che sia condannato nella stessa o maggior pena»¹⁸. Non solo, la stessa concessione veniva riconosciuta anche a chi avesse ucciso un suo complice che avesse opposto resistenza armata durante l'arresto¹⁹.

Tale disciplina riflette una concezione quasi “premiale” del diritto penale, atta naturalmente a favorire la cattura dei criminali che infestavano il regno (anche a costo di liberarne di fatto altri). Per incentivare ancora di più tale prassi, le *Regie Costituzioni* stabilirono che l'impunità conseguente alla consegna di un delinquente vivo potesse essere liberamente “ceduta” ad altri soggetti, e che quella conseguente alla consegna di un criminale morto potesse essere invece goduta solo da chi lo aveva in concreto catturato o dai suoi più stretti parenti (genitori, figli, fratelli, suoceri, generi, coniuge, cognati)²⁰.

Si trattava quindi di un vero e proprio scambio di persone che trovava un unico limite per quei rei condannati «di qualche delitto atrocissimo» per i quali lo stesso Senato non avesse reputato

¹⁸ *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Stamperia reale, 1770, vol. II, lib. IV, tit. XXXII, art. 9, pp. 175-176.

¹⁹ *Ivi*, art. 7, pp. 178-179.

²⁰ *Ivi*, art. 19, pp. 184-185.

opportuno concedere alcuna impunità nemmeno in caso di consegna di un altro criminale. Anche in questi casi comunque la premialità non era automaticamente preclusa, ma sarebbe stato il sovrano a decidere sulla questione²¹.

Con tale normativa si sperava evidentemente di spronare gli amici, o i parenti di un condannato a farsi promotori (a loro rischio) del perseguimento di altri criminali nella speranza di ottenere la salvezza del congiunto. D'altronde come già accennato nei precedenti capitoli, alla salvaguardia dell'ordine pubblico veniva chiamata l'intera comunità, e, anche dopo l'istituzione di corpi militari e di pubblica sicurezza specifici (quali ad esempio i carabinieri), gran parte degli arresti avveniva da parte di civili. Anche infatti chi non aveva interesse ad ottenere per sé o per altri l'impunità era spesso allettato dalle "taglie" che le *Regie Costituzioni* stabilivano per la consegna dei soggetti iscritti nei suddetti cataloghi: 750 lire per un bandito iscritto nel primo catalogo presentato vivo e 450 lire se presentato morto; 350 lire per un bandito iscritto nel secondo catalogo e condannato alla pena di morte, 300 lire se condannato alla pena della galera perpetua, 225 lire se condannato a 10 anni di galera, 150 lire se condannato alla galera per un tempo inferiore²².

E' pur vero che la suddetta disciplina delle *Costituzioni* venne abolita dalle Regie patenti del 18 settembre del 1818, ma proprio tali patenti stabilirono contestualmente che

continueranno però i Senati nostri ad avere, per lo scoprimento, ed arresto de' grassatori, ladri, ricettatori delle cose rubate, loro fautori, e complici, l'autorità di usare que' mezzi che stimeranno a termini del § 34, cap. 9, tit. 34, lib. 4 delle generali costituzioni, e del § 41, cap. 9, tit. 33, part. 2 del regolamento pel Ducato nostro di Genova.²³

In sostanza le supreme magistrature mantennero il potere di promettere impunità e premi per la consegna di grassatori, ladri e ricettatori o per chi avesse fornito prove contro di essi.

Il privato che si faceva carico di arrestare un bandito se ne sarebbe ovviamente assunto la responsabilità e se fosse successivamente emerso che l'arresto non aveva avuto giustificazione egli sarebbe stato passibile di essere sanzionato «con la pena, che si stimerà adattata alle circostanze del caso»²⁴. Poteva effettivamente capitare che vi fosse uno scambio di persona o anche che nella

²¹ *Ivi*, art. 20, p. 184.

²² *Ivi*, artt. 22-23, pp. 185-186.

²³ *Regie Patenti, colle quali S. M. sopprime i diritti di premi e nomine accordati per l'arresto dei delinquenti, e banditi*, 18 settembre 1818, in *Raccolta degli atti di Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna. Dall'anno 1814 all'anno 1832*, vol. VIII, parte 2, Torino, Stamperia Ferrere, Vertamy e comp., 1844, pp. 19-20.

²⁴ *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Stamperia reale, 1770, vol. II, lib. IV, tit. XXXII, art. 37, p. 191.

cattura del presunto reo si eccedesse con la violenza (ovviamente ciò non valeva contro gli iscritti del primo catalogo che potevano addirittura essere uccisi liberamente) o ancora che l'arresto fosse volutamente arbitrario. Ricercando tra la giurisprudenza senatoria si riscontrano infatti numerosi casi di condanne per improvvisati "arrestatori" che avevano eseguito una cattura illegittima. Ad esempio nel maggio del 1826 il Senato di Piemonte condannò Simone Bronzino un ragazzo di 20 anni residente a Valdellatorre contro il quale furono formulati due capi di imputazione:

1°. D'essersi di complicità colli già giudicati Giuseppe Rossato e Matteo Pacchiardo, recato il mattino delli 3 scorso agosto, armato di fucile sul monte che sta a ponente del luogo di Valdellatorre, onde porre in fuga alcuni individui di Villaralmese, che stavano colà cogliendo erba, ed aver quindi arrestato certo Giacomo Magnetto, il quale fu dal Pacchiardo tradotto nanti al sindaco di Valdellatorre.

2°. D'aver in tal occasione sparato il suo fucile carico a dragia contro Giacomo Magneto il quale rilevò una ferita al braccio sinistro penetrante i soli integumenti e risanatasi fra giorni 12²⁵

Per tale arresto, considerato privo di effettiva giustificazione (al pari della violenza utilizzata dallo stesso imputato e culminata con la ferita inferta a Giacomo Magneto), il Bronzino venne condannato a 6 mesi di carcere, al pagamento delle spese processuali ed all'integrale risarcimento del ferito²⁶. Da tale episodio, di per sé non particolarmente rilevante, è comunque possibile trarre alcune indicazioni sulle modalità con cui generalmente avvenivano tali arresti: da un lato l'elemento associativo, nel senso che gli arresti posti in essere individualmente dai privati erano assai rari (ed infatti nella fattispecie, oltre all'imputato, vi parteciparono altre due persone²⁷), e dall'altro la tendenza da parte dei cittadini a non coinvolgere le autorità preposte (se non in un secondo momento) ma a contrastare direttamente le condotte avvertite come abusive e lesive dei propri diritti. Un'ulteriore testimonianza di tale tendenza è riscontrabile in un episodio riportato in una sentenza emessa dal Senato di Torino il 6 febbraio 1818. Il 3 gennaio 1818 Michele Balma-Tivola assieme ad un complice assaltò e rapinò poco fuori Torino, armato di pistola, i fratelli Giovanni e Gaetano Bertolone. Ebbene il criminale, come recita la citata sentenza, non fece neppure tempo ad allontanarsi poiché

²⁵ A.S.TO., *Sezioni riunite*, fondo *Senato di Piemonte*, *Sentenze*, mazzo n. 141, sentenza contro Simone Bronzino pronunciata il 29 maggio 1826, f. 419 *recto*.

²⁶ *Ivi*, f. 419 *verso*.

²⁷ Gli altri due soggetti che presero parte a questo episodio, Giuseppe Rossato e Matteo Pacchiardo, furono giudicati dal Senato di Piemonte il primo maggio 1826, cfr. *ivi*, sentenza contro Giuseppe Rossato e Matteo Pacchiardo pronunciata il 1 maggio 1826, f. 277 *verso*.

alcuni momenti dopo il commesso delitto, fu inseguito dagli stessi grassati, li quali lo hanno quindi arrestato coll'aiuto di un soldato casualmente incontrato, avendolo anche obbligato alla restituzione di una parte del danaro predato²⁸.

Sempre ad un'idea di giustizia "premiale" rispondevano i benefici che l'ordinamento riconosceva in giudizio ai cd. "propalatori", ovvero a chi avesse confessato i propri crimini e quelli commessi dai suoi complici permettendo così di addivenire ad una incriminazione e ad una condanna di questi ultimi. I vantaggi conseguenti a queste confessioni potevano essere direttamente stabiliti dalla magistratura (i Senati provvedevano solitamente con un decreto quando si rivolgevano ad una persona in particolare o con dei "manifesti" quando erano rivolti a tutta la comunità) ed erano generalmente commisurate alla gravità del fatto confessato e dell'utilità delle stesse nel processo.

Un esempio tra i tanti è dato da un manifesto della Camera dei Conti pubblicato il 6 maggio 1830. Filippo Rampini, Giuseppe Genequand ed il cocchiere Giovanni Gatto furono vittime di una grassazione mentre viaggiavano, di ritorno dalla Savoia, il 27 febbraio 1830. A porre in essere l'azione delittuosa furono tre uomini armati che depredarono i predetti soggetti di alcuni monili preziosi e di una considerevole somma di danaro. Medesima sorte toccò, la notte del 6-7 aprile successivi sulla strada che congiungeva Poirino con Trofarello, ai corrieri Giovanni Bovella e Giuseppe Maria Chuavet e, sempre nella stessa notte, furono altresì grassati tre commercianti di vino che procedevano su quella strada. Di fronte a questi episodi criminali, che erano evidentemente riconducibili ad un'unica banda di malviventi che operava serialmente nella zona, la Camera dei Conti (che poté esercitare la cognizione sui suddetti reati per esservi stata appositamente delegata da Carlo Felice con le Regie Patenti del 20 aprile 1830), preso atto che gli stessi perturbavano la sicurezza dei viandanti e degli stessi traffici commerciali, «onde agevolare la scoperta, l'arresto, la convinzione, e la più pronta, ed esemplare punizione dei colpevoli»²⁹ promise: 1) un premio di lire 1000 a chiunque (estraneo al delitto) avesse rivelato i nomi di tutti i colpevoli («somministrando al fisco riscontri sufficienti per la loro convinzione»), che sarebbe stato ridotto a lire 600 se le rivelazioni avessero riguardato uno solo dei colpevoli; 2) L'impunità a chi avesse preso parte alle grassazioni come mero complice se avesse confessato i nomi degli autori principali fornendo le prove della loro colpevolezza (se poi il propalatore avesse consegnato nelle mani della giustizia uno degli altri grassatori avrebbe, oltre all'impunità, ricevuto un premio di lire 200); 3) L'impunità per

²⁸ A.S.TO., *Sezioni riunite*, fondo *Senato di Piemonte*, *Sentenze*, mazzo n. 132, sentenza contro Michele Balma-Tivola, pronunciata il 6 febbraio 1818, f. 113. Per tale delitto Balma-Tivola fu condannato alla pena di morte per impiccagione.

²⁹ *Manifesto portante promessa d'impunità e premii; in data del 5, e pubblicato il 6 maggio 1830*, in *Raccolta dei Regi editti, manifesti ed altre provvidenze de' magistrati ed uffizi*, Torino, Tipografia Mancio, Speirani e comp., 1830, p. 233.

tutti i crimini commessi per chi, pur non coinvolto nelle grassazioni, avesse confessato i nomi degli autori fornendo le relative prove oltre al premio di lire 200 in caso di arresto di uno di essi³⁰. In ogni caso anche chi avesse fornito non vere e proprie prove, ma degli indizi che fossero risultati decisivi per formare il convincimento dei giudici sulla colpevolezza degli imputati avrebbe potuto essere ugualmente ricompensato con una somma di danaro stabilita, secondo le circostanze, dalla stessa Camera dei Conti³¹.

Talvolta addirittura erano gli stessi soggetti offesi dal reato a proporre una vera e propria “taglia” (che doveva essere previamente approvata dal Senato) per ottenere informazioni utili alla scoperta degli autori dello stesso. Un esempio di ciò è rinvenibile in un manifesto della Prefettura di Vercelli (presieduta dall’avv. Carlo Antonio Bellino) del 1828. Il 25 novembre 1828 una turba di malviventi commise una grassazione lungo la strada che, da Vercelli, conduceva in un sito denominato Cascine di Strada ai danni di Giovanni Giacobbi e Giovanni Fissore, depredandoli di quattro balle di seta fina che questi ultimi stavano trasportando per conto di un’impresa di commercio di Torino denominata Mestralet. La predetta impresa fece quindi ricorso al Senato di Torino

supplicandolo concederle facoltà di proporre sotto l’autorevole di lui sanzione un premio della somma di lire 2500 da essa depositata, colle condizioni, quanto alla distribuzione di detta somma, che avrebbe ravvisato convenienti al propostosi fine della scoperta degli autori della accennata grassazione, e recuperazione della seta depredata³².

La richiesta della Mestralet venne accolta ed infatti, con manifesto del 15 dicembre 1828, la Prefettura di Vercelli promise: 1) l’intera suddetta somma (lire 2500) a coloro che, non colpevoli, di alcun delitto, avessero scoperto gli autori della predetta grassazione fornendo le necessarie informazioni per recuperare il carico di seta; 2) l’impunità e la minor somma di lire 2000 a chi avesse partecipato al furto ma avesse confessato la propria colpevolezza fornendo elementi per incriminare i suoi complici e recuperare la seta; 3) l’impunità e la minor somma di lire 1500 a qualunque criminale che, pur non avendo preso parte alla grassazione, avesse confessato tutti i crimini da lui commessi e fornito elementi per incriminare almeno uno dei grassatori e recuperare la

³⁰ *Ibidem*,

³¹ *Ibidem*.

³² *Manifesto portante promessa di impunità e premi, del 15 dicembre 1828*, in *Raccolta dei Regi editti, manifesti ed altre provvidenze de’ magistrato ed uffizi*, Torino, Dalla tipografia Davide e Picco, 1828, vol. XXVIII, pp. 377-378.

seta³³. Nello stesso manifesto, proprio per favorire la propalazione, venne inoltre assicurato un salvacondotto del tempo di un mese per permettere ai criminali di presentarsi senza timore di essere arrestati dinnanzi al giudice di Vercelli³⁴.

In taluni casi la “taglia” stabilita poteva avere ad oggetto la cattura di un soggetto preciso, come avvenne ad esempio per Stefano Rosso, bandito già condannato in contumacia dal Senato di Torino alla pena di morte per aver ucciso un carabiniere nei pressi di Cuneo e per il quale il Senato di Nizza, con manifesto del 25 giugno 1817, rese nota al pubblico l’esistenza di una «ricompensa straordinaria» (oltre alla consueta concessione dell’impunità «a qualunque bandito od inquisito di delitto meritevole di pena non maggiore d’anni 10 di galera») per chi avesse provveduto ad arrestarlo³⁵. Questo esempio è particolarmente felice perché, come risulta dagli atti del Regio fisco di Tenda, Stefano Rosso venne effettivamente catturato il 26 settembre 1817 grazie al determinante contributo di un privato cittadino, Antonio Bella di Limone, il quale (presumibilmente allettato dalla promessa premialità) lo aveva ferito gravemente sul Col di Tenda tentando di «arrestarlo per presentarlo alla Giustizia»³⁶.

La pratica di emanare i manifesti di impunità venne ampiamente utilizzata dai Magistrati sabaudi per tutta la prima metà dell’Ottocento e venne abbandonata solo a seguito dell’emanazione del codice di procedura criminale del 1847³⁷

³³ Cfr. *ivi*, p. 377.

³⁴ Cfr. *ivi*, p. 378.

³⁵ Cfr. *Manifesto del Senato di Nizza del 15 giugno 1817*, Nizza presso la Società Tipografica, in A.D.A.-M., *Senat de Nice, "Grassazioni" perpètrées par Stefano Rosso de Vernante à Tende, Sospel et Rimplas, contenant l'affiche du s'Enat du 25 juin 1817 promettant une prime en argent et l'impunité à tout bandit permettant l'arrestation de Stefano Rosso et l'affiche du jugement (9 janvier 1819)*, 1 dossier, 02 FS 0673.

³⁶ *Copia Atti del R. Fisco di Tenda Contro Stefano Rosso detto il Sardo del Vernante inquisito di varie grassazioni ed omicidj e dittenuto nanti la Giudicatura del Mandamento di Tenda*, in *ivi*, f. 1 *recto*. come si evince dalla Sentenza pronunciata dal Senato di Nizza il 9 gennaio 1819 (e conservata sempre nel sopra citato dossier presso l’Archivio dipartimentale delle Alpi Marittime), Stefano Rosso venne condannato a morte in quanto ritenuto colpevole di ben 9 capi d’imputazione (comprendenti grassazioni, furti ed omicidi) su 17 che gli furono complessivamente contestati.

³⁷ Il codice di procedura penale albertino segnò a questo riguardo un brusco mutamento. Ancora nel 1846 si possono infatti riscontrare numerosi provvedimenti premiali concessi dai Senati come ad esempio il manifesto pubblicato dal Senato di Piemonte il 17 febbraio dello stesso anno e relativo ai «gravi misfatti, che con tanta frequenza furono commessi nei dintorni di questa Capitale, e che giustamente eccitarono la pubblica indignazione, fra i quali si annoverarono da poco tempo in qui: 1° La grassazione con omicidio sulla persona di Giuseppe Frassinetti, la notte del 22 al 23 novembre ultimo scorso, nella propria di lui casa sulle fini di Beinasco; 2° L'altra grassazione con omicidio delli Rosa e Giuseppe madre e figliastro Torta, il 20 dicembre successivo, nella villa di Carlo Torelli sui colli di questa Città nella Valle di S. Martino; 3° L'assassinio sulla persona di Martino Ferello, verso 8 di sera dell'11 corrente febbraio, in vicinanza della villa propria di Teresa Santi pure sui colli di questa Capitale nella regione di Valle Pattonera», *Manifesto Senatorio portante promessa di impunità e premi. In data 17 febbraio 1846*, in *Raccolta de' Regii Editti, Manifesti ed altre provvidenze dei Magistrati ed uffizi pubblicati nell'anno 1846*, Torino, Dalla Stamperia Speirani e Ferrero, vol. X, serie V, pp. 10-12. Per l’effetto che ebbe l’emanazione del codice di procedura penale del 1847 sui processi nei quali era già stata in precedenza promessa dal Senato l’impunità ad un imputato si vedano i paragrafi successivi relativi al processo della banda Artusio.

Con questo sistema si dava in sostanza la possibilità ai criminali di cancellare le proprie pendenze penali e, addirittura, di ricevere una somma in denaro quale vera e propria remunerazione per la propria collaborazione. Pur costituendo tipica espressione di una giustizia di *Ancien Régime* il giudizio espresso su tali premialità da alcuni giuristi illuministi è assai ambiguo. Sul fatto che «Alcuni tribunali offrono l'impunità a quel complice di grave delitto che paleserà i suoi compagni» Cesare Beccaria affermò che

Un tale spediente ha i suoi inconvenienti ed i suoi vantaggi. Gli inconvenienti sono che la nazione autorizza il tradimento, detestabile ancora fra gli scellerati [...]. Di più, il tribunale fa vedere la propria incertezza, la debolezza della legge, che implora l'aiuto di chi la offende. I vantaggi sono il prevenire delitti importanti, e che, essendone palesi gli effetti ed occulti gli autori, intimoriscono il popolo; di più si contribuisce a mostrare che chi manca di fede alle leggi, cioè al pubblico è probabile che manchi al privato [...]. Ma invano tormento me stesso per distruggere il rimorso che sento autorizzando le sacrosante leggi, il monumento della pubblica confidenza, la base della morale umana, al tradimento ed alla dissimulazione³⁸.

Anche il giurista milanese pur evidenziando i gravi inconvenienti etici di tale sistema non poté quindi negarne l'utilità nella repressione dei reati più gravi.

E' da ultimo evidente che tale meccanismo ricorda vagamente il fenomeno dei "collaboratori di giustizia", il cui contributo è ormai divenuto imprescindibile per perseguire e contrastare efficacemente fenomeni di criminalità organizzata di stampo mafioso³⁹. Se effettivamente l'ideologia "premiale" che sottende tanto la figura dei propalatori quanto quella dei collaboratori di giustizia non è così dissimile sarebbe comunque improvvido procedere ad azzardate (quanto superficiali) equiparazioni. Basti infatti dire che se anche oggi il cd. "pentito" è considerato uno indispensabile strumento per i giudici e i pubblici ministeri per scoprire informazioni, complici e prove che diversamente non sarebbero conoscibili ma la sua qualificazione, i benefici di cui gode, e il margine entro cui può agire sono rigidamente fissati dalla legge (come è necessario che sia in uno Stato di diritto) e non rimessi all'arbitrio della magistratura. Inoltre nel meccanismo del diritto penale "premiale" sabaudo della prima metà dell' '800 spesso la pubblica Autorità assumeva un ruolo assolutamente passivo: il più delle volte infatti le stesse premialità "straordinarie" in danaro erano offerte dai privati (che erano quasi sempre le vittime interessate a recuperare la merce che era stata loro rubata, o gli abitanti di una zona resa insicura dalla presenza di taluni criminali), e nel formalizzarle e pubblicizzarle i Senati si limitavano a mettere in contatto tale volontà con quella di

³⁸ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, a cura di F. VENTURI, Torino, Einaudi, 1965, pp. 89-90.

³⁹ Cfr. F. MINISCI- C. CURRELLI, *Il pubblico ministero. Compiti e poteri nelle indagini e nel processo*, Milano, Giuffrè editore, 2011, p. 393.

chi sperava di arricchirsi o riscattare la propria vita (come nel caso di chi ambiva all'impunità per i propri crimini) contribuendo all'arresto di tali soggetti.

2.3. Gli elementi costitutivi ed il trattamento sanzionatorio del crimine di grassazione nelle Regie Costituzioni e nel codice penale albertino.

Il termine grassazione deriva dal verbo latino *grassari* che, letteralmente, ha il duplice significato di «camminare, andar frettolosamente, avanzare» e «vagabondare»⁴⁰. Già nel diritto romano tuttavia tale termine venne sovente utilizzato per indicare gli assassini e, più genericamente, i rapinatori⁴¹.

Ancora nella società sabauda di inizio '800 tale vocabolo assumeva sovente significati non univoci, come testimonia nel suo *Dizionario Legale* Giuseppe Maria Regis: «Presso di noi vengono promiscuamente adoperati i vocaboli grassazione ed assassinio [...] sebbene fra di loro essenzialmente differiscano»⁴².

La disciplina dedicata alla grassazione contenuta nelle *Regie Costituzioni* si presenta assai articolata e di non agevole lettura. E' sufficiente esaminare la stessa per accorgersi di un primo fondamentale dato, ovvero che la normativa sabauda conosceva diversi "tipi" di grassazione (cui erano ricollegate sanzioni di diversa gravità); per semplificare l'analisi della stessa, e tentare di rendere compiutamente l'essenza di tale reato, si può cominciare distinguendo la grassazione "semplice" dalle forme di grassazione aggravate.

Era considerato un grassatore "semplice" «chiunque depredasse qualcuno, o tentasse di depredarlo [...] ancorché non segua offesa alcuna della persona depredata, o assalita»⁴³. Già nella sua forma "base", per tale reato (e anche per il solo tentativo) era prevista la pena di morte, anche nel caso in cui il condannato non avesse mai commesso crimini in precedenza.

Ma che cosa si intendeva esattamente per depredazione? Per rispondere a questa domanda è utile consultare la versione in lingua francese del citato articolo delle *Costituzioni*⁴⁴ in cui la

⁴⁰ L. CASTIGLIONI-S. MARIOTTI, *Vocabolario della lingua latina*, Torino, Loescher editore, 1966, voce *grassor, -aris, -atus sum, -ari*, p. 620.

⁴¹ In particolare il grammatico Pompeo Festo, nel II secolo d.C., definì in tal modo il vocabolo "grassari": «Antiqui ponebant pro adulari. Grassari autem dicuntur latrones vias obsidentes», P. FESTUS, *De la signification des mots*, (tradotto in francese da M.A. Savangner), Paris, C.L.F. Panckoucke éditeur, 1846, p. 166.

⁴² G. M. REGIS, *Dizionario legale teorico-pratico ossia corso di giurisprudenza civile e criminale*, 8 voll., Torino, Dalla nuova stamperia di Giuseppe Favale, 1819, vol. IV, p. 560.

⁴³ *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Stamperia reale, 1770, vol. II, lib. IV, tit. XXXIV, capo VI, art. 1, p. 214.

⁴⁴ Le *Regie Costituzioni* furono infatti emanate anche in una versione in francese, lingua abitualmente utilizzata, anche negli atti giudiziari e di governo, nei territori della Savoia.

fattispecie venne descritta in maniera meno ermetica: in essa infatti “depredare” venne tradotto come «voler quelqu’un de force, avec violence ou menace⁴⁵». Invero tale definizione introduce una nuova problematica (cui sarà dedicato un apposito successivo paragrafo) ovvero capire la differenza che intercorreva tra la grassazione e altre fattispecie predatorie (punte tendenzialmente con meno severità) che si riscontrano nella giurisprudenza (quale ad esempio la rapina), ma essa ha il pregio di chiarire in cosa effettivamente consistesse la condotta grassatoria: un furto posto in essere con violenza o minaccia⁴⁶.

Tale fattispecie “base” poteva poi assumere delle forme aggravate, o, per meglio dire “composite”, se accompagnata dalla contestuale commissione di altri reati. Se nel corso della depredazione si fosse infatti uccisa o ferita la vittima, il grassatore sarebbe stato condannato sempre alla pena capitale, ma l’esecuzione della stessa sarebbe avvenuta tramite il supplizio della ruota oppure, a scelta del magistrato, a mezzo dell’ordinaria impiccagione ma esponendo prima al pubblico ludibrio il condannato trascinandolo al patibolo legato alla coda di un cavallo⁴⁷. Gli esempi tratti dalla giurisprudenza senatoria sono innumerevoli, e per tali casi (soprattutto per quelli di grassazione con omicidio) mostrano una netta prevalenza per la condanna alla ruota⁴⁸ (almeno sino a quando tale supplizio non fu espressamente vietato da Carlo Alberto nel 1831).

Naturalmente l’età dei rei poteva influire sull’entità della pena, attenuandola⁴⁹.

Da quanto esposto e come è stato correttamente notato, l’elemento che caratterizzava la fattispecie era la violenza finalizzata all’appropriazione dei beni altrui⁵⁰. Tale violenza poteva manifestarsi fisicamente (come evidentemente capitava nelle forme aggravate del reato) o anche a

⁴⁵ *Loix et Constitutions de Sa Majesté*, 2 voll., Torino, Stamperia reale, 1770, vol. II, lib. IV, tit. XXXIV, capo VI, art. 1, p. 214.

⁴⁶ E’ interessante notare come il testo delle *Regie Costituzioni* potesse dar luogo a diverse interpretazioni nelle due lingue (entrambe ufficiali) in cui era redatto. Ancora una volta chi si muoveva in questo “spazio” interpretativo era ovviamente la magistratura che godette di tale ampia libertà sino all’emanazione dei codici.

⁴⁷ Cfr. *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Stamperia reale, 1770, vol. II, lib. IV, tit. XXXIV, capo VI, art. 2, p. 215.

⁴⁸ A tale pena venne condannato dal Senato di Piemonte anche Giovanni Scaraffiotti con sentenza del 27 agosto 1819: egli si era reso autore di una grassazione con omicidio contro l’oste Giuseppe Pianazza; cfr. A.S.TO., *Sezioni riunite*, fondo *Senato di Piemonte*, *Sentenze*, mazzo n. 133, sentenza contro Giovanni Scaraffiotti pronunciata il 27 agosto 1819, ff. 605 *recto* e *verso*.

⁴⁹ La disciplina su questo punto era particolarmente articolata. Volendo sintetizzare se il reo aveva un’età compresa tra i 18 e i 20 anni e la grassazione da egli commessa era semplice la pena non sarebbe stata la morte ma la galera perpetua (in caso di grassazione “aggravata” invece sarebbe stata comunque comminata la pena capitale); se invece aveva tra i 14 ed i 18 anni sarebbe stato condannato alla galera perpetua in caso di grassazione con omicidio, a quella della catena per 10 anni in caso di grassazione accompagnata da ferite e a 5 anni di catena in caso di grassazione non aggravata. Cfr. *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Stamperia reale, 1770, vol. II, lib. IV, tit. XXXIV, capo VI, art. 3, p. 215.

⁵⁰ Cfr. P. PRENANT, *La bourse ou la vie!...cit.*, 2011, pp. 66-67.

livello psicologico (si pensi alle minacce all'integrità fisica personale), poteva concretizzarsi o anche solo rimanere in potenza⁵¹ ma doveva necessariamente essere presente: se infatti il criminale non avesse voluto porre in essere la sua condotta predatoria con violenza essa avrebbe dovuta essere derubricata ad un semplice furto.

Differentemente da altre esperienze giuridiche, come ad esempio quella francese che per configurare tale delitto esige che esso fosse stato commesso sulle pubbliche strade (il cd. "*vol sur grand chemin*")⁵², per potersi parlare di grassazione la legislazione sabauda non richiedeva che la suddetta condotta depredativa dovesse realizzarsi in un luogo determinato⁵³. Se è infatti innegabile che, nella prassi, la maggior parte delle grassazioni si consumassero sulle strade di collegamento lontano dai centri abitati e nelle campagne (assai meno controllate rispetto alle città) non mancano nella giurisprudenza senatoria esempi di condotte depredative consumate all'interno di luoghi di abitazione privata⁵⁴.

Per assicurare che nessun grassatore presente negli Stati sabaudi rimanesse impunito le *Regie Costituzioni* prevedevano che sarebbero dovuti soggiacere alla medesima disciplina sopra descritta anche gli stranieri che si fossero macchiati di tale crimini entro due miglia dai confini o anche a

⁵¹ Come si è visto sopra non si richiedeva come elemento costitutivo del reato che il grassato avesse in concreto subito un'offesa, Cfr. *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Stamperia reale, 1770, vol. II, lib. IV, tit. XXXIV, capo VI, art. 1, p. 215.

⁵² Sull'analisi e l'evoluzione del *vol sur grand chemin* nell'esperienza penale francese (sino alla legislazione rivoluzionaria e napoleonica) cfr. P. PRENANT., *La bourse ou la vie!*...cit., pp. 25- 60, che sottolinea proprio come la stessa definizione di *grand chemin* abbia subito, nel corso del tempo, ampliamenti e restrizioni interpretative (pp. 32-35). Cfr. anche A. LAINGUI- A. LEBIGRE, *Histoire du droit pénal*...cit., vol. I, p. 195, che sottolineano che, nell'esperienza penale francese, per integrare il reato di *vol de gran chemin* fosse «nécessaires qu'il y ait eu guet-apens, c'est-à-dire embuscade suivie de menaces ou de violences». Ciò evidenzia la netta differenza che intercorreva tra questo circoscritto tipo di reato e la ben diversa (e più ampia) grassazione sabauda.

⁵³ Era infatti comunque considerata grassazione la depredazione che fosse avvenuta «tanto in casa, che fuori, o sulle strade pubbliche, ed altre, o in qualsivoglia luogo», *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Stamperia reale, 1770, vol. II, lib. IV, tit. XXXIV, capo VI, art. 1, p. 214. A riprova di ciò può citarsi una sentenza emessa dal Senato di Piemonte nel 1826 contro Lorenzo Lunati, Francesco Millo e Antonia Maria Teresa. I primi due imputati erano «urgentemente indiziati della grassazione con omicidio barbaro commessa dopo la mezzanotte dalli 6 alli 7 novembre 1821; in una delle camere della casa d'abitazione nel territorio della città di Alessandria valle di San Bartolomeo sulla persona di Antonio Garavello con esservi introdotti mediante apposizione di scala all'oggetto verosimilmente di depredare ed ivi avere con replicati colpi di arma pungente e tagliente causato al detto Garavello, il quale era coricato in letto, quindici ferita una delle quali alla regione del cuore con lesione dei vasi maggiori stata causa immediata dell'istantanea sua morte». Per tale condotta il Lunati ed il Millo vennero ovviamente condannati a morte (anche se, stranamente, non fu prescritta anche la tortura della ruota tipicamente comminata nelle grassazioni con omicidio); A.S.TO., *Sezioni riunite*, fondo *Senato di Piemonte*, *Sentenze*, mazzo n. 141, sentenza contro Simone Bronzino pronunciata il 29 maggio 1826, ff. 335 recto-337 verso.

⁵⁴ Due esempi in tal senso sono reperibili tra le sentenze pronunciate dal Magistrato d'Appello di Casale nel 1851. Luigi Ferrero fu condannato a vent'anni di lavori forzati con sentenza del 17 luglio 1851 per aver grassato due coniugi essendosi introdotto di notte nella loro abitazione «mediante rimozione dell'inferriata di una finestra» ed avendoli minacciati di morte con una pistola. Nello stesso anno, con sentenza del 26 novembre fu condannato alla medesima pena Domenico Campi, reo di aver grassato altri due coniugi «introducendosi mediante scalata nella casa da loro abitata»; A.S.TO., *Sezioni riunite*, fondo *Magistrato d'Appello di Casale*, *Sentenze criminali*, mazzo n. 17, sent. nn. 218 e 322, ff. 704 recto- 707 verso; 1014 recto- 1017 recto.

prescindere dal predetto limite nel caso in cui avessero ancora con sé la refurtiva⁵⁵. Da sempre i confini rappresentavano una delle zone più afflitte dalla presenza di criminali e non solo a causa del contrabbando⁵⁶: operando in tali zone era infatti agevole sottrarsi all'autorità di uno Stato e rifugiarsi (percorrendo poche miglia) dove essa non poteva più agire. Interessante è poi che le *Regie Costituzioni* non facessero alcuna distinzione relativa alla nazionalità della vittima e pertanto poteva capitare che un suddito o anche uno straniero venissero perseguitati dalla giustizia sabauda per una grassazione commessa in un altro paese e ai danni di un non suddito. Si deve far presente a questo proposito che, dopo la fine del regime napoleonico, si ebbero dei casi in cui sorsero dei dubbi in seno agli organi giurisdizionali su come comportarsi sulla questione, poiché la normativa francese in materia esprimeva (al contrario della normativa sabauda) un *favor* verso l'estradizione del reo nei paesi in cui il delitto era stato commesso. Un caso simile capitò nel 1815 dinnanzi all'appena istituito Senato di Genova, che si trovò a dover giudicare Giovanni Frandi e Remigio Giorgi, i quali avevano assalito e grassato un viandante che non era un suddito sabauda nei territori del Ducato di Modena. Sulla colpevolezza degli stessi il Senato non nutriva dubbi:

I riscontri di questa loro reità sono urgentissimi, concorrendovi ad aggravarli la ricognizione geminata del grassato, l'esistenza presso di loro al tempo dell'arresto d'alcune monete corrispondenti nella specie a quelle predate, l'aver essi nel giorno precedente impegnati effetti perché erano sprovvisti di danaro, e l'averli poi nel dopo pranzo di quel giorno medesimo 6 maggio disimpegnati con sopravanzo d'alcune monete [...] il non aver saputo allegare una verosimile provenienza di tal denaro; L'essere il Giovanni Frandi stato veduto quella mattina dopo il fatto ritornare armato di schioppo a casa sua posta in non molta distanza dal luogo del delitto⁵⁷

Ciò che invece indusse la suprema Magistratura genovese ad indirizzare una rappresentanza a Vittorio Emanuele I (per aver da quest'ultimo delucidazioni sulla procedura da seguire) fu il seguente problema giuridico: siccome quando fu commesso il crimine era in vigore nella Repubblica di Genova la normativa penale napoleonica che, in un caso analogo, reputava competente la magistratura del *locus commissi delicti*, il giudice competente per il caso di specie avrebbe dovuto essere quello straniero o si sarebbe dovuta privilegiare l'applicazione del

⁵⁵ *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Stamperia reale, 1770, vol. II, lib. IV, tit. XXXIV, capo VI, art. 13, p. 220.

⁵⁶ Diffusissimo soprattutto nella Savoia, cfr. C. TOWNLEY, *La véritable histoire de Mandrin*, Montmélian, La Fontaine de Siloé, 2005, pp. 31-37.

⁵⁷ *Rappresentanza del Real Senato di Genova per provvidenze sulla competenza di giudizio contro alcuni inquisiti, parte dei cui delitti sono stati commessi fuori Stato*, in A.S.TO., *Sezione Corte*, fondo *Materie giuridiche, rappresentanze e pareri, rappresentanze Senato di Genova, Giuridico ed Ecclesiastico*, mazzo n. 1, ff. 2-3.

Regolamento penale emanato dal Re di Sardegna il 13 maggio 1815 per i territori liguri⁵⁸ (e vigente al momento della celebrazione del processo) che in simili casi sanciva comunque la competenza della giustizia sabauda?

Purtroppo nella suddetta rappresentanza non viene indicata la risposta che il sovrano fornì, ma dal tenore della stessa pare chiaro che il Senato ligure fosse decisamente propenso a esercitare la propria giurisdizione, anche a costo di disattendere l'applicazione dei principi che sottendevano la successione delle leggi penali nel tempo:

Parrebbe potersi allegare, che non essendo al tempo del delitto ancor pubblicato il Regolamento [ovvero quello del 13 maggio 1815; n.d.r.], applicar si dovesse il disposto del Codice di Procedura Criminale francese stato sino a quell'epoca con osservanza in questo Ducato, il quale al §§ 7 delle disposizioni preliminari stabiliva bensì che potesse essere inquisito, e giudicato quel francese, che fuori dal territorio si era reso colpevole di un misfatto commesso contro un francese, ma nulla disponeva riguardo al francese, che fuor di territorio avesse commesso misfatto contro un estero.

L'opinione Nostra si è tuttavia che malgrado la reticenza di questa Legge, esser non debba impunito il misfatto [...]. Per questi motivi noi inclineremmo a far proseguire in seguito contro i divisati Giovanni Frandi, e Remigio Giorgi, e pronunziare in seguito contro di essi la Sentenza per la Grassazione, di cui sono incolpati, con riserva di adattarsi al prescritto del §§° 29 dell'Editto di V. M. delli 24 Aprile ultimo nell'applicare la pena men rigorosa fra la nuova, e l'antica Legislazione⁵⁹.

La disciplina sulla grassazione appena analizzata rimase in vigore fino all'approvazione del codice penale del 1839. La razionalizzazione della normativa portata dal predetto codice interessò direttamente anche tale reato, che venne configurato in maniera più analitica e omogenea⁶⁰, pur mantenendo la propria natura di crimine sostanzialmente “complesso”⁶¹.

Ad esso era dedicato l'art. 643 che, differentemente dalle *Regie Costituzioni*, qualificò come grassazione non qualunque depredazione, ma solo quelle che fossero state :

- 1) accompagnate dall'omicidio della vittima (o anche solo dal tentato omicidio della stessa) o da ferite, percosse e maltrattamenti che costituissero di per sé un crimine;

⁵⁸ Che sulla questione del giudice competente per la grassazione commessa in terra straniera riprendeva la già vista disciplina delle *Regie Costituzioni*.

⁵⁹ A.S.TO., *Sezione Corte*, fondo *Materie giuridiche, rappresentanze e pareri, rappresentanze Senato di Genova, Giuridico ed Ecclesiastico*, mazzo n. 1, ff. 4, 7.

⁶⁰ Posizione concorde sul punto è contenuta in P. PRENANT, *La bourse ou la vie!...cit.*, pp. 65-66.

⁶¹ «La grassazione è un crimine complesso che si compone di tutti gli atti e circostanze ond'è accompagnato e qualificato, sia che abbiano per iscopo la depredazione, sia che si adoperino per vincere la violenza opposta, e per sottrarsi alle conseguenze di tale resistenza, e salvare la vita», sentenza del Magistrato di Cassazione emessa il 28 marzo 1854 contro i sigg.ri Petitti e Roero, pubblicata in F. BETTINI, *Giurisprudenza degli Stati sardi. Raccolta generale progressiva di giurisprudenza, legislazione e dottrina*, Torino, Presso cugini Pomba e comp. editori, 1854, p. 275.

2) accompagnate da ferite, percosse e maltrattamenti a danno della vittima anche se non tali da costituire di per sé un crimine, o minacce alla vita a mano armata;

3) accompagnate da violenze o minacce contro la vittima (anche non costituenti di per sé reato) o comunque commesse da una persona armata o da due o più persone non armate;

4) commesse facendo forza sul proprio titolo di funzionario pubblico o millantando di esserlo⁶²

E' subito opportuno precisare cosa intendesse la normativa albertina nel prescrivere che le violenze sopra descritte dovessero "accompagnare" la depredazione. La risposta a tale quesito (che rischiava effettivamente di rendere ambigua e troppo arbitraria la configurazione di tale crimine) è contenuta nell'art. 647 che, attribuendo un significato assai ampio a questa espressione, specificò che «Gli atti di violenza indicati nell'art. 643 si intenderanno avere accompagnata la grassazione anche quando siano seguiti immediatamente prima o dopo la medesima, all'oggetto di agevolarne la consumazione, od allo scopo di procurare l'impunità dei colpevoli⁶³».

In sostanza, dopo il 1839, l'ordinamento giuridico sabaudo conservò solo le forme "aggravate" di grassazione (ed infatti la depredazione semplice -che pure costituiva grassazione nelle *Regie Costituzioni*- venne derubricata al reato di rapina⁶⁴), e attenuò altresì le draconiane pene previste in precedenza dalle *Regie Costituzioni* limitando la pena di morte alla sola ipotesi di omicidio (consumato o tentato) o ferimento della vittima e prescrivendo un trattamento sanzionatorio per le altre ipotesi informato a principi di progressività⁶⁵.

Il successivo codice penale del 1859 riprese pressoché integralmente la normativa carloalbertina che venne sostanzialmente trasposta negli articoli da 596 a 600⁶⁶. L'unica differenza

⁶² Cfr. *Codice Penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino, Stamperia Reale, 1839, art. 643, p. 192.

⁶³ *Ivi*, art. 647, p. 193.

⁶⁴ «La rapina ossia il furto commesso violentemente senza il concorso di alcun'altra circostanza enunciata nell'art. 643 è punita con la reclusione». *ivi*, art. 651 co. 1, p. 194.

⁶⁵ Tale limitazione venne salutata con favore dalla prevalente dottrina: «Per quantunque urgente considerarsi si volesse il bisogno di tutelare i privati dai reati di questo genere [...] niuno è però, che non vegga come la pena di morte inflitta per qualunque grassazione eccedesse quella giusta misura, che guidar deve il legislatore nello stabilire a ciascun reato la sua pena. La pena di morte è la massima delle pene, e vuol essere riservata a quei soli reati, che producono il massimo danno, fra' quali certamente non può essere annoverata la grassazione», G. BUNIVA-G. PAROLETTI, *Il codice penale spiegato in ciascuno dei suoi articoli con annotazioni ed esempi*, Torino, Tipografia Cassone e Marzorati, 1842, p. 220. Il nuovo trattamento sanzionatorio della grassazione era quindi così riassumibile: pena di morte se posta in essere con le circostanze di cui al punto 1 dell'art. 643 (omicidio o ferimento costituente di per sé un crimine); lavori forzati a vita se accompagnata dalle circostanze di cui al punto 2 (ferimento non costituente reato o minacce alla vita); lavori forzati a tempo sino a 15 anni se accompagnata dalle circostanze di cui al punto 3 (con violenze e minacce o in concorso di più di due persone); coi lavori forzati a tempo non minori di anni 15 se posta in essere con le modalità di cui al punto 4 (abuso del titolo di pubblico ufficiale), cfr. *Codice Penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino, Stamperia Reale, 1839, art. 644, p. 193.

⁶⁶ Cfr. *Codice penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino, Stamperia Reale, 1859, artt. 596-600, pp. 179-181.

significativa fu che la pena di morte venne esclusivamente limitata ai casi di omicidio consumato della persona grassata, mentre nell'ipotesi in cui esso fosse rimasto allo stato di mero tentativo il grassatore sarebbe stato punito con i lavori forzati a vita⁶⁷.

Nonostante le progressive "mitigazioni" della legge, la disciplina sanzionatoria per le condotte grassatorie rimase tra le più severe presenti nei codici sabaudi. Ciò ovviamente non stupisce vista la plurioffensività e la violenza⁶⁸ del crimine in questione. Come sostennero nel loro commentario al codice del 1839 i celebri giuristi piemontesi Giuseppe Buniva e Gustavo Paroletti, reati come la grassazione «minacciano ad un tempo e la persona e le sostanze⁶⁹» e la sicurezza dei trasporti e pertanto giustificano l'impiego di mezzi eccezionali per essere contrastati. Si spiega quindi il motivo per il quale nella disciplina di questo tipo di reati predatori si riscontrano, ancora in pieno Ottocento ed anche dopo l'emanazione del codice penale albertino, molti aspetti tipicamente riconducibili nelle normative penali di *Ancien Régime*⁷⁰.

2.4. Grassazione consumata, grassazione mancata e grassazione tentata.

Come si è esposto sopra la grassazione costituiva una fattispecie criminale complessa a condotta variabile la quale, per essere realizzata, richiedeva il compimento di una serie di azioni coordinate tra loro e finalizzate alla depredazione della vittima.

Se le predette azioni (percosse, ferimenti, o addirittura omicidi) venivano poste in essere, e tramite esse si raggiungeva l'obiettivo della sottrazione violenta del patrimonio della persona offesa, il reato poteva dirsi perfettamente consumato e all'autore sarebbe stata applicata la pena prevista per esso. Viceversa però, se per qualche ragione la depredazione non avesse avuto luogo, la grassazione sarebbe rimasta nella forma del tentativo e la pena (anche se non in tutti i casi, come si evidenzierà subito *infra*) sarebbe stata in una certa misura diminuita.

⁶⁷ Cfr. *ivi*, art. 597 co. 2, p. 180.

⁶⁸ «La violenza è il carattere più essenziale della grassazione; la maggiore o minore gravità della stessa importa bensì una diversa misura della pena, ma non immuta la qualificazione del reato», sentenza del Magistrato di Cassazione emessa il 25 luglio 1854 contro i sigg.ri Gavino-Luivirdis ed altri, pubblicata in F. BETTINI, *Giurisprudenza degli Stati sardi...cit.*, p. 639, citata anche in P. PRENANT, *La bourse ou la vie!...cit.*, p. 67, nota 161.

⁶⁹ G. BUNIVA-G. PAROLETTI, *Il codice penale spiegato in ciascuno dei suoi articoli...cit.*, p. 220.

⁷⁰ Si è già sottolineato che la violenza costituiva uno degli elementi costitutivi del crimine, tipicamente "plurioffensivo", di grassazione. Se ciò è innegabile non va comunque dimenticato che il bene giuridico principale che si intendeva tutelare punendo tale reato era sempre la proprietà privata, considerata "sacra ed inviolabile" nella società borghese ottocentesca. E' infatti proprio la crescente centralità che venne progressivamente ad assumere il diritto di proprietà a spiegare il forte inasprimento (rispetto alle discipline tardo medievali) delle sanzioni dei reati che lo ledavano che si registrò tra il XVIII° ed il XIX° secolo; cfr. A. LAINGUI-A. LEBIGRE, *Histoire du droit pénal*, 2 voll., Paris, Cujas, vol. I, p. 190.

Nelle *Regie Costituzioni* non era presente una disciplina generale sull'istituto del tentativo ed anzi esaminando gli articoli dedicati alla grassazione ci si può agevolmente accorgere che la normativa principesca non distingueva (volutamente) quella consumata da quella tentata, assoggettando entrambe (in un'ottica fortemente repressiva) al medesimo trattamento sanzionatorio⁷¹.

Il codice albertino disciplinò invece in maniera organica, a livello generale, l'istituto del tentativo di reato.

Secondo il “nuovo” diritto sabaudo il tentativo era configurabile esclusivamente in rapporto ai crimini o ai delitti (con l'esclusione quindi dei reati di polizia⁷²), e le norme ad esso dedicate erano gli artt. 101, 102 e 103 del codice penale.

L'art. 101 rendeva punibile «qualunque tentativo di crimine o di delitto, che sarà stato manifestato con un principio di esecuzione, se questa non fu sospesa, o non mancò di produrre il suo effetto che per circostanze fortuite od indipendenti dalla volontà dell'autore⁷³». Non era quindi sufficiente minacciare di realizzare un crimine⁷⁴ o finanche progettarne astrattamente la realizzazione per configurarne il tentativo, ma era necessario porre in essere un primo atto che ne cominciasse l'esecuzione estrinsecando e dando forma tangibile all'intento criminoso⁷⁵.

Nell'ambito del tentativo come sopra descritto, il codice penale albertino distingueva il delitto (o crimine) “tentato” dal delitto (o crimine) “mancato” e accordava per le predette ipotesi diverse diminuzioni di pena. Nel primo caso infatti, che si configurava quando il reo aveva posto in essere un «principio di esecuzione» della fattispecie criminosa ma rimaneva ancora «all'autore del tentativo qualche atto per giungere alla consumazione del reato»⁷⁶, la pena applicata sarebbe stata quella quella del reato consumato diminuito (a seconda delle circostanze e dello stato di “avanzamento” del tentativo) di due o tre gradi. Per il reato “mancato” invece, che si configurava «Quando il colpevole di tentativo giunga ad atti tali di esecuzione, che nulla rimanga per sua parte

⁷¹ Ciò si evince dall'art. 1 del capo VI del titolo XXXIV del libro IV delle *Regie Costituzioni* che stabiliva la pena di morte sia per chi «depredasse qualcuno» sia per chi «tentasse di depredarlo»; *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Stamperia reale, 1770, vol. II, lib. IV, tit. XXXIV, capo VI, art. 1, p. 214.

⁷² «In reati di sì poco momento il tentativo è sovente oggetto di sì minimo interesse cui non occorre che la legge provveda», cfr. G. BUNIVA-G. PAROLETTI, *Il codice penale spiegato in ciascuno dei suoi articoli...*cit., p. 37.

⁷³ *Codice Penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino, Stamperia Reale, 1839, art. 101, p. 29.

⁷⁴ Ovviamente la minaccia di un crimine in taluni casi costituiva un reato a sè stante, come previsto dall'art. 446 del c.p., ma al netto di ciò l'aspetto che si intende sottolineare è essa che non poteva certo integrare, in mancanza di condotte volte a dar corso all'esecuzione dei reati minacciati, un tentativo degli stessi; cfr. *Codice Penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino, Stamperia Reale, 1839, art. 446, p. 134.

⁷⁵ Cfr. L. SARACCO, *Trattato di diritto penale*, Torino, Dalla Tipografia e libreria Canfari, 1842, pp. 124-125.

⁷⁶ *Codice Penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino, Stamperia Reale, 1839, art. 103, pp. 29-30.

onde mandarlo ad effetto»⁷⁷, la pena del reato consumato veniva ridotta solo di un grado. Da ultimo, l'art. 106 chiudeva la disciplina generale sul tentativo stabilendo che se lo stesso fosse stato sospeso volontariamente dall'autore, egli andava esente da pena, salvo che gli atti commessi avessero a loro volta integrato un reato (poiché, nel qual caso, l'agente ovviamente avrebbe dovuto rispondere per tale reato)⁷⁸.

Per il crimine di grassazione le predette norme dovevano essere coordinate con l'art. 646, il quale, con una disciplina *ad hoc*, prevedeva che

Si considera consumato il crimine di grassazione, rispetto alla pena da infliggersi, ogni qual volta che sia seguito alcuno degli atti indicati nel n° 1 dell'art. 643, sebbene la depredazione non abbia avuto luogo per circostanze indipendenti dalla volontà del colpevole⁷⁹.

Come si può notare tale norma, che è esclusivamente riferita alle grassazioni accompagnate da omicidio, o ferite, percosse ed altri maltrattamenti costituenti di per sé un delitto (di cui per l'appunto al n° 1 dell'art. 643), imponeva al giudice di punire con la pena propria del crimine consumato condotte in cui l'agente non aveva raggiunto il *proprium* del reato che, come visto nel paragrafo precedente, consisteva nella depredazione oltre che nella violenza⁸⁰. In tale ipotesi si avverte nitido l'eco della normativa delle *Regie Costituzioni* la quale, allo stesso modo, non distingue affatto i casi in cui la depredazione aveva luogo da quelli in cui viceversa non si realizzava per qualunque motivo, rendendo così il tentativo punibile allo stesso modo del reato consumato⁸¹. E' però opportuno sottolineare che in tutte le altre ipotesi di grassazione previste

⁷⁷ Ivi, art. 102, p. 29. Utile per capire la differenza tra l'ipotesi di tentativo semplice e di reato mancato è un esempio contenuto nel commentario al codice penale curato dal Buniva e dal Paroletti: «Un individuo dirige e spara il colpo di un archibugio contro il suo nemico, ma il colpo va in fallo; ecco un crimine mancato», G. BUNIVA-G. PAROLETTI, *Il codice penale spiegato in ciascuno dei suoi articoli...*cit., p. 38.

⁷⁸ *Codice Penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino, Stamperia Reale, 1839, art. 106, p. 30. La scelta di mandar esente da pena chi, magari pochi istanti prima di portare a compimento un omicidio, o un furto, avesse spontaneamente desistito dopo aver già posto in essere atti esecutivi dello stesso è certamente significativa non essendo sul punto unanime la posizione espressa dalla scienza criminalistica coeva (cfr. L. SARACCO, *Trattato di diritto penale...*cit., pp. 130-132) ed essendo la medesima regola stata riproposta sia nel codice penale "Rattazzi" del 1859 (art. 101), sia nel codice penale Zanardelli del 1889 e, da ultimo, nel vigente codice "Rocco" (art. 56 co. 3).

⁷⁹ *Codice Penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino, Stamperia Reale, 1839, art. 646, p. 103.

⁸⁰ La ragione di tale disciplina differenziata per la forma più grave di grassazione (quella descritta nell'art. 643 n. 1) era dovuta al fatto che «Sebbene la depredazione congiunta alla violenza contro alla persona, non abbia avuto luogo nella specie e per ciò, propriamente parlando, non sia consumato quel reato di cui al n. 1 dell'art. 643, pure avvenne ciò che più danneggia, cioè la violenza alle persone con omicidio o ferite costituenti crimine, e ciò tutto al conosciuto scopo di depredare. La tranquillità pubblica è turbata ugualmente sebbene la depredazione non sia seguita», G. BUNIVA-G. PAROLETTI, *Il codice penale spiegato in ciascuno dei suoi articoli...*cit., p. 221.

⁸¹ *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Stamperia reale, 1770, vol. II, lib. IV, tit. XXXIV, capo VI, art. 1, p. 214.

all'art. 643 (eccettuato il n. 1) l'art. 646 non trovava applicazione e che quindi per essi valeva la generale disciplina posta dagli artt. da 101 a 103 del codice penale.

La prima questione da affrontare è capire cosa si intendesse, con specifico riferimento alla grassazione, per «principio di esecuzione». A questo proposito si può dire che esso si sostanziava nell'assalto o nell'aggressione alle vittime non essendo sufficienti ad integrarlo gli atti meramente preparatori (per quanto potessero chiaramente manifestare le intenzioni criminose degli agenti) quali ad esempio gli appostamenti. Ciò si desume da quanto esposto nella motivazione di alcune sentenze come ad esempio in quella pronunciata nel 1856 nel processo contro quattro uomini accusati di aver tentato di grassare altrettanti viandanti che stavano percorrendo la campagna nei pressi di Sommariva Perno (località sita tra Alba, Bra e Carmagnola) e che avevano poi desistito dal loro intento una volta accortesi che le vittime prescelte erano in realtà carabinieri in borghese che perlustravano la zona. La Corte d'Appello di Torino, nell'assolvere tutti e quattro gli imputati osservò che

mancherebbero nel fatto i requisiti costituenti un principio di esecuzione, essendo svanito quel supposto ivi espresso, che cioè gli individui che trovavansi appostati si avventassero a coloro che in abito di viandanti passavano sulla strada; si ricavò anzi dai detti degli stessi Reali Carabinieri come all'inoltrarsi dei medesimi alla volta dei suddetti questi si dessero immediatamente alla fuga⁸²

Tanto chiarito è ora possibile effettuare qualche maggiore precisazione circa le ipotesi di grassazioni “mancate” e grassazioni semplicemente “tentate”.

Innanzitutto dall'analisi giurisprudenziale risulta con chiarezza che la più parte dei casi di grassazione “mancata” erano dovuti a due circostanze precise: la legittima difesa da parte delle vittime ed il mancato reperimento di denaro od altri beni preziosi.

In una società sostanzialmente avvezza alla violenza e abituata a confidare più nell'autodifesa che nell'intervento della forza pubblica, le reazioni delle vittime delle grassazioni erano spesso tali da interrompere il reato e porre a rischio la vita stessa dell'aggressore. In tali ipotesi (salvo, come visto sopra, il caso eccezionale dell'applicazione dell'art. 646 del codice albertino) i criminali rispondevano proprio di “mancata” grassazione. Tale fu ad esempio l'imputazione per la quale vennero condannati nel 1852 Pietro Gola e Massimo Gunetti che non riuscirono a completare

⁸² A.S.TO., *Sezioni Riunite*, fondo *Sentenze penali (dal 1848 al 1921)*, mazzo n. 1879, sentenza contro Antonio Cravero, Tommaso Cravero, Antonio Priola e Andrea Fissore, pronunciata dalla Corte d'Appello di Torino il 1 dicembre 1856, f. 541 verso.

l'esecuzione della grassazione tentata ai danni di Cristoforo Gallino e del figlio di costui in quanto furono disarmati e costretti alla fuga proprio da questi ultimi. Il Gunetti fu poi condannato a 25 anni di lavori forzati, mentre il Gola a 20 anni⁸³: il Magistrato d'Appello di Torino calcolò le predette pene diminuendo di un grado la sanzione dei lavori forzati perpetui che sarebbe stata comminata qualora il reato (grassazione accompagnata da minacce nella vita a mano armata) non fosse stato interrotto dalla reazione delle vittime ma integralmente realizzato⁸⁴. Peggio andò a Gerolamo Canavese che dopo aver aggredito, armato di bastone e con la complicità di Pietro Fulcheri, Andrea Bertone venne ucciso «da colpo di coltello al ventre scagliatogli dal Bertone a propria difesa⁸⁵». Nella fattispecie il grassatore superstite Pietro Fulcheri venne infine condannato a 10 anni di lavori forzati per grassazione mancata⁸⁶.

Si riscontra inoltre un numero considerevole di casi in cui la depredazione non veniva portata a compimento in quanto le vittime si rivelavano prive di denaro o di altri beni di valore. Anche ciò in effetti non stupisce poiché va considerato che a parte un numero ristretto di casi in cui i soggetti da assalire venivano accuratamente scelti in ragione del loro lignaggio e delle loro ricchezze⁸⁷ la più parte delle grassazioni avveniva contro persone incontrate casualmente sulle vie di comunicazione del regno e, stante la povertà diffusa tra i membri degli strati sociali più bassi della popolazione (che, viaggiando prevalentemente a piedi, erano i più soggetti alle aggressioni sulla via), era assai probabile che molti di essi non avessero nulla che valesse la pena di rubare. Anche in tali casi, e sempre che la grassazione non fosse accompagnata da omicidio o ferite costituenti in sé un delitto⁸⁸, il reato veniva considerato “mancato”⁸⁹.

⁸³ Cfr. A.S.TO., *Sezioni Riunite*, fondo *Sentenze penali (dal 1848 al 1921)*, mazzo n. 1870, sentenza contro Pietro Gola e Massimo Gunetti, pronunciata dal Magistrato d'Appello di Torino il 31 gennaio 1852, ff. 114 *recto*- 115 *verso*.

⁸⁴ Cfr. *Codice Penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino, Stamperia Reale, 1839, art. 643 co. 2 e art. 644, pp. 192-193.

⁸⁵ A.S.TO., *Sezioni Riunite*, fondo *Sentenze penali (dal 1848 al 1921)*, mazzo n. 1890, sentenza contro Pietro Fulcheri, pronunciata dalla Corte d'Appello di Torino il 2 gennaio 1860, f. 4 *recto*.

⁸⁶ Cfr. *ivi*, f. 6 *verso*.

⁸⁷ Un esempio è dato dalla grassazione occorsa nel 1815 alla marchesa De Bute, il cui fascicolo della causa è consultabile presso l'Archivio dipartimentale delle Alpi marittime a Nizza, cfr. “*Grassazione*” *au préjudice de la marquise anglaise Francesca De Bute sur la route royale de Nice à L'Escarène, aux environs de Contes, recel d'objets volés, confiscation et mise aux enchères des biens appartenant aux agresseurs (9 juin 1815)*, 1 dossier en 2 volumes et 6 cahiers, 02 FS 0672; la vicenda della grassazione alla marchesa De Bute è stata ricostruita da P. PRENANT, *La borse ou la vie!*...cit., p. 93, 210-212.

⁸⁸ Poiché in questa ipotesi avrebbe trovato applicazione il disposto dell'art. 646 del codice penale albertino sopra illustrato.

⁸⁹ Cfr. A.S.TO., *Sezioni Riunite*, fondo *Sentenze penali (dal 1848 al 1921)*, mazzo n. 1878, sentenza contro Bernardo Bono, pronunciata dalla Corte d'Appello di Torino il 5 maggio 1856, f. 553 *recto*.

Un altro ricorrente elemento, indipendente dalla volontà dell'agente, idoneo ad impedire la consumazione del crimine e quindi a dar luogo a pronunce di grassazione "mancata" era l'intervento dei carabinieri reali. Ad esempio nel 1858 la Corte d'Appello di Torino affermò che Pietro Giusta, Tommaso Gerbaud e Giuseppe Regis pur essendosi introdotti con un pretesto nella casa del sacerdote di Villanova d'Asti con lo scopo di depredarlo non giunsero «alla consumazione del reato perché impediti dai Reali Carabinieri che stavano quivi appiattati per sorprenderli⁹⁰». La stessa Corte, nel 1856, condannò quattro grassatori alla pena dei lavori forzati a tempo (anziché a quella dei lavori forzati perpetui) sul presupposto che la «grassazione non poté essere mandata ad effetto non per altro che pel pronto intervento della arma dei Reali Carabinieri e degli agenti della pubblica sicurezza⁹¹». Proprio con riferimento all'intervento della forza pubblica quale elemento interruttivo del crimine possiamo notare il sottile confine che concettualmente intercorreva tra il tentativo semplice ed il crimine mancato: se infatti i carabinieri (o chi per essi) avessero fisicamente impedito ai grassatori di portare a compimento la loro condotta si sarebbe (come testimoniano gli esempi sopra riportati) configurato il secondo, ma se viceversa la semplice presenza (o timore) di essi avesse indotto i rei a darsi alla fuga ed a desistere dalla loro azione si sarebbe configurato un tentativo semplice⁹². In tal ultimo caso infatti, seppur evidentemente indotti da una circostanza esterna (la presenza delle forze dell'ordine per l'appunto), erano comunque i grassatori a decidere di non perfezionare l'esecuzione del reato⁹³. A tal proposito è interessante notare che, dall'analisi delle sentenze visionate, si evince che uno degli stratagemmi maggiormente utilizzati dai carabinieri per presidiare le strade di campagna era quello di fingersi commercianti o privati cittadini vestendo abiti

⁹⁰ A.S.TO., *Sezioni Riunite*, fondo *Sentenze penali (dal 1848 al 1921)*, mazzo n. 1884, sentenza contro Pietro Giusta, Tommaso Gerbaud e Giuseppe Regis, pronunciata dalla Corte d'Appello di Torino il 19 febbraio 1858, f. 180 *verso*.

⁹¹ Nella fattispecie i quattro criminali avevano tentato di introdursi in pieno pomeriggio in una bottega sita a Torino in via delle Rosine minacciando di morte con un coltello la proprietaria della stessa. Uno solo dei quattro (Luigi Bosio) venne assolto per non aver commesso il fatto, mentre gli altri tre (Giorgio Penna, Carlo Musso e Giovanni Stroppiana) furono condannati alla pena di lavori forzati per anni 20: nonostante la condotta degli imputati fosse riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 643 co. 2 (grassazione accompagnata da minacce alla vita) punibile con i lavori forzati a vita, coerentemente con l'articolo 102 la pena fu ridotta di un grado in ragione della mancata consumazione del crimine. A.S.TO., *Sezioni Riunite*, fondo *Sentenze penali (dal 1848 al 1921)*, mazzo n. 1878, sentenza contro Giorgio Penna, Carlo Musso, Luigi Bosio e Giovanni Stroppiana, pronunciata dalla Corte d'Appello di Torino il 7 gennaio 1856, f. 25 *verso*.

⁹² Ad esempio la Corte d'Appello di Torino considerò come «tentata grassazione» la condotta di Giovanni Casale che l'8 aprile 1857 assaltò, insieme ad un complice, a mano armata di pistola un carro nei pressi di Racconigi salvo poi darsi «tosto a precipitosa fuga» quando si accorse che lo stesso era condotto da carabinieri. Per tale ragione il Casale venne condannato a "soli" 10 anni di reclusione (in luogo della pena dei lavori forzati a tempo che sarebbe spettata se il reato si fosse consumato); A.S.TO., *Sezioni Riunite*, fondo *Sentenze penali (dal 1848 al 1921)*, mazzo n. 1884, sentenza contro Giovanni Casale pronunciata dalla Corte d'Appello di Torino il 20 febbraio 1858, f. 192 *recto*.

⁹³ Ed infatti, sulla base della medesima *ratio*, era parimenti considerata "tentata" la grassazione in cui i criminali fossero scappati prima di portare a termine la loro depredazione in ragione del timore che le urla della vittima potessero attirare l'attenzione di altra gente; cfr. A.S.TO., *Sezioni Riunite*, fondo *Sentenze penali (dal 1848 al 1921)*, mazzo n. 1878, sentenza contro Giovanni Gatto, pronunciata dalla Corte d'Appello di Torino il 19 febbraio 1856, f. 218 *recto*.

civili per cercare così di attirare l'attenzione dei banditi ignari della loro effettiva identità. Numerose e costanti sono infatti le pronunce contro i grassatori che avevano assalito per errore i predetti carabinieri in "borghese" e che finirono per essere immediatamente arrestati⁹⁴.

La giurisprudenza subalpina configurava inoltre come semplice tentativo la condotta di chi desisteva dalla propria azione per non essere riuscito a introdursi nelle abitazioni delle vittime prescelte; ciò avvenne per esempio per Michele Viale, Giuseppe Tranchero e Andrea Ribero che nel 1856 furono condannati per «aver tentato a più riprese» di introdursi in una casa privata nella città di Savigliano

non avendo compiuto il loro disegno criminoso per circostanze indipendenti dalla loro volontà, per non essere riusciti, cioè, ad aprire la porta, ed introdursi in quella casa e ciò per non aver saputo ben adoperare i grimaldelli, dei quali erano muniti ed uno fu giudicato valevole ad aprire l'anzidetta porta⁹⁵.

La pena comminata per i tre suddetti criminali fu 7 anni di reclusione (in luogo di quella dei lavori forzati sino a 15 anni prevista per il reato consumato) e venne determinata dal giudice diminuendo «di tre interi gradi da quella stabilita pel reato di grassazione come sovra qualificato [ovvero ai sensi dell'art. 643 n. 3 quale grassazione commessa da due o più persone associate tra esse; n.d.r.], trattandosi di atti di esecuzione cui sarebbe ancora mancato qualche tratto al finale compimento⁹⁶».

Allo stesso modo era considerata tentata la grassazione che non si fosse perfezionata per la fuga delle vittime.

In conclusione, dall'analisi appena effettuata delle disposizioni del codice penale albertino e della giurisprudenza, si può affermare che la normativa sabauda sul tentativo si appalesa particolarmente severa; pur non arrivando mai sino a punire la mera intenzione criminosa prima che

⁹⁴ Oltre al caso descritto alla nota 75, cfr. A.S.TO., *Sezioni Riunite*, fondo *Sentenze penali (dal 1848 al 1921)*, mazzo n. 1872, sentenza contro Antonio Dealessio e Domenico Grasso, pronunciata dal Magistrato d'Appello di Torino il 22 aprile 1853, ff. 311 *recto*- 312 *recto*: i due imputati furono ritenuti colpevoli di grassazione mancata per aver «assalito il maresciallo d'alloggio dei Reali Carabinieri Carlo Panizza, che vestito alla borghese con abiti a foggia di carpentiere stava conducendo un carro seduto sul davanti del medesimo» e per non essere riusciti a realizzare il proprio progetto per essere stati immediatamente arrestati «da altri carabinieri Reali, che stavansi appiattati sul carro suddetto». Simile episodio accadde nello stesso anno a Filippo Preve e Stefano Tassone, che vennero arrestati nel 1852 sulla strada che collegava Peveragno a Cuneo da due carabinieri travestiti da donna e da contadino; cfr. A.S.TO., *Sezioni Riunite*, fondo *Sentenze penali (dal 1848 al 1921)*, mazzo n. 1872, sentenza contro Filippo Preve e Stefano Tassone pronunciata dal Magistrato d'Appello di Torino il 3 giugno 1853, f. 419 *recto*.

⁹⁵ A.S.TO., *Sezioni Riunite*, fondo *Sentenze penali (dal 1848 al 1921)*, mazzo n. 1878, sentenza contro Michele Viale, Giuseppe Tranchero e Andrea Ribero, pronunciata dalla Corte d'Appello di Torino il 15 gennaio 1856, ff. 73 *recto* e *verso*.

⁹⁶ *Ivi*, f. 74 *verso*.

questa si fosse estrinsecata in un principio di esecuzione del reato, la distinzione concettuale tra delitto “tentato” e “mancato” permetteva di punire un gran numero di tentativi quasi con la medesima pena che sarebbe spettata in caso di reato consumato. Inoltre la disciplina speciale di cui all’art. 646 del codice penale albertino consentiva di punire con la pena ordinaria (senza cioè applicare alcuna diminuzione) i tentativi di grassazione più gravi e socialmente perturbativi.

2.5. Grassazione e rapina: un confine non sempre chiaro.

Basandosi esclusivamente sul dato normativo, non sembrerebbe così difficile individuare il confine intercorrente tra le fattispecie grassatorie e la rapina. Se infatti per il periodo di vigenza delle *Regie Costituzioni* la questione non si porrebbe neppure (dal momento che ogni condotta depredatoria era considerata quale forma -semplice o aggravata a seconda dei casi- di grassazione), successivamente al 1839 i codici penali sabaudi dedicarono un apposito articolo per ciascuno dei suddetti crimini, così (almeno in apparenza) differenziandoli.

Ad un’analisi più attenta tuttavia il problema appare assai più complesso.

Innanzitutto, come esposto nel primo capitolo, le *Regie Costituzioni* non esaurivano in sé tutta la disciplina penalistica, ma potevano essere integrate in caso di lacuna dal diritto comune. Pur non essendo compresa nella norma principesca la fattispecie della rapina, essa era ugualmente conosciuta (ed utilizzata) dalla giurisprudenza e dagli operatori legali sabaudi; il Regis ad esempio nel suo *Dizionario legale* la definì come «un maneggiamento violento e doloso di una qualche cosa od uso o possesso di essa con animo di lucrizzare: “rapina est violenta ablatio”»⁹⁷.

In secondo luogo la disciplina posta successivamente dal codice penale del 1839 non sembra del tutto chiara a riguardo. L’art. 651 del predetto codice infatti, che definiva la rapina come il «furto commesso violentemente senza il concorso di alcun’altra circostanza enunciata nell’art. 643⁹⁸», tendeva evidentemente a confondersi con quanto previsto dall’art. 643, che qualificava grassazione la depredazione «commessa con violenze [...] che non costituiscano per sé un crimine o un delitto⁹⁹».

Qualificare una condotta come rapina o grassazione non era inoltre operazione priva di importanti conseguenze pratiche, in quanto il trattamento sanzionatorio previsto per le due

⁹⁷ G. M. REGIS, *Dizionario legale teorico-pratico...cit.*, vol. VII, pp. 408-409.

⁹⁸ *Codice Penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino, Stamperia Reale, 1839, art. 651, co. 1, p. 194.

⁹⁹ *Ivi*, art. 643 co. 1, punto 3, p. 192.

fattispecie era qualitativamente ben diverso: la reclusione a tempo nel primo caso e addirittura i lavori forzati non inferiori a 15 anni nel secondo¹⁰⁰.

Il problema di fondo consisteva nel fatto che gli elementi costitutivi dei predetti reati -ovvero l'appropriazione dei beni altrui e l'utilizzo della violenza- sostanzialmente coincidevano, e nell'una e nell'altra fattispecie variavano solo quantitativamente¹⁰¹. In altre coeve esperienze giuridiche italiane ciò non avveniva, ed era quindi più agevole riscontrare un discrimine certo tra i predetti crimini: ad esempio, nelle sue *Istituzioni di diritto criminale*, Giuseppe Giuliani non ebbe difficoltà a riscontrare l'elemento differenziante delle suddette fattispecie criminali nel luogo in cui esse venivano poste in essere:

La grassazione altro non è che una rapina renduta più grave dalla circostanza di luogo, cioè perché commessa non nelle città, paesi, borghi, ville, casali od altri luoghi abitati, ma bensì sulle pubbliche strade esterne ai luoghi stessi. Essa al confronto della rapina merita un maggior grado di rigore, non perché [...] le pubbliche vie siano sotto la protezione del Principe e a lui si faccia ingiuria colla grassazione, ma perché trattasi di luoghi pe' quali è inevitabile ai viandanti il passaggio e dove altronde la solitudine rende insperabile l'ajuto altrui, difficile la difesa, e perciò facile l'esecuzione del delitto e l'occultamento di esso¹⁰².

Tuttavia, come si è visto sopra, per il diritto sabaudo il delitto di grassazione poteva essere integrato «in qualsivoglia luogo»¹⁰³ (esattamente come la rapina) e dunque la soluzione esposta dal giurista milanese non poteva essere certo adottata dalla magistratura sabauda (che, in ultima analisi, era il soggetto che doveva “sciogliere il nodo”).

La giurisprudenza dal canto suo non sempre fu chiara sul punto.

Ad esempio nel 1837 il Senato di Piemonte condannò Maurizio Montasia alla pena di 10 anni di galera ritenendolo colpevole

Di violenta rapina d'una filza di dorini del valore di £ 34 commessa il mattino del 19 agosto ultimo scorso sulla strada vecchia di Collegno [...] a pregiudizio di Teresa Negro [...]

¹⁰⁰ Cfr. *Codice Penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino, Stamperia Reale, 1839, art. 644, p. 193.

¹⁰¹ Tale conclusione risulta avvalorata, oltre che dalla lettera stessa delle norme, da quanto esposto da Domenico Giuriati propria sulla rapina: «Estremo caratteristico del delitto è la violenza: essa [...] può essere fisica o morale. La violenza fisica deve consistere in una costrizione della persona rapinata così che questa si trovi nella impossibilità di difendere la cosa cercata dal ladro: alla costrizione ottenuta mediante l'azione muscolare deve necessariamente paragonarsi quella che si raggiunge mediante l'azione di sostanze chimiche le quali riescano a paralizzare la resistenza della vittima», D. GIURIATI, *Trattato di diritto penale. Dei delitti contro la proprietà*, voll. XI, Milano, Casa editrice dott. Francesco Vallardi, s.a., vol. VII, p. 228.

¹⁰² G. GIULIANI, *Istituzioni di diritto criminale col commento della Legislazione gregoriana*, Macerata, Co' tipi di Luigi Varchi cess. di Giuseppe Cortesi, 1841, vol. II, p. 448.

¹⁰³ *Codice Penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino, Stamperia Reale, 1839, art. 643, p. 192.

avendogliela a viva forza strappata dal collo e gittata la medesima a terra per cui questa rilevò una contusione al braccio ed una graffiatura al collo¹⁰⁴.

Analogo capo di imputazione («Di violenta rapina»¹⁰⁵) venne formulato nello stesso anno contro Carlo Vittorio Martinetto, condannato però a soli due anni di carcere per aver sottratto «a viva forza una borsa con entro dieci pezze di Savoia, un doppio marengo, altro semplice, uno scudo [...] componenti in tutto la somma di £ 361¹⁰⁶».

Se effettivamente nei due precedenti esempi la violenza utilizzata dai condannati è relativamente limitata, colpisce invece la descrizione dell'imputazione contestata dal Senato, nel medesimo anno, ai fratelli Pietro e Giovanni Forno che furono condannati a 5 e 20 anni di galera per aver rapinato, nottetempo, otto sacchi di meliga al negoziante Giacomo Boglia minacciando quest'ultimo armati di «falcetto e bastone¹⁰⁷». Se tale episodio fosse stato considerato quale grassazione i predetti fratelli sarebbero stati passibili della pena di morte.

Tirando le fila del discorso, è ragionevole concludere che era l'intensità della violenza, manifestata nella condotta depredatoria, a qualificare una fattispecie come rapina piuttosto che come grassazione. Tale giudizio era naturalmente rimesso alla sensibilità del giudice, cui sarebbe spettato decidere, a seconda delle circostanze, in un modo o nell'altro.

Utile è a questo proposito l'analisi delle pronunce del Magistrato d'appello e dalla Corte d'appello di Torino le quali (coerentemente con quanto indicato nel codice di procedura penale del 1847) presentano una sintetica motivazione che consente di apprezzare il ragionamento posto in essere dai giudici. Con sentenza dell'11 gennaio 1858 la Corte d'appello di Torino si trovò a doversi pronunciare sulla colpevolezza di Edoardo Maritano, Carlo Paganone e Giovanni Budino accusati

Di grassazione commessa di complicità tra di loro verso le ore undici e mezzo della notte del 21 dicembre 1856 nella Borgata San Martino finì di Giaveno, sulla persona ed a pregiudizio di Tommaso Ughetto Pienpascetto [...] depredandolo della somma di lire novantasette circa [...] risposta nella scarzella sinistra dei calzoni, con essersi appena seguita la depredazione fatto da uno dei coautori della grassazione uno sparo di pistola in vicinanza del grassato a terra disteso.¹⁰⁸

¹⁰⁴ A.S.TO., *Sezioni riunite*, fondo *Senato di Piemonte, Sentenze*, mazzo n. 152, sentenza contro Maurizio Montasia, pronunciata il 25 ottobre 1837, f. 995 *recto*.

¹⁰⁵ *Ivi*, sentenza contro Carlo Vittorio Martinetto, pronunciata il 28 febbraio 1837, f. 205 *recto*.

¹⁰⁶ *Ibidem*.

¹⁰⁷ *Ivi*, sentenza contro Pietro e Giovanni Forno e altri, pronunciata il 21 aprile 1837, f. 389 *recto* e *verso*.

¹⁰⁸ A.S.TO., *Sezioni riunite*, fondo *Sentenze penali (dal 1848 al 1921)*, mazzo n. 1884, sentenza contro Edoardo Maritano, Carlo Paganone e Giovanni Budino, pronunciata l'11 gennaio 1858, f. 38 *recto*.

In questo caso i giudici ritennero di non poter condannare i tre accusati per grassazione, in quanto dal dibattimento e dall'esame dei testimoni venne escluso che fosse stata usata violenza sulla persona del derubato ma solo che, caduto al suolo quest'ultimo, «uno fra gli imputati, posta la mano nella scarsella dei di lui calzoni abbiagli tolto il denaro¹⁰⁹». Neppure la circostanza dello sparo di pistola (che a ben vedere avrebbe potuto costituire una forma di minaccia) venne ritenuta rilevante, poiché «a dire dello stesso querelante» esso avvenne non già prima o al momento della depredazione, «ma sibbene parecchi minuti dopo» ed inoltre non sarebbe nemmeno stato fatto a terra vicino al derubato, ma lontano da esso ed all'aria¹¹⁰. Ritenute quindi mancanti le circostanze richieste dalla legge per configurare la grassazione «ma esistendovi invece abbastanza elementi a stabilirvi quello di rapina» i tre imputati vennero condannati alla pena del carcere per anni 3.

Se invece nella condotta fosse mancata integralmente la violenza, anche la rapina sarebbe venuta meno ed infatti, con sentenza del 25 novembre 1850, il Magistrato d'appello di Torino derubricò proprio l'imputazione di un borseggiatore da rapina a furto sul presupposto che, siccome il derubato (al momento dello scippo) non aveva opposto «alcun atto di resistenza [...] non si riscontra quella violenza richiesta dalla legge per ritenere l'accusato reo di rapina ma solo di furto semplice¹¹¹».

Tale problema di qualificazione e distinzione delle fattispecie depredatorie (che il giudice si trovava di volta in volta a dover risolvere) si poneva anche in relazione ad altri reati, come ad esempio la questua molesta¹¹²: nei casi concreti infatti non sempre era agevole distinguere quest'ultimo delitto dal crimine di grassazione. Poteva anzi capitare che una condotta che inizialmente configurava una semplice richiesta di denaro (seppur posta in essere con insistenza e metodi violenti) finisse per degenerare in una vera e propria grassazione. Un caso simile venne giudicato dal Magistrato d'appello di Casale nel 1850 che condannò per tentata grassazione due persone che si erano recate presso l'abitazione di un sacerdote a Tortona per chiedere un'elemosina. La magistratura Casalese ravvisò che il fatto « sebbene siasi passato ne' suoi primordi tranquillo [...] assunse il carattere di grassazione» quando gli imputati, non soddisfatti dalla somma offerta dal sacerdote, cominciarono a minacciare e aggredire fisicamente la vittima manifestando così «la

¹⁰⁹ *Ivi*, f. 38 verso.

¹¹⁰ *Ivi*, ff. 38 verso e 39 recto.

¹¹¹ A.S.TO., *Sezioni Riunite*, fondo *Sentenze penali (dal 1848 al 1921)*, mazzo n. 1867, sentenza contro Giuseppe Garessio, pronunciata il 25 novembre 1850, f. 478 verso.

¹¹² L'art. 463 del codice penale albertino puniva «Ogni mendicante o vagabondo, che questuando avrà esercitato atti di violenza» con il carcere da uno a tre anni, facendo ovviamente salva l'ipotesi che «per la natura delle violenze non abbia luogo una pena maggiore», *Codice Penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino, Stamperia Reale, 1839, art. 463, p. 140.

precisa intenzione degli accusati di avere a qualunque costo» il denaro¹¹³. La difesa degli imputati tentò di invocare l'applicazione dell'articolo 458, che sanzionava con il carcere da tre mesi ad un anno i mendicanti che «questuando avranno fatti insulti od usate minacce, od avranno profferite ingiurie, o saranno entrati senza permissione del proprietario [...] in una abitazione od in un recinto che ne faccia parte»¹¹⁴, ma, per le ragioni sopra indicate, esso non fu ritenuto applicabile e i due accusati furono condannati alla pena della reclusione per alcuni anni¹¹⁵.

Da quanto appena esposto si evince quindi che, anche dopo la codificazione penale, i giudici sabaudi continuarono ad esercitare una notevole libertà interpretativa nella qualificazione delle varie fattispecie, anche in ragione di una normativa forse eccessivamente generica e non così precisa nell'individuazione dei confini delle varie condotte delittuose e criminose.

2.6. Le magistrature competenti a conoscere il crimine di grassazione nell'esperienza sabauda.

Nel corso del periodo oggetto di questo studio (1814-1861), le magistrature competenti a conoscere il crimine di grassazione erano gli organi giurisdizionali più importanti esistenti nel regno, ovvero i Senati e, successivamente al 1847, i Magistrati d'Appello (poi divenuti, dopo il 1855, Corti d'Appello).

Le *Regie Costituzioni* prevedevano infatti che

Per maggior speditezza delle cause di furti, e grassazioni, che sono le più frequenti, e pregiudiziali al Pubblico, vogliamo che si pronunzino, anche in prima istanza, le Sentenze dal Senato, ed a quest'effetto i Giudici, che faranno la causa, spirato il termine per le difese, l'assegneranno a Sentenza avanti al Senato [...]¹¹⁶

L'accentramento della repressione dei reati più gravi avrebbe dovuto rappresentare un monito per i trasgressori e, inoltre, attribuire la cognizione di essi alle più alte magistrature era un modo per

¹¹³ A.S.To., *Sezioni Riunite*, fondo *Magistrato d'appello di Casale*, Sentenze criminali, mazzo 16, ff. 61 *recto* e *verso*, processo contro Pietro Marina e Giovanni Giuliano, definito con sentenza del 21 gennaio 1850.

¹¹⁴ *Codice Penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino, Stamperia Reale, 1839, art. 458, p. 138.

¹¹⁵ Pena diminuita dalla circostanza che, in ragione dell'arrivo di altre persone in aiuto del parroco, la grassazione non si era potuta consumare integralmente e dalle «buone qualità» che il giudice ravvisò negli imputati, cfr. A.S.To., *Sezioni Riunite*, fondo *Magistrato d'appello di Casale*, Sentenze criminali, mazzo 16, ff. 63 *recto* e *verso*.

¹¹⁶ *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Stamperia reale, 1770, vol. II, lib. IV, tit. XX, art. 19 p. 130.

la Corona sabauda di ergersi, agli occhi dei propri sudditi, quale garante dell'ordine pubblico, siccome i Senati erano considerati, nella cultura giuridico-politica del tempo, quali diretta emanazione del Re.

Per gli accusati tale regola era molto penalizzante poiché imponeva a questi ultimi un unico grado di giudizio senza alcuna possibilità di appellarne l'esito.

A questo punto però, onde non incorrere in fraintendimenti, è necessario effettuare un'importante precisazione: se è vero che i Senati erano gli unici deputati a emanare le sentenze contro i presunti grassatori (condannando od assolvendo gli accusati), essi non si occupavano quasi mai dell'istruzione della relativa causa. Come è facilmente intuibile sarebbe infatti stato oltremodo dispendioso (oltre che materialmente disagiata) demandare le indagini e l'audizione dei testimoni e degli imputati agli Avvocati fiscali generali dei vari Senati. Tali incombenze erano invece affidate all'ufficio del fisco del mandamento in cui la grassazione si verificava, il quale avrebbe dovuto istruire la causa e poi inviare il fascicolo così formato al Senato competente affinché quest'ultimo potesse (basandosi ovviamente sulle risultanze raccolte dal primo) emettere la propria sentenza. Va quindi sottolineato il ruolo fondamentale che era svolto dalla magistratura inquirente provinciale, dal cui lavoro dipendeva sostanzialmente l'esito delle decisioni senatorie¹¹⁷.

Tale sistema non subì modificazioni neppure dopo l'emanazione del codice penale albertino ed il conseguente superamento delle *Regie Costituzioni*. A fronte delle incertezze che erano sorte sul punto Carlo Alberto emanò le regie patenti dell'11 gennaio 1840 con le quali ribadì che «Apparterrà ai Nostri Supremi Magistrati la cognizione dei reati puniti dal Codice penale con pene criminali: ai Tribunali di Prefettura di quelli puniti con pene correzionali: ai Giudici di Mandamento di quelli puniti con pene di polizia¹¹⁸». Analoga previsione fu poi successivamente riproposta dallo stesso sovrano nel codice di procedura criminale del 1847¹¹⁹.

Neppure l'introduzione del Magistrato di Cassazione mutò la situazione appena descritta ma rappresentò comunque una prima evoluzione del sistema in quanto (nonostante la conservazione del "monopolio" giurisdizionale delle Magistrature d'appello sul reato di grassazione) venne concessa ai condannati la possibilità di usufruire di un ulteriore (seppur limitato) grado di giudizio. In precedenza infatti coloro che erano stati attinti da una condanna da parte del Senato avrebbero unicamente potuto sperare in un provvedimento di grazia da parte del sovrano.

¹¹⁷ Cfr. P. PRENANT, *La borse ou la vie!*...cit., pp. 92-93.

¹¹⁸ *Regie Patenti colle quali S.M. da alcune disposizioni relative alla competenza dei Magistrati supremi e Tribunali inferiori, ed alle forme di procedere in materia penale*, 11 gennaio 1840, in *Raccolta degli atti del governo di Sua Maestà il Re di Sardegna*, vol. VIII, Torino, Dalla Stamperia Reale, 1840, art. 1, p. 2.

¹¹⁹ Cfr. *Codice di procedura criminale per gli Stati del Re di Sardegna*, Torino, Stamperia Reale, 1847, art. 9, p. 3.

Solo con l'introduzione del codice di procedura penale del 1859 il sistema venne decisamente riformato e la cognizione dei crimini più gravi, tra cui ovviamente la grassazione, venne affidata alle Corti d'Assise, le quali operavano con il meccanismo della giuria.

3. Il crimine di grassazione nella giurisprudenza del Senato di Piemonte e delle supreme magistrature sabaude.

Alla luce di quanto esposto nei paragrafi precedenti si può già dedurre un dato fattuale importante: rispetto al totale delle grassazioni che si verificavano sul territorio sabaudo, solo una minoranza sfociava in un processo penale. Ciò si dovette probabilmente ad una serie eterogenea di fattori, quali l'impunità che veniva concessa a chi avesse reagito con la violenza (anche dopo molto tempo) ad un bandito, la sfiducia complessiva nei confronti della giustizia e finanche la paura delle vendette dei parenti o degli amici del presunto grassatore che una denuncia avrebbe potuto scatenare¹²⁰.

Se quindi è innegabile che gran parte degli episodi grassatori non venissero nemmeno portati all'attenzione di un giudice e che venissero invece risolti (o non risolti) nell'ambito della stessa comunità in cui si verificavano, effettuare un'analisi statistica delle sentenze pronunciate sul tema può essere ugualmente interessante, perché, tramite essa, è comunque possibile individuare delle linee di tendenza del fenomeno criminale e della reazione da parte delle pubbliche autorità.

3.1. Una comparazione diacronica delle sentenze emanate dalle magistrature piemontesi.

Nelle pagine che seguono intendiamo comparare le sentenze emesse dal Senato di Piemonte (trasformatosi, nel corso degli anni '50 dell'Ottocento in Magistrato e poi Corte d'appello di Torino) in alcuni significativi anni ovvero nel triennio 1821-1822-1823 (quando, regnante Carlo Felice, era ancora forte lo spirito della Restaurazione), nel biennio 1831-1833 (immediatamente dopo la salita al trono di Carlo Alberto) ed infine nel triennio 1850-1851-1852. Si può infatti presumere che nel corso del secolo non sia solo mutata la legislazione penale (con il codice del 1839), ma anche la mentalità e la stessa società piemontese inducendo i sudditi a rivolgersi con maggior fiducia alle

¹²⁰ Cfr. P. PRENANT, *La borse ou la vie!...*cit., pp. 285-287. In Francia, durante l'*Ancien Régime*, per tentare di incentivare alla denuncia le persone che erano a conoscenza di un crimine si faceva ad esempio ricorso al cd. *monitoire*. In sostanza l'autorità giudiziaria civile poteva chiedere assistenza all'autorità ecclesiastica affinché minacciasse la scomunica o altre sanzioni canoniche (spesso temute dalla popolazione più di quelle civili) a carico di coloro che, pur conoscendo l'identità degli autori di un reato, avessero taciuto per timore di vendette e ripercussioni o per amicizia nei confronti dei rei (pp. 288-290).

autorità statali e a ridurre di conseguenza la “giustizia privata”, accrescendo così, sul piano formale le pronunce giudiziali rispetto al periodo precedente.

Scopo di questa operazione è: a) effettuare un’analisi quantitativa per capire (indicativamente) quanti casi di grassazioni all’anno venissero sottoposti all’attenzione senatoria; b) intercettare la tendenza punitiva della magistratura per questo tipo di crimine; c) capire se e in che misura sia corretto parlare di “bande di grassatori” ed infine d) esaminare l’incidenza sulle condanne comminate per tale delitto dei provvedimenti di grazia sovrana e di commutazione della pena.

Ciò ha richiesto una paziente e lunga ricerca, effettuata prevalentemente nei fondi dell’archivio di Stato di Torino (sezioni riunite), a tratti anche frustrante (per la serialità ed il gran numero delle sentenze contenute nei mazzi relativi a ciascun anno) ma comunque necessaria per poter offrire un quadro maggiormente completo del fenomeno.

a) Le condanne e le assoluzioni:

fig. 1a) condanne ed assoluzioni Senato di Piemonte anni 1820-1821-1822¹²¹:

	1820	1821	1822
Condanne	18	13	12
Assoluzioni	10	6	9
Tot.	28	19	21

fig. 2a) condanne ed assoluzioni Senato di Piemonte anni 1831-1833¹²²:

	1831	1833
Condanne	6	8
Assoluzioni	4	7
Tot.	10	15

fig. 3a) condanne ed assoluzioni Magistrato d’appello di Torino anni 1850-1851-1852¹²³
(sezione giudicante):

¹²¹ A.S.TO., *Sezioni riunite*, fondo *Senato di Piemonte, Sentenze*, mazzo n. 134-137.

¹²² A.S.TO., *Sezioni riunite*, fondo *Senato di Piemonte, Sentenze*, mazzo n. 146 e 148.

¹²³ A.S.TO., *Sezioni riunite*, fondo *Sentenze penali (dal 1848 al 1921)*, mazzo n. 1870-1873.

	1850	1851	1852
Condanne	19	23	30
Assoluzioni	7	10	14
Tot.	26	33	44

Come si evince dai dati sopra riportati, nel periodo di tempo considerato i processi per grassazione si mantennero numericamente stabili, anche se si può notare un aumento verso gli anni '40-'50 dell'Ottocento. Va infatti considerato che nel territorio sottoposto alla giurisdizione del Senato di Piemonte venne istituito nel 1837 anche il Senato di Casale e pertanto i processi istruiti dopo tale data si riferiscono in realtà ad una popolazione ed un territorio più ristretto. Inoltre, ai sensi del nuovo codice di procedura penale del 1847, prima di finire dinanzi alla sezione giudicante del Magistrato d'appello ogni imputazione veniva sottoposta da una sezione d'accusa del medesimo magistrato che vagliava se vi erano i presupposti per celebrare il dibattimento.

b) Le pene comminate:

fig. 1b) tipologie di sanzioni comminate nelle condanne nei processi per grassazione dal Senato di Piemonte anni 1820-1821-1822¹²⁴:

	1820	1821	1822
Morte (ruota)	4	0	2
Morte (impiccagione)	6	4	4
Galera	9	8	6
Catena	0	1	0

fig. 2b) tipologie di sanzioni comminate nelle condanne nei processi per grassazione dal Senato di Piemonte anni 1831-1833¹²⁵:

	1831	1833
Morte (impiccagione)	2	3
Galera	4	5

¹²⁴ A.S.TO., *Sezioni riunite*, fondo *Senato di Piemonte, Sentenze*, mazzo n. 134-137.

¹²⁵ A.S.TO., *Sezioni riunite*, fondo *Senato di Piemonte, Sentenze*, mazzo n.146 e 148.

fig. 3b) tipologie di sanzioni comminate nelle condanne nei processi per grassazione dal Magistrato d'appello di Torino anni 1850-1851-1852¹²⁶ (sezione giudicante):

	1850	1851	1852
Morte (impiccagione)	2	5	6
Lavori forzati	15	15	20
Reclusione	2	3	4

La pena comminata in prevalenza contro i grassatori era la galera e, dopo l'entrata in vigore del codice penale del 1839, i lavori forzati. Viceversa la pena di morte era comminata solo nei casi più gravi, in cui il crimine era accompagnato da circostanze quali la morte o il ferimento della vittima. Pene più leggere (carcere o reclusione) erano invece del tutto residuali, ed erano riservate ai complici che avevano ricoperto un ruolo del tutto marginale nel reato.

c) Bande e banditi:

fig. 1c) numero di imputati nei processi per grassazione conclusi con una condanna e giudicati dal Senato di Piemonte anni 1820-1821-1822¹²⁷:

	1820	1821	1822
1	5	6	5
2-3	5	4	5
4-7	4	1	2
8-10	2	1	0
11-20	2	1	0
20+	0	0	0

fig. 2c) numero di imputati nei processi per grassazione conclusi con una condanna e giudicati dal Senato di Piemonte anni 1831-1833¹²⁸:

¹²⁶ A.S.TO., *Sezioni riunite*, fondo *Sentenze penali (dal 1848 al 1921)*, mazzo nn. 1870-1873.

¹²⁷ A.S.TO., *Sezioni riunite*, fondo *Senato di Piemonte, Sentenze*, mazzo n. 134-137.

¹²⁸ A.S.TO., *Sezioni riunite*, fondo *Senato di Piemonte, Sentenze*, mazzo n.146 e 148.

	1831	1833
1	4	3
2-3	1	2
4-7	0	2
8-10	0	1
11-20	0	0
20+	1	0

fig. 3c) numero di imputati nei processi per grassazione conclusi con una condanna e giudicati dal dal Magistrato d'appello di Torino anni 1850-1851-1852¹²⁹ (sezione giudicante):

	1850	1851	1852
1	13	7	17
2-3	4	10	6
4-7	0	5	4
8-10	1	1	1
11-20	1	0	2
20+	0	0	0

Nell'immaginario collettivo la grassazione è un tipico reato associativo, realizzato quasi sempre da bande organizzate di "fuorilegge" composte sovente da numerosi elementi. Alla prova dei fatti tuttavia la più parte delle grassazioni (nel XIX° secolo) erano poste in essere da singoli assalitori o da piccoli gruppi di 2 o 3 persone. Siccome in queste ultime ipotesi non sempre tutti i partecipanti prendevano parte attiva al reato, depredando le vittime prescelte, è opportuno effettuare qualche osservazione circa la pena che veniva comminata ai meri complici.

Anche in questo caso le *Regie Costituzioni* non contenevano una disciplina generale sul concorso di persone nel reato e pertanto la punizione dei correi era sostanzialmente affidata ai principi del diritto comune ed all'*arbitrium* del giudice:

Il generale canone da aversi sempre davanti agli occhi nella imputazione de' complici, si è che tanto sia tenuto il complice, quanto abbia conferito a produrre il criminoso effetto. Perciocché quando l'effetto è prodotto da più cagioni, devesi l'attività di ciascuna calcolare, e tanto a ciascuna deesi dell'effetto imputare, quanto la sia forza vi adoperò. E tali sono le disposizioni del diritto Romano. [...]. Per la qual cosa se il soccorso apprestato fu tale, che

¹²⁹ A.S.TO., *Sezioni riunite*, fondo *Sentenze penali (dal 1848 al 1921)*, mazzo n. 1870-1873.

senza di quello non sarebbesi commesso il delitto, il cooperatore è del pari tenuto, che il principale reo. [...]. Ma se poi senza l'altrui soccorso sarebbe ben anche stato perfezionato il delitto, devesi vedere la cooperazione che mai da per se senza l'opera del principale avrebbe prodotto; e secondo l'effetto il complice è tenuto. [...]. Ma se il soccorso separatamente considerato non poteva da per se solo produrre l'effetto criminoso, al cooperatore deesi soltanto imputare quel male, che ha l'opera sua prodotto [...]¹³⁰

Il giudice in sostanza avrebbe dovuto valutare il contributo causale dell'azione del complice alla realizzazione del reato, e di conseguenza modulare la sanzione da comminare.

Ben più articolata ed analitica fu successivamente la disciplina dettata dal codice penale albertino, che alla questione dedicò il capo IV del titolo II del primo Libro. Il codice distinse i correi in due categorie ben distinte, gli “agenti principali” e i “complici”. Rientravano nel primo gruppo il mandante di un crimine, chi avesse istigato la commissione dello stesso con regali, promesse, minacce o abuso di potere e, ovviamente, coloro che avessero concorso «immediatamente con l'opera loro all'esecuzione del reato, o che nell'atto istesso in cui si eseguisce presteranno aiuto efficace a consumarlo¹³¹». Erano invece considerati quali complici gli istigatori “semplici”, chi avesse procurato (consapevole dell'uso che ne sarebbe stato fatto) le armi o gli strumenti necessari all'esecuzione del reato e infine chi avesse scientemente assistito o aiutato l'autore del reato pur senza concorrere immediatamente nell'esecuzione del crimine¹³².

Gli “agenti principali” erano in ogni caso condannati alla stessa pena degli autori materiali del reato, mentre, per i “complici”, ciò valeva solo nel caso in cui la loro cooperazione fosse stata indispensabile per la consumazione del reato. Negli altri casi invece i “complici” avrebbero beneficiato di una diminuzione della pena, a giudizio del magistrato, sino a tre gradi¹³³.

Ad esempio nel 1857 Bartolomeo Bernardi, imputato di essere stato complice di una grassazione conclusasi con la rottura del braccio di una delle vittime, venne condannato a morte ed alla perdita dei diritti civili. Secondo la ricostruzione dell'accusa (integralmente recepita dalla Corte d'appello di Torino), il Bernardi avrebbe cooperato in maniera decisiva per la realizzazione del crimine fermando con un pretesto il carretto su cui viaggiava insieme alla vittima e permettendo ne così l'aggressione (a cui però, materialmente, non partecipò) da parte di un altro complice:

¹³⁰ G. M. REGIS, *Dizionario legale teorico-pratico...cit.*, vol. II, voce *Complice*, p. 339.

¹³¹ *Codice Penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino, Stamperia Reale, 1839, art. 107.

¹³² *Ivi*, art. 108.

¹³³ *Ivi*, art. 109.

non solo si ha argomento che non ignaro fosse il Bernardi del progettato assalimento: ma risulta anzi che vi cooperava questi positivamente conducendo sul medesimo suo carrettone l'insidiato [...] e se durante l'atto stesso il Bernardi serbavasi passivo non è un tale riflesso sufficiente a togliere al caso il carattere di cooperazione, allorché in quell'istante era impossibile al disgraziato Boggio di sfuggire al laccio [...] e quindi si verifica nel medesimo il carattere di agente principale anziché di complice, nè sarebbe quindi il caso di entrare nell'indagine, propria della sola complicità se cioè avesse contribuito il Bernardi in grado tale al risultato che senza di esso non si fosse potuto compiere [...]¹³⁴

A livello quantitativo quante grassazioni venivano realizzate con l'ausilio di complici o per il tramite di vere e proprie bande organizzate? Dai dati raccolti e riportati nelle tabelle 1c, 2c e 3c si direbbe che nella prima metà del XIX° secolo in Piemonte siano stati davvero pochi i processi per tali crimini celebrati contro vere e proprie bande: ben diverso dalla situazione di inizio secolo, dove il Piemonte francese e napoleonico era letteralmente "invaso" da gruppi di banditi e criminali che in taluni casi arrivarono a contare tra le proprie fila anche centinaia di membri (si pensi per esempio alla cd. "Massa cristiana" di cui si è detto nel capitolo precedente).

Non va comunque omissis di segnalare che soprattutto verso la fine del periodo studiato (ovvero tra il 1848 ed il 1860) si registrano alcuni processi contro "famose" bande di grassatori che ebbero vasta eco anche nell'opinione pubblica subalpina. Oltre alla "banda Artusio" di cui si dirà nel prossimo paragrafo, uno di questi casi fu quello che interessò Francesco Delpero e i suoi complici. Già arrestato e condannato nel 1855 a vent'anni di lavori forzati per aver ferito gravemente un delegato di pubblica sicurezza a Racconigi, Francesco Delpero evase dal bagno penale del cantiere della Foce a Genova nel 1857¹³⁵ e, in poco tempo, riunì attorno alla sua figura un nutrito gruppo di criminali cominciando a commettere furti, omicidi e grassazioni nelle campagne di Alba e Bra raggiungendo in pochissimo tempo una notorietà anche oltre ai confini del regno di Sardegna tanto che la notizia del suo arresto (avvenuta dopo pochi mesi) venne riportata anche sulla *Gazzetta di Milano*¹³⁶. Il nuovo processo contro Delpero e i suoi affiliati venne celebrato nel 1858: con sentenza del 6 maggio la Corte d'appello di Torino lo condannò a morte e condannò a pesanti pene detentive gli altri 9 coimputati¹³⁷. Visti i precedenti e l'evasione di cui si era reso

¹³⁴ A.S.TO., *Sezioni riunite*, fondo *Sentenze penali (dal 1848 al 1921)*, mazzo n. 1878, sentenza contro Bartolomeo Bernardi, pronunciata dalla Corte d'appello di Torino il 1 dicembre 1857, ff. 495 ss.

¹³⁵ Cfr. M. JULINI, *Il terrore del Roero. Storia e leggenda del famigerato bandito Francesco Delpero*, Torino, Libreria Piemontese editrice, 1999, pp. 9-17.

¹³⁶ Cfr. *ivi*, p. 46.

¹³⁷ Cfr. A.S.TO., *Sezioni riunite*, fondo *Sentenze penali (dal 1848 al 1921)*, mazzo n. 1884, sentenza contro Francesco Delpero ed altri, pronunciata dalla Corte d'appello di Torino il 6 maggio 1858, ff. 342 ss.

protagonista certamente Delpero non poteva sperare nella grazia ed infatti la pena capitale venne regolarmente eseguita a Bra il 31 luglio del 1858¹³⁸.

Un altro caso rilevante fu quello che coinvolse il grassatore Pietro Luigi Mottino, che fu giudicato nel 1854 dal Magistrato d'appello di Torino. Il Mottino si rese protagonista, insieme ad una ventina di altri malfattori, di decine di grassazioni (i capi di imputazione presenti nella sentenza sono oltre 50) nel territorio compreso tra Vercelli e Torino che ne determinarono la condanna a morte e, anche in questo caso, la mancata concessione della (pur richiesta) grazia¹³⁹.

Non mancano inoltre testimonianze nella tradizionale popolare circa l'esistenza di luoghi particolari ordinariamente infestati da gruppi di banditi come ad esempio il ponte a sud ovest di Ivrea sul torrente Chiusella, noto come il "ponte dei preti" per la (presunta) presenza *in loco* di individui travestiti da sacerdoti pronti ad assaltare i malcapitati avventori¹⁴⁰. Siamo di fronte a criminali comuni, che non perseguono alcuna particolare strategia nella commissione dei loro reati e che non sono spinti da ragioni *latu sensu* "politiche" o "antisociali", ma semplicemente da bisogni e pulsioni contingenti.

Al netto dei suddetti (pur significativi) esempi, pare sostanzialmente confermato dai dati raccolti quanto affermato da Micheal Broers sul fatto che, dopo la fine dell'esperienza napoleonica, in Piemonte si registrano sempre più raramente fenomeni di banditismo organizzato¹⁴¹, la qual cosa potrebbe effettivamente essere dovuto proprio al maggior controllo sul territorio che si riuscì a garantire con l'istituzione dei nuovi corpi armati volti ad ottenere un capillare controllo e pattugliamento delle zone periferiche del regno.

d) Le grazie:

fig. 1d) numero di Grazie e di provvedimenti di commutazione della pena (1821-1821-1822):

	1820	1821	1822
Grazie e provvedimenti di commutazione della pena	2 (su 18 condanne)	1 (su 13 condanne)	0 (su 12 condanne)

¹³⁸ Cfr. *ivi*, f. 356 verso.

¹³⁹ Cfr. A.S.TO., *Sezioni riunite*, fondo *Sentenze penali (dal 1848 al 1921)*, mazzo n. , sentenza contro Pietro Luigi Mottino ed altri, pronunciata dal Magistrato d'appello di Torino il 26 luglio 1854, ff. 617 ss.; cfr. anche M. JULINI, *Pietro Mottino, un canavesano brigante e gentiluomo*, Torino, Libreria Piemontese editrice, 1999, pp. 165-166.

¹⁴⁰ Cfr. A. BERTOLOTI, *Passeggiate nel Canavese*, Torino, 1870, p. 65.

¹⁴¹ M. BROERS, *L'ordine pubblico nella prima restaurazione. 1814-1820*, in AA.VV., *Ombre e luci della Restaurazione*, Atti del convegno Torino 21-24 ottobre 1991, pp. 162-163.

fig. 2d) numero di Grazie e di provvedimenti di commutazione della pena (1831-1833):

	1831	1833
Grazie e provvedimenti di commutazione della pena	0 (su 6 condanne)	1 (su 6 condanne)

fig. 3d) numero di Grazie e di provvedimenti di commutazione della pena (1850-1851-1852):

	1850	1851	1852
Grazie e provvedimenti di commutazione della pena	9 (su 19 condanne)	9 (su 23 condanne)	17 (su 30 condanne)

E' interessante notare come i casi in cui la pena comminata ai grassatori fu diminuita da provvedimenti regi furono estremamente limitati numericamente sino (sostanzialmente) alla concessione dello Statuto Albertino, per poi aumentare a dismisura, arrivando fino ad incidere con una certa costanza sulla metà dei casi.

Come è noto, l'istituto della grazia sovrana affonda le sue radici nella figura medievale del *princeps iudex* il cui compito principale non era certo legiferare, "creare diritto", ma piuttosto amministrare la giustizia per il suo popolo, conservando l'ordine giuridico esistente¹⁴². La giustizia veniva quindi amministrata dal re indirettamente tramite i propri tribunali (la giustizia cd. delegata) e talvolta direttamente concedendo la grazia, segno della propria clemenza¹⁴³.

Pur essendo profondamente mutata la concezione stessa del sovrano (e dei suoi compiti) con il progressivo consolidarsi -tra il XVI° ed il XVII° secolo- dello Stato moderno, la grazia rimase pressoché in tutti gli ordinamenti europei un'importante prerogativa della corona. Per quanto più propriamente riguarda il regno di Sardegna, l'ultimo titolo (il XXXV°) del libro IV delle *Regie Costituzioni* era proprio dedicato a tale istituto. Per quanto di esclusiva pertinenza regia, la grazia avrebbe dovuto comunque essere presentata dall'interessato, entro tre mesi¹⁴⁴, dinnanzi al Senato od al Prefetto (a seconda che riguardasse una pena corporale o meramente pecuniaria) affinché potesse essere (rispettivamente) interinata o registrata da tali organi¹⁴⁵. La disciplina presente nelle

¹⁴² Cfr. P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, Laterza, 2006 (prima edizione 1995), pp. 50-56.

¹⁴³ Cfr. M. STRONATI, *Il Governo della 'grazia'. Giustizia sovrana e ordine giuridico nell'esperienza italiana (1848-1913)*, Milano, Giuffrè Editore, 2009, pp. 140-141.

¹⁴⁴ A pena di decadenza dal beneficio, cfr. *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Stamperia reale, 1770, vol. II, lib. IV, tit. XXXV, artt. 1, pp. 287-288.

¹⁴⁵ Ai quali spettava anche il compito di controllare che non fossero «surrettizie, o altrimenti difettose»; cfr. *ivi*, artt. 2-3, p. 288.

Costituzioni non entrava nel merito dei casi in cui fosse lecito concederla (in quanto ciò ovviamente era lasciato alla incontestabile scelta del sovrano), ma dall'analisi della stessa si evince ugualmente che tale concessione presupponesse sempre la contrizione ed il pentimento del condannato:

Se la Grazia sarà di morte, o di galera, o porterà l'abolizione di delitto che meriti alcuna delle pene suddette, prima che venga interinata, dovrà il graziato presentarla personalmente nell'Udienza pubblica del Senato, genuflesso col capo scoperto alla presenza degli Avvocati, e Procuratori, e sarà obbligo del Primo Presidente, o di chi reggerà il Magistrato d'ammonirlo, acciò più non cada in simili, o altri delitti¹⁴⁶.

Non troppo dissimile fu poi la disciplina contenuta nel codice di procedura criminale del 1847 (che dedicava al tema il titolo XI° del libro III, artt. 766-776), mentre lo stesso Statuto albertino, all'art. 8, confermò il potere del re di «far grazia e di commutare pene»¹⁴⁷. In effetti la maggior parte dei provvedimenti “graziosi” registratesi dopo la promulgazione dello Statuto consistettero proprio nella commutazione della pena dei lavori forzati a vita in quella dei lavori forzati a tempo o in una diminuzione degli anni di detenzione, oltre che ovviamente nella commutazione delle pena di morte in quella nei lavori forzati¹⁴⁸.

L'aumento progressivo dell'intervento della grazia sovrana (sopra evidenziato nelle tabelle) nelle condanne per grassazione porta a pensare che tale strumento sia stato utilizzato per mitigare l'asprezza di un sistema penale che, pur dopo la codificazione albertina, puniva ancora con estrema severità molti reati. Sembra quindi che da provvedimento speciale ed individuale, la grazia venne in sostanza utilizzata, dalla metà del XIX° secolo, per perseguire uno scopo “generale”. D'altronde la correlazione tra eccessiva severità dell'ordinamento e numero di provvedimenti di grazia era già stato sottolineato da Beccaria, il quale, non essendo particolarmente favorevole a questo istituto, sostenne che «A misura che le pene divengono più dolci la clemenza ed il perdono divengono meno necessari¹⁴⁹».

Il gran numero di sconti di pena che vennero concessi ai grassatori potrebbero inoltre palesare che, rispetto al passato, tale reato non fosse più percepito come una delle principali criticità

¹⁴⁶ *Ivi*, art. 6, p. 290.

¹⁴⁷ Sul problema che un istituto come la grazia poteva porre in un sistema costituzionale in cui i tre “classici” poteri (esecutivo, legislativo e giudiziario) non erano più attribuiti ad un solo organo ed in particolare sui rapporti tra l'art. 8 dello Statuto e l'art. 5 che poneva il divieto per il sovrano di sospendere l'osservanza o dispensare l'applicazione di una legge cfr. M. STRONATI, *Il governo della 'grazia'...*cit., pp. 73-99.

¹⁴⁸ Sul binomio sussistente tra grazia e pena di morte (con particolare riferimento all'Italia liberale) cfr. M. STRONATI, *Il governo della 'grazia'...*cit., pp. 477-495.

¹⁴⁹ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene...*cit., p. 102.

dell'ordine pubblico. In passato infatti la società tendeva a neutralizzare definitivamente i banditi o con la pena del banno perpetuo (come tipicamente avveniva in età medievale e comunale¹⁵⁰) o (più recentemente) con la pena di morte o dei lavori forzati perpetui e la grazia per questo tipo di condannati veniva concessa assai raramente proprio per evitare che il reo, seppur dopo molti anni, venisse reinserito nella comunità.

3.2. L'onere della prova ed il convincimento del giudice nelle sentenze di grassazione.

L'imputato disse: «pensino bene a quello che fanno, pensino bene le VV. EE., perché io sono innocente: quando saranno colla candela dell'agonia, dovranno render conto di questa sentenza»¹⁵¹.

Le importanti riforme che interessarono anche la procedura penale sabauda nel corso della prima metà del XIX° ebbero evidenti ripercussioni anche sulla distribuzione dell'onere della prova, tra accusa¹⁵² e difesa, nel giudizio penale.

Se è pur vero che anche nell'*Ancien Régime* l'onere di fornire la prova era (almeno tendenzialmente) a carico dell'accusa (che avrebbe dovuto dimostrare la colpevolezza dell'imputato), non va dimenticato che il sistema consentiva di pronunciare una condanna anche se tale prova non era stata pienamente raggiunta dall'ufficio del fisco. Ci si riferisce in particolare alla cosiddetta “pena straordinaria”, che era ampiamente ammessa anche nell'ordinamento sabauda e con la quale si consentiva di sottoporre comunque l'accusato ad una pena (seppur inferiore rispetto a quella “ordinaria” prevista per il reato contestatogli) anche nel caso in cui contro di esso non fossero sussistite vere e proprie prove ma solo semplici indizi o una cd. semi-prova. Tale prassi trovava larga applicazione nei casi riguardanti i “delitti atrocissimi” e a tal proposito le *Regie Costituzioni* prevedevano che:

¹⁵⁰ Cfr. G. MILANI, *Banditi, malesardi e ribelli. L'evoluzione del nemico pubblico nell'Italia comunale (secoli XII-XIV)*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 38 (2009), t. I, pp. 111-119.

¹⁵¹ Dichiarazione pronunciata da Giuseppe Satragno dinanzi al Magistrato d'appello di Genova all'udienza dell'8 aprile 1853. Il Satragno, accusato di grassazione con omicidio, venne condannato dopo pochi giorni dallo stesso Magistrato alla pena capitale; G. MAURIZIO- A.G. BOZZO (a cura di), *Gazzetta dei Tribunali ossia raccolta di sentenze con note ed osservazioni, articoli di vario diritto, cronaca del parlamento, atti ufficiali e notizie giornali giuridiche*, anno V, Supplemento al numero 26 (Genova, lunedì 11 aprile 1853), Tipografia della gazzetta dei tribunali, 1853, p. 232.

¹⁵² «A différence de la preuve complète, la preuve semi-pleine ne permet pas au juge de prononcer une condamnation capitale contre l'accusé. L'utilité de cette preuve est double: elle autorise le prononcé d'un jugement de question (de là le nom d'indices *ad torturam* donné aux modes de preuves de cette catégorie), ou d'un jugement de plus amplement informé, ou même la condamnation à une peine inférieure à celle qui vise l'incrimination», A. LAINGUI-A. LEBIGRE, *Histoire du droit pénal...cit.*, vol. II, p. 115.

Quando si tratterà di delitti atrocissimi, si diminuirà qualche grado della tortura, e si farà la riserva delle prove che già risultassero dagli atti, acciocché, stando il reo negativo, possa condannarsi ad una pena straordinaria, benché più mite di quella, in cui si sarebbe condannato se non fosse torquito¹⁵³

Tale norma è l’emblema di un sistema inquisitorio che prendeva ogni precauzione affinché, in un modo o nell’altro, si potesse arrivare a punire -in ogni caso- il presunto colpevole: in sostanza non solo si sottoponeva l’imputato alla tortura¹⁵⁴, ma si poteva poi comunque condannarlo anche nel caso in cui il supplizio non fosse stato sufficiente a suscitare la piena confessione.

Come se ciò non bastasse era pure in facoltà dei giudici (sempre per i più gravi crimini) utilizzare procedure speciali decisamente lesive dei diritti dell’imputato, come ad esempio il cd. procedimento *ex abrupto* che, in presenza di alcune circostanze, di fatto sopprimeva ogni possibilità di difesa riducendo le tempistiche processuali «non solo a pochi giorni, ma ad ore, se così creda necessario il Senato»¹⁵⁵.

Formalmente l’onere della prova gravava quindi sull’ufficio del fisco, ma in molti casi esso veniva di fatto eluso, in modo da garantire comunque che i crimini non rimanessero mai impuniti e senza colpevoli. L’individuazione di un colpevole poteva infatti da un lato tranquillizzare l’opinione pubblica e dall’altro dar soddisfazione alla vittima, aumentando il consenso sociale nei confronti del potere sovrano.

La successiva abolizione della tortura, l’introduzione di un codice di procedura penale con regole più sicure, la creazione di una sezione d’accusa atta a vagliare preliminarmente la sostenibilità in dibattimento della stessa e, in ultima analisi, la creazione di una Corte di Cassazione potenziarono notevolmente la posizione dell’imputato nel processo.

L’esigenza stessa di dover motivare adeguatamente le proprie decisioni (pena il rischio di vederle cassate successivamente) costrinse i magistrati sabaudi a dar conto delle ragioni probatorie

¹⁵³ *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna*, 2 voll., Torino, Stamperia reale, 1770, vol. II, lib. IV, tit. XIII, art. 2 p. 91.

¹⁵⁴ D’altronde per i crimini gravi come le grassazioni l’uso della tortura era frequentissimo; proprio per tale reato le *Regie Costituzioni* prevedevano che «Il solo detto giurato dell’offeso, se vi concorra un qualche altro legittimo indizio, non solo servirà ne’ suddetti delitti per procedere alla cattura, ma sarà anche sufficiente per la tortura»; *Ivi*, tit. XXXIV, capo VI, art. 7, p. 217.

¹⁵⁵ *Ivi*, tit. XVII, art. 1, p. 117. Emblematico a questo proposito è la vicenda che coinvolse, nel 1835 Giorgio Orsolano, abitante di San Giorgio Canavese ed accusato di aver violentato e successivamente ucciso tre giovani donne. La condanna a morte dell’Orsolano, a seguito di un giudizio *ex abrupto*, fu pronunciata il 13 marzo 1835, a distanza di appena 10 giorni dopo il suo ultimo omicidio e di circa una settimana dal suo arresto, e la pena capitale venne eseguita il 18 marzo del medesimo anno; cfr. A.S.TO., *Sezioni riunite*, fondo *Senato di Piemonte*, *Sentenze*, mazzo n. 150, sentenza contro Giorgio Orsolano, pronunciata *ex abrupto* il 13 marzo 1835, f. 249. Sull’uso del procedimento *ex abrupto* per perseguire i grassatori cfr. P. PRENANT, *La bourse ou la vie!*...cit., pp. 278-279.

che ne avevano orientato il convincimento e ad assolvere gli imputati sulla cui condotta criminosa non fosse stato possibile raggiungere un livello soddisfacente di certezza.

Esempi nella giurisprudenza di questa “nuova” tendenza se ne riscontrano parecchi: particolarmente significativa sembra a questo proposito una sentenza emessa dalla Corte d’appello di Nizza il 31 agosto 1858. Benedetto Ourdan e Fortunato Rocca, abitanti proprio nella città di Nizza, vennero accusati di aver commesso una tentata grassazione ai danni di Alberto Lacroix; secondo quanto riportato nell’atto di accusa, mentre quest’ultimo si stava recando in carrozza in un piccolo comune fuori Nizza insieme alla sua famiglia essi, «con l’intenzione di depredare costoro», avrebbero preso violentemente le redini dei cavalli che trainavano la vettura minacciando il conduttore della stessa di fermarsi e solo grazie alla prontezza di quest’ultimo non sarebbero riusciti a porre in essere il loro disegno criminoso¹⁵⁶. Espletata l’istruttoria, la Corte motivò la propria decisione nel modo che segue:

Considerando che dal Pubblico dibattimento è risultata la piena prova del reato in genere di cui nel sovramenzionato capo di accusa, colle circostanza di tempo e luogo nel medesimo riferite; ciò ricavandosi dalle doglianze fatte dal querelato pochi istanti dopo il commesso attentato ad uno dei testi sentiti all’udienza, il quale ebbe a vederlo in quella occasione tutto ansante e spaventato: un altro teste poi che si trovava nella vettura vide due individui posti sulla strada i quali fecero il loro possibile per trattenere i cavalli, ciò però non poterono eseguire stante la rapidità colla quale correvano sferzati vivamente dallo stesso cocchiere, che si era accorto del pericolo, e poscia gridarono al medesimo “arresta, arresta”.

Considerando però, che sebbene dai pubblici dibattimenti sieno risultati non lievi indizi a carico dei suddetti Fortunato Rocca e Benedetto Ourdan, tuttavia i medesimi non sono sufficienti a farli ritenere autori del crimine come sovra loro attribuito¹⁵⁷.

I due imputati vennero quindi assolti e ne venne disposta l’immediata scarcerazione. Non è difficile accorgersi di quanto sia cambiato il sistema (e la sensibilità dei giudici) rispetto a pochi anni prima. Per pronunciare una condanna si cominciò ad esigere sempre una prova rigorosa della

¹⁵⁶ Cfr. A.D.A.-M., *Senat de Nice, "Sentenze criminali e correzionali" (jugements en matière criminelle et correctionnelle) (4 janvier-30 décembre 1858)*, 1 registre, 02 FS 0893, n. 109, sentenza contro Benedetto Ourdan e Fortunato Rocca del 31 agosto 1858.

¹⁵⁷ *Ibidem*.

colpevolezza dell'imputato (e non meri indizi); viceversa se il giudice non riusciva a raggiungere il «pieno convincimento» sulla sua colpevolezza il presunto reo doveva essere assolto¹⁵⁸.

Sempre dalla rassegna delle decisioni delle magistrature d'appello è possibile inoltre individuare quali fossero gli elementi probatori che venivano maggiormente valorizzati nei processi contro i grassatori.

Essenziali erano in primo luogo le dichiarazioni delle persone offese. I giudici infatti spesso valorizzarono la chiarezza, la specificità e la concordanza nelle stesse. Esempio è quanto contenuto nella motivazione redatta dai membri della Corte d'appello di Torino nel condannare (con sentenza del 5 gennaio 1856) tre soggetti che erano accusati di aver commesso molteplici grassazioni: venne innanzi tutto riconosciuto che «le querele sperte dai rispettivi grassati [...] somministrano sufficiente prova delle grassazioni dai medesimi sofferte e accompagnate tutte [...] da minaccia nella vita con mano armata» e, sulla colpevolezza degli imputati, si affermò che

Se si parla in fatti delle grassazioni seguite nelle sere delli tre e trentuno gennaio mille ottocento cinquantaquattro [...] si può ritenere per positivo essere le medesime state commesse dagli stessi individui, potendosi ciò dedurre dalle dichiarazioni dei grassati, i quali concordemente asserirono essere sempre intervenuti nell'esecuzione di quei reati tre individui aventi i connotati stessi, vestiti nella stessa foggia, e muniti della stessa qualità d'armi.

Ciò poi che risolve ogni difficoltà a questo riguardo si è la dichiarazione del Bernardino Somale il quale essendo stato assalito sia nella sera del tre che in quella del trentuno gennaio, assicurò positivamente che a commettere tali grassazioni intervennero gli stessi e medesimi accusati¹⁵⁹.

¹⁵⁸ Già nel 1853 il Magistrato d'Appello di Casale aveva stabilito che «L'essere stato rinvenuto sulla persona dell'imputato uno degli oggetti mancanti nella circostanza di una grassazione, l'essere stato veduto con altri in vicinanza della casa ove compievasi il misfatto un individuo a cui convenivano i connotati dell'imputato, non sono argomenti bastevoli per pronunciare una condanna, se vi si contrappongono deposizioni che nel loro complesso stabiliscano un alibi, sebbene i testi da cui si deduce, non siano in tutte le circostanze concordanti tra loro, perché la dubbio che per lo meno ne sorge, esclude quel pieno convincimento necessario per pronunciare la condanna». Sulla base di tale massima la suprema Magistratura di Casale, con sentenza del 22 aprile 1853, assolse dall'accusa di aver grassato ed ucciso una donna l'imputato Giuseppe Fiocchi. La pronuncia ebbe un'accoglienza molto positiva nella comunità dei giuristi sabaudi tanto che sulla Gazzetta dei Tribunali (dove venne pubblicata) venne espressamente elogiato il presidente della Corte, il cavalier Oggero poiché «in un processo in cui si trattava della vita di un uomo, ha usato quella imparzialità che sola può condurre allo scuoprimento del vero, e che ben difficilmente si rinviene in coloro, i quali si presentano a reggere i dibattimenti con prevenzioni sinistre»; *Sentenza del Magistrato d'Appello di Casale del 22 aprile 1853 contro Giuseppe Fiocchi, accusato di grassazione con omicidio*, pubblicata in G. MAURIZIO- A.G. BOZZO (a cura di), *Gazzetta dei Tribunali ossia raccolta di sentenze con note ed osservazioni, articoli di vario diritto, cronaca del parlamento, atti ufficiali e notizie giornali giuridiche*, anno V, n. 37 (Genova, mercoledì 18 maggio 1853), Genova, Tipografia della gazzetta dei tribunali, 1853, pp. 316-317.

¹⁵⁹ A.S.To., *Sezioni riunite*, fondo *Sentenze penali (dal 1848 al 1921)*, mazzo n. 1878, sentenza contro Borra Chiaffredo, Garnero Chiaffredo e Racca Filippo, pronunciata il 5 gennaio 1856, ff. 18 verso -19 recto. Gli imputati vennero condannati tutti ai lavori forzati a vita ed alla perdita dei diritti civili, cfr. ivi, f. 22 recto.

Volendo riportare un altro esempio, nel 1853 il grassatore Bartolomeo Piano venne condannato dal Magistrato d'appello proprio sulla base del racconto della persona che egli aveva assalito

considerando che, quanto all'autore della grassazione urgentissimi indizj emergono a carico del Piano, giacché consta che li connotati datisi dal Thomitz del suo aggressore coincidono con quelli dell'accusato, sulla scorta dei quali venne egli fatto prigioniero, e venne il medesimo dal Thomitz riconosciuto senza esitazione di sorta, avendoglielo con tutta franchezza sostenuto al cospetto del Magistrato [...]¹⁶⁰

Come detto sopra per determinare il convincimento del giudice le denunce e le affermazioni dei grassati dovevano essere concordanti fra esse o quantomeno avallate da altre circostanze oggettive. Viceversa infatti, se le vittime avessero reso dichiarazioni non puntuali o generiche, ciò sarebbe andato a vantaggio degli accusati, come testimonia un processo occorso dinanzi al Magistrato d'appello di Torino nel 1848, in cui l'imputato venne assolto in quanto il presunto grassato non fu in grado di riconoscere con certezza un coltello che asseriva essergli stato depredato:

Attesoché il coltello riconosciuto per suo proprio dal Giuganino non è di tale forma particolare da escludere ogni abbaglio in tale riconoscimento, tanto più che coltelli della stessissima foggia si veggono quotidianamente esposti in pubblica vendita, e che comunque vaghe fossero le indicazioni dell'accusato intorno alla provenienza, ed al tempo del possesso di tale arma, tuttavia esse non bastavano a convincere, che egli fosse il grassatore di Bartolomeo Giuganino.¹⁶¹

Se invece le affermazioni delle presunte vittime si fossero rivelate non solo inattendibili, ma addirittura false, queste ultime sarebbero state passibili di venire incriminate a loro volta per calunnia. In alcuni casi infatti inventarsi di aver subito una grassazione poteva avere dei risvolti economicamente vantaggiosi (si pensi al servo che, per appropriarsi impunemente di alcuni preziosi del proprio padrone che aveva in custodia, sostiene che gli siano stati rubati) oppure poteva essere dettato da antipatie e tornaconti personali. Nel 1853 un uomo residente a Borgo San Dalmazzo, Antonio Dutto, venne processato e condannato per aver calunniato Francesco Riberi asserendo (in ben due querele) che quest'ultimo lo avrebbe assalito e depredato sulla strada che collega Cuneo

¹⁶⁰ A.S.TO., *Sezioni riunite*, fondo *Sentenze penali (dal 1848 al 1921)*, mazzo n. 1873, sentenza contro Bartolomeo Piano, pronunciata il 18 gennaio 1853, f. 32. Il Piano venne condannato ai lavori forzati a vita.

¹⁶¹ A.S.TO., *Sezioni riunite*, fondo *Sentenze penali (dal 1848 al 1921)*, mazzo n. 1864, sentenza contro Giovanni Guglielmo, pronunciata il 5 settembre 1848, f. 102 *recto* e *verso*.

con Borgo San Dalmazzo. Posto dinnanzi agli elementi di fatto che rendevano manifesta la sua menzogna¹⁶², il Dutto tentò di ritrattare gran parte delle sue accuse e, come ultima disperata mossa difensiva, sostenne d'aver «sporta querela contro il Riberi mentre era in istato d'assoluta ebrietà, e non sapeva quel che si dicesse»¹⁶³! Se le sue ritrattazioni non gli valsero l'assoluzione, avendo rimesso le querele sporte egli beneficiò di uno sconto di pena ai sensi dell'art. 393¹⁶⁴ del codice penale albertino e fu condannato a soli 8 mesi di carcere.

Oltre alle dichiarazioni ed alle querele delle vittime, la prova più utilizzata nei processi per grassazione era la testimonianza. Chiaramente non sempre tale mezzo di prova era esperibile, ma laddove fosse stato presente qualcuno al momento della consumazione del crimine il suo racconto sarebbe stato di importanza decisiva poiché avrebbe potuto attribuire veridicità (o viceversa smentire) le dichiarazioni rese dalle persone offese e dall'imputato.

Va tuttavia esposto che la testimonianza si rivelò spesso, nella ricerca della "verità", un'arma a doppio taglio. Oltre alle ontologiche criticità connesse a tale strumento istruttorio (la scarsa memoria del teste, l'errore in cui lo stesso poteva cadere nel valutare la dinamica degli stessi fatti cui aveva assistito) poteva anche capitare che il testimone si rivelasse inattendibile o che le dichiarazioni rese dallo stesso si rivelassero false¹⁶⁵. Quantunque non in numero esorbitante, nella giurisprudenza si riscontrano con una certa regolarità sentenze contro chi aveva testimoniato il falso proprio in un processo di grassazione. Nel 1854 Carlo Siglieri e Michele Gianetti vennero accusati di «falsa testimonianza in materia criminale»¹⁶⁶ per aver fornito un alibi a due grassatori in un processo celebratosi nel medesimo anno¹⁶⁷ e vennero per tale imputazione condannati a 7 anni di

¹⁶² In pratica tutti i testimoni che egli aveva indicato smentirono la sua versione dei fatti ed altri ancora affermarono di averlo visto rincasare proprio all'ora in cui sarebbe avvenuta la asserita grassazione, A.S.TO., *Sezioni riunite*, fondo *Sentenze penali (dal 1848 al 1921)*, mazzo n. 1873, sentenza contro Antonio Dutto, pronunciata il 17 agosto 1853, ff. 634 *recto* e *verso* e 635.

¹⁶³ *Ivi*, f. 634 *verso*.

¹⁶⁴ «Le pene stabilite in questo capo contro il calunniatore saranno diminuite da uno a tre gradi se questi si ritratta prima che sulla calunnia sia istituito procedimento criminale, od in difetto di procedimento criminale prima della sentenza relativa alla causa in cui si è reso colpevole di calunnia», *Codice Penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino, Stamperia Reale, 1839, art. 393, p. 116.

¹⁶⁵ Cfr. P. PRENANT, *La bourse ou la vie!...*cit., pp. 272-276. L'autrice afferma però che «malgré tout, ces dénonciations abusives, émanant de victimes supposées ou de tiers, restent exceptionnelles. En effet, si le fait de dénoncer un acte de brigandage put entraîner des représailles de la part de leur auteurs, le fait d'accuser à tort une personne d'un tel crime peut provoquer les mêmes conséquences», p. 277.

¹⁶⁶ A.S.TO., *Sezioni riunite*, fondo *Sentenze penali (dal 1848 al 1921)*, mazzo n. 1873, sentenza contro Carlo Siglieri e Michele Gianetti, pronunciata il 26 settembre 1854, ff. 109-110 *recto* e *verso*.

¹⁶⁷ Il riferimento ed al processo che vide accusati di grassazione Luigi Fiore e Giuseppe Miglio e che si concluse con la condanna dei due imputati a 10 anni di reclusione con la sentenza del Magistrato d'appello di Torino del 26 maggio 1854. A.S.TO., *Sezioni riunite*, fondo *Sentenze penali (dal 1848 al 1921)*, mazzo n. 1873, sentenza contro Luigi Fiore e Giuseppe Miglio, pronunciata il 26 maggio 1854, ff. 474-475 *recto* e *verso*.

reclusione ciascuno¹⁶⁸. La pesantezza della condanna, prevista dall'art. 378¹⁶⁹ del codice penale albertino, si può comprendere pensando ai gravi danni al corretto corso della giustizia ed al perseguimento dei reati che tale condotta criminosa poteva, in potenza, arrecare. L'anno successivo altri due imputati, Domenico Vesco e Giuseppe Giuliano, vennero condannati con sentenza del 3 aprile 1855 alla medesima pena di 7 anni di reclusione per aver testimoniato il falso nell'ambito del processo contro la cd. "banda Mottino"¹⁷⁰. La motivazione di tale decisione è di un certo interesse poiché in essa venne definito con chiarezza l'elemento costitutivo della falsa testimonianza nella grassazione, che consisteva «nella materiale alterazione della verità» e, più precisamente «nella alterazione sovra una testimonianza diretta a fondare una prova artefatta d'alibi»¹⁷¹ a favore di un soggetto in concreto implicato in un crimine grassatorio. Nella fattispecie poi la difesa dei due imputati sostenne che la loro condotta non aveva in concreto prodotto alcun danno, dal momento che la persona -tal Michele Bollo- che essi, con le loro menzogne, avevano tentato di coprire era stata ugualmente condannata¹⁷². Tuttavia tale argomentazione (a dire il vero pretestuosa) venne argutamente contrastata dalla Corte d'appello torinese che ebbe gioco facile a sottolineare come il Bollo fosse stato effettivamente condannato

non già perché se anche vere fossero le cose dalli Vesco e Giuliano affermate, ciò non dimeno avrebbe potuto sussistere la complicità del Bollo, ma tutto all'opposto perché tante e sì convincenti ragioni traevansi dalle circostanziate rivelazioni del Mottino, confermate dalle risposte stesse del Bollo [...] che necessariamente avevansi a ritenere per false le testimonianze delli Vesco e Giuliano¹⁷³.

¹⁶⁸ Al Gianetti venne successivamente condonato un anno di pena, cfr. A.S.TO., *Sezioni riunite*, fondo *Sentenze penali (dal 1848 al 1921)*, mazzo n. 1873, sentenza contro Carlo Siglieri e Michele Gianetti, pronunciata il 26 settembre 1854, f. 110 *verso*.

¹⁶⁹ «Il colpevole di falsa testimonianza in materia criminale, se avrà deposto in favore dell'inquisito sarà punito colla pena della reclusione non minore di anni sette estensibile a quella dei lavori forzati per anni dieci; se avrà deposto in aggravio sarà punito coi lavori forzati a tempo», *Codice Penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino, Stamperia Reale, 1839, art. 378, p. 112.

¹⁷⁰ Il riferimento è qui alla celebre banda Mottino, i cui atti (incompleti) del processo sono reperibili in A.S.TO., *Sezioni riunite*, *Processo riflettente la banda di grassatori Mottino P. ed altri*, mazzo 1853. La sentenza che chiuse il predetto processo e che comminò a carico di Pietro Mottino (il capo della banda) la pena di morte e a carico degli altri imputati diverse condanna ai lavori forzati è consultabile in A.S.TO., *Sezioni riunite*, fondo *Sentenze penali (dal 1848 al 1921)*, mazzo n. 1873, sentenza contro Pietro Mottino ed altri, pronunciata il 26 luglio 1854, f. 617 *recto* - 648 *verso*. Le vicende della "banda Mottino" sono state descritte da M. JULINI, *Pietro Mottino un canavesano brigante e gentiluomo. Storia e leggenda di un bandito bello, cortese e amato dalle donne (1849-1854)*, Torino, Libreria piemontese editrice, 1999.

¹⁷¹ A.S.TO., *Sezioni riunite*, fondo *Sentenze penali (dal 1848 al 1921)*, mazzo n. 1875, sentenza contro Domenico Vesco e Giuseppe Giuliano, pronunciata il 3 aprile 1855, f. 329 *recto* e *verso*.

¹⁷² Michele Bollo venne in effetti condannato a 25 anni di lavori forzati.

¹⁷³ A.S.TO., *Sezioni riunite*, fondo *Sentenze penali (dal 1848 al 1921)*, mazzo n. 1875, sentenza contro Domenico Vesco e Giuseppe Giuliano, pronunciata il 3 aprile 1855, f. 331.

Prove utili per procedere alla condanna dei grassatori potevano essere fornite ai giudici dalle indagini e dagli elementi raccolti dai carabinieri che avessero proceduto all'arresto degli accusati. Ad esempio, in un caso che risale al 29 luglio 1848, il Magistrato d'appello di Torino riuscì a condannare Giambattista Bojer per la grassazione da quest'ultimo posta in essere contro Maurizio Grosso in quanto i carabinieri, nell'arrestare (per altre ragioni) l'accusato quattro giorni dopo il fatto, recuperarono un orologio d'argento che venne poi riconosciuto dalla vittima come parte della refurtiva¹⁷⁴.

Non va infine dimenticato che la confessione dell'accusato, pur non avendo più il valore ed il significato quasi "sacrale" che aveva negli ordinamenti penalistici dell'*Ancien Régime*¹⁷⁵, era comunque un elemento sicuro su cui fondare la condanna. Spesso infatti, di fronte ad un quadro probatorio schiacciante l'imputato preferiva confessare immediatamente le proprie condotte criminose e, sovente, anche quelle dei suoi complici, sperando in tal modo di poter così godere di qualche beneficio processuale. Ovviamente per essere valida la confessione avrebbe dovuto essere prestata liberamente e da un imputato «fornito di pieno giudizio», pena la sua nullità¹⁷⁶.

4. Il processo alla "banda Artusio" (1846-1850).

Purtroppo, nel corso del tempo, l'archivio di Stato di Torino ha perduto quasi tutti i fascicoli processuali relativi ai processi criminali che furono celebrati dinanzi alle magistrature subalpine nel corso del XIX° secolo. E' questo un problema che non interessa solo la grassazione, ma tutte le fattispecie criminali: sono state conservate le sentenze ma non gli atti di indagine del fisco, le testimonianze escusse e gli atti di difesa degli imputati¹⁷⁷.

Uno dei pochissimi casi per cui, grazie ad un recente versamento ricevuto dall'archivio di Stato di Torino, è ora possibile esaminare anche gli atti processuali¹⁷⁸ è quello relativo alla cd.

¹⁷⁴ A.S.TO., *Sezioni riunite*, fondo *Sentenze penali (dal 1848 al 1921)*, mazzo n. 1864, sentenza contro Giambattista Bojer, pronunciata il 29 luglio gennaio 1848, ff. 32-33.

¹⁷⁵ In cui infatti essa veniva quasi pretesa (per non dire estorta con la tortura giudiziaria) dall'imputato.

¹⁷⁶ G. M. REGIS, *Dizionario legale teorico-pratico...cit.*, vol. II, voce *Confessione*, pp. 378-379.

¹⁷⁷ Diversa è la situazione che possiamo riscontrare per gli altri territori del regno di Sardegna. Ad esempio l'Archivio dipartimentale delle Alpi marittime di Nizza ha conservato circa una decina di dossier (più o meno completi) relativi a casi di grassazione occorsi nella prima metà dell'Ottocento nel nizzardo e decine di altri dossier relativi ad altre fattispecie penali. Sul sito internet del predetto archivio è inoltre consultabile un dettagliato inventario del fondo del Senato di Nizza (comprendente anche il Magistrato d'appello e la Corte d'appello) redatto nel 2002 dalla dott.ssa Simonetta Tombaccini-Villefranche.

¹⁷⁸ Cfr. A.S.TO., *Sezioni Riunite*, *Processo riflettente la banda di grassatori Artusio D. ed altri, definito con sentenza del Magistrato Criminale del 22/02/1850*, mazzi 2574- 2581.

“banda Artusio”, anche detta “dei vinattieri”, che operò tra il 1845 ed il 1846 nelle campagne torinesi, rendendosi responsabile di svariate decine di reati tra cui omicidi, grassazioni, stupri e furti¹⁷⁹. L'inchiesta ed il processo che ne conseguì (conclusosi con sentenza del Magistrato d'appello di Torino del 1850), oltre a costituire una testimonianza storica importante, si presenta di particolare interesse per la storia del diritto in quanto, nel corso di esso, venne emanato il codice di procedura penale del 1847 ed il Senato di Torino venne trasformato in Magistrato d'appello. Questo processo costituisce in sostanza una preziosa concreta testimonianza del passaggio da una procedura criminale di antico regime ad una più moderna, e delle criticità ad esso connesse.

4.1. I fatti e gli accusati.

Correva l'ottobre del 1846. Era da lungo tempo che le pubbliche strade sia ne' paesi circostanti a questa Capitale, sia nelle vicine Provincie erano infestate da ladroni.

Ne era estrema la audacia, e non minore l'efferatezza. Giacché oramai più non cercavano le tenebre della notte e il mistero, ma sfidavano il pieno meriggio, e in più d'un caso feroci omicidi avevano insanguinate le strade.

E intanto un denso velo avvolgeva tuttora i colpevoli di quei barbari fatti, nè l'occhio della giustizia aveva potuto ancora scoprire donde muovessero, ove si rintanassero, chi fossero¹⁸⁰.

Con queste eloquenti parole iniziano le conclusioni dell'avvocato fiscale Angelo Lobetti (redatte al termine delle indagini nel 1847) nelle quali vennero descritte circa 90 imputazioni, le più gravi delle quali furono:

- La grassazione accompagnata da omicidio ai danni di Saul Diena, un commerciante di Carmagnola, consumata da Giovanni Artusio, Lorenzo Magone, Michele Violino e Pietro Parini il 2 dicembre 1845 nei pressi di Monteu Roero (non lontano da Cuneo)¹⁸¹;
- La grassazione con stupro ed omicidio ai danni di Vittoria Appendino consumata da Vincenzo Artusio nei pressi di Revigliasco il 27 giugno 1846; la grassazione commessa ai danni di Giuseppe Schneider e Gabriele Beltramino (conclusasi con l'omicidio di quest'ultimo),

¹⁷⁹ M. JULINI, *I Diecisette assassini*, Torino, Gribaudo editore, s.a., p. 13. Il nome banda dei “vinattieri”, dato per scontato nei giornali dell'epoca, è di origine incerta. Secondo l'autore deriva da un'omonima banda di malfattori che operò nelle campagne albesi alla fine del XVIII° secolo.

¹⁸⁰ *Conclusioni dell'Avvocato Fiscale Angelo Lobetti del 22 novembre 1847*, in A.S.To., *Sezioni Riunite, Processo riflettente la banda di grassatori Artusio D. ed altri, definito con sentenza del Magistrato Criminale del 22/02/1850*, mazzo 2578, f. 1 recto.

¹⁸¹ Cfr. *ivi*, capo n. 6 d'accusa, pp. 31 ss.

commessa da Giovanni Artusio e Giovanni Domenico Guercio nelle campagne di Pinerolo il 28 giugno 1846¹⁸²;

- La grassazione con omicidio ai danni di Giuseppe Cantù, commerciante di bestiame nativo di Moncalieri, commessa il 16 settembre 1846 nei pressi di Carmagnola da Luigi Vezza, Vincenzo Artusio e Giovanni Domenico Guercio¹⁸³.

Ma chi erano questi accusati?

Dagli atti processuali e dalla sentenza del Magistrato d'appello si evince che la "banda dei vinattieri" fosse composta da una decina di membri stabili che erano Pietro Artusio, Vincenzo Artusio, Giovanni Artusio, Giovanni Domenico Guercio, Pietro Penna, Michele Violino, Lorenzo Magone, Luigi Vezza e Maurizio Spinelli.

A tali personaggi se ne aggiunsero saltuariamente altri, che parteciparono a singoli episodi criminali, e che furono Michele Vico, Pietro Parini, Pietro Scannavino, Marco Cravero, Giorgio Conterno, Michele Fornasio, Stefano Platone, Giovanni Delbosco, Michele Camusso, Giovanni Millefoglio, Luigi Trombotto, Giacomo Olocco, Francesco Carena, Giacomo Dogliani, Michele Remondino e Giovanni Venturino¹⁸⁴.

Molti fra gli accusati erano nativi di Vezza d'Alba (come i tre membri della famiglia Artusio) o di Bra, mentre una minoranza erano nati a Torino.

Sempre dagli atti processuali risulta che la maggior parte degli accusati fossero contadini, pastori o muratori e che godessero di pessima fama nelle rispettive comunità. Ad esempio, nell' "*Elenco degli inquisiti*" si legge che Pietro Artusio (che al momento dell'arresto aveva 28 anni ed era uno dei più "vecchi" della banda) fosse «Segnato in Patria qual pessimo soggetto che già scontò 5 anni di prigione»¹⁸⁵; il cugino Vincenzo invece (appena diciottenne al momento dell'arresto) venne descritto come di «Cattive qualità personali, poco dedito al lavoro, girovago ed instabile. Egli dice di essere stato già detenuto e processato 2 volte»¹⁸⁶. Medesime descrizioni si riscontrano per gli altri membri della banda: di Lorenzo Magone gli inquirenti annotarono che era un «Pessimo soggetto, alieno dal lavoro, girovago e sospetto in genere di grassazioni, capace di ogni rea azione»

¹⁸² Cfr. *ivi*, capo n. 22 d'accusa, pp. 57 ss.

¹⁸³ Cfr. *ivi*, capo n. 29 d'accusa, pp. 198 ss.

¹⁸⁴ Cfr. M. JULINI, *I Diecisette...cit.*, p. 11; cfr. anche A.S.TO., *Sezioni Riunite*, fondo *Sentenze penali (dal 1848 al 1921)*, mazzo n. 1870, sentenza contro Giovanni Artusio ed altri, pronunciata dal magistrato d'appello di Torino in data 22/02/1850, ff. 108 *recto*.

¹⁸⁵ *Elenco degli inquisiti, Qualità personali di Pietro Artusio*, in A.S.TO., *Sezioni Riunite, Processo riflettente la banda di grassatori Artusio D. ed altri, definito con sentenza del Magistrato Criminale del 22/02/1850*, mazzo 2578.

¹⁸⁶ *Ivi*, Qualità personali di Vincenzo Artusio.

e che anch'esso aveva già dovuto scontare nel 1840 un anno di carcere per un furto di seta commesso insieme a Michele Violino, parimenti inquisito¹⁸⁷.

E' probabile che questa banda non avesse un unico capo e non presentasse una struttura gerarchica rigida, vi erano piuttosto una serie di personaggi più anziani e carismatici che riuscivano a trascinare nelle loro azioni i membri più giovani come ad esempio Pietro Artusio, che venne «Indicato da Vincenzo Artusio qual capo della banda che trasse tutti gli altri nel delitto», e Giovanni Domenico Guercio (anch'esso «supposto capobanda»¹⁸⁸).

Non risulta inoltre che dietro la più parte delle azioni delittuose commesse dai membri della banda vi fosse una precisa pianificazione. Esemplari a questo proposito furono le ragioni (del tutto estemporanee) che indussero Giovanni Artusio, Lorenzo Magone, Michele Violino e Pietro Parini a aggredire e poi uccidere il mercante Saul Diena: essi infatti, ignari di chi fosse quest'ultimo, si risolsero a seguirlo e poi ad assalirlo solo per aver casualmente captato in un'osteria che egli stava trasportando con sè della merce da vendere:

Nel mattino delli due dicembre fu osservato l'israelita intento al suo negozio in Canale: verso mezzodì giungeva a Monteu Roero nell'osteria esercita da Biagio Catterina, e Matteo Nicolone, ove bevette, domandò al guardaboschi Luigi Tosi se volesse comprare, vendere, e cambiar oro, dorini od altre siffatte cose, e veniva rimarcatamente tenuto d'occhio da quattro ignoti giovani, i quali erano giunti dapprima a quell'osteria [...] ¹⁸⁹.

La banda inoltre non agì mai al completo, ma sempre suddivisa in piccoli gruppi composti da 3 o massimo 4 persone, e, proprio per tale ragione, inizialmente fu difficile per l'autorità giudiziaria collegare le varie notizie di reato e le indagini compiute dai vari uffici del fisco delle città in cui, dal 1845, cominciarono a susseguirsi le varie grassazioni¹⁹⁰.

La vera svolta nelle indagini fu rappresentata dall'arresto, del tutto casuale, di Pietro Artusio, il quale cominciò a far rivelazioni sulla banda che consentirono alle autorità di arrestare in breve tempo gli altri componenti della banda.

¹⁸⁷ *Ivi*, Qualità personali di Lorenzo Magone e Michele Violino.

¹⁸⁸ *Ivi*, Qualità personali di Pietro Artusio e Giovanni Domenico Guercio.

¹⁸⁹ *Atto d'accusa del pubblico ministero contro Artusio, Guercio, Magone e loro complici, imputati di grassazioni e d'altri reati*, Torino, Tipografia di Luigi Arnaldi, 1849, p. 9.

¹⁹⁰ Iniziarono infatti indagini contro reati commessi dai componenti della banda gli uffici del fisco (tra gli altri) di Castagnole, Lombriasco, Rivalta, S. Damiano d'Asti, Moncalieri cfr. A.S.TO., *Sezioni Riunite, Processo riflettente la banda di grassatori Artusio D. ed altri, definito con sentenza del Magistrato Criminale del 22/02/1850*, mazzi 2574-2577.

4.2. Le propalazioni di Pietro Artusio: una faida familiare.

Spesso si può essere indotti a pensare che i legami familiari tra gli accusati possano costituire un serio intralcio alle indagini degli inquirenti, rinsaldando reciprocamente un vincolo di omertà. Tuttavia nel caso che coinvolse la “banda dei vinattieri” le cose andarono diversamente.

Come sopra accennato, la svolta nelle indagini avvenne con l’arresto, da parte del Vicariato di Torino l’8 ottobre 1846, di Pietro Artusio. Quest’ultimo infatti

offerse di far propalazioni importanti se gli si dava affidamento di proporzionali riguardi, e tale affidamento gli veniva dato con Decreto del Reale Senato in data 23 ottobre 1846 con cui delegavasi altresì l’istruttoria di questa causa a questo ufficio d’istruzione¹⁹¹.

Sulla base delle Regie Patenti del 18 settembre 1818¹⁹² (di cui si è parlato nei precedenti paragrafi), il Senato promise quindi uno sconto di pena per incentivare la propalazione di Pietro Artusio e la strategia funzionò: in plurimi e lunghi interrogatori tenutisi dinnanzi all’ufficio del fisco di Torino (a cui era stata dal Senato delegata l’intera causa dopo la scoperta che dietro a tutti gli episodi criminosi vi era l’azione di sola banda criminale) Pietro Artusio (definito nelle conclusioni dell’avvocato fiscale «propalante con affidamento¹⁹³») riconobbe di aver partecipato alla commissione di alcuni crimini ad accusò sia i suoi parenti (Vincenzo e Giovanni Artusio) che gli altri complici¹⁹⁴.

Sull’esempio del fratello¹⁹⁵, anche Vincenzo Artusio cominciò a sua volta a rivelare (ma più cautamente rispetto al congiunto) dettagli sui crimini commessi dalla banda. Riconobbe ad esempio di aver assalito e grassato Vittoria Appendino il 27 giugno 1846 ma sostenne che l’omicidio fu un incidente, frutto della sua scarsa dimestichezza con le armi da fuoco.

¹⁹¹ *Conclusioni dell’Avvocato Fiscale Angelo Lobetti del 22 novembre 1847*, in A.S.TO., *Sezioni Riunite, Processo riflettente la banda di grassatori Artusio D. ed altri, definito con sentenza del Magistrato Criminale del 22/02/1850*, mazzo 2578, f. 3 verso.

¹⁹² Cfr. *Regie Patenti, colle quali S. M. sopprime i diritti di premi e nomine accordati per l’arresto dei delinquenti, e banditi*, 18 settembre 1818, in *Raccolta degli atti di Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna. Dall’anno 1814 all’anno 1832*, vol. VIII, parte 2, Torino, Stamperia Ferrere, Vertamy e comp., 1844, pp. 19-20.

¹⁹³ *Conclusioni dell’Avvocato Fiscale Angelo Lobetti del 22 novembre 1847*, in A.S.TO., *Sezioni Riunite, Processo riflettente la banda di grassatori Artusio D. ed altri, definito con sentenza del Magistrato Criminale del 22/02/1850*, mazzo 2578, f. 6 recto.

¹⁹⁴ I verbali degli interrogatori cui venne sottoposto Pietro Artusio sono conservati in Cfr. A.S.TO., *Sezioni Riunite, Processo riflettente la banda di grassatori Artusio D. ed altri, definito con sentenza del Magistrato Criminale del 22/02/1850*, mazzo 2574.

¹⁹⁵ Giovanni e Vincenzo Artusio erano fratelli, ed erano cugini di Pietro Artusio.

Presi alla sprovvista dalle confessioni degli Artusio, anche altri membri della banda (fra cui Luigi Vezza, Giorgio Conterno, Giacomo Dogliani, Francesco Carena e Michele Vico) cominciarono a collaborare con la giustizia nella speranza di ottenere qualche vantaggio processuale salvo poi, nel corso del dibattimento dinnanzi al Magistrato d'appello, ritrattare in buona misura le rivelazioni fatte nel corso delle indagini¹⁹⁶.

Chi invece, pur di fronte alle circostanziate propalazioni del fratello e del cugino, non confessò mai la propria partecipazione (né quella di altri compagni) ad alcun delitto fu Giovanni Artusio. Messo ripetutamente a confronto con Pietro Artusio, rispose sempre negativamente a tutte le sollecitazioni ed alle rivelazioni del cugino. Giovanni Artusio non si fece intimidire nemmeno dalla circostanza che le versioni di Pietro e Vincenzo Artusio (sostanzialmente) collimassero, ed a questo anzi replicò spavaldo: «E se voi due vi foste messi d'accordo? Bisogna che venga qualchedun altro da fuori che non sia ritenuto. Le vostre parole valgono niente, voi altri non siete che cani che latrano senza mordere¹⁹⁷».

Al pari di Giovanni Artusio, anche Giovanni Domenico Guercio mantenne sempre il silenzio. Messo anch'egli a confronto con il propalatore Pietro Artusio, affermò

(dopo essere rimasto alquanto in silenzio, strappandosi i pantaloni con aria di dispetto) cosa io ho da confessare...? maledetto!... se voi ed altri avete fatto la birba e gli assassini io non la ho fatta e nulla pertanto ho da confessare, mai vi ho veduto prima d'ora [...] ¹⁹⁸

Le propalazioni riuscirono dunque a spezzare l'unità della banda e a mettere cugini contro cugini e addirittura fratelli come fratelli.

Tramite esse fu inoltre possibile venire a conoscenza di molti reati che non erano neppure stati denunciati dalle vittime¹⁹⁹, talvolta per la sfiducia nei confronti della giustizia ma talvolta anche per il timore di esporsi ad eventuali ritorsioni.

4.3. Il processo e la sentenza del Magistrato d'appello di Torino.

¹⁹⁶ Cfr. M. JULINI, *I Diecisette...*cit., p. 117.

¹⁹⁷ *Confronto tra Pietro e Giovanni Artusio dinnanzi all'ufficio del fisco di Torino del 16 marzo 1847*, in A.S.TO., *Sezioni Riunite, Processo riflettente la banda di grassatori Artusio D. ed altri, definito con sentenza del Magistrato Criminale del 22/02/1850*, mazzo 2574, vol. 10, ff. 149 recto e verso.

¹⁹⁸ *Confronto tra Pietro Artusio con Giovanni Domenico Guercio dinnanzi all'ufficio del fisco di Torino del 20 febbraio 1847*, in A.S.TO., *Sezioni Riunite, Processo riflettente la banda di grassatori Artusio D. ed altri, definito con sentenza del Magistrato Criminale del 22/02/1850*, mazzo 2574, vol. 9, f. 107 recto.

¹⁹⁹ Cfr. *Indice per ordine alfabetico de' luoghi nè quali seguirono reati o fatti relativi ai medesimi*, in A.S.TO., *Sezioni Riunite, Processo riflettente la banda di grassatori Artusio D. ed altri, definito con sentenza del Magistrato Criminale del 22/02/1850*, mazzo 2578.

Conclusa la fase delle indagini, il fascicolo con le conclusioni dell'avvocato fiscale Angelo Lobetti fu inviato alla sezione d'accusa del Magistrato d'appello di Torino affinché questa potesse esaminare «se esistono contro gli imputati prove od indizi di un fatto qualificato crimine dalla legge e se le prove o gl'indizi sono abbastanza gravi per far luogo all'accusa²⁰⁰».

Con sentenza del 30 dicembre 1848 la predetta sezione d'accusa rinviò gli imputati dinnanzi alla sezione giudicante dello stesso Magistrato. Tuttavia nell'atto di accusa, redatto dal pubblico ministero Raimondo Avogadro di Valdengo, le imputazioni a carico degli accusati vennero ridotte a 55 dalle oltre 90 contenute nelle conclusioni fiscali dell'avvocato Lobetti²⁰¹; vennero infatti espunti i fatti per cui le propalazioni ricevute non furono supportate da altri indizi o riscontri oggettivi (segno questo della piena consapevolezza, da parte della magistratura, della generale scarsa attendibilità delle confessioni ottenute con promesse o premialità processuali).

Essendo stato nel frattempo emanato il nuovo codice di procedura penale, il processo venne celebrato secondo le nuove regole e dunque tramite dibattimenti pubblici che si svilupparono per circa un anno, dal 3 dicembre 1849 al 15 febbraio 1850.

La pubblicità dei dibattimenti permise per la prima volta all'opinione pubblica di interessarsi alla vicenda processuale ed infatti troviamo circostanziati riferimenti ad essa in molti giornali dell'epoca come ad esempio ne «La Concordia» di Lorenzo Valerio (che prese spunto dalla triste vicenda per criticare il sistema carcerario subalpino, ritenuto più criminogeno che rieducativo²⁰²) e ne «L'istruttore del Popolo», che seguì assiduamente le tappe del processo.

La lunga sentenza (oltre 60 pagine) della sezione giudicante del Magistrato d'appello (presieduta dal conte Leonzio Massa-Saluzzo) venne redatta in appena 7 giorni e fu pronunciata pubblicamente il 22 febbraio 1850.

Per prima cosa i giudici dovettero risolvere una questione giuridica di non poco conto.

Come si è accennato nei paragrafi precedenti il codice di procedura criminale del 1847 (ormai vigente da circa due anni al tempo della sentenza, e sulla base della cui disciplina era stato

²⁰⁰ *Codice di procedura criminale per gli Stati di Sua Maestà il Re di Sardegna*, Torino, Stamperia Reale, 1847, art. 354, p. 107.

²⁰¹ Cfr. *Atto d'accusa del pubblico ministero contro Artusio, Guercio, Magone e loro complici, imputati di grassazioni e d'altri reati*, Torino, Tipografia di Luigi Arnaldi, 1849.

²⁰² Cfr. «La Concordia», anno III, n. 17, sabato 23 febbraio 1850. Dalle propalazioni di Pietro Artusio sarebbe infatti risultato che «la scellerata associazione dei malfattori fu combinata nelle carceri di questa capitale». Lo stesso Artusio, secondo quanto riporta «La Concordia» si mostrò stupito «che il Magistrato ignorasse che tutte le combriccole, i complotti di furti, e di assassinamenti si facessero sempre nelle carceri senatorie, come appunto avvenne dei delitti sui quali versava il dibattimento». L'articolo si concludeva con un appello rivolto al governo: «dietro un così funesto esempio, noi speriamo che penserà seriamente allo stretto dovere che gli incumbe di presentare una conveniente legge sul sistema carcerario, da cui la nazione abbia a raccogliere ben altri frutti, che delitti più turpi ed atroci».

impostato l'intero processo dinnanzi al Magistrato d'appello) escluse la possibilità per qualunque magistratura di concedere premi o impunità per i propalatori: alla luce di ciò, quale trattamento avrebbe dovuto essere riservato a Pietro Artusio che, confidando in un cospicuo sconto di pena, aveva di fatto reso possibile lo smantellamento dell'intera "banda dei vinattieri" grazie alle sue copiose rivelazioni?

Il Magistrato d'appello non ritenne opportuno tradire la parola data e la fiducia riposta dall'imputato e sulla questione affermò che:

Considerando che da un lato se per una retta applicazione dei principi regolatori delle forme de' giudizi, il beneficio del pubblico dibattimento, e della orale discussione venne esteso a questa causa, sebbene instrutta, ed assegnata a sentenza secondo l'antica procedura, dall'altro lato per ragioni di pretta giustizia debbono salvarsi illesi alle parti i diritti acquistati sotto la guarentigia della antica, e della nuova legislazione.

Che comunque col nuovo codice di procedura criminale, e colla promulgazione dello Statuto del Regno sia cessata quella straordinaria autorità, che le Regie Costituzioni avevano accordata, e le Regie Patenti del diciotto settembre mille ottocento diciotto avevano conservata ai Magistrati pella più facile, e più pronta punizione dei rei, le disposizioni per altro della nuova legge non possono paralizzare quella convinzione morale, che può ricavarsi dal labbro stesso di chi ebbe un giudiziale affidamento di impunità, poichè l'acquiescenza dell'animo ad una verità rivelata anche da un propalatore non potrà giammai essere una conseguenza viziosa della impunità, mentre questa dovendo essere il premio della verità svelata, attesterà invece la realtà dei fatti, da cui prende norma.²⁰³

Pietro Artusio ottenne così il proprio "premio" e venne condannato «nella pena della reclusione per anni 5, così ridotta quella de' lavori forzati a vita, in cui sarebbe incorso pei reati, di cui egli è dichiarato convinto²⁰⁴». Vincenzo Artusio, Francesco Carena e Michele Remondino furono invece condannati alla reclusione rispettivamente per 20, 10 e 7 anni.

Giovanni Artusio invece fu condannato alla pena dei lavori forzati per 20 anni, mentre Pietro Scanavino e Marco Cravero furono condannati alla stessa pena ma "solo" per 17 e 12 anni. Sempre ai lavori forzati a tempo furono condannati Luigi Vezza, Pietro Parini, Giorgio Conterno e Michele Fico²⁰⁵, mentre Giacomo Dogliani incorse nella pena dell'ergastolo per 5 anni e Giovanni Venturino fu invece dichiarato «bastantemente punito col carcere sinora sofferto²⁰⁶».

²⁰³ A.S.TO., *Sezioni Riunite*, fondo *Sentenze penali (dal 1848 al 1921)*, mazzo n. 1870, sentenza contro Giovanni Artusio ed altri, pronunciata dal magistrato d'appello di Torino in data 22/02/1850, ff. 117 *verso*-118 *recto*.

²⁰⁴ Cfr. *ivi*, f. 132 *recto*.

²⁰⁵ Cfr. *ibidem*.

²⁰⁶ *Ivi*, f. 131 *verso*.

Peggio che a tutti andò a Giovanni Domenico Guercio, Lorenzo Magone e Michele Violino, mandati a morte dal Magistrato d'appello²⁰⁷.

Come sopra accennato, la sentenza venne pronunciata in pubblica udienza il 22 febbraio 1850 e la sua lettura non lasciò indifferente gli imputati presenti. Vincenzo Artusio, probabilmente inferocito per la pesante condanna ricevuta nonostante le propalazioni rassegnate, tentò di aggredire il cugino Pietro, e venne infine ucciso da uno dei carabinieri presenti nell'aula del tribunale²⁰⁸.

Questo fu effettivamente l'ultimo atto che coinvolse la banda, i ricorsi in cassazione presentati da alcuni imputati vennero infatti respinti e le condanne a morte vennero regolarmente eseguite la mattina del 18 aprile 1850 alle ore 11:00.

Sembra infine opportuno concludere l'analisi di questa significativa vicenda (e lo stesso capitolo) riportando quanto apparso su «La Concordia» (la cui linea editoriale era notoriamente contraria alla pena capitale) alla notizia dell'impiccagione di Giovanni Domenico Guercio, Michele Violino e Lorenzo Magone:

Si moltiplichino gli asili infantili, le scuole serali, domenicali e tecniche; si migliorino le carceri; ed allora il bisogno di ricorrere a certa giustizia non sarà più riguardato come un'ineluttabile necessità²⁰⁹.

L'analisi dei processi sulla grassazione ha in effetti evidenziato che la pressoché unanimità dei casi studiati ebbero come protagonisti soggetti analfabeti, senza fissa occupazione, pluripregiudicati ed emarginati dalla società. Non si può quindi dar torto a questa osservazione del quotidiano di Lorenzo Valerio ma bisogna anzi dare atto che essa sembra ancora oggi *-mutatis mutandis-* tristemente attuale.

²⁰⁷ Cfr. *ivi*, f. 132 *recto*.

²⁰⁸ Cfr. C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura piemontese*, 2 voll., Torino, Roux e Favale, 1881, p. 150.

²⁰⁹ «La Concordia», anno III, n. 91, venerdì 19 aprile 1850.

Conclusioni

Giunti al termine di questo studio è possibile effettuare alcune osservazioni conclusive, focalizzando i concetti essenziali che, con l'indagine svolta, speriamo di aver messo in luce.

Le politiche che sottessero l'evoluzione della normativa penale sabauda, delle strategie di mantenimento dell'ordine pubblico e delle tecniche giudiziali di repressione di uno dei reati considerati più gravi, quale la grassazione, furono determinata dalla comune volontà (perseguita per tutta la prima metà del XIX° secolo) di accentrare la gestione ed il controllo di ogni settore dell'amministrazione dello Stato, anche di quelli in precedenza affidati a corpi intermedi, più o meno autonomi dal potere regio.

Come si è sottolineato nel primo capitolo ciò fu evidente nel campo del diritto, dove il predetto accentramento venne progressivamente realizzato seguendo due connesse linee di azione. Innanzi tutto la "corsa" alla codificazione consentì, seppur con qualche anno di ritardo rispetto agli altri Stati italiani ed europei, di superare il sistema delle fonti del diritto risalente all'*Ancien Régime*, ormai -in pieno Ottocento- del tutto anacronistico.

Nel giro di pochi anni dall'ascesa al trono di Carlo Alberto, anche il regno di Sardegna poté così contare su una serie di codici che, seppur redatti sul modello di quelli napoleonici di inizio secolo, seppero rispettare le storiche peculiarità dell'ordinamento giuridico sabauda razionalizzando la gestione e l'amministrazione della giustizia. Tale fenomeno -che appena qualche anno prima, sotto il regno di Vittorio Emanuele I e poi di Carlo Felice, sarebbe stato impensabile (si pensi solo al misero fallimento dei tentativi profusi da Prospero Balbo)- rappresentò un vero e proprio "movimento tellurico" per il sistema giuridico piemontese sancendo un "monopolio" legislativo prima sconosciuto. Il codice si impose infatti come l'unica fonte del diritto, ed il seducente legicentrismo (che affondava le sue radici culturali ed ideologiche nelle teorie illuministiche e nella rivoluzione francese¹) contagiò anche lo Stato sabauda nel quale però l'equazione "legge come volontà popolare" venne per il momento sostituita dall'equazione "legge come volontà del principe" (almeno sino alla concessione dello Statuto albertino).

L'altra "linea di azione" attraverso cui venne completato l'accentramento della giustizia si manifestò nelle profonde riforme che interessarono la magistratura.

Le numerose magistrature speciali e feudali che, ancora nel XVIII° secolo, caratterizzarono lo Stato sabauda vennero progressivamente attratte nell'alveo della giurisdizione ordinaria e si agì inoltre per limitare l'arbitrio ed il potere dell'alta magistratura senatoria, tradizionalmente

¹ P. GROSSI, *Prima lezione di diritto*, Roma-Bari, Editori Laterza, 2003, pp. 92- 93.

considerata la suprema depositaria del diritto. I Senati vennero infatti fortemente ridimensionati e persero definitivamente le secolari prerogative politiche, amministrative e legislative di cui godevano e, perfino in campo giudiziario, cessarono di essere gli organi giurisdizionali più importanti dell'ordinamento (ruolo che venne assunto dal Magistrato di Cassazione, che divenne la magistratura di ultima istanza del sistema giuridico sabaudo). Certo non ci si può spingere sino a sostenere che con i predetti interventi i magistrati subalpini siano stati ridotti al ruolo supino di meccanici applicatori della legge, poiché essi mantennero comunque una fisiologica libertà interpretativa della normativa (che talvolta esercitarono anche molto liberamente), ma ciò fu ben poca cosa rispetto all'ampio potere di innovare il sistema giuridico che in precedenza era stato loro espressamente riconosciuto. In sostanza il magistrato poteva sì interpretare la legge, ma non poteva più prescindere da essa, come venne icasticamente confermato imponendo ai giudici penali, con il codice di procedura criminale del 1847, di riportare integralmente nella sentenza il testo degli articoli di legge che applicavano. Non vi era infatti più dubbio che a "creare" il diritto fosse la legge (e quindi lo Stato) e non i magistrati.

Se l'unità dell'ordinamento giuridico (raggiunta con la codificazione e la riorganizzazione della magistratura) può essere considerata, per il regno di Sardegna, come l'ultima tappa di un percorso di affermazione da parte del potere politico già iniziato secoli prima con le riforme di Vittorio Amedeo II e di Emanuele Filiberto², lo stesso non può dirsi delle riforme che interessarono le istituzioni deputate alla tutela dell'ordine pubblico sul territorio del regno.

In questo campo infatti, nella prima metà dell'Ottocento, l'atteggiamento del governo centrale si pose in antitesi rispetto alle politiche perseguite anche nel recente passato. Ancora nel settecento infatti la monarchia sabauda si preoccupò e intervenne attivamente solo dinnanzi a minacce alla propria sovranità provenienti dall'esterno (come le invasioni da parte di altri Stati), ovvero da «nemici esterni», ma rimase sempre sostanzialmente indifferente alle turbative dell'ordine pubblico causate da fenomeni criminali interni, che vennero sempre considerati di pertinenza quasi esclusiva delle comunità nel cui territorio si verificavano. Ebbene, come ha puntualmente notato Pietro Costa, dopo la rivoluzione francese, anche grazie alla diffusione delle teorie giusnaturalistiche di stampo contrattualistico, venne a configurarsi una nuova figura di "nemico", ovvero «il criminale che, attentando alla vita e alle proprietà dei consociati, è responsabile della rottura del patto sociale e,

² Cfr. G.S. PENE VIDARI, *Legislazione e giurisprudenza nel diritto sabaudo*, in I. BIROCCHI- A. MATTONE, *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, Atti del convegno internazionale tenutosi ad Alghero il 4-6 novembre 2004, Roma, Viella, 2006, p. 201.

come tale, è il nemico di tutti, il nemico della società»³. Detto in altre parole, lo Stato non poteva più permettersi di non avere, di fatto, il controllo su gran parte del territorio al di fuori dei centri urbani, anche perché la fine dell'esperienza feudale (per quanto si fosse rivelata, dal punto di vista del controllo del territorio, del tutto fallimentare) aprì dei vuoti di potere di cui fu necessario farsi carico per garantire un pur minimo ordine pubblico. Il potere centrale assunse quindi su di sé anche il compito di contrastare i propri “nemici interni”, obiettivo che venne perseguito -come si è visto nel secondo capitolo- attraverso la creazione di nuovi corpi armati militari o paramilitari ma comunque dipendenti dal governo centrale. Ancora una volta il regno di Sardegna prese spunto dall'esperienza francese di inizio secolo: memore dei buoni risultati conseguiti dalla *gendarmerie*, istituì il corpo dei Carabinieri Reali che fu pensato proprio per garantire un controllo capillarmente diffuso sul territorio.

Le riforme intraprese in questo campo si consolidarono nel corso dei decenni, sollecitate da una società borghese che pretendeva sicurezza e stabilità e una tutela forte della proprietà privata. Se quindi è vero, come sostenne Max Weber, che ciò che caratterizza uno Stato è il monopolio dell'uso della forza fisica in un dato territorio, possiamo sostenere che la “statalizzazione” del regno di Sardegna raggiunse il proprio completamento solo con tali riforme.

Gli elementi che abbiamo appena evidenziato si riscontrano anche dall'analisi dell'azione di contrasto della pubblica autorità e dei processi contro i grassatori, effettuata nel terzo capitolo di questo studio.

Il primo dato che a questo riguardo merita di essere sottolineato è la progressiva riduzione del coinvolgimento dei privati nella repressione dei grassatori. La creazione di un corpo armato centrale stabile deputato al controllo del territorio ed all'arresto dei malfattori mal si conciliava infatti con il sistema di premi e concessioni di impunità, previsto dalle *Regie Costituzioni*, per incentivare i cittadini a partecipare attivamente alla lotta contro i banditi. Ciò venne espressamente sottolineato da Vittorio Emanuele I che nell'abolire la parte delle *Costituzioni* e del *Regolamento* emanato per il Ducato di Genova dedicata a tali premialità affermò che

Siffatti mezzi, che in quelle circostanze di tempi furono utilissimi, si rendono ora meno opportuni, dopoché abbiamo ordinato lo stabilimento generale d'una forza pubblica permanente,

³ P. COSTA, *Pagina introduttiva. I diritti dei nemici: un ossimoro?*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 38 (2009), t. I, p. 15.

la quale per proprio istituto vegliasse alla quiete degli abitanti, alla sicurezza delle strade, ed all'arresto dei delinquenti⁴.

Vero è che anche dopo il provvedimento sopra citato venne comunque fatta salva la possibilità per i vari Senati di effettuare, con provvedimenti *ad hoc*, le concessioni ritenute necessarie per contrastare i fenomeni criminali (potere che venne definitivamente sottratto alle supreme magistrature solo con il codice di procedura criminale del 1847), ma risulta chiara la volontà del re di superare la visione “partecipata” della gestione dell'ordine pubblico tipica dei secoli passati: ecco un esempio concreto di quell'azione di accentramento della gestione dell'ordine pubblico interno e dell'uso della forza a cui si è accennato prima.

Nei processi contro i grassatori piemontesi si può poi cogliere nella sua concretezza la progressiva limitazione dell'*arbitrium* della magistratura, realizzata nel corso del secolo. L'emanazione del codice penale sostanziale del 1839, definendo con maggior chiarezza i confini della fattispecie criminale *de qua* impedì (o quantomeno limitò) qualificazioni dei fatti eccessivamente libere e disinvolute da parte dei giudici, mentre l'emanazione del codice di procedura criminale del 1847 potenziò la figura e le prerogative dell'imputato obbligando inoltre i giudici a motivare le proprie sentenze e a dar conto degli elementi e delle prove da cui poteva desumersi la colpevolezza degli accusati. Come enfaticamente affermò l'avvocato Domenico Giuriati,

Il cittadino trova in questa legge quasi sempre sancita la eguaglianza, trova la difesa assicurata ed ampia, trova la oralità del processo e la pubblicità dei giudizi, trova insomma applicate a proprio favore parecchie fra le più importanti dottrine della giuridica filosofia⁵.

Ovviamente non vogliamo neppure tentare di effettuare insensate comparazioni con la nostra odierna concezione di “giusto processo”⁶, ma è certo che le garanzie e le tutele contenute nel codice di procedura criminale, oltre ad aver costituito un netto passo avanti rispetto alla disciplina contenuta nelle *Costituzioni*, ebbero il merito (insieme al codice penale) di sottrarre l'amministrazione della giustizia penale all'arbitrio della magistratura facendola soggiacere ad un *corpus* razionale e legittimo di norme.

⁴ *Regie Patenti, colle quali S. M. sopprime i diritti di premi e nomine accordati per l'arresto dei delinquenti, e banditi*, 18 settembre 1818, in *Raccolta degli atti di Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna. Dall'anno 1814 all'anno 1832*, vol. VIII, parte 2, Torino, Stamperia Ferrere, Vertamy e comp., 1844, p. 19.

⁵ D. GIURIATI, *Commento teorico-pratico al codice di procedura criminale degli Stati sardi*, Novi-Torino, Libreria Torri-Libreria Sociale, 1853, p. VIII.

⁶ Cfr. P. FERRUA, *Il giusto processo*, Bologna, Zanichelli, 2012.

In ragione di tutto quanto sopra esposto è quindi possibile affermare che nel corso della prima parte del XIX° secolo il Piemonte e gli altri Stati del regno di Sardegna conobbero, dopo la «modernizzazione passiva» subita sotto il regime napoleonico (e in gran parte cancellata dopo la restaurazione sabauda), una «modernizzazione attiva»⁷ che gli permise di cambiare in pochi decenni la propria fisionomia giuridica e amministrativa e finanche la propria forma di Stato, con il passaggio da una monarchia assoluta ad una monarchia costituzionale, realizzato da Carlo Alberto con la concessione (*ob torto collo*) dello Statuto.

Viene infine spontaneo terminare questo lavoro con un'ultima osservazione.

Come è noto, le vicende e le problematiche dell'ordinamento giuridico e dell'ordine pubblico sabauda che abbiamo appena tentato di inquadrare divennero, dopo il 1861, da questioni di interesse meramente "subalpino" a questioni di rilevanza italiana. Ebbene, non foss'altro che per tale ragione, ricostruire e ripensare le stesse pare quindi estremamente rilevante, poiché esse costituirono il punto di partenza della successiva evoluzione normativa ed amministrativa sulla base della quale, a seguito del susseguirsi degli eventi, ha infine preso forma l'odierno ordinamento giuridico italiano.

⁷ Cfr. U. LEVRA, *Da una modernizzazione passiva ad una modernizzazione attiva*, in U. LEVRA (a cura di), *Storia di Torino. La città nel risorgimento (1798-1864)*, Torino, Giulio Einaudi Editore, 2000, p. XXXIII.

Bibliografia

a) Fonti dottrinali

AA.VV., *All'ombra dell'Aquila imperiale. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori sabaudi in età napoleonica (1802-1814)*. Atti del convegno, Torino, 15-18 ottobre 1990, tomi 2, Roma 1994.

AA.VV., *Dal Trono all'albero della Libertà. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna dall'antico regime all'età rivoluzionaria*. Atti del convegno, Torino, 11-13 settembre 1989, tomi 2, Roma 1991.

AA.VV., *I Carabinieri. Dal Regno di Sardegna al Regno d'Italia*, Torino, Centro stampa Regione Piemonte, 2014.

AA.VV., *Ombre e luci della Restaurazione. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna*. Atti del convegno, Torino, 21-24 ottobre 1991, Roma 1997.

AA.VV., *Studi in onore di Ugo Gualazzini*, 2 voll., Milano, Giuffrè editore, 1982.

A

Alvazzi del Frate P., *Ferdinando Dal Pozzo e le riforme giudiziarie del 1822*, in A. Magno (a cura di), *L'età della restaurazione e i moti del 1821*, atti del convegno nazionale di studi per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Guglielmo Moffa di Lisio (1791-1991), Bra 12-15 novembre 1991, Savigliano, L'Artistica Editrice, 1992.

Antonielli L., Donati C., *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, Soveria Mannelli, Rubettino editore, 2003.

Aquarone A., *L'unificazione legislativa ed i codici del 1865*, Milano, Giuffrè editore, 1960.

Ascheri M., *I grandi tribunali e la ricerca di Gino Gorla*, in Sbriccoli M., Bettoni A. (a cura di), *Grandi tribunali e rote nell'Italia di antico regime*, Milano, Giuffrè Editore, 1993.

Assaretto, C. Bitossi, P. Merlin, *Genova e Torino. Quattrocento anni di incontri e scontri*, Genova, Società ligure di Storia patria, 2015.

B

Balani D., *Il Vicario tra città e Stato. L'ordine pubblico e l'annona nella Torino del Settecento*, Torino, Deputazione subalpina di Storia patria, 1987.

- Barengo U., *Il Carabiniere Scapaccino. Nel I° centenario dalla morte*, Roma, Edizioni d'arte Vittorio Emanuele Boeri, 1934.
- Beccaria C., *Dei delitti e delle pene*, (a cura di Venturi F.), Torino, Einaudi, 1965.
- Bellomo E., *Codice della Guardia Nazionale contenente il testo delle leggi 4 marzo 1848, e successive, e tutti i relativi provvedimenti, con commenti sotto ogni articolo*, Torino, V. Bona, 1967.
- Berlinguer E., Colao F. (a cura di), *La "Leopoldina". Le politiche criminali nel XVIII° secolo*, Milano 1990.
- Bersano A., *L'Abate Francesco Bonardi e i suoi tempi. Contributo alla storia delle società segrete*, Torino, Deputazione Subalpina di storia patria, 1957.
- Bertolotti A., *Passeggiate nel Canavese*, Torino, 1870.
- Bettini F., *Giurisprudenza degli Stati sardi. Raccolta generale progressiva di giurisprudenza, legislazione e dottrina*, Torino, Presso cugini Pomba e comp. editori, 1854.
- Bianchi N., *Storia della Monarchia piemontese. Dal 1773 al 1861*, 4 voll., Roma-Torino-Firenze, Fratelli Bocca, 1880.
- Bianchi P., *Onore e mestiere. Le riforme militari nel Piemonte del Settecento*, Torino, Silvio Zamorani Editore, 2002.
- Bianchi P., *Verso un esercito- polizia. Il controllo dell'ordine pubblico nel Piemonte del Settecento*, in L. Antonielli, C. Donati (a cura di), *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, Soveria Mannelli, Rubettino, 2003.
- Birocchi I., *Alla ricerca dell'ordine*, Torino 2002.
- Birocchi I., Mattone A., *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, Atti del convegno internazionale tenutosi ad Alghero il 4-6 novembre 2004, Roma, Viella, 2006.
- Blot-Maccagnan S., Ortolani M., *La peine dans les Royales constitutions du royaume de Piémont-Sardaigne au XVIII siècle*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», CXI (2013), 2.
- Bongioanni F., *Mémoires d'un Jacobin (1799)*, con introduzione di G. Vaccarino, Torino, 1958.
- A. Bosio, *Criminalità, giustizia ed ordine pubblico a Torino nella prima metà dell'Ottocento (1814-1861)*, tesi di dottorato, Università di Trento, 2015.
- Bovio O., *Carabinieri in Piemonte. 1814-2000*, Torino, Allemandi, 2000.
- Briante P., *La giudicatura nel Settecento*, in *Dal Trono all'albero della Libertà*, Atti del convegno, Torino, 11-13 settembre 1989, tomo I, Roma 1991.
- Briegel F., Milbach S. (sous la direction de), *Les Sénats des Etats de Savoie. Circulation des pratiques judiciaires, des magistrats, des normes (XVI-XIX siècles)*, Roma, Carocci editore, 2016.

- Broccoli A., *Riforma della legge sulla Guardia Nazionale italiana. Studi politico, tecnico, legali, Napoli, tipografia italiana, 1867.*
- Broers M., *L'ordine pubblico nel Piemonte napoleonico*, in *All'ombra dell'Aquila imperiale*, Atti del convegno, Torino, 15-18 ottobre 1990, tomi I, Roma 1994.
- Broers M., *L'ordine pubblico nella prima Restaurazione*, in Aa.Vv., *Ombre e luci della Restaurazione. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna*, atti del convegno Torino 21-24 ottobre 1991.
- Brofferio A., *Storia del Piemonte. Dal 1814 ai giorni nostri*, Torino, Stabilimento tip. di Aless. Fontana, 1849
- Brunelli D., *Il codice penale Rattazzi e il riconoscimento delle libertà costituzionali: riflessi sulle scelte di penalizzazione*, in S. Vinciguerra, *Il codice penale per gli stati del Re di Sardegna e per l'Italia unita (1859)*, (Casi, fonti e studi per il diritto penale raccolti da Sergio Vinciguerra, Serie II, Le fonti, 26), Padova, Cedam, 2008.
- Bruni F., *Apperçu des évenemens de l'insurrection de la Vallée d'Aoste qui eut lieu dans le mois de nivose l'an 9 républicain*, Turin, De l'imprimerie nationale, 1801.
- Buniva G., *Enciclopedia del diritto, ossia introduzione generale alla scienza del diritto*, Torino, Tipografia di G.B. Paravia, 1853.
- Buniva G., Paroletti G., *Il codice penale spiegato in ciascuno dei suoi articoli con annotazioni ed esempi*, Torino, Tipografia Cassone e Marzorati, 1842.

C

- Cappuccio A., *«L'assoluta necessità» delle eccezioni: gran corti e procedure criminali tre norma e prassi nella Sicilia dei Borbone*, in F. Colao - L. Lacchè - C. Storti (a cura di), *Giustizia penale e politica in Italia tra otto e novecento. Modelli ed esperienze tra integrazione e conflitto*, Milano, Giuffrè editore, 2015.
- Carassi M., *L'amministrazione prefettizia in Piemonte: organizzazione istituzionale e funzionamento*, in *All'ombra dell'Aquila imperiale*, Atti del convegno, Torino, 15-18 ottobre 1990, tomi I, Roma 1994.
- Caravale M., *Storia del diritto nell'Europa moderna e contemporanea*, Roma-Bari, Editori Laterza, 2012.
- Carbasse J. M., *Le droit pénal dans la déclaration des droits*, in «Droits; Revue française de théorie juridique», VIII, 1988.

- Carbasse J. M., *État autoritaire et justice répressive. L'évolution de la législation pénale de 1789 au Code pénal de 1810*, in *All'ombra dell'Aquila imperiale*, Atti del convegno, Torino, 15-18 ottobre 1990, tomi I, Roma, 1994.
- Carbasse J. M., *Introduction historique au Droit Pénal*, Paris 1990.
- Carbasse J. M., *Histoire du Droit*, Paris 2008.
- Carbasse J. M., *Histoire du Droit Pénal et de la Justice Criminelle*, Paris, Presses Universitaires de France, 2000.
- Caroli P., *Le prefetture nel Settecento*, in *Dal Trono all'albero della Libertà*, Atti del convegno, Torino, 11-13 settembre 1989, tomi I, Roma 1991.
- Carutti D., *Storia della corte di Savoia durante la rivoluzione e l'impero francese*, Roma, L. Roux e c., 1892.
- Casana P., *La giustizia, le carceri*, in U. Levra, R. Roccia, *Milleottocentoquarantotto*, Torino, Archivio Storico della Città di Torino, 1998.
- Casana P., *Les décisions du Sénat de Piémont et les récoltes de Gaspare Antonio Tesauero*, in Pene Vidari G.S. (a cura di), *Les Sénats de la Maison de Savoie (Ancien régime - Restauration)*, Torino, Giappichelli Editore, 2001.
- Casana P., Bonzo C., *Tra pubblico e privato. Istituzioni, legislazione e prassi nel Regno di Sardegna del XIX secolo*, Torino, Giappichelli Editore, 2016.
- Casana P., *Un esempio di corte suprema nell'età del diritto comune. Il Senato di Piemonte nei primi decennali di attività*, Torino, Giappichelli Editore, 1995.
- Castiglioni L., Mariotti S., *Vocabolario della lingua latina*, Torino, Loescher editore, 1966.
- Cattaneo M., *I principi dell'Illuminismo giuridico-penale*, in *I Codici preunitari e Il Codice Zanardelli*, a cura di S. Vinciguerra, Padova 1993, (Casi, fonti e studi per il diritto penale raccolti da Sergio Vinciguerra, serie III, «gli studi», vol. 7).
- Cavanna A., *La codificazione in Italia. Le origini lombarde*, Milano 1975.
- Cavanna A., Vanzelli G., *Il primo progetto di codice penale per la Lombardia napoleonica (1801-1802)*, Padova 2000, (Casi, fonti e studi per il diritto penale raccolti da Sergio Vinciguerra, serie III, «gli studi», vol. 15).
- Cibrario L., *Origini e progressi della monarchia di Savoia*, Torino, Dalla Stamperia Reale, 1854.
- Cisotti L., *La Guardia Nazionale*, Firenze-Torino, G. Cassone e comp., 1868, p. 31.
- Costa P., *Pagina introduttiva. I diritti dei nemici: un ossimoro?*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 38 (2009), t. I.
- Criscuolo V., *Il Congresso di Vienna*, Bologna, Il Mulino, 2015.

Crivellari G., *La giuria in Italia*, Mantova, Stab. Tip. eredi Segna, 1872.

D

D'Addio M., *Politica e Magistratura (1848-1876)*, Milano, Giuffrè Editore, 1966.

De Rolandis G.M., *Notizie sugli scrittori astigiani*, Asti, Dalla tipografia di Alessandro Garbiglia, 1839.

Della Peruta F., *Esercito e società nell'Italia napoleonica*, Milano, Franco Angeli, 1998.

Denicotti R., *Delle Vicende dell'Arma dei carabinieri Reali in un secolo dalla fondazione del corpo*, Roma, Tipografia dell'Unione Editrice, 1914.

Dezza E., *Accusa e inquisizione. Dal diritto comune ai codici moderni*, Milano, Cedam, 1989.

Dezza E., *Il «colpo di Stato legislativo» del 1859 e la nascita del codice Rattazzi*, in S. Vinciguerra, *Il codice penale per gli stati del Re di Sardegna e per l'Italia unita (1859)*, (Casi, fonti e studi per il diritto penale raccolti da Sergio Vinciguerra, Serie II, Le fonti, 26), Padova, Cedam, 2008.

Dezza E., *Saggi di storia del processo penale nell'età della codificazione*, Padova 2001, (Casi, fonti e studi per il diritto penale raccolti da Sergio Vinciguerra, serie III, «gli studi», vol. 19).

Dionisotti C., *Storia della magistratura piemontese*, voll. 2, Torino, Roux e Favale, 1881.

Di Renzo Villata M.G., *L'applicazione del codice penale sardo-piemontese in Lombardia. Tra Milano e Bergamo (1862-1864)*, in S. Vinciguerra, *Il codice penale per gli stati del Re di Sardegna e per l'Italia unita (1859)*, (Casi, fonti e studi per il diritto penale raccolti da Sergio Vinciguerra, Serie II, Le fonti, 26), Padova, Cedam, 2008.

Dupuy R., *De la Révolution a la chouannerie*, Paris 1988.

Durand B., Otis-Cour L., *La Torture judiciaire. Approches historiques et juridiques*, Lille, Centre d'Histoire Judiciaire Editeur, 2002.

F

Faccenda E., *I carabinieri tra storia e mito (1814-1861)*, Torino, Carocci editore, 2009.

Farcy J. -C., *Les sources judiciaires de l'époque contemporaine: XIXe- XXe siècles*, Paris, 2007.

Ferrua P., *Il giusto processo*, Bologna, Zanichelli, 2012.

Festus P., *De la signification des mots*, (tradotto in francese da M.A. Savangner), Paris, C.L.F. Panckoucke éditeur, 1846.

Fioravanti M., *Le potestà normative del governo. Dalla Francia di Ancien Régime all'Italia liberale*, Milano, Giuffrè Editore, 2009.

Fioravanti M. (a cura di), *Lo stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Bari, Edizioni Laterza, 2002.

G

Gabelli A., *Alcune idee di raffronto tra il Codice penale albertino e il Codice penale austriaco*, in *Gazzetta dei Tribunali. Giornale di legislazione e pratica giurisprudenza e dei pubblici dibattimenti*, Serie seconda-anno I, Milano, Giovedì 20 ottobre 1859, n. 38.

Galgani E., *Ricerche sulla Guardia nazionale in Piemonte*, Tesi di laurea in Storia del diritto, relatore G.S. Pene Vidari, Università degli studi di Torino, anno accademico 1992-1992.

Gambini F., *Osservazioni sopra alcune massime di legislazione penale*, s.l., s.e., 1820.

Gasparolo F., *La Banda di Mayno della Spinetta (contributo alla storia del brigantaggio in Italia nel secolo XIX). Documenti*, Alessandria, G. M. Piccone, 1905.

Genta E., *Dalla Restaurazione al Risorgimento. Diritto, diplomazia, personaggi*, Torino 2012, (Il Diritto nella Storia, 18).

Genta E., *Le abilitazioni a possedere feudi negli stati sabaudi nel sec. XVIII*, in AA. VV., *Studi in onore di Ugo Gualazzini*, 2 voll., Milano, Giuffrè editore, 1982.

Genta E., *Senato e senatori in Piemonte nel secolo XVIII*, Torino, deputazione Subalpina di Storia Patria, 1983.

Genta E., Pene Vidari G.S., *Storia del diritto contemporaneo*, Lezioni a cura di Claudia de Benedetti, Torino, Giappichelli Editore, 2005.

Gentile P., *Carlo Alberto in un diario segreto. Le memorie di Cesare Trabucco di Castagnetto 1834-1849*, Torino, Carocci editore, 2015.

Giuriati D., *Commento teorico-pratico al codice di procedura criminale degli Stati sardi*, Novi-Torino, Libreria Torri-Libreria Sociale, 1853.

Giuriati D., *Trattato di diritto penale. Dei delitti contro la proprietà*, vol. VII, Milano, Casa editrice dott. Francesco Vallardi, s.a.

Giuliani G., *Istituzioni di diritto criminale col commento della Legislazione gregoriana*, Macerata, Co' tipi di Luigi Varchi cess. di Giuseppe Cortesi, 1841

Goisis L., *La pena pecuniaria. Un'indagine storica e comparativa. Profili di effettività della sanzione*, Milano, Giuffrè editore, 2008.

Gorla G., *Introduzione allo studio dei Tribunali italiani nel quadro europeo fra i secoli XVI e XIX*, in AA.VV. *L'ordinamento giudiziario. I: Documentazione storica*, Rimini 1985.

Grilli A., *Il difficile amalgama. Giustizia e codici nell'Europa di Napoleone*, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2012.

Grossi P., *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, Laterza, 2006 (prima edizione 1995).

Grossi P., *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano 2007.

Grossi P., *Prima lezione di diritto*, Bari-Roma, Editori Laterza, 2003.

I

Ieva F., *I trattati di Utrecht: una pace di dimensione europea*, Roma, Viella, 2016.

Ieva F., *Il Piemonte risorgimentale nel periodo preunitario*, Roma, Viella, 2015.

J

Julini M., *I Diecisette assassini*, Torino, Gribaudo editore, s.a.

Julini M., *Il terrore del Roero. Storia e leggenda del famigerato bandito Francesco Delpero*, Torino, Libreria Piemontese editrice, 1999.

Julini M., *Pietro Mottino un canavesano brigante e gentiluomo. Storia e leggenda di un bandito bello, cortese e amato dalle donne (1849-1854)*, Torino, Libreria piemontese editrice, 1999.

L

Laingui A., *Il diritto penale della Rivoluzione francese e dell'Impero*, in *I Codici preunitari e Il Codice Zanardelli*, a cura di S. Vinciguerra, Padova 1993, (Casi, fonti e studi per il diritto penale raccolti da Sergio Vinciguerra, serie III, «gli studi», vol. 7).

Laingui A., Lebigre A., *Histoire du droit pénal: Le droit pénal*, Paris, 1979.

Laingui A., Lebigre A., *Histoire du droit pénal: La procédure criminel*, Paris, 1980.

Lascoumes P., Poncela P., Lenöel P., *Au nom de l'ordre. Une Histoire politique du code pénal*, Hachette, 1989

Lattes A., *L'interinazione degli editti. Studio di storia del diritto pubblico piemontese*, Torino, Carlo Clausen, 1908.

Laurora C., Niccoli M. P., *La giustizia in periodo napoleonico*, in *All'ombra dell'Aquila imperiale*, Atti del convegno, Torino, 15-18 ottobre 1990, tomi I, Roma, 1994.

Leicht P. S., *Storia del diritto italiano. Il diritto pubblico*, Milano, 1972.

- Lehmann P., *La répression des délits sexuels dans les Etats savoyards. Châtellenies des diocèses d'Aoste, Sion et Turin, fin XIII-XV siècle*, (Cahiers Lausannois d'Histoire médiévale, 39), Lausanne, Agostini Paravicini Bagliani, 2006.
- Levra U., *Da una modernizzazione passiva ad una modernizzazione attiva*, in U. Levra (a cura di), *Storia di Torino. La città nel risorgimento (1798-1864)*, Torino, Giulio Einaudi Editore, 2000.
- Levra U., Roccia, *Milleottocentoquarantotto*, Torino, Archivio Storico della Città di Torino, 1998.
- Lupano A., *La giustizia sabauda a Casale Monferrato dal Senato alla Corte d'appello: mutamenti istituzionali e giurisprudenziali*, in Briegel F., Milbach S. (sous la direction de), *Les Sénats des Etats de Savoie. Circulation des pratiques judiciaires, des magistrats, des normes (XVI-XIX siècles)*, Roma, Carocci editore, 2016.

M

- Mango A. (a cura di), *L'età della restaurazione e i moti del 1821*, atti del convegno nazionale di studi per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Guglielmo Moffa di Lisio (1791-1991), Bra 12-15 novembre 1991, Savigliano, L'Artistica Editrice, 1992.
- Marinucci G., Dolcini E., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, Giuffrè editore, 2006.
- Martinage R., *Histoire du droit pénal en Europe*, Paris, 1998.
- Martucci R., *Logiche della transazione penale. Indirizzi di politica criminale e codificazione in Francia dalla Rivoluzione all'impero (1789-1810)*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXXVI (2007).
- Massetto G.P., *Monarchia Spagnola, Senato e Governatore: la questione delle grazie nel Ducato di Milano (sec. XVI-XVII)*, in *Saggi di storia del diritto penale lombardo (secc. XVI-XVIII)*, Milano, Edizioni Universitarie di Lettere Economia e Diritto, 1994.
- Mattiolo L., *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, Torino, Fratelli Bocca editori, 1892.
- Maurizio G., Bozzo A.G. (a cura di), *Gazzetta dei Tribunali ossia raccolta di sentenze con note ed osservazioni, articoli di vario diritto, cronaca del parlamento, atti ufficiali e notizie giornali giuridiche*, anno V, Supplemento al numero 26 (Genova, lunedì 11 aprile 1853), Tipografia della gazzetta dei tribunali, 1853.
- Maurizio G., Bozzo A.G. (a cura di), *Gazzetta dei Tribunali ossia raccolta di sentenze con note ed osservazioni, articoli di vario diritto, cronaca del parlamento, atti ufficiali e notizie giornali giuridiche*, anno V, n. 37 (Genova, mercoledì 18 maggio 1853), Genova, Tipografia della gazzetta dei tribunali, 1853.

- Meccarelli M., *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano 1998
- Merlin P., *Emanuele Filiberto. Un principe tra il Piemonte e l'Europa*, Torino, Società editrice internazionale, 1995.
- Merlotti A., «*Le armi e le leggi*»: governatori, prefetti e gestione dell'ordine pubblico nel Piemonte del primo Settecento, in L. Antonielli, C. Donati (a cura di), *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, Soveria Mannelli, Rubettino, 2003.
- Micolo F., *Le Regie Costituzioni. Il cauto riformismo di una piccola corte*, Milano 1984.
- Milani G., *Banditi, malesardi e ribelli. L'evoluzione del nemico pubblico nell'Italia comunale (secoli XII-XIV)*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 38 (2009), t. I.
- Minisci F., Currelli C., *Il pubblico ministero. Compiti e poteri nelle indagini e nel processo*, Milano, Giuffrè editore, 2011.
- Mola di Nomaglio G., *Feudi e nobiltà negli Stati dei Savoia. Materiali, spunti, spigolature bibliografiche per una storia*, Lanzo Torinese, Società storica delle Valli di Lanzo, 2006.
- Mongiano E., *Il Senato di Piemonte nell'ultimo trentennio dell'antico regime (1770-1798)*, in *Dal Trono all'albero della Libertà*, Atti del convegno, Torino, 11-13 settembre 1989, tomi I, Roma 1991.
- Mongiano E., *La Segreteria degli interni e la polizia*, in Aa.Vv., *Ombre e luci della Restaurazione*, Atti del convegno (Torino 21-24 ottobre 1991), Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1997
- Montaldo S., *Dall'Armistizio di Villafranca ai plebisciti di marzo e aprile 1860*, in G.S. Pene Vidari (a cura di), *I Plebisciti del 1860 e il Governo sabaudo*, Cuneo, Deputazione Subalpina di storia patria, 2016.
- Montesquieu C., *Lo spirito delle leggi*, (a cura di S. Cotta), Torino 2005, vol. 1.
- Morelli E., *E' veramente fallita la rivoluzione del 1821?*, in Mango A. (a cura di), *L'età della restaurazione e i moti del 1821*, atti del convegno nazionale di studi per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Guglielmo Moffa di Lisio (1791-1991), Bra 12-15 novembre 1991, Savigliano, L'Artistica Editrice, 1992.
- Moscato L., *In materia di acque. Tra diritto comune e codificazione albertina*, Roma, Fondazione Sergio Mochi Onory per la storia del diritto italiano, 1993.
- Muratori L. A., *Dei difetti della giurisprudenza*, Trento, Stamperia Paroniana, 1743.

N

Nada N., *Il destino degli sconfitti del 1821*, in A. Mango, *L'età della Restaurazione e i moti del 1821*, atti del convegno nazionale di studi (Bra, 12-15 novembre 1991) per le celebrazioni del Bicentenario della nascita di Guglielmo Moffa di Lisio, Savigliano, Edizioni l'Artistica Savigliano, 1992.

Nada N., *Dallo Stato assoluto allo stato costituzionale. Storia del Regno di Carlo Alberto dal 1831 al 1948*, Torino, Istituto per la Storia del Risorgimento italiano- Comitato di Torino, 1980.

Niccoli M. P., *Ordinamento giudiziario in epoca francese*, in *Dal Trono all'albero della Libertà*, Atti del convegno, Torino, 11-13 settembre 1989, tomi I, Roma 1991.

O

Ortolani M., *Circulation des pratiques judiciaires entre Sénats: l'exemple de la répression de la tentative de suicide sous la Restauration*, in F. Briegel et S. Milbach (sous la direction de), *Les Sénats des Etats de Savoie. Circulation des pratiques judiciaires, des magistrats, des normes (XVI-XIX siècles)*, Roma, Carocci editore, 2016.

Ortolani M., *Quelques affaires d'assassinat devant le Sénat de Nice durant la Restauration Sarde 1814-1848*, in G.S. Pene Vidari (a cura di), *Les Sénats de la Maison de Savoie (Ancien régime - Restauration)*, Torino, Giappichelli Editore, 2001.

P

Padoa Schioppa A., *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna, Società editrice il Mulino, 2007.

Pagano F.M., *Considerazioni sul processo criminale*, Milano, Dalla stamperia e fonderia al genio tipografico, 1801.

Passano M. da, *Il diritto penale toscano dai Lorena ai Borbone (1786-1807). Dalla "mitigazione delle pene" alla "protezione che esige l'ordine pubblico"*, Milano, Giuffrè, 1988, (La "Leopoldina", criminalità e giustizia criminale nelle riforme del '700 europeo, 3).

Passano M. da, *Emendare o intimidire? La codificazione del diritto penale in Francia e in Italia durante la Rivoluzione e l'Impero*, Torino, Giappichelli Editore, 2000.

Passano M. da, *Omicidi, rapine e bardane. Diritto penale e politiche criminali nella Sardegna moderna (XVII-XIX secolo)*, a cura di A. Mattone, Roma, Carocci, 2015.

- Pecorella C. (a cura di), *Il libro quarto degli "Ordini Nuovi" di Emanuele Filiberto*, Torino, G. Giappichelli Editore, 1994.
- Pene Vidari G.S., *Aspetti di storia giuridica del sec. XIX*. Appunti di Storia del diritto italiano II, a cura di C. De Benedetti, Torino 1994.
- Pene Vidari G.S., *Consolati di commercio e tribunali commerciali*, in *Dal Trono all'albero della Libertà*, Atti del convegno, Torino, 11-13 settembre 1989, tomi I, Roma 1991.
- Pene Vidari G.S., *Il ministro Siccardi, la magistratura e l'ordine giudiziario*, in G. Griseri, G.S. Pene Vidari, *Giuseppe Siccardi. Magistrato, giurista, ministro, nel bicentenario dalla nascita*, Cuneo, Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo, 2005.
- Pene Vidari G.S., *I Senati sabaudi: modelli e tendenze nel corso di secoli*, in Briegel F., Milbach S. (sous la direction de), *Les Sénats des Etats de Savoie. Circulation des pratiques judiciaires, des magistrats, des normes (XVI-XIX siècles)*, Roma, Carocci editore, 2016.
- Pene Vidari G.S., *Legislazione e giurisprudenza nel diritto sabauda*, in I. Birocchi- A. Mattone, *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, Atti del convegno internazionale tenutosi ad Alghero il 4-6 novembre 2004, Roma, Viella, 2006.
- Pene Vidari G.S. (a cura di), *Les Sénats de la Maison de Savoie (Ancien régime - Restauration)*, Torino, Giappichelli Editore, 2001.
- Pene Vidari G.S., *Note e considerazioni su Unità e unificazione italiana a 150 anni dall'unificazione legislativa ed amministrativa*, in «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino», CXIII (2015), 2
- Pene Vidari G.S., *Ricerche sulla giurisdizione commerciale negli Stati sabaudi (1814-1830). Contributo alla storia della codificazione sabauda*, Torino, Deputazione subalpina di Storia patria, 1978.
- Pene Vidari G.S., *Sénateurs et culture juridique*, in Pene Vidari G.S. (a cura di), *Les Sénats de la Maison de Savoie (Ancien régime - Restauration)*, Torino, Giappichelli Editore, 2001.
- Pene Vidari G.S., *Storia del diritto. Età medievale e moderna*, Torino, Giappichelli Editore, 2011.
- Perrillat L., *Sénat de Savoie et jurusdictions d'exception (XVI^o-XVIII^o siècle)*, in Briegel F., Milbach S. (sous la direction de), *Les Sénats des Etats de Savoie. Circulation des pratiques judiciaires, des magistrats, des normes (XVI-XIX siècles)*, Roma, Carocci editore, 2016.
- Pertile A., *Storia del diritto italiano. Dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, Vol. 5, *Storia del diritto penale*, Padova, Premiata stabilimento tipografico alla Minerva dei fratelli Salmin, 1876.
- Petronio U., *Attività giuridica moderna e contemporanea*, Torino 2012.

Petronio U., *La lotta per la codificazione*, Torino 2002.

Pontavice G. du, *La chouannerie*, Paris, Presses Universitaires de France, 1991.

Prenant P., *La bourse ou la vie! Le brigandage et sa répression dans le pays niçois et en Provence orientale (XVIII°-XIX° siècles)*, Nice, Serré éditeur, 2011.

Q

Quazza G., *Le riforme in Piemonte nella prima metà del Settecento*, Cavallermaggiore, 1992.

R

Regio Archivio di Stato di Torino, Rubriche della polizia piemontese (1821-1848), Roma, Tip. G. Bonis, 1938.

Regis G.M., *Dizionario legale teorico-pratico ossia corso di giurisprudenza civile e criminale*, 8 voll., Torino, Nuova Stamperia di Giuseppe Favale, 1816-1820.

Riberi M., *Droit criminel et peine capitale en Piémont de l'Annexion à la Restauration*, in F. Briegel et S. Milbach (sous la direction de), *Les Sénats des Etats de Savoie. Circulation des pratiques judiciaires, des magistrats, des normes (XVI-XIX siècles)*, Roma, Carocci editore, 2016.

Riberi M., *La giustizia penale nel Piemonte napoleonico. Codici, tribunali, sentenze*, Torino, Giappichelli Editore, 2016.

Riberi M., *Un penalista giacobino: Michel Le Peletier de Saint-Fargeau. Appunti per una ricerca storico-giuridica*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», LXXXV (2012).

Ricuperati G., *Gli strumenti dell'Assolutismo Sabauda: Segreterie di Stato e Consiglio delle Finanze nel XVIII secolo*, in *Dal Trono all'albero della Libertà*, Atti del convegno Torino 11-13 settembre 1989, tomo I, Roma 1991.

Romagnani G.P., *L'istruzione universitaria in Piemonte dal 1799 al 1814*, in *All'ombra dell'Aquila imperiale*, Atti del convegno, Torino, 15-18 ottobre 1990, tomi II, Roma 1994.

Romagnani G.P., *Prospero Balbo intellettuale e uomo di Stato (1762-1837). II. Da Napoleone a Carlo Alberto*, Torino, Deputazione subalpina di Storia patria, 1990.

Rossi P., *Trattato di diritto penale, nuova traduzione italiana con note ed addizioni dell'avvocato Enrico Pessina*, Torino, Tipografia di Gaetano Bozza, 1859.

Ruggiero M., *La rivolta dei contadini piemontesi 1796-1802*, Boves, Araba Fenice, 2005 ristampa della prima edizione (Torino, 1974).

Ruggiero M., *La storia dei briganti piemontesi (1796-1814)*, Pinerolo, Alzani Editore, 1998, ristampa della prima edizione (Torino, 1983).

Ruggiero M., *Storia del Piemonte*, Torino, 1979.

S

- Sabbatucci G., Vidotto G., *Il mondo contemporaneo. Dal 1848 ad oggi*, Roma Bari, Editori Laterza, 2008.
- Saracco L., *Trattato di diritto penale*, Torino, Canfari, 1942.
- Saraceno P., *Storia della magistratura italiana. Le origini*, vol. 1, Roma 1993.
- Sbriccoli M., *Giustizia criminale*, in M. Fioravanti (a cura di), *Lo stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Bari, Edizioni Laterza, 2002.
- Sbriccoli M., Bettoni A. (a cura di), *Grandi tribunali e rote nell'Italia di antico regime*, Milano, Giuffrè Editore, 1993.
- Sclopis F., *Storia della legislazione italiana. Dall'epoca della Rivoluzione francese, 1789 a quella delle riforme italiane*, 1847, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1864.
- Segre A., *Vittorio Emanuele I (1759-1824)*, Torino, G. B. Paravia & C., 1928.
- Sinisi L., *Giustizia e giurisprudenza nell'Italia preunitaria. Il Senato di Genova*, Milano, Giuffrè editore, 2002.
- Sinisi L., *Uno statuto privilegiato o una moderata piemontesizzazione? Legislazione e giustizia nel Genovesato sabaudo dei primi anni della restaurazione*, in G. Assaretto, C. Bitossi, P. Merlin, Genova e Torino. Quattrocento anni di incontri e scontri, Genova, Società ligure di Storia patria, 2015.
- Soffietti I., *I tempi dello Statuto albertino. Studi e fonti*, Torino, Giappichelli Editore, 2004.
- Soffietti I., *Le fonti del diritto nella legislazione del regno di sardegna nel XVIII secolo*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», LX (1987).
- Soffietti I., *La nuova società e il diritto: il caso delle successioni in Piemonte*, in *All'ombra dell'Aquila imperiale*, Atti del convegno, Torino, 15-18 ottobre 1990, tomo II, Roma 1994.
- Soffietti I., *Les resistances politiques et juridiques à la creation d'une cour de cassation: le cas du royaume de Piémont-Sardaigne*, in *Les desunions de la magistrature (XIX^e-XX^e siècles)* (Etudes d'histoire du droit et des idées politiques, n. 17), Toulouse, 2012.
- Soffietti I., *Sulla storia dei principi dell'oralità, del contraddittorio e della pubblicità nel procedimento penale. Il periodo della Restaurazione nel Regno di Sardegna*, Verona, s.e., 1972.

- Soffietti I., Montanari C., *Il diritto negli stati Sabaudi: le fonti (secoli XV-XIX)*, Torino, Giappichelli Editore, 2008.
- Spirito U., *Storia del diritto penale italiano. Da Beccaria a Carrara*, vol. I, Roma, 1925, C. De Alberti editore.
- Storti Storchi C., *La torture judiciaire dans les statuts lombards (XIV^e siècle)*, in B. Durand- L. Otis-Cour, *La Torture judiciaire. Approches historiques et juridiques*, Lille, Centre d'Histoire Judiciaire Editeur, 2002.
- Stronati M., *Il brigante tra antropologia e ordine giuridico: alle origini di un'icona dell'uomo criminale nel XIX secolo*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 38 (2009), t. I.
- Stronati M., *Il governo della "grazia". Giustizia sovrana e ordine giuridico nell'esperienza italiana (1848-1913)*, Milano, Giuffrè editore, 2008.

T

- Tarello G., *Storia della cultura giuridica moderna. Vol. I: Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, Società editrice il Mulino, 1976.
- Townley C., *La véritable Histoire de Mandrin*, Montmélian, La Fontaine de Siloe, 2005.

V

- Vaccarino G., *I giacobini piemontesi (1794-1814)*, tomi 2, Roma 1989.
- Vaccarino G., *L'amministrazione prefettizia in Piemonte: apparati e personale*, in *All'ombra dell'Aquila imperiale*, Atti del convegno, Torino, 15-18 ottobre 1990, tomi I, Roma 1994.
- Vaccarino G., *L'inchiesta del 1799 sui giacobini in Piemonte*, in «Rivista Storica Italiana», LXXVII (1965).
- Vaccarino G., *Torino attende Suvarov (aprile-maggio 1799)*, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 1971.
- Vessella L., *L'architettura del carcere a custodia attenuata. Criteri di progettazione per un nuovo modello di struttura penitenziaria*, (Ricerche di tecnologia dell'architettura), Milano, Franco Angeli, 2016.
- Villard P., *Observations sur continuité et discontinuité en France entre l'Ancien Régime et la Révolution*, in *Dal Trono all'albero della Libertà*, Atti del convegno, Torino, 11-13 settembre 1989, tomi I, Roma 1991.

- Vinciguerra S., *Breve profilo storico-giuridico del codice penale albertino*, in S. Vinciguerra, M. Da Passano (presentazione di), *Codice penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna (1839)*, Padova, Cedam, 1993.
- Vinciguerra S., Da Passano M. (presentazione di), *Codice penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna (1839)*, Padova, Cedam, 1993.
- Vinciguerra S., *I codici preunitari e il codice Zanardelli*, Padova, Cedam, 1993, (Casi, fonti e studi per il diritto penale raccolti da Sergio Vinciguerra, serie III, «gli studi», vol. 7).
- Vinciguerra S., *Il codice penale per gli stati del Re di Sardegna e per l'Italia unita (1859)*, (Casi, fonti e studi per il diritto penale raccolti da Sergio Vinciguerra, Serie II, Le fonti, 26), Padova, Cedam, 2008.
- Viora M., *Le Costituzioni Piemontesi (Leggi e costituzioni di S.M. Il Re di Sardegna) 1723-1729-1770*, Savigliano, L'Artistica Savagliano, 1996 (rist. anast. dell'edizione del 1927).
- Viora M., Soffietti I., *Ricerche sulla codificazione sabauda, I. Progetti di riforma dell'ordinamento giudiziario (1814-1821)*, Torino, Centro di studi di storia del diritto italiano dell'Università di Torino, 1981.

W

- Wandruszka A., *Pietro Leopoldo. Un grande riformatore*, Firenze, Vallecchi Editore, 1968 (nella traduzione italiana di G. Cosmelli).

b) Fonti legislative:

- Code des délits et des peines, servant de supplément au procès-verbal des séances du corps législatif*, Paris, 1810.
- Code Pénal de l'Empire Français*, Paris, 1810.
- Code Pénal, précédé des exposés des motifs par les orateurs du conseil d'état sur chacune des lois qui composent ce code, avec une table alphabétique et raisonnée des matières*, Paris, De l'imprimerie stéréotype de mame frères, 1810.
- Codice Civile per gli Stati di S. M. Il Re di Sardegna*, Torino, Stamperia Reale, 1837.
- Codice di procedura criminale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino, Della Stamperia Reale, 1847.
- Codice Penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino, Stamperia Reale, 1839.
- Codice penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino, Stamperia Reale, 1859.

Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, Paris 1789.

Leggi e Costituzioni di Sua Maestà. Loix et Constitutions de sa Majesté, I-II, Torino 1729.

Leggi e Costituzioni di Sua Maestà. Loix et Constitutions de sa Majesté, I-II, Torino 1770.

Loi. Code Pénal. Donnée à Paris le 6 octobre 1791, Paris, De l'imprimerie de Prault, 1791.

c) Fonti Archivistiche:

Archivio di Stato di Torino Sezioni Riunite

Fondo Corte d'appello di Casale:

- *Giurisdizione, Sezione penale, Sentenze penali*, mazzi 21-27 (estremi cronologici 1855-1861).

Fondo Corte di Cassazione di Torino:

- *Sentenze penali*, mazzi 1-54 (estremi cronologici 1848-1861).

Fondo Giudicatura di Torino:

- *Giudicatura criminale, Sentenze criminali*, mazzo 1 (estremi cronologici 1817-1820);
- *Giudicatura criminale, Inventario delle cause criminali*, mazzo 25 (estremi cronologici 1823-1829).

Fondo Magistrato d'appello di Casale:

- *Sentenze criminali*, mazzi 13-20 (estremi cronologici 1848-1854);

Fondo Magistrato d'appello di Torino:

- *Sentenze penali*, estremi cronologici 1848-1861;
- *Processo riflettente la banda di grassatori Mottino P. ed altri*, mazzo 1853;
- *Processo riflettente la banda di grassatori Artusio D. ed altri, definito con sentenza del Magistrato Criminale del 22/02/1850*, mazzi 2574-2581.

Fondo Senato di Casale:

- *Rappresentanze e pareri*, mazzo 334 (estremi cronologici 1839-1847);
- *Sentenze criminali*, mazzi da 1-12 (estremi cronologici 1837-1847).

Fondo Senato di Piemonte:

- *Registro dei banditi*, mazzo 1 (estremi cronologici 1820-1839);
- *Sentenze*, mazzi 129-162 (estremi cronologici 1814-1861).

**Archivio di Stato di Torino
Sezione Corte**

Fondo Materie giuridiche:

- *Rappresentanze e pareri, Rappresentanze Senato di Genova, Giuridico ed Ecclesiastico*, mazzo n. 1 (estremi cronologici 1815-1840).

Archives Départementales des Alpes-maritimes

Fondo Senat de Nice:

- 02 FS 0875: "Sentenze criminali" (jugements en matière criminelle et correctionnelle) (23 août 1814 - 30 décembre 1817), 1 registre.
- 02 FS 0876: "Sentenze criminali" (jugements en matière criminelle et correctionnelle) (13 avril 1829 - 27 mars 1835), 1 registre.
- 02 FS 0878: "Sentenze criminali" (jugements en matière criminelle) (14 février 1840 - 10 février 1844), 1 registre.
- 02 FS 0892: "Sentenze criminali e correzionali" (jugements en matière criminelle et correctionnelle) (7 janvier-28 décembre 1857), 1 registre.
- 02 FS 0893: "Sentenze criminali e correzionali" (jugements en matière criminelle et correctionnelle) (4 janvier-30 décembre 1858), 1 registre.
- 02 FS 0673: "Grassazioni" perpétrées par Stefano Rosso de Vernante à Tende, Sospel et Rimplas, contenant l'affiche du sénat du 25 juin 1817 promettant une prime en argent et l'impunité à tout bandit permettant l'arrestation de Stefano Rosso et l'affiche du jugement (9 janvier 1819), 1 dossier.
- 02 FS 0672: "Grassazione" au préjudice de la marquise anglaise Francesca De Bute sur la route royale de Nice à L'Escarène, aux environs de Contes, recel d'objets volés, confiscation et mise aux enchères des biens appartenant aux agresseurs (9 juin 1815), 1 dossier en 2 volumes et 6 cahiers.

